CODICE
DELLA TOSCANA
LEGISLAZIONE

TOMO XVIII.

IN SIENA 1785.

Nella Stamperia di FRANCESCO ROSSI STAMP. del PUBB.
Con Licenza de' Superiori.

CATALOGO DELLE LEGGI

Che sono inserite in questo Tomo XVIII.

LEGGI UNIVERSALI DELLA PARTE PRIMA.

Ordini dati ai Giusdicenti del dì 17. Febbrajo 1781. Pag. 1
Legge relativa ai Giudici Camerali del dì 26. Giugno 1781. 6
Editto relativo alle Concessioni Livellarie del dì 8. Gennajo 1782 8
Notificazione con cui sono liberati i Feudatarj dalle loro Tasse del dì 18. Maggio 1782. 10
Notificazione in ordine alla gabella della Birra del dì 29 Luglio 1782. 11
Consegna dei Delinquenti colla Repubblica di Lucca del dì 12. Settembre 1782. 12
Motuproprio relativo ai Crediti che hanno l'esecuzione parata del dì 12. Ottobre 1782. 13
Circolare relativa alla carta bollata del dì 19. Ottobre 1782. 14

Circolare relativa alla contrattazione dei Bestiami del di 7. Dicembre 1782. 15

Circolare relativa alla conservazione delle Strade Regie del di 12. Dic. 1782. 17

Circolare relativa alle spese occorrenti alla Casa di Correzione del di 8. Marzo 1783. 26

Notificazione relativa all' abolizione del passo dei Fiumi del di 27. Marzo 1783. 28

Circolare relativa al contrabbando del Sale, e Tabacco del di 27. Marzo 1783. 29

Motuproprio relativo all' Affrancazione dei Beni Stabili del di 7 Giugno 1783. 30

Motuproprio relativo all' alienazione dei Beni del di 26. Aprile 1783. 33

Circolare relativa al medesimo oggetto del di 24. Aprile 1783. 34

Motuproprio relativo ai Feudatari di eleggere i Giusdicenti del di Maggio 1783. 36

Notificazione relativa allo scoprimento del Sale del di 28. Giugno 1783. 37

Notificazione relativa ai Pesi del di 30. Giugno 1783. 38

Notific. relativa alla vendita delle Case ec. delle Monache del di 1. Luglio 1783. 39

Circolare con cui si ordina l' inabilitazione dei Sostituti a risedere nei Magistrati del di 7. Luglio 1783. 41

Convenzione fissata colla Repubblica di Genova del dì 15. Luglio 1783. 42
Convenzione per l'arresto dei Banditi con Genova del dì 43
Circolare relativa ai contrabbandi del dì 15. Luglio 1783. 46
Circolare relativa alle Paghe degl' Esecutori del dì 25. Luglio 1783. 47
Motuproprio relativo al Tabacco del dì 5. Agosto 1783. 49
Motuproprio relativo alla formazione dei Processi Criminali dell' Ordine del dì 5. Agosto 1783. 51
Circolare relativa ai resarcimenti di Chiese del dì 12. Agosto 1783. 53
Circolare relativa alla reduzione dei Canoni del dì 25. Agosto 1783. 54
Motuproprio relativo al canale delle Chiane del dì 19. Agosto 1783. 56
Motuproprio relativo al pagamento per le grazie del dì 30 Agosto 1783. 59
Circolare relativa alle perizie da farsi nei conti di Sale, Tabacco, e monete forestiere del dì 6. Agosto 1783. 60
Notificazione relativa all' esenzione di alcune Gabelle del dì 11 Sett. 1783. 61
Circolare relativa alla casa di correzione del dì 19. Settembre 1783. 62

Ripubblicazione del Motuproprio sopra i Colombicidi del dì 4. Ottobre 1783. 63
Notificazione relativa al male d' Etisìa del dì 4. Ottobre 1783. 65
Notificazione relativa ad alcune Poste del dì 30 Settembre 1783. 66
Circolare relativa al rimborso delle spese Comunitative del dì 8. Dic. 1783. 67
Circolare relativa all' abitazione degl' Esecutori del dì 15. Ottobre 1783. 68
Motuproprio relativo alle Alienazioni del dì 10. Gennajo 1784. 70
Notificazione relativa alla Tassa delle Monache del dì 28. Genn. 1784. 72
Circolare relativa ai Campisanti a sterro del dì 20. Marzo 1784 75
Editto con cui si abolisce il Tribunale della pratica segreta del dì 16 Aprile 1784. 76
Circolare relativa ai Campisanti a sterro del dì 6. Aprile 1784. 78
Notificazione relativa alla proibizione dei Palloni volanti del dì 13. Apr. 1784. 79
Motuproprio relativo ai Residenti creati dal Tribunale del dì 22. Aprile 1784. 81

LEGGI FIORENTINE DELLA PARTE SECONDA

Motuproprio relativo ai Giusdicenti Pisani del dì 19. Dicembre 1780. 87

Notificazione relativa ai Registri di morti del dì 17. Gennajo 1781. 90
Notificazione relativa alla Pesca di Fucecchio del dì 20. Gennajo 1781. 92
Circolare relativa ai Procaccini delle Comunità del dì 10. Febbraro 1781 94
Circolare relativa ai debiti Comunitativi del dì 10. Febbraro 1781. 95
Circolare relativa alle Strade Regie del dì 10. Febbraro 1781. 97
Notificazione relativa allo Stallaggio del dì 20 Febbrajo 1781. 101
Notificazione relativa alla soppressione di Gabelle del dì 24. Febbraro 1781. ivi
Notificazione relativa ai Filaticci del dì 24 Febbraro 1781. 103
Circolare relativa alla condotta dei Giudici del dì 15. Marzo 1781. 104
Notificazione relativa al Tabacco del dì 16. Marzo 1781. 106
Motuproprio relativo alle alienazioni del dì 26. Marzo 1781. 108
Notificazione relativa al passo dei Fiumi del dì 27 Marzo 1781. 110
Notificazione relativa all' approvazione della Tariffa di diversi Tribunali del dì 14. Aprile 1781. 114
Notificazione relativa alla Carta Bollata del dì 16. Aprile 1781. 123

Notificazione di alcuni Dazj di Monte S. Savino del dì 20 Aprile 1781. 124

Abolizione della vendita del Latte, e Siere in Firen. del dì 21. Apr. 1781. 125

Motuproprio relativo alle imposizioni del dì 2. Maggio 1781. 126

Notificazione relativa al Tabacco, e Carta Bollata del dì 5. Maggio 1781. 128

Notificazione relativa alla soppressione della Gabella del Sigillo dei 17. Mag. 1781. 129

Notificazione relativa ai bonificamenti della Valdichiana del dì 18. Maggio 1781. 131

Notificazione relativa al Bollo delle Carte da giuoco del dì 26. Maggio 1781. 133

Notificazione relativa alle Stadere da tenersi nel Mercato Vecchio del dì 31. Maggio 1781. 135

Notificazione relativa ai Vitalizj del dì 23. Giugno 1781. 136

Notificazione relativa alle Decime del dì 26. Giugno 1781. 137

Notificazione relativa ai Monti di Firenze del dì 5. Luglio 1781. 147

Motuproprio relativo alle Strade Livornesi del dì 5. Luglio 1781 149

Editto relativo ai lavori di Maremma del dì 28. Luglio 1781. 152

Motu-

Motuproprio relativo all'Archivio di Pontremoli del dì 11. Agosto 1781. 157
Circolare relativa ai termini Giurisdizionali del dì 30 Aprile 1783. 175
Circolare relativa alle Chiese del dì 18. Settembre 1783. 177
Circolare relativa alle volture dei Beni del dì 4. Novembre 1783. 178
Notificazione relativa a diversi debitori di Valdarno del dì 5. Nov. 1783. 181
Motuproprio relativo ai Processi Criminali del dì 1. Dicembre 1783. 183
Notificazione relativa alle Strade del dì 17. Dicembre 1783. 184
Regolamento per la Città di Firenze del dì 14. Febbraro 1784. 185
Circolare relativa alle paghe del dì 5. Gennajo 1784. 190
Notificazione relativa al mercato di Bestiame del dì 30 Marzo 1784. 191
Editto relativo ai privilegi dei Cittadini del dì 16. Aprile 1784. 192
Notificazione relativa alle imposizioni del dì 23. Aprile 1784. 194
Notificazione relativa all'inumazione dei cadaveri del dì 28. Aprile 1784. 197

LEG-

Regolamento per la Comunità di Grosseto del dì 17. Marzo 1783 201
Regolamento per la Comunità di Sorano del dì 17. Marzo 1783 209
Regolamento per la Comunità dell'Isola del Giglio del dì 17 Marzo 1783. 215
Regolamento per la Comunità di Pereta del dì 17 Marzo 1783. 119
Regolamento per la Comunità di Seggiano del dì 17. Marzo 1783. 225
Regolamento per la Comunità di Campagnatico del dì 17. Marzo 1783 231
Regolamento per la Comunità di Roccalbegna del dì 17. Marzo 1783 237
Regolamento per la Comunità di Massa Marittima del dì 17 Mar. 1783 244
Regolamento per la Comunità di Manciano del dì 17. Marzo 1783. 251
Regolamento per la Comunità di Gavorrano del dì 17. Marzo 1783. 258
Regolamento per la Comunità di Cinigiano del dì 17. Marzo 1783 264
Regolamento per la Comunità di Pari del dì 17. Marzo 1783. 270
Regolamento per la Comunità di Pitigliano del dì 17. Marzo 1783. 276

Rego-

Regolamento per la Comunità di Scanzano del dì 17. Marzo 1783. 281
Regolamento per la Comunità di Castel del Piano del dì 17. Marzo 1783. 287
Regolamento per la Comunità di Arcidosso del dì 17. Marzo 1783. 292
Regolamento per la Comunità di Rocca Strada del dì 17. Marzo 1783. 298
Creazione della nuova Comunità di S. Fiora del dì 17 Marzo 1783. 305
Condizioni relative alla Comunità di Santa Fiora del dì 12. Marzo 1783. 316

LEG.

LEGGI UNIVERSALI

PARTE PRIMA.

CIRCOLARE

Relativa alla rinnovazione di diversi ordini dati ai Giusdicenti

DEL DÌ 17. FEBBRAJO 1781.

Molto Illustre Signore.

SUA ALTEZZA REALE per sempre più assicurare ai suoi amatissimi Sudditi la retta, sollecita, e meno dispendiosa amministrazione della Giustizia s'è degnata di Comandarmi, che riduca a memoria di tutti i Giusdicenti Provinciali l'obbligo preciso, che loro fin quì è stato ingiunto da più, e diversi Ordini sempre veglianti, d'invigi-

lare alla condotta dei Procuratori difendenti Cause nei respettivi lor Tribunali.

In esecuzione pertanto dei sopraespressi Comandi Sovrani devo rammentare, che a forma del Motuproprio de' 12. Gennaio 1775. notificato a tutti i Giusdicenti Provinciali con la Circolare del soppresso Magistrato de' Conservatori di Legge de' 24. Gennaio detto; Della Lettera Circolare rimessa al Magistrato Supremo dalla Consulta con Biglietto de' 25. Ottobre 1777. per dirigersi a tutti i Tribunali, e Giudici del Granducato; Dell' Editto degl' 11. Marzo 1779. con cui fu pubblicata la tariffa degl' Onorarj, e Mercedi dovute ai Procuratori, che difendono Cause Civili nei Tribunali Provinciali; E della Rinnovazione degl' Ordini, e riduzione a memoria dei doveri più essenziali da osservarsi dai Giudici del Granducato di Toscana, pubblicata dalla Consulta nei 5. Giugno 1779. gl' Jusdicenti Provinciali sono tenuti d' invigilare efficacemente, che i Procuratori, dai quali sono difese Cause nei respettivi loro Tribunali, adempiano esattamente i propri doveri; E specialmente,

Che s' astengano dal promuovere, dispute, e suscitar liti male a proposito, come pur dal fomentar, o incalorire l' impegni delle parti;

Che difendano le Cause con puro spirito di verità, e di Giustizia.

Che le difendano con la possibile sollecitudine, e col metodo secondo le buone regole il più ristretto, tralasciando perciò qualunque atto superfluo, onde per quanto sia possibile, non si faccia luogo alle domande, o suppliche di proroghe di termi-

termini, o di reſtaurazioni d'Iſtanze ſenza una giuſta, vera, e preciſa neceſſità;

Che non ritardino per negligenza, o per artifizio la produzione dei Documenti, ed in ſpecie quella dei più eſſenziali; nè uſino verun altra negligenza, o arte tendente a prolungare il corſo delle Cauſe;

Che procedano regolarmente nella formazione degl'atti; non intentino azioni vaghe, ed incerte, o paſſino a variarle intempeſtivamente fuori del permeſſo dalle Leggi;

Che oſſervino eſattamente nella percezione delle Mercedi dovutogli le veglianti Tariffe;

Che non prendano il minimo onorario, benchè ſpontaneamente lor foſſe offerto, nelle cauſe pettorali;

Che aſſiſtano con ſpecial premura i Poveri per la ſola metà degl'Onorarj, ed i miſerabili gratuitamente;

Che, terminata la cauſa conſegnino al Cliente il conto diſtinto delle ſpeſe, e funzioni firmato di proprio pugno, abbenchè dal Cliente non ne vengano richieſti;

E qualora gl'Juſdicenti Provinciali ricenoſceſſero, che alcuno dei ſuddetti Procuratori nel difender cauſe nei reſpettivi lor Tribunali aveſſe mancato ad alcuno dei ſopramentovati, o altri doveri, che dai precitati ordini, o dalla ragion comune ai Cauſidici ſono ſtati impoſti, detti Juſdicenti devono per obbligo di lor Offizio avvertirlo ſeriamente, riconvenirlo, e contro di eſſo prendere tutti quelli eſpedienti, che ſecondo le circoſtanze crederanno li più efficaci, ed opportu-

ni a contenerlo nel suo dovere; Ricordandosi essi Jusdicenti, che qualunque volta i Procuratori vi manchino o per poca onestà, o per inabilità e nelle loro facoltà a forma del sopracitato Motuproprio de' 12. Gennaio 1775. notificato con la detta Circolare de' 24. Gennaio detto l' assentarli dai loro Tribunali respettivi, ove avessero difettato, con dar parte a me della presa risoluzione, e dei motivi di quella per attendere gl' ordini, come pure, che a norma del prescritto nell' Articolo IX. della sopracitata rinnovazione degl' Ordini pubblicata nei 3. Giugno 1779. dalla Real Consulta, ogni volta che si tratti di mancanze notabili commesse dai detti Procuratori, essi Jusdicenti sono precisamente obbligati a darmene conto, remosso qualunque inopportuno riguardo.

Potranno inoltre obbligare detti Procuratori a non percipere, o a restituire le mercedi per gl' atti inutili, o irregolari, che da loro fossero stati fatti;

E si ricorderanno, che a forma della sopracitata Circolare de' 25. Ottobre 1777. quanto i Giudici devono essere responsabili, se mai potrà provarsi, che scientemente abbiano tollerato, o dissimulato le sopra referite, o simili lunghezze, procrastinazioni, raggiri, cavillazioni, o altre mancanze dei detti Procuratori, altrettanto lo zelo, che i Giudici dimostreranno nella esecuzione degl' Ordini contenuti in detta Circolare servirà loro di merito, e di titolo per esser promossi dalla Clemenza di S. A. R.

Per il quale oggetto gli Jusdicenti Provinciali, ed in specie i Potestà minori, oltre il secon-

dare

dare con loro consiglio, ed a norma del prescritto nella precitata Rinnovazione d'Ordini pubblicata dalla Consulta nei 5. Giugno 1779. la disposizione, che scuoprono nelle Parti Collitiganti agl'accomodamenti, dovranno astenersi interamente da qualunque dimestichezza, o troppo stretta amicizia con i Procuratori delle respettive loro giurisdizioni; Non gli ammetteranno in alcun caso, nè in verun modo a prestargli alcuna sorta d'ajuto, nelle funzioni, o ingerenze dei lor impieghi. E dovranno guardarsi bene dal dare al Pubblico ogni qualunque benchè remoto sospetto di tirare, o cattivarsi, o mantenersi la benevolenza di qualche Procuratore per aver delle Cause, e per far degli Atti in proprio vantaggio.

Questo è quanto in esecuzione dei Sovrani Comandi dovevo rammentare agl' Jusdicenti Provinciali.

VS. Molto Illustre dovrà per la parte sua uniformarvisi esattamente, e frattanto sarà sua cura di darmi ragguaglio con pronta responsiva del ricevimento della presente Circolare, come pure di conservarla, affinchè da lei, e da chi succederà in codesto Uffizio, ne sia fatta la consegna al successore respettivo, assieme con le altre Leggi, ed Ordini veglianti in codesto Tribunale, che dovrà giustificare in occasione del Sindacato.

Mi confermo con ossequio

Di VS. Molto Illustre

Firenze dal Tribunale del Conservatore delle Leggi ec. li 17. Febbraio 1781.

Devotiss. Obbligatiss. Servitore

Domenico Betti Conservatore delle Leggi ec.

MOTUPROPRIO

Con cui si trasferisce alcune Giurisdizioni nei Giudici Camerali

DEL DÌ 26. GIUGNO 1781.

VUole SUA ALTEZZA REALE che negli affari contenziosi, i quali nel Dominio Fiorentino sono di cognizione dell' Auditore delle Regalie, e Reali Possessioni in virtù dell' Editto del dì primo Dicembre 1777., de' Consoli di Mare in Pisa, dell' Auditore del Tribunale di Livorno, ed altri Giudici Provinciali come destinati ne' respettivi Territori di loro giurisdizione a conoscere in prima istanza de' predetti Affari, ed in Siena spettano parimente in prima istanza all' Auditore di quel Governo come Giudice Camerale, e surrogato ne' Tribunali del Sale, e Gabelle de' Contratti, a forma dell' Editto de' 28. Ottobre del detto Anno 1777., le suppliche concernenti le proroghe di termini decisori, le restaurazioni de' termini probatori dichiarati per le Riforme de' 30. Dicembre 1771., e dei 28. Ottobre 1777., ed a' quali S. A. R. intende, che si uniformino i detti Giudici, e Tribunali, così in prima, come respettivamente in seconda, o ulteriore istanza; le Remissioni in buon dì, le Revisioni di Sentenze, ed altre simili, colle quali

occor-

occorra ad alcuna delle parti tanto pendente il giudizio, che dopo la Sentenza, ricorrere alla grazia, sieno rimesse alla Consulta, e respettivamente al Luogo-Tenente Generale del Governo di Siena, per essere risolute, o dalla detta Consulta, o dal prenominato Luogo-Tenente Generale nel modo, che si pratica negli Affari relativi alle Cause di altro genere vertenti, o spedite ne' Magistrati, e Tribunali dell'uno, e dell'altro Stato, ed osservati gli Ordini veglianti intorno al Regolamento da tenersi in simili contingenze, e specialmente rispetto ai termini, tanto in prima, che in seconda, ed ulteriore istanza il Motuproprio de' 25. Gennaio 1776.: con che trattandosi di Revisioni di Sentenze in Cause, che interessino il Regio Erario, tanto la Consulta, che il Luogo-Tenente Generale di Siena prima della risoluzione partecipino l'affare a S. A. R. per il canale della Segreteria di Finanze.

Ed avendo la R. A. S. ordinato con suo Motuproprio del dì 9. Giugno 1781., che le Suppliche per le proroghe, e restaurazioni di termini, a' quali dichiara soggetti i Tribunali della Camera delle Comunità, e dell'Ufizio de' Fossi di Pisa tanto in prima, che in seconda, o ulteriore istanza, siccome per tutti gli altri effetti espressi di sopra, che hanno rapporto alle Cause interessanti le Comunità, e Luoghi Pij dello Stato Fiorentino, passino pure per la Consulta, e da quella sieno risolute, Vuole parimente, che l'istesso si osservi in Siena rispetto agli Affari, che appartengono al Magistrato de' Conservatori, ed ai Magistrati, e Tribunali della Provincia Su-

periore, in questa parte suoi Subalterni, affinchè simili Suppliche sieno spedite dal Luogo Tenente Generale nel modo, e forma, e con quelle regole, che gli sono prescritte nell'esercizio delle ordinarie sue facoltà; non ostante ec.

E dalla Segreterìa di Finanze si partecipino in conformità gli Ordini opportuni.

Dato in Firenze li 26. Giugno 1781.

PIETRO LEOPOLDO

V. ANGELO TAVANTI

DI SCHMIDVEILLER.

EDITTO

Relativo alle Concessioni Livellarie

DEL DÌ 8. GENNAJO 1782.

IL Serenissimo Granduca di Toscana, e per SUA ALTEZZA REALE gl'Illustrissimi, e Clariss. Signori Luogotenente, e Consiglieri nel Magistrato Supremo ec.

Fanno pubblicamente notificare ad ogni, e qualunque persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione, come in piè di una supplica presentata alla REALE ALTEZZA SUA da diverse persone abitanti nella Città di Prato, e altrove rappresentante dal Signore Dottor Giovacchino Varrocchi, con la quale domandavano, che fosse dichia-

dichiarato se sussista, o non sussista la pretensione della detta Comunità, e Luoghi Pii di Prato, di doversi pagare dai Cessionarj, o Compratori dei Beni Livellarj di diretto Dominio di detta Comunità, o Luoghi Pii nell' atto di ricevere la nuova Investitura di detti Beni, oltre il piccolo Laudemio, altra somma a fondo ricevere la nuova Investitura di detti Beni, oltre il piccolo Laudemio, altra somma a fondo perso eguale a quella, che fu pagata in luogo di Mallevadore dai primi investiti di detti Livelli, fino sotto di 27. Dicembre 1781. ne emanò l' appresso Benigno Rescritto cioè „ SUA ALTEZZA REALE ha rescritto.

„ Mentre nelle Concessioni Livellarie dei Beni fatte dai Luoghi Pii, e Comunità sia stata pagata dal primo investito al Padrone diretto una somma eguale al Laudemio a fondo perduto in luogo di Mallevadore a forma degli Ordini veglianti, non sono tenuti nelle successive alienazioni, o volontarie, o necessarie dei medesimi Beni i Compratori, o Cessionarj a prestare altro Mallevadore, nè a pagare invece del medesimo altra somma al Luogo Pio, o Comunità; e solo il Padron diretto potrà esigere o l' uno, o l' altra nel caso che essendosi a lui devoluti i Beni per Linea finita, o altra caducità, dovrà nuovamente allivellarli: Ed il Magistrato Supremo faccia seguire la pubblicazione dei presenti Ordini nelle solite forme li ventisette Dicembre mille settecento ottantuno. „

V. ALBERTI

CARLO BONSI.

periore, in questa parte suoi Subalterni, affinchè simili Suppliche sieno spedite dal Luogo Tenente Generale nel modo, e forma, e con quelle regole, che gli sono prescritte nell'esercizio delle ordinarie sue facoltà; non ostante ec.

E dalla Segreterìa di Finanze si partecipino in conformità gli Ordini opportuni.

Dato in Firenze li 26. Giugno 1781.

PIETRO LEOPOLDO

V. ANGELO TAVANTI

DI SCHMIDVEILLER.

E D I T T O

Relativo alle Concessioni Livellarie

DEL DÌ 8. GENNAJO 1782.

IL Serenissimo Granduca di Toscana, e per SUA ALTEZZA REALE gl'Illustrissimi, e Clariss. Signori Luogotenente, e Consiglieri nel Magistrato Supremo ec.

Fanno pubblicamente notificare ad ogni, e qualunque persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione, come in piè di una supplica presentata alla REALE ALTEZZA SUA da diverse persone abitanti nella Città di Prato, e altrove rappresentante dal Signore Dottor Giovacchino Varrocchi, con la quale domandavano, che fosse dichia-

dichiarato se sussista, o non sussista la pretensione della detta Comunità, e Luoghi Pii di Prato, di doversi pagare dai Cessionarj, o Compratori dei Beni Livellarj di diretto Dominio di detta Comunità, o Luoghi Pii nell'atto di ricevere la nuova Investitura di detti Beni, oltre il piccolo Laudemio, altra somma a fondo ricevere la nuova Investitura di detti Beni, oltre il piccolo Laudemio, altra somma a fondo perso eguale a quella, che fu pagata in luogo di Mallevadore dai primi investiti di detti Livelli, fino sotto di 27. Dicembre 1781. ne emanò l'appresso Benigno Rescritto cioè „ SUA ALTEZZA REA„ LE ha rescritto.

„ Mentre nelle Concessioni Livellarie dei Be„ ni fatte dai Luoghi Pii, e Comunità sia sta„ ta pagata dal primo investito al Padrone diret„ to una somma eguale al Laudemio a fondo „ perduto in luogo di Mallevadore a forma de„ gli Ordini veglianti, non sono tenuti nelle „ successive alienazioni, o volontarie, o necessa„ rie dei medesimi Beni i Compratori, o Ces„ sionarj a prestare altro Mallevadore, nè a pa„ gare invece del medesimo altra somma al Luo„ go Pio, o Comunità; e solo il Padron di„ retto potrà esigere o l'uno, o l'altra „ nel caso che essendosi a lui devoluti i Beni „ per Linea finita, o altra caducità, dovrà nuo„ vamente allivellarli: Ed il Magistrato Supre„ mo faccia eseguire la pubblicazione dei presenti „ Ordini nelle solite forme li ventisette Dicem„ bre mille settecento ottantuno. „

V. ALBERTI

CARLO BONSI.

In esecuzione pertanto degl' Ordini contenuti nel soprariferito Benigno Rescritto, se ne pubblica il presente Editto, acciò siano da tutti esattamente osservate, ed eseguite le Sovrane disposizioni, ed affinchè delle cose contenute nel medesimo da veruna persona non se ne possa per tempo alcuno pretendere, o allegare ignoranza; E tutto ec. mand. ec.

Lorenzo Villa Cancelliere.

NOTIFICAZIONE

Con cui sono liberati i Feudatarj delle loro Tasse.

DEL DÌ 18. MAGGIO 1782.

L' Illustrissimo Sig. Auditore della Camera delle Comunità &c. dello Stato Fiorentino in esecuzione degli Ordini contenuti nel veneratissimo Motuproprio di SUA ALTEZZA REALE de' 2. Febbraro 1782. fa pubblicamente noto che la prefata R. A. S. all' effetto di rendere più semplice l' amministrazione della Sua Reale Depositerìa volendo togliere di mezzo alcune piccole annue riscossioni delle quali finora è stata incaricata, è venuta nella determinazione di comandare, conforme col predetto Motuproprio vuole, e comanda, che da ora in poi i Feudatarj della Corona di Toscana non corrispondano più alla Cassa

sa

sa della detta Depositerìa le respettive loro Tasse, che hanno finora corrisposto annualmente alla medesima sotto titolo di Tributo per la Solennità di S. Gio. Batista, ma bensì paghino le Tasse istesse ogni anno alla Cassa della Camera delle Comunità, la quale ne passerà annualmente l'importare alla Cassa della mentovata Depositerìa cumulativamente con le somme che corrisponde alla medesima ogni anno sotto il titolo di riscossioni eventuali. E tutto &c. mand. &c.

Dalla Camera delle Comunità &c.
li 18. Maggio 1782.

Lorenzo Rossi Cancelliere.

NOTIFICAZIONE

In ordine alla gabella della Birra,

DEL DÌ 29. LUGLIO 1782.

L' Illustrissimo Sig. Auditore delle Regalìe, e Reali Possessioni in conformità di Benigno Rescritto di SUA ALTEZZA REALE del dì 11. Luglio stante fa pubblicamente notificare come la Gabella alle Porte delle Città di Firenze, Siena, Pisa, e Pistoja per la Birra nostrale, o che dal Territorio Riunito vi comparirà senza alcuna spedizione, che la dichiari proveniente di fuori di

di esso viene ridotta a una Lira per Barile, e tutto ec. mandans ec.

Dal Tribunale delle Regalie, e Reali Possessioni li 29. Luglio 1782.

Gasparo Domenico Paver Cancelliere.

NOTIFICAZIONE

Relativa alla Consegna dei Delinquenti convenuti colla Repubblica di Lucca

DEL DÌ 12. SETTEMBRE 1782.

L'Illustrissimo Sig. Auditor Fiscale di Firenze fa pubblicamente bandire, e notificare essere rimasta convenuta colla Repubblica di Lucca la scambievole gratuita Consegna dei Delinquenti, e degl'Atti, che saranno in avvenire richiesti da un Governo all'altro, dovendo detti Delinquenti consegnarsi senza spesa di chi gli riceverà, e gli Atti ancora eseguirsi, e consegnarsi dai Ministri dei Tribunali Granducali, senza che possa alcuno pretenderne, e molto meno domandarne il rimborso.

Ordina pertanto SUA ALTEZZA REALE ad ogni, e qualunque Ministro, ed Esecutore di Giustizia di qualsisia Tribunale di questo Granducato, niuno eccettuato, ed escluso, l'inviolabile

bile osservanza del presente Concordato, che già ha avuto il suo effetto, in che maggiormente lo avrà dopo la pubblicazione di questa Notificazione; E tutto non ostante ec.

Firenze li 12. Settembre 1782.

Giuseppe Galassi do Mand.

MOTUPROPRIO

Relativo ai Crediti che hanno l' Esecuzione parata

DEL DÌ 12. OTTOBRE 1782.

VUole SUA ALTEZZA REALE, che tutti i Giusdicenti del Gran-Ducato, nessuno eccettuato, nè escluso, nei casi, nei quali abbia luogo l' Esecuzione parata contro i Debitori delle Comunità, Luoghi Pij, ed altri Patrimonj di dependenza, ed Amministrazione Comunitativa non ammettano per ritardarla contradizioni illiquide, che esigono prove di fatto, o altre ispezioni, dovendo i medesimi ammettere quelle soltanto, che di ragione sono ammissibili nei giudizj meri esecutivi, senza tralasciare in tali casi, immesse che l' abbiano, di notificarle, senza ritardo, alla respettiva Comunità, Luogo Pio, o altro Patrimonio Comunitativo Creditore, acciò possa procedere in seguito di tali contradizioni

agli

agli ulteriori atti convenienti al proprio interesse;
E dalla Segreteria di Finanze si partecipino gli Ordini opportuni;
Dato in Firenze li dodici Ottobre Mille settecento ottantadue.

PIETRO LEOPOLDO

V. ANTONIO SERRISTORI

MARMI.

CIRCOLARE

Relativa alla Carta Bollata.

DEL DÌ 19. OTTOBRE 1782.

ESsendo nato dubbio a qualche Giusdicente, a carico di chi dovesse andare la spesa della Carta bollata, che potesse occorrere per gli Atti non contenziosi riguardanti i sottoposti Poveri, e Miserabili.

SUA ALTEZZA REALE ha rescritto „ Quanto alle spese della Carta bollata per gli Atti „ di cui si tratta, si osservino li stessi Ordini „ che sono prescritti per gli Affari Contenziosi; „ il che serva di regola in tutti i Tribunali, e „ la Consulta dia le partecipazioni occorrenti. „ Li 5. Ottobre 1782.

Tan-

Tanto io devo significare a V.S. di commissione della Real Consulta per di Lei regolamento, e col solito mio distinto ossequio mi dichiaro.

Di V.S.

Dalla Consulta di Firenze li 19. Ottobre 1782.

CIRCOLARE

Relativa alla Contrattazione dei Bestiami.

DEL DÌ 7. DICEMBRE 1782.

Molto Magnifico Signore.

SUA ALTEZZA REALE avendo preso in considerazione le frequenti, e disastrose Liti, che nonostante il disposto della provida Legge de' 6. Novembre 1773. si risvegliano specialmente fra le Persone di Campagna in occasione di contrattazione di Best iame, è rimasta persuasa, che tutto ciò derivi da certe generiche convenzioni che si adoprano dai Contraenti, e specialmente da quella, colla quale dichiarano le Parti li comprare, e respettivamente vendere a tutti uoni Patti.

Non volendo dunque, che con simili equivohe cautele si dia soverchio pascolo a' Litigi, che idondano in pregiudizio de' medesimi contraenti, i è degnata di ordinare, che onninamente, inendo al prescritto di detta Legge, non debbano mai

mai ammetterſi in Giudizio Iſtanze per la reſciſſione di Contrattazioni, o per la diminuzione del prezzo del Beſtiame contrattato in veduta di tali eſpreſſioni, e cautele; ma debba ſolamente l'azione di reſciſſione, o riduzione di prezzo, aſcoltarſi, ed aver luogo nel caſo, che intervenga alcuno dei difetti eſpreſſi nella precitata Legge de' 6. Novembre 1773. che deve tenerſi nella più eſatta oſſervanza; talchè deve onninamente rigettarſi qualunque altra iſtanza, ed eccezione, che ſia fondata ſopra le accennate generiche convenzioni, e ſingolarmente ſopra quella d'avere, cioè dichiarato i Contraenti di comprare, e reſpettivamente vendere a tutti buoni patti, dovendo tale dichiarazione conſiderarſi ſempre relativa ai termini della predetta Legge, e limitata ai difetti eſpreſſi nella medeſima.

V.S. dunque veda d'uniformarſi eſattamente a tale Sovrana diſpoſizione, che ſono rimaſto incaricato di parteciparle, regiſtrando la preſente al Libro di Leggi, e Bandi di codeſto Tribunale, acciò poſſa ſervire di regola anche ai di Lei ſucceſſori, tali eſſendo gl'Ordini della R. A. S.; E Noſtro Signore la conſervi.

Di V.S. Molto Magnifica.

Li 7. Dicembre 1782.

Affezionatiſſimo per Servirla
Domenico Brichieri Colombi Aud. Fiſc.

CIR-

CIRCOLARE

Relativa alla conservazione delle Strade Regie del Gran-Ducato.

DEL DÌ 12. DICEMBRE 1782.

Molto Illust., ed Eccell. Sig. Mio Osserv.

QUantunque semplicissima, ed assai facile sia l' operazione di conservare sempre in buon grado le Strade Regie della Toscana, che in sequela de' moderni Regolamenti di SUA ALTEZZA REALE furono consegnate per tale oggetto già ridotte in buona forma alle Comunità, nel di cui Territorio restano situate, con una molto conveniente, e correspettiva annua Dote fissa in Contanti, e benchè generalmente parlando si sia ottenuto il fine che si desiderava, ciò non ostante essendo stato osservato in qualche parte, che alcune delle Persone incaricate di detto mantenimento trascurano per imperizia, o per negligenza diverse delle più ovvie avvertenze con scapito di spesa, e quello che maggiormente importa con svantaggio del pubblico comodo, e servizio: quindi è che per prevenire simili inconvenienti, ed istruire nel medesimo tempo tutti quelli, che debbono agire in tali operazioni, e incumbenze, e tenere a conto i Ministri di Cancellerìa per le

negligenze che fossero commesse, ho creduto opportuno di ridurre a memoria le seguenti Massime principali da osservarsi per ottenere con più economìa la miglior conservazione delle Strade Regie, e di commetterne a V.S. la più esatta osservanza.

I. Di precisa importanza si è che la superficie delle Strade sia più che si può sempre uniforme, ed unita, poichè allora le ruote delle Vetture che vi scorrono col ravvolgersi senza sbalzi, e unitamente, producono in conseguenza un consumo minore, ed inoltre uguale, e non alterano mai il comodo carreggio, come al contrario seguirebbe se trovassero delle cavità, o risalti, cioè un piano scabroso, che dà occasione a tante percosse, le quali scompaginano, e spezzano fino i sassi più grossi del suolo inferiore, che costituisce la massicciata.

II. Conviene adunque esser solleciti a riempire di ghiaja tutte le piccole buche, ed ancora que' Solchi, o Cavità, che si denominano Rotaje. E tanto più perchè trascurandosi simili piccoli riattamenti, s'accresce il male dall'acqua che si raccoglie, e ristagna nei detti luoghi, la quale penetrando nel sottoposto Terreno, fa sì che in esso vi si sprofondino tutte le materie destinate a formare il suolo stabile per il Carreggio.

III. Allora quando poi è successo l'inevitabile consumo eguale, non si deve aspettare che questo oltrepassi l'altezza di circa soldi tre di braccio per farvi l'opportuno, e necessario rifiorimento andante in tutta l'estensione che abbisogna, mentre trascurandosi ciò, si vengono facilmente a scuoprire

prire

prire le Massicciate, e le strade restano ancora senza quel colmo, che abbisogna per il migliore scolo delle acque. Si restituisca pertanto il detto colmo, ma nel porvi le nuove Materie, non si sollevino dette strade oltre la primiera loro conveniente altezza, per non sotterrare l'ingresso, e i pavimenti de' Piani terreni delle Case adiacenti, come pure i parapetti, o spallette fatte in varj posti per difesa de' Viandanti, ove sono de' Balzi da render le medesime inutili, con pericolo ancora che un maggior carico faccia rovinare i Muri che le sostengono.

IV. In qualunque de' detti casi si deve però spalare, e levar prima tutto il fango che si trova sulla superficie delle strade con trasportarlo fuori di esse, non essendovi cosa peggiore che gettare la ghiaja nella mota. Ciò eseguito se a sorte vi fosse qualche buca profonda, il che non dovrebbe succedere che per un accidente soltanto straordinario, si dovrà la medesima riempire nel fondo con sassi grossi, ma nella sommità della strada, tanto in dette buche, che nel regolare, ed unito risiorimento dovrà sempre adoprarsi ghiaja di minuta grandezza, e di buona qualità senza rena, o sassi parimente minuti, togliendo l'abuso da alcuni introdotto di gettarvi dei pezzi troppo grossi, che producono i suddetti inconvenienti d' un piano continuamente disuguale, ed in conseguenza d' un incomodo transito per le Vetture.

V. Gioverà molto alla più spedita, ed economica conservazione delle strade l' aver preparati in diversi posti a seconda delle medesime degli ammassi di ghiaja, ed in mancanza di essa de' pic-

colì sassi atti a tal'uso per poter subito che si manifesta uno de' difetti quì di sopra accennati, essere in grado di ripararvi, mentre con poca materia posta senza ritardo, si evita sicuramente un danno di conseguenza. Di più è facile a vedersi che queste preparazioni si possono fare in alcuni tempi con minor dispendio che in altri; come per esempio, quando convien raccorre i sassi dalla superficie de' Campi, se si profitta della stagione Estiva dopo la Mietitura, non s'incontrano allora niuna di quelle difficoltà, che si sperimentano in altre circostanze, cioè quando il suolo è ricoperto di sementa, o sivvero inzuppato d'acqua dalle pioggie, da non ammettere il libero transito per il medesimo. Similmente più difficoltoso si è nell' Inverno l'estrarre la ghiaja da' Fiumi, facendo non poco ostacolo l'acqua che vi scorre a poter raccorre le materie da' siti più opportuni; oltre di che in detta stagione si riducono per lo più assai fangose, ed impraticabili le strade secondarie, per le quali si devono fare i trasporti, come ancora le montate per i Carrettoni dal letto del Fiume al piano della Campagna. Profittandosi perciò d'altri tempi più adattati, secondo le circostanze de' luoghi, s'ha ancora l'altro vantaggio che nasce dall'agire allora quando le giornate sono più lunghe.

VI. Dovranno bensì escludersi le ghiaje, e i sassi, che facilmente vengono a stritolarsi dalle ruote, o che si disfanno in breve dall'intemperie delle Stagioni, e se occorre andare a prendere le Materie in posti più distanti, sarà ben ricompensata la maggiore spesa del trasporto da una più lunga

lunga durata, e dal miglior servizio del Pubblico, non rendendosi così le strade tanto fangose.

VII. Si deve ancora esser pronti a rimettere tutti quei pezzi di guide di pietra laterali all' inghiarato, che fossero rotti, o corrosi dal carreggio, o dall'ingiurie de' tempi, e se qualche porzione di esse avesse soltanto il difetto di essere scommossa, o avvallata, sarà pure opportuno rialzarla sollecitamente all'istesso livello degli altri tratti, che non fossero mossi. Alla stabilità di dette guide contribuirà molto il procurare che non restino scalzate, come accade, per il consumo delle Panchine di terra laterali alle medesime, onde subito che queste si vedono abbassate, non và tralasciato di riempirle con nuova terra ben pestonata, tanto nei luoghi muniti di dette guide di pietra, quanto negli altri che sono privi di esse.

VIII. Ove poi la superficie delle strade è coperta da un selciato, o acciottolato conviene similmente esser pronti a ricollegare, e rimurare tutti i sassi smossi con rifare ancora quelle porzioni che fossero consumate, poichè i mali che ne risultano dall' indugiare a farvi i convenienti ripari sono i medesimi dei suddescritti.

IX. Quanto alla struttura di detti selciati tanto ne' rattoppamenti, che in quelli da farsi di nuovo, si deve avere in veduta di non impiegare, per quanto è possibile, del sasso vivo quale è per lo più l' Alberese da far calcina forte, o altre simili pietre troppo dure, che cagionano pericolo ai Cavalli di sdrucciolare, e se non se ne potrà trovare di altre qualità, che resista al Car-

reggio, si procurerà almeno in tal caso, che i pezzi siano di piccola superficie, perchè con le loro commettiture più prossime trovino i Cavalli ove fermare il piede. Escluso poi deve essere assolutamente tutto il sasso, che comunemente si dice sasso morto, che non ha niuna resistenza per il Carreggio, o che si disfà, e scioglie in pezzetti dall' azione del Diaccio, e del Sole. In somma i migliori sassi da preferirsi sono quelli che vengono distinti con i vocaboli di pietra forte, o di macigni che sono della qualità delle Pietre arenarie, e questi conviene che abbiano una grossezza ragguagliata tra il terzo, o il quarto di braccio. Occorre poi che siano murati stabilmente in calcina, e senza che tornino nella medesima linea a seconda della lunghezza della strada le commettiture de' sassi di due contigue file traverse, dovendo in conseguenza restare escluso anco il rigo del mezzo, come da alcuni si vede praticato, affinchè vi sia da per tutto una continovata collegazione; ed a quest' oggetto sarà sempre bene il preferire il metodo di costruire i selciati, o acciottolati con i filari posti diagonalmente alla strada, e come si suol dire a spina.

X. Tra le principali cure una è quella d'evitare che l' acque non scorrano sulla superficie delle strade, perchè in breve le devastano, formandovi delle profonde corrosioni, o rendendo meno resistente il suolo carreggiabile coll' insinuarsi dentro di esso. Si procurerà adunque che si mantengano incanalate nelle corrispondenti Fosse laterali, invigilando perciò che queste siano mantenute ben profonde, ed escavate, come pure che libera,

ra, e senza interrimenti si trovi la luce di tutte le Fogne, e Ponticelli per mezzo de' quali viene aperto l'adito al necessario scolo.

XI. Le strade che hanno lateralmente le Campagne più elevate, e che ricorrono al piede delle Pendici de' Poggi sono soggette a restare ricoperte dalla terra delle smotte, che non di rado succedono, onde venendosi a ristringere il passo alle Vetture, ed a riempiersi le fosse, bisogna non perder tempo a levare la terra caduta, ed a riaprire gli scoli per evitare i suddetti inconvenienti.

XII. Meritano poi ogni attenzione le muraglie, e le spallette che reggono le strade con avvertire che non restino scalzate, e con ricollegare, e rinzaffare di buona calcina le commettiture de' sassi che fossero smossi, sostituendone ancora de' nuovi in luogo di quei consunti, e procurando inoltre che la sommità di tali muraglie, o spallette abbia sempre la sua coperta unita, o con panchina di pietra, o con sassi accapezzati, o con accoltellato di mattoni ferrigni, secondo che possono esser migliori, o più comodi questi materiali, relativamente al sito, in cui occorre collocarli, essendo manifesto che per la mancanza di un sasso, quando non vi sia posto subito riparo, si da luogo ad un sollecito scollegamento degli altri contigui, ed in conseguenza alla distruzione del lavoro, il di cui ristabilimento richiede finalmente una spesa a più doppi maggiore di quella che sarebbe abbisognata in principio.

XIII. Nel caso che in dette muraglie si manifestassero delli squarci, o che incominciassero a strapiombare, non si deve indugiare a riconoscere

 se

se il male procede o da mancanza di fondamento, o perchè non siano grosse abbastanza per reggere il Terrapieno, o finalmente per la loro non perfetta struttura, affine di potervi effettuare avanti che si rendano rovinose quel riparo che può credersi il più adattato alle circostanze, e che si riduce alla rifondazione, o a farvi qualche sprone a scarpa, bene inteso che in ambedue questi lavori si vada a trovare il Terreno stabile.

XIV. Ma se accadesse rifare qualche muraglia di nuovo, o nel sito di quelle antiche, o sivvero in altro posto, non sarà inutile l'accennare per lume le regole generali da osservarsi, le quali sono, che la parte interna, che appoggia al Terreno da sostenersi, sia a perpendicolo, e l'esterna colla scarpa d'un sesto di braccio per ogni braccio d'altezza; Quindi fissata constantemente la grossezza in sommità d'un braccio, si dedurrà quella della pianta, che viene determinata dall' aumento di tanti sesti, quante sono le braccia dell'elevatezza da darsi al nuovo muro, non compreso il parapetto che non sostiene niun carico, e che potrà farsi questo solamente della grossezza di tre quarti di braccio.

XV. Nella costruzione di queste Fabbriche si faccia la migliore scelta possibile di materiali da impiegarsi, che devono essere calcina forte, rena che non sia terrosa, e sassi che non si sciolgano all'aria, i quali è bene che siano ancora grossi, ed accapezzati nella facciata esterna.

XVI. Finalmente vi sono i Ponti, che richiedono tutta la vigilanza; la principal premura sarà quella d'osservare che le Pile non restino scalzate,

zate, poichè quando ciò ſeguiſſe converrà immediatamente penſare a rifondarle, e forſe coſtruire ancora inferiormente delle ſerre di muro, che attraverſino l'Alveo del Canale, ſopra di cui eſiſte il Ponte, nel caſo che dal corſo rapido dell' acque veniſſe corroſo, ed eſcavato il ſuo letto, affine d' impedire un maggior profondamento di eſſo, che ne' poggi ſuol eſſere la principal cagione della rovina di ſimili edifizj. Inoltre converrà riparare a tutte le mancanze della Volta, che poſſono naſcere dalla natural conſunzione de' materiali che le compongono, rimettendovi i pezzi corroſi, o rimbiettando quelli che foſſero ſmoſſi, ma molto gioverà ad evitare tali danni il tenere ben rinzaffata, ed arricciata con ottima calcina la ſuperficie inferiore delle medeſime Volte.

E quanto a tutte l'altre parti de' Ponti non occorre ſoggiungere cos' alcuna, baſtando per non repetere l' iſteſſe coſe, che vengano oſſervate le già deſcritte avvertenze per la miglior conſervazione delle muraglie.

Queſte ſono le avvertenze, e regole da oſſervarſi per la conſervazione delle Strade Regie, e queſte poſſono eſſer buone ancora per tenere con minore ſpeſa in buon grado le ſtrade Comunitative, che dependono dalla cura, e vigilanza dei Magiſtrati Comunitativi.

E incaricandola di darmi ſubito avviſo d'aver ricevuta la preſente, reſto di V.S.

Firenze dalla Camera delle Comunità
li 12. Dicembre 1782.

Sig. Cancelliere

Affezionatiſſimo Servitore
Franceſco Benedetto

CIRCOLARE

Relativa alla Casa di Correzione riguardante alle spese che vi possono occorrere

DEL DÌ 8. MARZO 1783.

Molto Magnifico Signore.

SIccome cresce di giorno in giorno il numero di coloro, che sono mandati alla Casa di Correzione, e gl' Iusdicenti del Granducato tralasciano di spiegare nel Decreto, che formano, e che mandano in copia al Commissario di detta Regia Casa, a spese di chi detti soggetti dovranno essere mantenuti, ho stimato di fare sapere colla presente, che nel caso di condannare alcuno alla Casa di Correzione si spieghi sempre nel Decreto di condanna a spese di chi il soggetto in questione dovrà essere mantenuto, se a spese cioè del di lui Patrimonio, dei Congiunti, o Tutori; o se trattandosi di Persone povere, e miserabili converrà in tutto, o in parte mantenerlo a carico di quella Cassa, che SUA ALTEZZA REALE ha provvisionalmente destinata per questo oggetto, servendole, che alla copia del Decreto, che VS. manderà al Commissario di detta Regia Casa, dovrà essere sempre unito il Documento della Povertà, o Miserabilità del sogget-

to,

to, contro del quale sarà stata pronunziata la condanna; e che non dovranno attendersi altri Documenti se non quelli, che saranno firmati dalla Magistratura Comunitativa.

E poichè potrà occorrere all' accennato Commissario di dover tenere Carteggio con VS., non solo per l' esigenza della Tassa stabilita per il mantenimento di ciascheduno individuo, che come sopra verrà condannato, la quale Tassa si riduce a sole Lire quindici il Mese, quanto ancora per avere qualche notizia relativa all' Individuo predetto, e suoi Congiunti, o Tutori, così Ella venendo richiesto dell' esigenza della Tassa, o di qualche altro schiarimento dall' accennato Commissario, dovrà al medesimo corrispondervi, acciò possa darsi esecuzione agl' Ordini, che S.A.R. Nostro Signore si è degnato di prescrivere relativamente a questo nuovo stabilimento.

Si contenti di darmi riscontro di avere ricevuta la presente, che lascerà sempre in consegna ai di Lei Successori per istruzione, e regola. E Nostro Signore la conservi.

Di VS. Molto Magnifica.

Firenze 8. Marzo 1783.

Affezionatissimo per servirla
Domenico Brichieri Colombi A. F.

NO-

NOTIFICAZIONE

In rapporto alle abolizioni dei passi dei Fiumi

DEL DÌ 27. MARZO 1783.

L'Illustrissimo Signore Auditore delle Regalie, e Reali Possessioni in esecuzione de' Sovrani Comandi fa pubblicamente notificare il seguente Benigno Reale Motuproprio

„ Vuole SUA ALTEZZA REALE che resti „ abolito in tutto il Gran-Ducato qualunque „ Provento Regio, o Comunitativo stabilito sul„ la Privativa di Passi di Fiumi a Collo, o sia „ senza Barca;

„ Ed in conseguenza sarà in avvenire permesso „ a Chiunque di prestare la sua opera ai Vian„ danti per simili Passi a Collo con esigere quel„ la Mercede che sarà convenuta con i medesimi.

„ Comanda inoltre la R. A. S. che sia condo„ nato, e cancellato ogni debito di Canoni, o „ Responsioni non solute per tali Proventi come „ sopra aboliti colle loro Privative.

„ E dalla Segreteria di Finanze si partecipino „ in conformità gli Ordini opportuni. Dato li 10. „ Marzo Mille settecento ottantatre.

PIETRO LEOPOLDO

V. ANTONIO SERRISTORI

MARMI.

E tutto ec. Mandans ec.

Dal Tribunale delle Regalie, e Reali Possessioni li 27. Marzo 1783.

Gaspero Domenico Paver Cancelliere.

CIRCOLARE

Relativa al Contrabbando del Sale, e Tabacco

DEL DÌ 27. MARZO 1783.

Molto Magnifico Signore.

VUole SUA ALTEZZA REALE, che i Rei per contrabbando di Sale, o Tabacco, in qualunque Pena vengano condannati, siano eccettuati dagl' Ordini di dovere stare esposti sulla soglia del Palazzo Pretorio, purchè il Delitto loro di Contrabbando non sia unito con altri d' Omicidio, Ferimenti, Violenze, o Furti.

Partecipo a VS. tale Sovrana Determinazione per di lei regola, e dei Successori; al quale oggetto Ella registrerà la presente al Libro di Leggi, e Bandi di cotesto Tribunale; E nostro Signore la conservi,

Di VS. Molto Magnifica.

Firenze 27. Marzo 1783.

Affezionatissimo per Servirla
Domenico Brichieri Colombi A. F.

NO-

MOTUPROPRIO

Relativo all' Affrancazione e alienazione dei Beni Stabili

DEL DÌ 7. GIUGNO 1783.

Eccellentissimo Signore

SUA ALTEZZA REALE avendo prese in considerazione le diverse Suppliche state presentate per Cessioni, ed Affrancazioni di Livelli contratti in tempi anteriori all' Epoche dei moderni Regolamenti: e volendo anche in questa parte facilitare le Contrattazioni, e promuovere le Affrancazioni di tali antichi Livelli mediante un sistema uniforme, e capace di conciliare gl' interessi delle respettive Aziende, e degli attuali Possessori dei mentovati antichi Livelli, si è degnata di approvare le seguenti Istruzioni per le Comunità, ed Amministratori dei Luoghi Pii, ed altri Patrimonj Comunitativi, e per i Capi di qualunque Regia, e pubblica Azienda, e ne ha comandata la puntuale osservanza.

ISTRUZIONI

Approvate da S. A. R. con suo Veneratissimo Motuproprio del dì 24. Maggio 1783. per le Comunità, ed Amministratori dei Luoghi Pii laica-

laicali, ed altri Patrimonj Comunitativi, e per i Capi delle Regie, e pubbliche Aziende relativamente alle Cessioni, ed Affrancazioni dei Livelli contratti colle dette Aziende in tempi anteriori all' Epoche dei moderni Regolamenti approvati dalla R. A. S. per i nuovi Livelli dei Beni Stabili attenenti alle medesime Aziende.

VEnendo presentate Suppliche per Cessioni di Livelli contratti colle Comunità, Luoghi Pii laicali, ed altri Patrimoni Comunitativi, come anche colle Regie, e pubbliche Amministrazioni avanti l' Epoche dei moderni Regolamenti approvati da S. A. R. per i nuovi Livelli delle preaccennate Aziende, i Magistrati delle Comunità, gli Amministratori dei Luoghi Pii, e Patrimoni Comunitativi, ed i Capi delle altre Aziende suddette faranno determinare sullo stato attuale dei Beni fatte le detrazioni che saranno di ragione, tanto il Canone che il Laudemio da pagarsi dal Cessionario per mezzo di stime, e Perizie regolari coll' intervento del Decreto del Giudice competente per quello riguarda tanto l' approvazione della nomina dei Periti che dovranno eseguire le stime, quanto ancora l' autenticità, e convalidazione delle stime medesime;

Ed in seguito sarà reso conto nelle solite forme alla R. A. S. del resultato per attenderne la Sovrana Approvazione.

Ed approvate che siano dalla prefata A. S. R. tali Cessioni sarà proceduto con i respettivi Cessionari alla stipulazione del nuovo Contratto con i medesimi patti, condizioni, e cautele, con i quali

quali si celebrano gl' Istrumenti dei moderni Livelli per interesse delle dette Aziende secondo i nuovi Regolamenti.

Nei casi, nei quali venisse domandata l' Affrancazione dei Livelli condotti avanti gli enunciati nuovi Regolamenti si dovrà colle medesime regole come sopra prescritte, stabilire il valore attuale dei Beni che si volessero affrancare, avvertendo che resti sempre consolidato l' utile col diretto dominio nella Persona dell' Affrancatario, il quale come Compratore di tutti i diritti, ragioni, ed azioni competenti al Padrone diretto sul Fondo affrancato verrà ad esserne l' unico Proprietario, e sarà come tale riguardato, e trattato a tutti gli effetti.

Ed anche di questi affari dovrà rendersi conto a S. A. R. nelle forme consuete per attenderne similmente la Sovrana Sua Approvazione coll'avvertenza di referire se le stime del valore attuale dei Beni, dei quali venisse domandata l' Affrancazione siano inferiori al Capitale, sul quale si ragguaglia il Canone.

V. ANTONIO SERRISTORI

MARMI.

Nel partecipare a VS. le sopraespresse Sovrane Determinazioni della R. A. S. le commettiamo di renderle note a chiunque occorre nel Dipartimento di cotesta Cancelleria, e d' inserire per regola sua, e de'

e de' suoi Successori in filza di Ordini la presente Circolare, che darà riscontro di aver ricevuta. E ci confermiamo.

Di VS.

Firenze dalla Camera delle Comunità ec.
li 7. Giugno 1783.

Devotissimi Servitori
Francesco Benedetto
Bindo Giovanni

Sig. Cancelliere

MOTUPROPRIO

Relativo all' alienazione dei Beni

DEL DÌ 26. APRILE 1783.

Molto Illust., ed Eccell. Sig. Mio Osserv.

CON Biglietto della Reale Segreterìa di Finanze del dì 14. Aprile 1783. m'è stato ordinato di fare intendere a tutti quei Ministri ai quali incumbe di rimettere gli Affari di Alienazioni a questo mio Dipartimento, essere intenzione Sovrana che, a scanso di ogni irregolarità, venga sempre indicata la vera Persona nella quale devono passare o col Dominio utile, o assoluto i Beni dei quali si tratta.

Tanto le significo in adempimento dei prefati Or-

Ordini commettendole di renderne inteso chi occorre, e d'invigilare che in tutte le Alienazioni dei Beni spettanti ai Patrimonj dei Luoghi Pij Laicali compresi nel Dipartimento di cotesta Cancellerìa si osservi esattamente il metodo come sopra descritto.

Mi avvisi di aver ricevuta la presente, quale Ella dovrà conservare in cotesta Cancellerìa per regola propria, e dei suoi Successori; E resto,

Di V.S.

Firenze dalla Camera delle Comunità
26. Aprile 1783.

Sig. Cancelliere

Affezionatissimo Servitore
Bindo Gio.

CIRCOLARE

Relativa parimente all' alienazione dei Beni stabili

DEL DÌ 24. APRILE 1783.

Molto Illust., ed Eccell. Sig. Mio Osserv.

Essendo stato rilevato che nelle Alienazioni dei Beni talvolta accade che l' Oblatore si riserva di nominare la Persona per la quale ha fatto l'offerta, SUA ALTEZZA REALE non trovando un tal sistema coerente alle sue Sovrane Inten-

Intenzioni si è degnata di comandare che in avvenire nell'atto del rilascio sia sempre indicata la Persona certa alla quale verranno liberati i Beni delle Comunità.

Tanto le significo in adempimento degli Ordini della R. A. S. statimi partecipati con Biglietto della Reale Segreterìa di Finanze del dì 14. Aprile 1783., commettendole di renderne inteso chi occorre, e d'invigilare che nel Dipartimento di cotesta Cancellerìa in tutte le Alienazioni dei Beni spettanti al Patrimonio, o Patrimonj Comunitativi si osservi esattamente il metodo come sopra prescritto,

Mi avvisi di aver ricevuta la presente, quale Ella dovrà conservare in cotesta Cancellerìa egualmente che tutte le altre che le vengono scritte dalla Camera delle Comunità; E resto.

Di V.S.

Firenze dalla Camera delle Comunità
24. Aprile 1783.

Sig. Cancelliere

Affezionatissimo Servitore
Francesco Benedetto

MOTUPROPRIO

Mediante il quale si dà la facoltà ai Feudatari d' eleggere i Giusdicenti

DEL DÌ MAGGIO 1783.

Illust. Sig. Sig. Padron Collendiss.

SUA ALTEZZA REALE Nostro Signore con suo veneratissimo Rescritto del dì 3. stante si è benignamente degnata di concedere a tutti i Feudatari la facoltà di eleggere i loro Vicarj nei respettivi Feudi per Anni tre, fermo però stante l'obbligo del Sindacato annuale, e nel tempo medesimo ha incaricato la Pratica Segreta di Firenze a darne l'opportune partecipazioni.

Ho il vantaggio pertanto di ordinare della predetta Clarissima Pratica di partecipare a V.S. Illustrissima queste Sovrane Reali Determinazioni per sua regola, e governo, ed acciò si compiaccia farla registrare nel Tribunale del suo Feudo, con darmi in seguito riscontro di aver ricevuto la presente; Mentre pieno di stima, e rispetto passo al vantaggio di confermarmi.

Di V.S. Illustrissima.

Firenze dalla Pratica Segreta
li Maggio 1783.
Devotiss. ed Obbligatiss. Servitore
Simone Fabbrini Cancelliere.

NOTIFICAZIONE

Relativa allo ſcoprimento del Sale, e Tabacco

DEL DÌ 28. GIUGNO 1783.

L'Illuſtriſſimo Sig. Auditore del Supremo Tribunale di Giuſtizia in eſecuzione degli Ordini veneratiſſimi di SUA ALTEZZA REALE contenuti nel Benigno Reſcritto del dì 17. Maggio 1783. fa pubblicamente notificare come la R. A. S. volendo avere un più favorevole riguardo alla vigilanza degli Eſecutori, e Querelanti, ed alle ſpeſe, che qualche volta ſono coſtretti di fare per lo ſcuoprimento dei Contrabbandi di Sale, e Tabacco ſi è degnata di ordinare, che in avvenire per i Contrabbandi di Sale, e Tabacco nonoſtante il diſpoſto delle veglianti Leggi alle quali intende in queſta parte di derogare, ſia accordata agli Eſecutori, e Querelanti a titolo di partecipazione in vece del quarto aſſegnato loro fin quì, la metà delle pene pecuniarie, quando queſte abbiano luogo, come pure la metà della valuta delle Beſtie, e dell'Iſtrumenti ſu i quali foſſero traſportati tali Contrabbandi, e che foſſero dichiarati caduti in commiſſum, ed inoltre la metà dell'importare del Contrabbando medeſimo, quando ſi tratti di Tabacco, ed una crazia per libbra trattandoſi di Sale, che venga da loro arreſta-

restato, e dichiarato come sopra caduto in commissum per doversi repartire le sopraccennate partecipazioni nella guisa, che si repartono a forma degli Ordini veglianti tutti gli altri Emolumenti dovuti agli Esecutori, e fermo stante a loro favore il rimborso delle spese, che giustificheranno aver fatte per il trasporto ai respettivi Tribunali dei generi arrestati. E tutto ec. mandans ec.

Dal Supremo Tribunale di Giustizia
li 28. Giugno 1783.

Bartolommeo Cioni Cancelliere Maggiore.

NOTIFICAZIONE

Relativa al Peso delle Stadere

DEL DÌ 30. GIUGNO 1783.

L'Illustrissimo Sig. Auditore delle Regalìe, e Reali Possessioni in esecuzione di Veneratissimo Motuproprio de' 24. Maggio prossimo passato fa pubblicamente notificare come SUA ALTEZZA REALE Vuole che in avvenire siano considerate per legali le sole Stadere che danno il Peso giusto, e corrispondente agli Assortimenti dei Pesi rimessi alle Comunità in esecuzione del nuovo Regolamento del dì 11. Luglio 1782., e che perciò resti dal dì primo Gennajo 1784. in

in avvenire abolito, e proibito l'uso introdotto in alcuni Luoghi del Dominio Fiorentino di valersi come legali delle Stadere che danno il Peso grosso maggiore di due per Cento del Peso giusto, e legale. E tutto ec. Mandans ec.

Dal Tribunale delle Regalie, e Reali Possessioni li 30. Giugno 1783.

Gaspero Domenico Paver Cancelliere.

NOTIFICAZIONE

Relativa alla Vendita delle Case, e Beni stabili delle Monache.

DEL DÌ 1. LUGLIO 1783.

L'Illustrissimo Sig. Auditore Antonio Mormorai Segretario del Regio Diritto, ed in questa parte, come Deputato sopra gli affari de' Monasteri, fa pubblicamente sapere, come SUA ALTEZZA REALE, in aumento delle Notificazioni de' 5. e 23. Settembre 1782. relative alla vendita delle Case, e Botteghe de' Monasteri e Conservatori, con diversi successivi Rescritti e Biglietti ha ordinato,

Che i Pigionali ed Entratutari che offeriscono di comprare con il dieci per cento sopra le stime devono esser preferiti a qualunque altro oblatore,

 ben-

benchè di somma maggiore, e che i Contratti di tal natura non abbiano necessità della Sovrana Approvazione.

Che in defetto di Luoghi di Monte o altri Crediti Pubblici del Granducato, possano gli Operai e Soprintendenti rinvestire il ritratto delle Case e Botteghe in Censi con Luoghi Pij e con i Particolari ancora con quelle cautele, oltre il Fondo censito, che crederanno necessarie per la maggior sicurezza.

Che nel solo caso che sia richiesta la Compra di qualche Stabile in Terreno dovranno gli Operai e Soprintendenti esigere un'Offerta da quelli che domandano di far l'acquisto ed essendo la medesima eguale o superiore alle stime o al Ventennio, si esponga l'Effetto al Pubblico Incanto sopra la detta Offerta con esigere preventivamente dall'Oblatore una sicurezza di procedere esso alla Compra per l'Offerta fatta qualora nell'Incanto non si trovino maggiori e migliori Oblatori, diversamente siano a di lui carico le spese dell'Incanto. Ed essendo l'Offerta inferiore alle stime o al Ventennio, lo notifichino all'Oblatore, il quale adattandosi ad eguagliare l'una o l'altro (previa la detta Obbligazione, sicurezza ed indennizzazione) si proceda parimente al Pubblico Incanto per rilasciarsi come sopra, salva sempre la Sovrana Approvazione.

Che tali Vendite siano per la prima Contrattazione esenti dalla Gabella dei Contratti che la R. A. S. per grazia speciale ha condonato.

Che il disposto nella predetta Notificazione de' 5. Settembre, e successivi Ordini, si osservi nelle

Ven-

Vendite ancora delli Stabili in Terreno, in quanto sia conciliabile e che non sia stato con la presente diversamente disposto.

Dalla Segreterìa del Regio Diritto
il dì primo Luglio 1783.

Vincenzio Serilli primo Cancelliere.

CIRCOLARE

In cui si Ordina l'inabilitazione dei Sostituti a risedere nei Magistrati

DEL DÌ 7. LUGLIO 1783.

Eccellentissimo Signore.

COmmunico a V.S. il seguente Sovrano Veneratissimo Motuproprio del dì 8. Giugno 1782.

SUA ALTEZZA REALE comanda che gli Ajuti, o Sostituti delle Cancellerìe Comunitative del Gran-Ducato siano reputati inabili a risedere nei Magistrati, e nei Consigli generali, come pure ad esercitare qualunque altro Impiego delle Comunità comprese nella Cancellerìa, alla quale prestano il loro servizio, derogando con la pienezza della Sovrana Sua Potestà a qualsivoglia Legge, Statuto, o consuetudine in contrario.

E dalla Segreterìa di Finanze si partecipino in conformità gli Ordini opportuni.

Commetto a V.S. di renderne inteso Chi occorre, e di conservare per regola sua, e de' suoi Successori nella filza di Ordini la presente Circolare, che mi darà riscontro di aver ricevuta con tutta la possibile sollecitudine; E resto.

Di V.S.

Firenze dalla Camera delle Comunità
7. Luglio 1783.

Sig. Cancelliere

Devotiss. Servitore
Francesco Benedetto Mormorai.

NOTIFICAZIONE

Relativa alla Convenzione fissata colla Repubblica di Genova

DEL DÌ 15. LUGLIO 1783.

L' Illustrissimo Sig. Auditore Fiscale Domenico Brichieri Colombi d'ordine, ed espresso Comando di SUA ALTEZZA REALE fa pubblicamente bandire, e notificare essersi stabilita, e conclusa tra questo Granducato di Toscana, e li Stati della Serenissima Repubblica di Genova l' infrascritta Convenzione per l' Arresto, e Consegna de' respettivi Delinquenti, la quale dovrà da qualunque Iusdicente, Ministro, Ufiziale del Granduca-

ducato, e da ogn'altro, a cui s'appartiene, inviolabilmente osservarsi, ed eseguirsi.

Firenze 15. Luglio 1783.

Giuseppe Galassi Segretario de Mand.

CONVENZIONE

Per l'arresto de' Banditi, e Malviventi stabilita tra il Governo di Toscana, e quello di Genova

PEr apporre un maggior freno ai Delitti col torre la speranza, e la veduta dell'asilo ai Delinquenti, è stata convenuta, e stabilita la reciproca consegna dei Rei fra S. A. R. il Serenissimo Arciduca Gran Duca di Toscana, e la Serenissima Repubblica di Genova nei precisi termini che appresso

Ad ogn'avviso, che anche per Lettera di qualunque Magistrato, Giudice, o Giusdicente del Dominio Genovese giunga a qualunque Giusdicente del Granducato, dovrà Esso fare arrestare, e carcerare quello, o quelli che li verranno denunziati per Rei di Lesa Maestà, per Incendiarj, e Monetarj falsi, per Rei di Omicidio, Furto, Violenza tanto alle Persone, che alla Roba altrui, e Falsità commessa nello Stato di Genova, e lo stesso dovià osservarsi da ciaschedun Magistrato, Giudice, o Giusdicente del Genovesato ad istanza di qualunque Giusdicente del Granducato.

L'ordine della successiva consegna dell'Arrestato dovià staccarsi direttamente dal Reale Governo

no di Firenze ad istanza della Serenissima Repubblica di Genova, e da questa alle istanze che li verranno fatte per parte del Real Governo di Firenze, da farsi per mezzo dei respettivi Segretarj, Consoli, o altri Ministri con dichiarazione che il solo titolo del Delitto servirà per l'arresto, e per accordare la consegna senza obbligo di comunicare gl'indizj, o resultanze del Processo.

Con gl'Arrestati si restituiranno al Confine dei due Stati le Robe rubate, e i Capi di Delitto, gl'uni, e gl'altri senza spesa, e si consegnerà pure la copia delli Atti, che saranno stati fatti, senza pagamento di mercede.

Si dichiara però, che debbano restare eccettuati nell'uno, e nell'altro Dominio dall'obbligo della detta Consegna i Sudditi originarj, contro dei quali ciascheduna delle Parti contraenti provvederà a forma delle sue Leggi come di giustizia.

E si dichiara altresì, che qualora venisse domandato alcun Malfattore, o Reo, il quale avesse delinquito nel Territorio in cui verrà arrestato, non debba aver luogo la Consegna del medesimo, se non dopo che avrà scontato con la pena il Delitto in detto luogo commesso.

E potendo anche frequentemente accadere, che alcun Toscano dopo aver commesso alcuno dei sopraespressi delitti nel Granducato si refugii a bordo di Bastimento di Bandiera Genovese tanto nel Porto di Livorno, quanto in altro Porto, o Spiaggia del Granducato, e che viceversa, alcun Genovese dopo aver commesso alcuno dei sopraespressi delitti nel Genovesato, fugga a bordo di Bastimento di Bandiera Granducale nel Porto di Geno-

Genova, o altri Porti, e Scali del Genovesato; così rimane accordato, e concluso che tali Rei refugiati a bordo debbano ugualmente, e reciprocamente consegnarsi: bene inteso però che l'arresto non segua per mano dei Birri, ma solamente dei Soldati: e che in quei luoghi dove non vi sarà Truppa, si supplisca con le milizie del Paese, e che tuttociò sempre si eseguisca col preventivo assenso del Console, o Vice-Console, e per quelle Spiaggie, e per quei luoghi dove non fossero nè Consoli, nè Vice-Consoli, con l'assenso del Capitano, o Padrone del Bastimento, i quali però non dovranno mai opporsi a tale arresto, e consegna; e se si tratterà di Reo refugiato a bordo di Bastimento da Guerra, dovrà darsi l'assenso dal Comandante del Bastimento, con cui dovrà concertarsi ancora il modo della consegna.

La presente Convenzione non avrà luogo se non per quei Delitti che saranno stati commessi dopo la pubblicazione della medesima, e durerà per tre Anni da decorrere dal dì della Pubblicazione che ne sarà fatta nella Capitale, e suoi respettivi Stati, ed averà esecuzione due mesi dopo che sarà stata pubblicata; e non disdicendosi le Parti dentro il termine di detti Anni tre, sarà, e s' intenderà confermata per altri tre Anni.

Dato in Genova questo giorno 28. Giugno 1783.

Per S. A. R. il Serenissimo Arciduca Gran-Duca di Toscana, *Il Conte Cosimo Conti Plenipotenziario*.

Per la Serenissima Repubblica di Genova, *Gio. Battista Oderico Patrizio, e Plenipotenziario*.

Concorda con l'Originale, ed in fede ec.

F. SERATTI.

CIRCOLARE

Relativa ai Contrabbandi

DEL DÌ 15. LUGLIO 1783.

Molto Magnifico Signore.

NEi Processi di Contrabbando, che per la solita partecipazione vengono rimessi a questo Tribunale Supremo di Giustizia, si son vedute non di rado delle tracce da poter dubitare, che le Spie di concerto talora con gli Esecutori siano quell'istesse, che lo introducono, e che lo smerciano nel Granducato; e con la veduta di conseguire un doppio lucro, pongono a portata i pubblici Querelanti dei nomi di tutti quelli, che alle loro insinuazioni vengono incautamente a farsi debitori di Compra, e di ritenzione.

Per prevenire adunque uno sconcerto così pernicioso alla società, e al buon servizio della Giustizia SUA ALTEZZA REALE con Biglietto della Segreterìa di Finanze de' 5. stante mi ha comandato di farle intendere, che conviene di avere su questo punto una particolare vigilanza, e individualmente vuole, che si tenga nel suo pieno vigore la Circolare de' 20. Novembre 1767. con cui resta ingiunto agl' Esecutori l' obbligo di palesare i motivi per i quali si muovono a dimandare l'ordine di perquisire.

Perchè poi possano servire di regola a Lei, ed a suoi

a ſuoi Succeſſori queſte Sovrane Determinazioni, Ella dovrà regiſtrare la preſente nel Libro di Leggi, e Bandi di codeſto Tribunale. E Noſtro Signore la conſervi.

Di V.S. Molto Magnifica.

Firenze li 15. Luglio 1783.

Affezionatiſſimo per ſervirla
Domenico Brichieri Colombi Audit. Fiſc.

CIRCOLARE

Relativa alle Paghe anticipate da pagarſi agl' Eſecutori

DEL DÌ 25. LUGLIO 1783.

Eccellentiſſimo Signore.

SUA ALTEZZA REALE a cui ſono ſtate fatte preſenti le iſtanze di diverſi Eſecutori di giuſtizia, i quali all' oggetto di provvedere alla loro ſuſſiſtenza domandavano che gli veniſſero anticipatamente pagati i reſpettivi Salarj, con Benigno Reſcritto del dì 5. Luglio 1783. ſi è degnata di approvare per regola generale, che i pagamenti degli Stipendj dovuti ai Bargelli, Capiſquadra, Caporali, e Famigli ſieno eſeguiti nella ſeguente maniera, cioè

Che

Che al dì dieci di ciascun Mese sia pagata la prima Rata dello Stipendio, o sia la terza parte dell' intiera mesata; Al dì venti la seconda Rata; Ed alla fine del Mese l' ultima Rata, e così il compimento del mensuale Stipendio, ferme stanti tutte le cautele, e avvertenze prescritte dagli Ordini; Restando inoltre permesso ai Camarlinghi all' oggetto di non moltiplicare ricevute, e partite, di esigere dai Fargelli, o Capisquadra che hanno fin quì riscosso l' intiero importare dei Ruoli degli Esecutori nelle due prime Rate un semplice riscontro del fatto pagamento, con farsi fare la ricevuta per lo Stipendio dell' intiero Mese nell' atto di pagare la terza, ed ultima Rata, ottenuta la qual ricevuta, può lacerarsi ogni suddetto riscontro.

Commetto a VS. di render note queste Sovrane Determinazioni a Chi occorre, e d' invigilare che gli enunciati Stipendj siano pagati nei tempi, e col metodo sopraespresso, dandomi prontamente avviso di aver ricevuta la presente; E resto.

Di VS.

Firenze dalla Camera delle Comunità 25. Luglio 1783.

Sig. Cancelliere

Devotissimo Servitore
Francesco Benedetto

MO-

MOTUPROPRIO

Relativo al Tabacco

DEL DÌ 5. AGOSTO 1783.

VUole SUA ALTEZZA REALE che ferma stante, e rimessa in quanto facesse di bisogno nella sua piena osservanza la facoltà concessa a' Giudici generalmente dagli Ordini del dì 15. Gennajo 1744. *ab Incarnatione*, ed in specie della Legge del dì 11. Maggio 1769. in materia di Contrabbando di Tabacco, di condannare cioè i Delinquenti inabili a pagare le pene pecuniarie in altre pene afflittive, qualora contro alcuno povero, o miserabile condannato in pena pecuniaria sarà luogo a rilasciare ad istanza del Fisco l'esecuzione personale, tanto per l'intiera condanna quanto per la parte non graziata, s'intenda, e si abbia per sodisfatto un tal debito con la Carcerazione per otto giorni quando la condanna non passerà le lire venticinque, con la Carcerazione di quindici giorni quando non passerà le lire cento, con la Carcerazione di un mese quando non passerà lire dugento, e così in proporzione con la Carcerazione di quindici giorni per ogni cento lire di condanna maggiore. Ordina inoltre S.A.R. che la spesa della Cattura di simili Debitori, in qualunque luogo segua, sia di lire due, e che per

per questa, quando non fosse pagata, siccome per l'interesse così de' partecipanti delle pene pecuniarie, come della parte offesa, il Carcerato non possa ulteriormente ritenersi, ma resteranno salve ne' predetti casi tanto agli Esecutori, o altri partecipanti, quanto alla parte le loro ragioni da sperimentarsi per mezzo dell' esecuzione reale, e non altrimenti. Nè col presente Motuproprio s' intenda fatta innovazione alcuna rispetto a quei Debitori Fiscali, che sebbene si trovassero carcerati da più breve tempo del dichiarato di sopra, secondo gli ordini, e le consuetudini veglianti debbono essere ammessi al benefizio dell' Offerta; Non ostante ec. Dato li 5. Agosto 1783.

PIETRO LEOPOLDO

V. ALBERTI

V. SERATTI

Concorda col suo Originale esistente nell' Archivio della Real Consulta.

SIGISMONDO DELLA STUFA.

MO.

MOTUPROPRIO

Relativo alla Formazione dei Processi Criminali dell' Ordine

DEL DÌ 5. AGOSTO 1783.

SUA ALTEZZA REALE il Sereniſſimo Gran Maeſtro dell' Ordine di Santo Stefano informato, che alcune volte reſta prolungata la formazione dei Proceſſi Criminali, ed in conſeguenza trattenuto il Corſo alla Giuſtizia, a motivo che dovendoſi in eſſi eſaminare in qualità di Teſtimoni, Perſone inſignite dell' Abito Equeſtre di detto Ordine, o Cavalieri Cappellani, Sacerdoti di obbedienza, Beneſiziati e Cherici della Chieſa Conventuale, Taù, o Miniſtri ſtipendiati, ed attualmente addetti al ſervizio dell' Ordine medeſimo, non poſſono tali Perſone, in forza dei privilegj ad eſſi conceſſi, eſſere eſaminate ſenza la precedente permiſſione della medeſima R. A. S., o ſenza la licenza del Conſiglio dell' Ordine; e volendo che nelle ſuddette Cauſe Criminali di qualunque ſorte, ed in qualſivoglia Tribunale dei ſuoi feliciſſimi Stati già introdotte, o da introdurſi venga tolta per tale dependenza ogni maggior dilazione; Comanda che in avvenire tutti gli Attuari ordinari di ſimili Cauſe dei Tribunali ſuddetti, ſi riguardino, e ſi conſiderino in

questa parte come specialmente delegati dalla prefata R. A. S., e possano come tali, senza bisogno di grazia o di licenza esaminare giudicialmente qualunque privilegiato, o sottoposto all' Ordine medesimo, e deferire al medesimo il Giuramento, con dichiarare però ed esprimer sempre di procedere in ciò come specialmente delegati, e con che però l' Esaminando sia esaminato una volta sola, e non possa essere ritenuto; Bene inteso che in ogni caso di assenza del Cavaliere, o di altro Privilegiato come sopra dal luogo del Tribunale, ove si forma il Processo, non possa l' Esaminando essere obbligato a portarsi personalmente in quel Tribunale, ma deva per via di Sussidiaria essere esaminato nel Tribunale del luogo, ove attualmente dimora; Non ostante ec.

Dato li cinque Agosto Mille settecento ottantatre.

PIETRO LEOPOLDO

V. ALBERTI

F. SERATTI.

Concorda con l' Originale, e in fede ec.

F. SERATTI.

CIR-

CIRCOLARE

Relativa ai resarcimenti delle Chiese di Padronato del popolo

DEL DÌ 12. AGOSTO 1783.

Eccellentissimo Signore.

Con lettera del dì 6. Agosto 1783. il Sig. Auditor Segretario del Regio Diritto mi ha significato che SUA ALTEZZA REALE per rimuovere i dubbi che frequentemente vengono promossi se le Comunità siano obbligate in sussidio ai resarcimenti delle Chiese, e Canoniche di Padronato di Popolo, si è degnata dichiarare una volta per sempre con Ordine del dì 14. Luglio 1783. che gl' interessi dei Popoli sono rappresentati a tutti gli effetti dalle respettive Comunità, e che ai medesimi è solamente preservata l'elezione dei respettivi Parochi nelle Chiese di loro Padronato a forma degli Ordini, e Regolamenti veglianti.

V.S. farà note a chiunque occorre tali Sovrane Determinazioni, e mi darà sollecito riscontro di aver ricevuta la presente Circolare, che inserirà nella Filza di Ordini di cotesta Cancelleria per regola sua, e de' suoi Successori; E resto.

Di V.S.

Firenze dalla Camera delle Comunità 12. Agosto 1783.

Sig. Cancelliere

Devotissimo Servitore

Francesco Benedetto

CIRCOLARE

Relativa alla reduzione dei Canoni dei Livelli.

DEL DÌ 25. AGOSTO 1783.

Eccellentissimo Signore

SUA ALTEZZA REALE all'oggetto che sia ultimata al più presto possibile la reduzione a Contanti dei Canoni dei Livelli che si corrispondono in generi, con Benigno Rescritto del dì 12. Agosto 1783. ha avuta la clemenza di comandare che la reduzione a Contanti dei Canoni che si pagano in generi naturali sia regolata, e stabilita in avvenire sul prezzo comune desunto dall'ultimo ventennio del genere medesimo nel quale è stato convenuto pagarsi il Canone, talchè se si tratta di grano di buona qualità, sul prezzo comune del grano di buona qualità; se si tratta di Mescolone, sul prezzo comune che in proporzione può esser costato il Mescolone, e così degli altri generi, con più a favore del Livellario la diminuzione del sei per cento accordata con Rescritto de' 4. Novembre 1782. partecipato con Circolare de' 19. dello stesso Mese, ben' inteso che il Ventennio debba essere di Anni continui, con terminare nell'Anno in cui segue la reduzione mentre sia seguita la raccolta e non essendo seguita,

guita, debba terminare nell' Anno antecedente.

Ed affinchè i Livellarj non concepiscano la speranza di maggiori facilità, la R. A. S. col precitato Rescritto si è degnata di ordinare che per mezzo di Notificazione da farsi dai Cancellieri sia fatto sapere al Pubblico che nei termini sopraespressi dovranno farsi le reduzioni a Contanti dei Canoni in generi naturali, e non mai altrimente; fermo stante che queste nuove Dichiarazioni non riguardano le reduzioni di Canoni già concluse sul piede degli Ordini veglianti in tal materia, ma quelle soltanto da effettuarsi in futuro.

V.S. farà note le presenti Sovrane Determinazioni mediante l'ordinata Notificazione, ed unitamente ai Sigg. Rappresentanti Comunitativi ne procurerà la più esatta e sollecita esecuzione nel Dipartimento di cotesta Cancelleria. Mi avvisi il recapito di questa mia, e resto.

Di V.S.

Firenze dalla Camera delle Comunità 25. Agosto 1783.

Sig. Cancelliere

Devotissimo Servitore
Francesco Benedetto

MOTUPROPRIO

In rapporto al Canal Maestro delle Chiane

DEL DÌ 19. AGOSTO 1783.

SUA ALTEZZA REALE considerando che, dopo il nuovo sistema di Amministrazione riguardante il Canal Maestro della Chiana approvato col Rescritto dei 31. Marzo 1783., e pubblicato dal Auditore delle Regalìe, e Reali Possessioni nella sua Notificazione del dì 21. Giugno susseguente, si rende necessario di ridurre secondo le presenti circostanze le disposizioni contenute nel Bando del dì 5. Maggio 1736. sopra il mentovato Canale, a fine di semprepiù assicurare a pubblico benefizio il mantenimento di quell' importante Alveo, il libero corso delle Acque, e la conservazione degli Argini, sebbene spettanti ai Particolari, che ricorrono a seconda, e fuori del confine di quel Suolo denominato le Comunanze, il quale si estende lateralmente allo stesso Canale; E ad oggetto ancora di provvedere all' interesse dei privati Possessori dei Terreni obbligati a contribuire alle spese occorrenti, non meno che a quello del Corpo di essi, a cui è stata confidata la preaccennata Amministrazione, Comanda

Che nessuno possa per qualsisia ragione, e sotto

to alcun pretesto, anche di Pesca, o di passare da luogo a luogo, mettere in esso Canale Pali, Sassi, Cannucce, Arelle, o far qualunque altro riparo, o lavoro da impedire il corso libero alle Acque, e alla Navigazione, nè porvi Legnami in purgo, Canape, Lino, o altro a macerare, fuori che nel caso, che questa macerazione venisse fatta dentro le Barche affondate provvisionalmente accanto alle Ripe, a seconda della corrente, e non già a traverso.

Similmente non sarà permesso di scaricare, o far getti nè di Sassi, nè di Terra, nè di qualunque altra materia dentro il detto Canale Maestro, nè danneggiare con Ferri, nè altri istrumenti le sue Ripe, e Panchine, e neppure gli enunciati Argini.

Resta ancora vietato ai Portolani, e Padroni di Barche di tener ferme le medesime a traverso al suddetto Canale per non ritardare il corso delle acque, e per non portare ostacolo alla navigazione.

All' effetto poi che resti alla Chiana nelle maggiori escrescenze delle Acque un Alveo più esteso, e capace a contenerle, e non manchi inoltre il pascolo ai Bestiami di quei Popoli, Vuole la R. A. S. che si mantenga sempre per tali usi il solito intero spazio di Terreno conosciuto sotto il nome di Comunanze, che ricorre da una parte, e dall' altra del Canal Maestro tra le Ripe del medesimo, e i termini di Pietra già esistenti, che stabiliscono le dette Comunanze dalla Via del Ponte di Valiano fino all' altra della Spentaglia: Proibendo a chiunque di occupare, dissodare, o in qualunque altra forma lavorare il Terreno

reno compreso dentro i suddetti termini, o di formare riservi di Praterie, sotto pena di Scudi trenta; E per tutte le altre Trasgressioni sopraenunciate, la pena sarà di Scudi dieci per ciaschedu-na Trasgressione.

E tali pene dovranno repartirsi per metà all' Accusatore segreto, o palese, e per metà all'Imposizione del predetto Canale: Ferma sempre stante in tutti i casi di sopra espressi la refezione del danno ai termini di ragione; Quanto poi ai Trasgressori non solventi sotto pena di Mesi tre, e di un Mese di Carcere respettivamente.

La cognizione delle Trasgressioni apparterrà ai respettivi Giusdicenti, che hanno giurisdizione Criminale nei luoghi ove saranno seguite, i quali procederanno a forma degli Ordini veglianti, E tutto non ostante ec.

Dato in Firenze li 19. Agosto 1785.

PIETRO LEOPOLDO

V. ANTONIO SERRISTORI

ALESSANDRO FONTANANI.

MO-

MOTUPROPRIO

Relativo all' esenzione dal pagamento per le grazie

DEL DÌ 30. AGOSTO 1783.

SUA ALTEZZA REALE vuole che in qualunque Uffizio, e Tribunale del Granducato non si paghi in avvenire alcuna Tassa, o Spesa per l'accettazione delle grazie tanto di quelle che vengano concesse per Rescritto Sovrano, che di quelle che si accordanò dai diversi Ministri, e Dipartimenti in vigore delle facoltà che a loro sono state date.

Ed in conseguenza dovranno farsi gratuitamente le Notificazioni, Copie, Lettere, Decreti, e tutti gli altri Atti relativi all'accettazione della Grazia niuno eccettuato, derogando in questa parte a quanto prescrivono le veglianti Tariffe.

La Consulta nello Stato Fiorentino, ed il Luogotenente Generale del Governo di Siena nello Stato Senese parteciperanno a chi occorra queste Sovrane determinazioni, e le faranno pubblicare perchè vengano a notizia di ognuno, e siano pienamente eseguite. Dato li trenta Agosto Mille settecento ottantatre.

PIETRO LEOPOLDO

V. ALBERTI

F. SERATTI.

CIR-

CIRCOLARE

Relativa alle perizie da farsi nei conti di Sale, Tabacco, e monete forestiere

DEL DÌ 6. SETTEMBRE 1783.

Molto Magnifico Signore.

SUA ALTEZZA REALE volendo rendere uniforme in tutti i Tribunali del Granducato il metodo d' eseguire le Perizie sopra i Contrabbandi di Sale, Tabacco, e Monete Forestiere, ha con Rescritto de' 19. Agosto 1783. ordinato, che quanto alle Perizie di Sale, e Tabacco debbano queste eseguirsi ex Officio dai Ministri dell' Amministrazione Generale, e che in tutti quei luoghi, nei quali non vi sono Ministri di detta Amministrazione Generale, si eseguiscano per mezzo d'altri Periti, i quali dovranno per tali incumbenze percipere la mercede, che viene accordata dalla vegliante Tariffa del Fisco.

Rispetto poi alla recognizione delle Monete, Vuole la R. A. S., che questa in tutti i casi sia fatta dai Ministri della Reale Zecca.

VS. dunque s' uniformerà a queste Sovrane Determinazioni che sono rimasto incaricato di parteciparle, e registrerà la presente al Libro di Leggi, e Bandi di cotesto Tribunale, acciò serva

va di regola anche ai di lei Successori. E nostro Signore la conservi.

Di VS. Molto Magnifica.

Firenze 6. Settembre 1783.

Affezionatissimo per Servirla
Domenico Brichieri Colombi A. F.

NOTIFICAZIONE

In rapporto all' esenzione di alcune Gabelle

DEL DÌ 11. SETTEMBRE 1783.

L'Illustrissimo Sig. Auditore delle Regalìe, e Reali Possessioni in conformità del Benigno Rescritto di S.A.R. del dì 9. Settembre stante fa pubblicamente notificare come la R. A. S. avendo prese in considerazione le Istanze di diversi Abitanti verso il confine del Territorio riunito, che posseggono Beni in esso, ed anche fuori del Gran-Ducato si è degnata di concedere non solo a questi, ma ancora generalmente a tutti la totale esenzione della Gabella imposta dalla vegliante Tariffa delle Dogane per l' introduzione in detto Territorio dell' Uva ammostata da ridursi in Vino. E tutto ec. Mandans ec.

Dal Tribunale delle Regalìe, e Reali Possessioni li 11. Settembre 1783.

Gaspero Domenico Paver Primo Cancelliere.

CIR-

CIRCOLARE

Relativa alla Casa di Correzione

DEL DÌ 19. SETTEMBRE 1783.

Eccellentissimo Signore.

PArtecipo a VS. la seguente Copia di Articolo del Veneratissimo Motuproprio di S. A. R. del dì 2. Settembre 1783.

SUA ALTEZZA REALE avendo preso in considerazione le proposizioni dell' Auditor Fiscale per il sistema da darsi stabilmente alla Casa di Correzione in quella parte, che riguarda le spese del mantenimento degli Uomini, e Donne ritenuti nella medesima, approva che osservate le regole fissate nell' annessa Dimostrazione segnata di Lettera A = per tali spese, siano queste pagabili dai Congiunti dei predetti ritenuti, ed in caso d' impotenza, da giustificarsi a forma degli Ordini veglianti, dalle respettive Comunità di loro Domicilio, poichè la Correzione dei Viziosi ridonda sempre in vantaggio del Pubblico ec.

Affinchè Ella faccia noti i predetti Ordini della R. A. S. ai Magistrati Rappresentanti le Comunità della sua Cancelleria, ed a Chi altri potesse occorrere secondo le occasioni.

VS. mi

VS. mi darà sollecito riscontro di aver ricevuta la presente Circolare, che inserirà nella Filza d'Ordini di cotesta Cancelleria per regola sua, e dei suoi Successori; E resto.

Di VS.

Firenze dalla Camera delle Comunità 19. Settembre 1783.

Sig. Cancelliere

Devotiss. Servitore
Francesco Benedetto Mormorai.

RIPUBBLICAZIONE

Del Motuproprio sopra i Colombicidj

DEL DÌ 4. OTTOBRE 1783.

L'Illustrissimo Sig. Auditor Fiscale Domenico Brichieri Colombi in esecuzione degl'Ordini veneratissimi di SUA ALTEZZZA REALE espressi nel Biglietto della Real Segreterìa di Stato de' 27. Settembre 1783. fa ripubblicare il Motuproprio del dì 8. Giugno 1775. riguardante i Colombicidj del tenore, che appresso, e ne comanda la più rigorosa offervanza, senza speranza di veruna grazia. Dato li 4. Ottobre 1783.

Giuseppe Galassi Segretario de Mand.

MO-

MOTUPROPRIO

SUA ALTEZZA REALE essendo informata, che non ostanti gli Ordini veglianti, e l' Editto in specie pubblicato nel dì 11. Agosto 1768. proibente a tutti, e ciascheduno l' ammazzare Colombi domestici nei suoi felicissimi Stati, non meno che il prendergli colle reti, con lacci, colle mani, o in qualsivoglia altro modo, se ne siano rese frequenti da per tutto le trasgressioni; E volendo che resti a quelle ovviato, in rinnovazione, dichiarazione, ed aumento del precitato Editto, Ordina, e Vuole che oltre la pena da quello imposta ai Trasgressori di Scudi dieci per ciaschedun Colombo domestico ucciso, o come sopra preso, sieno essi condannati ancora in pena di Carcere o d' Esilio per quel maggiore, o minor tempo, che sembrerà proporzionato alla respettiva loro malizia.

E che qualora alcun Famiglio, o altro Esecutore di Giustizia cui specialmente incumbe l' invigilare all' osservanza delle Leggi, ed impedire le trasgressioni, ardisse di contravvenire in questo genere, sia irremissibilmente condannato nella pena di cinque anni di servizio a i pubblici lavori, e nella perpetua inabilitazione a poter più servire nel Gran Ducato.

Volendo, e ordinando altresì in conformità di quanto vien disposto nel precitato Editto, che per convincere, condannare, e punire i contravventori siano sufficienti tanto per la prova in genere che in specie tutte quelle prove privilegiate,

te, e minori, che si ammettono ne i delitti occulti difficili a provarsi, e di fatto non permanente, e che non attesa però la non esistenza de i Colombi uccisi, nè le eccezioni, e formalità più rigorose, e precise, persuadano delle commesse trasgressioni e delle Persone de i trasgressori; E tutto non ostante. Dato li otto Giugno Mille settecento settantacinque.

PIETRO LEOPOLDO

V. ALBERTI

F. SERATTI.

NOTIFICAZIONE

Relativa al male d'Etisìa

DEL DÌ 4. OTTOBRE 1783.

SUA ALTEZZA REALE persuasa, che il Disposto nell'Editto degli 11. Novembre 1754 pubblicato dal soppresso Magistrato di Sanità sopra i Malati di Etisìa, sia un soggetto di amarezze, disgusti, e vessazioni, e che ciaschedune nel suo particolare sarà sollecito di usare le cautele necessarie per garantire se, ed il Pubblico dalle supposte triste conseguenze di simili Malattie, ha ordinata la revoca del detto Editto; e

 però

però Vuole, e Comanda, che i Ministri dei Tribunali desistano in avvenire dal fare gli spurghi delle robe state ad uso delle persone morte Etiche, ed i Medici, e Chirurghi, dal fare le denunzie: Dato in Firenze li 4. Ottobre 1783.

Domenico Brichieri Colombi Aud. Fiscale.

NOTIFICAZIONE

Relativa ad alcune poste del Gran-Ducato

DEL DÌ 30. SETTEMBRE 1783.

L'Illustrissimo Sig. Auditore delle Regalie, e Reali Possessioni in esecuzione di Veneratissimo Motuproprio di SUA ALTEZZA REALE de' 9. Settembre cadente 1783. fa pubblicamente notificare che in avvenire Chiunque viaggerà in Posta, salve le solite facilità accordate ai Corrieri Ordinarj, dovrà levare, e pagare un Cavallo di più per andare da Castiglioncello a Siena, e che la distanza fra Cammiano, e Poggibonsi dovrà esser considerata, e pagata per Posta doppia, E tutto ec. Mandans ec.

Dal Tribunale delle Regalie, e Reali Possessioni li 30. Settembre 1783.

Gaspero Domenico Paver Primo Cancelliere.

CIR-

CIRCOLARE

Relativa al rimborso delle spese, che commettono i Residenti Comunitativi

DEL DÌ 8. DICEMBRE 1783.

Eccellentissimo Signore.

PArtecipo a V.S. il seguente Veneratissimo Motuproprio di S. A. R. del dì 26. Novembre 1783.

SUA ALTEZZA REALE trovando giusto che i Residenti nei Magistrati Comunitativi, qualora siano deputati a qualche particolare Operazione, ed assistenza quantunque propria del Corpo, siano rimborsati delle spese vive delle Gite che debbono fare per eseguire la commissione, autorizza i Magistrati predetti ad accordare, previo l'esame; ed approvazione del Conto che verrà prodotto, gli enunciati rimborsi di spese vive che saranno a carico delle Amministrazioni Comunitative.

Restano peraltro eccettuate le Spese riguardanti le Confinazioni, e Riapposizioni di Termini giurisdizionali con gli Stati Esteri, le quali appartengono alla Cassa della Camera delle Comunità, e le altre similmente spettanti alla detta Cassa che procedono dalle Visite annuali ai Confini in

 quel-

quelle Comunità, che già le pagano nelle loro Tasse di Redenzione.

E per l'abbuonamento da farsi per le preaccennate spese, che restano a carico della Cassa dell' enunciata Camera, il Soprassindaco dovrà, prima di ordinarne il pagamento, assicurarsi del giusto importare delle medesime.

E dalla Segreteria di Finanze si partecipino in conformità gli Ordini opportuni.

Le commetto di render note tali Sovrane Determinazioni a Chi occorre per regola, e per la dovuta esecuzione. Mi avvisi subito di aver ricevuta la presente Circolare, che inserirà nella Filza d'Ordini di cotesta Cancelleria; E resto. Di V.S. Firenze 6. Dicembre 1773.

Sig. Cancelliere

Devotiss. Servitore

Francesco Benedetto Mormorai.

C I R C O L A R E

Relativa all' Abitazione degl' Esecutori

DEL DÌ 15. OTTOBRE 1783.

Eccellentissimo Signore.

SUA ALTEZZA REALE con Veneratissimo Rescritto de' 22. Settembre 1783. si è degnata di comandare che in quelle Comunità, nelle quali non è a carico di esse l'Abitazione dei Capora-

porali, e dei Famigli, il Magistrato Comunitativo di concerto col respettivo Giusdicente debba determinare quell' Abitazione, o Quartiere che fosse reputato necessario al bisogno di detti Caporali, e Famigli con fissarne la conveniente Pigione, e che questa debba pagarsi al Proprietario dell' Abitazione predetta dal Camarlingo della respettiva Comunità, il quale dovrà ritenere sul Salario del Caporale, o Famiglio, che di tempo in tempo sarà impiegato al Servizio, tanta rata mensuale che basti a saldare l' importare della Pigione suddetta.

Communico a V.S. le sopraespresse Sovrane Determinazioni all' effetto che partecipate ai Magistrati rappresentanti le Comunità addette alla sua Cancellerìa, ed a chi altri occorra, abbiano la dovuta esecuzione.

E commettendole di porre, e conservare in Filza un' Esemplare di questa mia, e di darmi pronto avviso di averla ricevuta resto.

Di V.S.

Firenze 15. Ottobre 1783.

Sig. Cancelliere di

Devotissimo Servitore
Francesco Benedetto Mormorai.

MOTUPROPRIO

Mediante il quale sono esentate dal Decreto del Magistrato Supremo di Firenze, e da quello di Siena varie Alienazioni.

DEL DÌ 10. GENNAJO 1784.

SUA ALTEZZA REALE all' oggetto di togliere le formalità, e i dispendj inutili, vuole che per l' esecuzione di qualunque Grazia d' Ammortizzazione accordata per Rescritto Sovrano non sia necessario in avvenire il Decreto del Magistrato Supremo nello Stato Fiorentino e del Magistrato del Concistoro nello Stato Senese, ma basti la Licenza, che in coerenza del Rescritto sarà spedita dal Segretario del Regio Diritto senza formalità d' Atti, e senza alcuna spesa.

Vuole che siano pure esenti dal Decreto del Magistrato Supremo di Firenze, e del Magistrato del Concistoro di Siena, e da qualunque Spesa e Tassa le Licenze che senza previo Rescritto Sovrano si accorderanno dal Segretario del Regio Diritto per l' Esecutorie, e Tutele delle Persone Ecclesiastiche, per la costituzione dei Patrimonj Ecclesiastici, per la caducità dei Livelli, per l' affrancazione degl' Oneri, per l' esecuzione delle Sentenze d' immissione in Salviano, e d' aggiudicazione di Beni in pagamento di Crediti con la condi-

condizione di allivellare, o di alienare altrettanti beni, per l'acquisto oneroso o correspettivo dei Censi, Luoghi di Monte, o Crediti pubblici, e tutte le altre che sono dovute per disposizione della Legge dei due Marzo 1769.

Tanto per le Grazie di Ammortizzazione che si accordano con Rescritto Sovrano, che per quelle che è in facoltà del Segretario del Regio Diritto d'accordare, potrà detto Ministro spedire le Licenze, previe quelle sole verificazioni stragiudiciali, che nei diversi casi crederà necessarie per impedire le frodi; E quando in alcun caso l'esecuzione della Grazia dipendesse dalla purificazione, o adempimento di qualche condizione che dovesse costare in Giudizio, il Segretario del Regio Diritto nella Licenza che spedirà dovrà farne la commissione ai predetti due Tribunali per i soli affari di Firenze, e di Siena, ed ai respettivi Vicarj Regj per quelli del restante del Granducato.

Volendo altresì la R. A. S. togliere le spese giudiciarie che si rendono gravose nelle piccole Contrattazioni dei Beni Ecclesiastici, Ordina, che quando il prezzo dell'alienazione di questi, o l'eccesso della permuta non sia maggiore di scudi cinquanta, sia in facoltà del Segretario del Regio Diritto d'accordarne la permissione senza spesa, e senza formalità di atti, e previe soltanto quelle stragiudiciali verificazioni, che crederà necessarie. E la Licenza che sarà spedita da detto Ministro sia in luogo del Decreto del Giudice, e serva alla validità dell'atto.

E tutto non ostante qualunque Legge, ed Ordine, che a ciò fosse contrario.

Dato li dieci Gennajo mille settecento ottantaquattro.

PIETRO LEOPOLDO

V. ALBERTI

C. BONSI.

NOTIFICAZIONE

Relativa alla Tassazione della Dote delle Monache

DEL DÌ 28. GENNAJO 1784.

L'Illustrissimo Sig. Auditore Antonio Mormorai Segretario del Regio Diritto, ed in questa parte come Deputato sopra gli Affari dei Monasteri di Monache fa pubblicamente noto il seguente Clementissimo Motuproprio di **SUA ALTEZZA REALE** del dì 26. del cadente Gennajo, emanato in sequela del disposto del §. VII. del Regio Editto del dì 30. Luglio 1782.

„ S. A. R. volendo fissare il quantitativo che „ coerentemente al Motuproprio dei 30. Lu„ glio 1782. devono pagare le Monacande a tito„ lo di Elemosina allo Speciale dei Malati del luo„ go ove è situato il Monastero, o a quello Spe„ dale

„ dale ove hanno diritto di portarsi i poveri Ma-
„ lati del detto luogo, o al più prossimo, comanda
„ da che in avvenire per le Ragazze, che si ve-
„ stiranno Velate, o Oblate nei Monasteri, o
„ Conservatorj sia fissata la predetta Elemosina
„ come appresso.

„ Per le Ragazze Nobili di Firenze nella som-
„ ma di scudi settecento cinquanta.

„ Per le Ragazze Nobili delle altre Città del-
„ lo Stato nella somma di scudi quattrocento
„ cinquanta.

„ Per le Cittadine di Firenze nella somma di
„ scudi dugento.

„ Per le Cittadine delle altre Città dello Sta-
„ to nella somma di Scudi cento.

„ Nella classe delle Cittadine dovranno com-
„ prendersi anco le Ragazze di tutte quelle Fa-
„ miglie, le quali ancorchè non godano la Cit-
„ tadinanza, si mantengono civilmente, o con le
„ rendite patrimoniali, o con le arti liberali.

„ Per le Ragazze di Famiglie possidenti in
„ Terre, Castelli, ed in Campagna nella somma
„ di scudi ottanta.

„ Per le Ragazze Artiste di qualunque Città,
„ Terra, e Luogo nella somma di scudi cinquanta.

„ Le Ragazze Forestiere nel caso che come
„ Velate unicamente sia luogo ad accettarle, do-
„ vranno pagare alli Spedali il doppio dell' Ele-
„ mosina fissata per le Nazionali.

„ Per le Converse dovrà essere l'Elemosina nel-
„ la somma di scudi venticinque fissata con Mo-
„ tuproprio dei 4. Maggio 1775., la quale in
„ avvenire dovrà pagarsi alli Spedali.

„ Il

„ Il pagamento di tali Elemosine dovrà farsi
„ alli Spedali prima della vestizione, la quale
„ non potrà essere permessa senza che gli Operai
„ dei respettivi Monasteri abbiano riportato dai
„ Superiori, e Ministri delli Spedali un attestato
„ dell'effettivo pagamento dell'Elemosina.

„ Tale è la volontà di S. A. R., della quale
„ comanda la più perfetta osservanza, ed incari-
„ ca l'Auditore Segretario del Regio Diritto per
„ lo Stato Fiorentino, e la Balìa di Siena per il
„ Senese, di dare tutti li Ordini, e Disposizioni
„ relative per l'esecuzione.

Dato li 26. Gennajo Mille settecento ottanta-
quattro.

PIETRO LEOPOLDO

V. ALBERTI

C. BONSI.

Dalla Segreterìa del Regio Diritto li 28. Gennajo 1784.

Vincenzio Scrilli Primo Cancelliere.

CIR-

CIRCOLAR

Relativa ai Campisanti a sterro

DEL DÌ 20. MARZO 1784.

Illustrissimi Sigg. Sigg. Padroni Colendiss.

VOlendo SUA ALTEZZA REALE rendere uniforme il sistema generale dell' abolizione delle Sepolture murate con la sostituzione dei Campisanti a sterro, ha comandato che siano compresi negli Ordini e Regolamenti veglianti anco i Monasteri di Monache.

Dovranno perciò gli Operai respettivi far costruire un Camposanto a sterro in una parte dell' Orto, o in qualche Corte della Clausura, avvertendo di prescegliere quei luoghi, che saranno più adattati, e di minore incomodo possibile ai vicini; ed in Firenze d' intendersela, ed andar di concerto con l' Arcivescovo, e con i Commissarj de' respettivi Quartieri.

Qualora poi qualche Monastero sia mancante d' Orto, di Corte, o altro luogo idoneo, permette la R. A. S. che possano farsi due Sepolture nell' interno della Clausura, escluse però sempre quelle esistenti in Chiesa, o nel Cimitero, le quali nel dì primo Maggio dovranno essere indistintamente ripiene, e murate.

Nel

Nel partecipare alle SS. LL. Illustrissime i Sovrani Comandi, perchè ne procurino l'esatta esecuzione per ciò che riguarda codesto Monastero, profitto di tal riscontro per dichiararmi con tutto l'ossequio.

Delle SS. LL. Illustrissime.

Firenze 20. Marzo 1784.

Sigg. Operai del Monastero di

Devotiss. Obbligatiss. Servit.

E D I T T O

Con cui si abolisce il Tribunale della Pratica Segreta

DEL DÌ 16. APRILE 1784.

GLi Illustrissimi e Clarissimi Signori Luogo Tenente, e Consiglieri per S A R. Gran-Duca di Toscana ec. nel Magistrato Supremo servat. ec. In esecuzione degl'Ordini della Real Consulta partecipati al Magistrato Loro con Biglietto del dì 15. Aprile 1784. fanno pubblicamente notificare ad ogni, e qualunque persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione il Motuproprio di S. A. R. del dì 5. Aprile 1784. sopra l'abolizione del Tribunale, e Cancelleria della Pratica Segreta di Firenze, che è dell'appresso tenore cioè.

„ SUA

„ SUA ALTEZZA REALE vuole, che dal „ primo del prossimo mese di Maggio sia abolito „ il Tribunale e Cancellerìa della Pratica Segre- „ ta di Firenze.

„ Tutti gli affari, che a forma degli Ordini „ erano di Competenza di detto Tribunale sa- „ ranno portati alla Consulta di Firenze: I Com- „ ponenti la medesima risolveranno senza Atti, „ tutti quelli che non esigono, che una somma- „ ria, ed economica resoluzione. Quando si trat- „ terà di Cause formali, le risolverà unitamente „ con il Segretario del Regio Diritto, e l'Au- „ ditore delle Regalìe: Gli Atti saranno ricevu- „ ti dal Cancelliere dell' Auditore delle Regalìe: „ E terminate che siano le Cause, doveranno tra- „ sportarsi, e conservarsi nell' Archivio delle Ri- „ formagioni.

Dato li 5. Aprile 1784.

PIETRO LEOPOLDO

V. ALBERTI

C. BONSI.

Estratta la presente Copia dal suo Originale esistente nella Segreterìa della Real Consulta e concorda ec.

Sigismondo della Stufa.

E tutto ciò ad effetto, che da ciascheduno siano esattamente osservate ed eseguite le Sovrane disposizioni. Mand. ec.

Bernardino Sciarelli Cancelliere.

CIR-

CIRCOLARE

Relativa ai Campi Santi a sterro

DEL DÌ 6. APRILE 1784.

Illustriss. Sig. Sig. Padron Colendiss.

PArtecipo a VS. Illustrissima il seguente Biglietto del Sig. Prior Segretario Bonsi del dì 3. stante, per cui si estendono ai Conservatorj le Sovrane Determinazioni del 16. Marzo passato relative alla costruzione dei Campisanti a sterro per i Monasteri di Monache, con la limitazione però che si vede in esso prescritta.

Illustriss. Sig. Sig. Padron Colendiss.

IN aumento degli Ordini di SUA ALTEZZA REALE avanzati a VS. Illustrissima ne' 16. del passato Marzo relativi alle Sepolture delle Monache, devo farle noto che la R. A. S. accorda la formazione del particolare Camposanto anche ai Conservatorj, ma non già le interne Sepolture, qualora mancassero di luogo adattato, come è stato prescritto per i Monasteri.

Conviene pertanto che V.S. Illustrissima faccia pre-

senti gli Ordini predetti ai Soprintendenti dei Conservatorj medesimi per loro regola.

E con distinto ossequio mi confermo.

Di V.S. Illustrissima. V. ALBERTI.

Di Segreterìa di Stato li 3. Aprile 1784.

Devotiss. Obbligatiss. Servit.

CARLO BONSI.

Sig. Audit. Segret. del)
Regio Diritto)

Si compiacerà pertanto V.S. Illustrissima di procurarne la debita esecuzione, al quale effetto le compiego un'Esemplare in stampa della mia Circolare del 20. Marzo che contiene i Sovrani accennati Comandi in rapporto ai Monasteri, attendendone dalla sua gentilezza il dovuto riscontro per mia regola.

Io sono con vera stima. Di V.S. Illustrissima.

Firenze 6. Aprile 1784.

Devotiss. Obbligatiss. Servit.

Vicenzo Martini.

NOTIFICAZIONE

Relativa alla Proibizione di Palloni aereostatici

DEL DÌ 13. APRILE 1784.

L'Illustrissimo Sig. Auditor Fiscale di Firenze fa pubblicamente bandire, e notificare come segue.

SUA ALTEZZA REALE volendo prevenire le

le disgrazie, e gl' incendj, che l' abuso dei Palloni aereostatici, fatti con aria rarefatta dal fuoco, può cagionare, i quali oramai più per divertimento, che per studio si sono messi in pratica da ogni ceto di Persone, è venuta nella determinazione di proibirli per le Città, Terre, e Luoghi di questo Granducato, niuno escluso, nè eccettuato, ogniqualvolta non ne sia stata precedentemente domandata, ed ottenuta licenza, la quale non verrà concessa, se non colle debite cautele, e per fare nuovi, ed utili esperimenti.

Chiunque trasgredirà a questa Ordinazione, incorrerà in pena arbitraria da regolarsi secondo le circostanze ad arbitrio dei Giudici, che sono destinati a conoscere delle contravvenzioni, e sarà inoltre tenuto ai danni, e spese, che ne derivassero; e non potendo rifare con danari il danno, che tali Palloni aereostatici fabbricati con aria rarefatta cagionassero, sarà punito con pena afflittiva di corpo, proporzionata al danno, che ne derivasse, ad arbitrio parimente di chi dovrà giudicare; E tutto ec. non ostante ec.

Dato li 13. Aprile 1784.

Bartolommeo Cioni Cancelliere Maggiore.

MO

MOTUPROPRIO

Relativo alla creazione dei Residenti del buon Governo del Supremo Tribunale di Giustizia

DEL DÌ 22. APRILE 1784.

SUA ALTEZZA REALE sopprime gl'Impieghi, ed Ufizi dell'Auditor Fiscale, e del Conservator delle Leggi, e crea in quella vece due nuovi Impieghi, il Presidente cioè del Buon Governo, e il Presidente del Supremo Tribunale di Giustizia.

Vuole che il Presidente al buon Governo soprintenda a tutti gl'affari, che interessano il buon Governo, e Pulizia sì della Città di Firenze, che della Toscana, al quale effetto l'Auditor Fiscale di Siena, e il Commissario di Grosseto per lo Stato Senese, e tutti i Giusdicenti Provinciali per lo Stato Fiorentino unicamente, e direttamente dipenderanno dal medesimo in tali affari, e di questi gli renderanno conto settimanalmente nel modo, e regolamento prescritto al soppresso Auditor Fiscale.

Avrà la facoltà di fare il Salvocondotto ai Condannati, e prolungare loro il termine a trasferirsi all'osservanza della pena.

Vuole che nella Città di Firenze dependano unicamente dal medesimo i quattro Commissari, e loro Dipartimento.

Sarà il Soprintendente dell' Uffizio del Fisco, e ordinerà tutti i pagamenti per le spese di Giustizia.

Dependeranno immediatamente da lui solo tutti gl' Esecutori della Toscana, Messi, e Soprastanti, compresi quelli di Siena, e della Provincia Superiore, e Inferiore, con facoltà al medesimo di licenziare immediatamente qualunque di loro, a riserva de Capi, cioè, de Bargelli, Tenenti, e Capisquadra, che potrà soltanto sospendere.

Soprintenderà a tutte le Carceri di Toscana, ed in specie a quelle di Firenze, ed alle Carceri delle Stinche abolito quel Magistrato; avrà sotto di se la Casa di Correzione; e soprintenderà ai tre Bagni de Forzati, ai quali sotto la di lui dependenza invigileranno i respettivi Vicari.

Farà le solite ascolte, e visite alle Carceri del Supremo Tribunale di Giustizia, Stinche, e Casa di Correzione.

Avrà tutte le facoltà, e incumbenze, che ha presentemente il Conservator delle Leggi per il Dipartimento de Giusdicenti Provinciali, e loro Ministri, e però

Esaminerà i Dottori, e Notari, che vogliono abilitarsi per gl' Ufizi provinciali, e dovrà essere sentito anche sopra le loro qualità personali, prima che possino essere descritti nelle liste de Giudici, e de Notari, come pure dovrà essere sentito sopra tutti quelli, che supplicano per la dispensa da qualche requisito ad oggetto di essere o ammessi all' esame, o descritti nelle liste.

Farà le proposizioni per gl' impieghi di Vicari, Potestà, Notari Civili, e Criminali dello Stato Fiorentino, e per le loro mute, ed avrà

tutta

tutta l'ispezione, che apparteneva al Conservator delle Leggi relativamente al compartimento Giurisdizionale delle Provincie, Ruolo de Ministri, loro provisioni, emolumenti, e pensioni.

Concederà loro le Assenze, e provederà ai Tribunali colle opportune surroghe.

Prenderà cognizione de ricorsi presentati contro di essi, e gli risolverà con le regole prescritte al soppresso Conservator delle Leggi; avrà facoltà di richiamarli in Firenze avanti di se, e di sospenderli dall'esercizio dell'impiego; Ed al medesimo apparterranno tutte le incombenze del Conservator suddetto in materia di sindacati, come pure la tassazione degl'Atti in seconda istanza.

Potrà negl'affari di buon Governo, e Pulizìa tanto in Firenze, che fuori, per mezzo dei Commissari, e Giusdicenti Provinciali imporre, secondo le diverse circostanze dei casi, pene economiche, fino ad un mese di Carcere, esilio per sei mesi dal luogo, e cinque miglia intorno, Casa di Correzione, e destinazione al Militare per discolo.

Rispetto alle mancanze, che esigessero una pena maggiore, farà partecipare le doglianze, e notizie, che avesse, al Supremo Tribunale di Giustizia, il quale dovrà procedere nelle forme, e renderli conto del resultato, senza però che il detto Presidente si mescoli nella Causa.

Quando gli occorrerà far compilare degl'Atti Camerali per la verificazione del fatto, potrà prevalersi dei Commissari, e loro Ajuti, ed anche di qualche Ministro del Supremo Tribunale di Giustizia, il quale dovrà subito accordarglielo

senza cercare il motivo, e qualora da tali atti si rilevasse, che ne dovesse seguire un gastigo maggiore delle sopradette pene economiche, dovrà rimetterli al Supremo Tribunale di Giustizia.

Potrà spedire un Ministro in Provincia tutte le volte che lo crederà necessario per la verificazione di qualche fatto, e dopo dovrà rimettere gl' atti al Supremo Tribunale di Giustizia per il proseguimento de' medesimi, quando si tratta d' affare che meriti una formal condanna.

Il Presidente poi del Supremo Tribunale di Giustizia avrà la soprintendenza a tutto l' ordine Giudiciario Criminale, come l' aveva l' Auditor Fiscale.

Le Sentenze si daranno in nome del Supremo Tribunale di Giustizia; Il Presidente voterà in ultimo luogo dopo l' Assessore, e l' Auditore; e resta abolita l' assoluta forza di decisione, che avanti aveva la firma dell' Auditor Fiscale.

Le cause saranno decise alla pluralità de tre voti, ma nel caso che il Presidente non concorresse nei voti uniformi dell' Assessore, e dell' Auditore, ovvero che i voti fossero tutti tre difformi, la decisione della Causa apparterrà alla Consulta.

Benchè gl' Esecutori dipendino tutti dal Presidente del buon Governo, l' Ispettore, sotto Ispettore, Scrivano, e Soprastante dovranno dipendere anche da lui in quel che concerne la custodia dei Carcerati, e l' introduzione, e prosecuzione delle Cause Criminali.

Il simile s' intende dei Querelanti, Capi d' Esecutori Soprastanti, Esecutori, e Messi Foranei, e di Firenze per ciò che spetta a dette Cause, e li

li potrà sospendere con darne parte al Presidente del buon Governo, e potrà chiedere al medesimo che li muti, adducendogliene però i motivi.

Tutti gl' altri Ministri del Supremo Tribunale di Giustizia dovranno dipendere da lui, come anche tutti i Giusdicenti dello Stato Fiorentino per ciò che riguarda la direzione delle Cause Criminali; Il Fiscale di Siena per la Provincia Senese, ed il Commissario di Grosseto per la Provincia Inferiore dovranno renderli conto delle Cause Criminali, introduzione di Cause, Carcerati ec., e rimetterli i Protocolli Criminali secondo gl'Ordini veglianti.

Non potranno i Giusdicenti, e loro Ministri senza la di lui approvazione essere ammessi al Sindacato.

Avrà facoltà di sospendere i Giusdicenti, e Notari per mancanze gravi nell' Attitazione, e Giudicatura Criminale, dandone parte però subito al Presidente del buon Governo.

Il Presidente del buon Governo dovrà subito darli parte di tutte le assenze, e surroghe che accorderà ai Giusdicenti, e Ministri Provinciali, e di tutte le elezioni, e mute dei medesimi.

Dovrà il detto Presidente del Supremo Tribunale invigilare alla buona custodia, e trattamento dei Carcerati, facendosene render conto giornalmente; dovrà fare mensualmente le visite e ascolte dei medesimi, e straordinariamente tutte le volte che occorre, e sarà sua ispezione la richiesta dei delinquenti, alle Potenze estere per mezzo de soliti canali.

I Commissari dei Quartieri saranno affatto in-

F 3 dipen-

dipendenti da lui, e siccome secondo il Piano di Pulizia sono incaricati di fare gl'atti primordiali, recognizioni, visite, ed esami per la maggior parte dei delitti, che succedono alla giornata, resta in facoltà del Presidente, quando glie li avranno rimessi unitamente al Carcerato, o di farne capitale, o di far supplire per mezzo di un Ministro del Supremo Tribunale, e nel caso che avesse a dolersi di uno dei Commissari, passerà la sua doglianza al Presidente del buon Governo.

Interverrà alle adunanze di Consulta per gli affari di Grazia e Criminali, come presentemente l'Auditor Fiscale, e a tutti gl'esami dei Dottori e Notari per gl'Uffizi Provinciali, e sarà uno de Giudici nelle Cause, che prima erano di competenza della Pratica segreta.

Tanto il Presidente del buon Governo, avanti del quale si terrà il Sindacato, che il Presidente del Supremo Tribunale di Giustizia interverranno all'annuo squittinio degl'Avvocati e Procuratori per dare il loro voto, ed averanno fra tutti gl'altri il primo luogo, che sarà eguale fra di loro.

Le disposizioni ordinate nel presente Motuproprio dovranno avere esecuzione dal dì primo Maggio prossimo avvenire.

Dato li ventidue Aprile mille settecento ottantaquattro.

PIETRO LEOPOLDO

V. ALBERTI.

G. BONSI.

LEG-

LEGGI FIORENTINE
PARTE SECONDA.

MOTUPROPRIO

Con il quale si conferisce la Giurisdizione ai Giusdicenti Provinciali della Provincia Pisana

DEL DÌ 19. DICEMBRE 1780.

PIETRO LEOPOLDO

Per grazia di Dio Principe Reale d' Ungheria, e di Boemia, Arciduca d' Austria, Granduca di Toscana ec. ec. ec.

SOMMARIO.

1. *Smembrazione della Giurisdizione dai Tribunali dei Consoli di mare, e dell' Uffizio dei Fossi di Pisa.*
2. *Giurisdizione accordata ai Giusdicenti Provinciali.*
3. *Appello all' Auditore dell' Uffizio dei Fossi di Pisa.*
4. *Giurisdizione privativa dell' Auditore dell' Uffizio dei Fossi.*

5. *Altre Giurisdizioni accordate ai Giusdicenti Provinciali.*

ESsendo sempre rivolte le Nostre paterne cure a procurare agli amatissimi nostri Sudditi unitamente a tutti gli altri benefizj quello in particolare della più comoda e semplice amministrazione di giustizia, ed in coerenza di questo principio essendo stata con più Nostri Editti attribuita ai Giusdicenti Provinciali la cognizione di molte Cause, che in avanti erano riservate ai Tribunali di Firenze, ancorchè insorgessero dentro i limiti della giurisdizione attribuita ai predetti Giusdicenti, col fine di fare ottenere alla Provincia Pisana un eguale benefizio Ci siamo determinati a stabilire, e comandare quanto appresso.

I. Che dal dì della pubblicazione del presente Editto s' intenda smembrata dai Tribunali dei Consoli di Mare, e dell'Ufizio dei Fossi della Città di Pisa la Giurisdizione, di cui hanno finora goduto cumulativamente fra loro nelle Cause di nuove fabbriche, nuove coltivazioni, servitù, e muri comuni, e che la Giurisdizione predetta resti trasferita conforme intendiamo di trasferirla ai Giusdicenti di detta Provincia, nel Territorio dei quali insorgeranno tali controversie.

II. Come pure vogliamo che resti smembrata dal predetto Tribunale dell' Ufizio dei Fossi la cognizione delle Cause fra Privati, e Privati riguardanti Acque, Fossi, e Scoli, quali dovranno in avvenire decidersi dai Giusdicenti Provinciali nel Territorio dei quali saranno suscitate le predette questioni.

III. Sen-

III. Sentendosi alcuno aggravato dalle Sentenze dei Giusdicenti locali sopra le predette materie potrà rivolgersi per l'appello all'Auditore dell'Ufizio dei Fossi di Pisa col benefizio della restituzione in integrum in terza istanza da decidersi col Voto di uno o più Giudici da concordarsi avanti l'Auditore medesimo nel caso, che il secondo Giudicato sia difforme da quello dei Giusdicenti predetti.

IV. Dovranno peraltro restare di privativa cognizione dell'Auditore dell'Ufizio dei Fossi di Pisa le Cause, che fossero promosse da particolari contro il Deputato, o Deputati di Fiumi, Fossi, Scoli di detta Provincia, o contro il Provveditore dell'Ufizio dei Fossi di Pisa per quelle Imposizioni, che sono restate sotto la di lui cura, e vigilanza qualora vengano convenuti come Rappresentanti la Massa degli Interessati, o dai Deputati predetti contro alcuno degl'Interessi.

V. La cognizione delle cause Criminali, o Miste di danno dato agli Argini, e Panchine dei Fiumi, Fossi, e Scoli della Provincia Pisana, come pure le Cause di danno dato alle Pinete, riservate all'Ufizio dei Fossi, o alle Strade Regie, e Comunitative non dovranno più decidersi nel Tribunale di detto Ufizio, ma dai Giusdicenti Provinciali, nel territorio dei quali saranno commesse tali trasgressioni; ordinando conforme ordiniamo alle Guardie di detto Ufizio, quanto ad ogn'altro Esecutore incaricato d'invigilare alla custodia di detti oggetti di non più presentare le loro Comparse, e Querele nell'Ufizio dei Fossi, ma nei Tribunali dei predetti Giusdicenti.

E per-

E perchè dai Giusdicenti possano decidersi le suddette Cause coerentemente alle Leggi, ed Ordini veglianti, vogliamo che dai Ministri della Cancellerìa dell'Ufizio dei Fossi sia trasmessa a tutti i Tribunali della Provincia Pisana una o più copie in stampa di tutte le Leggi, Ordini, Bandi, e Notificazioni emanate finora sopra le predette materie, di cui con i presenti Ordini viene loro attribuita la cognizione, alle quali dovranno uniformarsi nella risoluzione delle Cause surriferite. E tutto non ostante qualunque Legge, Ordine, Bando, e Consuetudine in contrario, a cui con la pienezza della Nostra Sovrana Autorità intendiamo di derogare.

Dato in Firenze li diciannove Dicembre mille settecento ottanta.

PIETRO LEOPOLDO

V. ANGELO TAVANTI

F. BENEDETTO MORMORAI.

NOTIFICAZIONE

Relativa ai Registri dei morti

DEL DÌ 17. GENNAJO 1781.

GL'Illustrissimi Signori Deputati della Camera di Commercio Arti, e Manifatture della Città di Firenze in esecuzione di Benigno Motuproprio di SUA ALTEZZA REALE del dì 11. Gennajo 1781. fanno pubblicamente noto come

Volendo la medesima R. A. S. provvedere al miglior regolamento del Registro dei Morti, che presentemente si custodisce dalla suddetta Camera del Commercio ordina che ferma stante la Tassa dei Becchini assegnata dalla Legge de' 23. Gennajo 1748. resti abolita in avvenire quella, che si esigeva per interesse della detta Camera del Commercio, e che dal principio dell'Anno 1781. in avvenire siano obbligati i Curati di tutte le Chiese Parrocchiali di questa Città a rimettere ogni primo giorno del mese alla detta Camera le note da essi firmate dei Morti della loro Cura del mese precedente, con individuare il Nome, e Cognome del Defunto, quello del di lui Padre, e le Chiese, ove sarà stato sociato, e sepolto il Cadavere, il dì della Morte, e della datali Sepoltura.

Per il caso, che non vi sia stato alcun Morto nella Cura dovranno non ostante i predetti Curati consegnarne la fede negativa.

Per rendere poi completo, e più utile al Pubblico l'ordinato Registro, i Cappellani, che servono al Militare, gli Spedali di Firenze, e la Confraternità stessa della Misericordia, e qualunque altra, che abbia il Diritto di tumulare avranno il medesimo peso.

I Becchini in vece dell'obbligo, che avevano di formare essi le predette Note, delle quali in avvenire rimangono sgravati, avranno l'incumbenza di procurare ciascuno nel proprio Quartiere di ritirare, dal dì primo del presente mese di Gennajo in avvenire le suddette note dei Morti dai respettivi Curati, Spedali, e Confraternite, e quelle

le consegnare ai Ministri di detta Camera alla pena nel caso di negligenza, o contumacia di essere immediatamente sospesi, ed anche licenziati dall' esercizio dell' Impiego.

Vuole finalmente S. A. R., che le referite Note si conservino, e si custodischino in detta Camera legate in filze per giustificazioni originali, e che la medesima Camera continovi a formare i soliti Registri dei morti non altrimenti con il metodo finora praticato, con le iniziali dei Nomi, ma per ordine alfabetico dei Casati. E tutto ec. Mandantes ec.

Dalla Camera di Commercio ec. di Firenze li 17. Gennajo 1781.

Alessandro Romoaldo Scurtz Cancelliere.

NOTIFICAZIONE

Relativa alla Pesca del Palude di Fucecchio

DEL DÌ 20. GENNAJO 1781.

L'Illustrissimo Signore Auditore delle Regalie e Reali Possessioni in esecuzione di Veneratissimo Motuproprio di SUA ALTEZZA REALE del dì 9. Gennajo corrente 1781. fa pubblicamente Notificare, come Volendo la R. A. S. in aumento della libertà concessa col Regio Editto dei 4. Settembre 1780. abolitivo della Privativa

tiva della Pesca nel Lago, o sia Palude di Fucecchio estendere, ed ampliare in benefizio dei suoi amatissimi Sudditi la libertà suddetta anche al Fosso della Ghiusciana o sia Usciana abolisce qualunque diritto di Privativa, e qualunque Restrizione e Limitazione relativa a detto Fosso, e permette a Chiunque di pescare nel medesimo con ogni sorta di Reti, e Istrumenti non proibiti.

E in dichiarazione del disposto nel citato Regio Editto dei 4. Settembre 1780. Vuole la medesima R. A. S che in avvenire non sia permesso ad Alcuno sotto qualsivoglia pretesto, o quesito colore di apporre o addossare Reti di veruna sorte, o altri Istrumenti pescarecci alle Calle e Callone dei Navicelli, ed Ordina che tanto il Callone, che le dette Calle sieno dal Senator Soprintendente allo Scrittojo delle Reali Possessioni di concerto col Senator Soprassindaco consegnate alla Comunità di Fucecchio, la quale dovrà sollecitamente far demolire i Rigami, ed ogni altro sostegno fin ora servito ad incastrare, ed apporre le Reti alle medesime Calle, e Callone per la Pesca delle Anguille, restando solamente in questo luogo come in tutto il Padule di Fucecchio libera la facoltà di pescare a forma dell' Editto dei 4. Settembre 1780. Derogando a qualunque Legge che sia contraria alle presenti Sovrane Determinazioni, e specialmente all' Editto del Lago di Fucecchio, Beni del Fossetto, e Ghiusciana del dì 18. Maggio 1649. ripubblicato nell' Anno 1745. E tutto ec. Mandans ec.

Dal Tribunale delle Regalìe, e Reali Possessioni li 20. Gennajo 1781.

Gaspero Domenico Paver Cancelliere.

CIRCOLARE

Relativa ai Procaccini delle Comunità

DEL DÌ 10. FEBBRAJO 1781.

Molto Illust. ed Eccell. Sig. Mio Osserv.

SUA ALTEZZA REALE informata che i Procaccini delle Comunità che portano lettere a questa Capitale si fanno lecito dopo il loro arrivo in Firenze di trasmettere all' Ufizio Generale della Posta le Bolgette in ore incongrue, e per terza persona, di cui parimente si valgono per mandare a riprendere dalla Posta le dette Bolgette con frequente pericolo di sbagli, ed inconvenienti, che richiedono opportuno provvedimento, si è degnata incaricarmi per mezzo di Biglietto della R. Segreterìa di Finanze de' 30. Gennajo caduto di rammentare alle Magistrature Comunitative la necessità d' ingiungere, e rinnuovar l' obbligo indispensabile ai loro Procaccini, o Portalettere di consegnare le Bolgette all'Ufizio predetto della Posta nelle ore che vi si trovino i Ministri, cioè dalle ore nove della mattina fino all' un' ora dopo mezzo giorno, e dal suono della Campanella della sera fino alle ore ventiquattro, come pure di tornare a ritirarle nelle ore assegnate, personalmente conforme porta il Motuproprio de'

de' 19. Gennajo 1778. il quale conviene che sia puntualmente osservato in tutte le sue parti.

V.S. parteciperà tutto ciò ai Rappresentanti ai quali spetta perchè siano date le convenienti disposizioni per il retto adempimento delle Sovrane Determinazioni della R. A. S. in questa parte di pubblico servizio, mi darà avviso di aver ricevuta la presente; E resto.

Di V.S.

Firenze 10. Febbrajo 1781.

Affezionatissimo Servitore
Pel Senat. Soprassind. e Soprintend. ec.

CIRCOLARE

Relativa ai Debiti Comunitativi

DEL DÌ 10. FEBBRAJO 1781.

Molto Illust. ed Eccell. Sig. Mio Osserv.

SUA ALTEZZA REALE informata che alcuni Contribuenti alle gravezze Comunitative, quantunque abbiano pagate quelle somme che sono state loro richieste dai respettivi Camarlinghi, sono stati in appresso molestati per qualche residuo di debito, e si è preteso che sieno incorsi nelle pene comminate dalle Leggi veglianti contro i Debitori morosi delle Comunità, e volendo

do provvedere alla quiete, e ſicurezza di quelli che pagano puntualmente, ed in giorno le dette gravezze, e le altre partite di debito alle loro Comunità, con Veneratiſſimo Motuproprio de' 23. Gennajo caduto ſi è degnata di ordinare che i Camarlinghi Comunitativi facciano, come è di ragione, la ricevuta per ſaldo a chi paga tutto l'importare della ſua tangente, o reſulti queſta da una, o più poſte di Dazio, o ſiano già maturate, o da maturarſi, o reſulti parte da poſte di Dazio, e parte da altre partite, con avere la R. A. S. dichiarato che tali ricevute per ſaldo debbono aver tutta la forza per eſimere, e liberare i Comuniſti dalle pene ſuddette, ancorchè per errore, o incuria del Camarlingo, o degli altri Miniſtri Comunitativi alcuno di eſſi ſi trovaſſe debitore di altra ſomma, quale per altro ſarà tenuto di pagare ſubito che li venga richieſta, altrimente caderebbe nelle pene, e cenſure della Legge.

V.S. parteciperà per regola tali Sovrane Determinazioni ai Rappreſentanti, non meno che a ciaſcun Camarlingo Comunitativo del ſuo Dipartimento, di cui ſarà preciſo obbligo di far le quietanze per ſaldo a chiunque ſi dichiara di ſodisfare le rate del debito nei termini ſopraeſpreſſi, e non laſcerà d'invigilare dal canto ſuo alla puntuale oſſervanza di quanto come ſopra viene ordinato, dandomi frattanto riſcontro del recapito della preſente; E reſto.

Di V.S.

Firenze 10. Febbrajo 1781.

Affezionatiſſimo Servitore

Pel Senat. Sopraſſind. e Soprintend. ec.

CIR-

CIRCOLARE

Relativa alle Strade Regie

DEL DÌ 10. FEBBRAJO 1781.

Molto Illust., ed Eccell. Sig. Mio Osserv.

LE scadenze delle rate delle annue prestazioni convenute per il mantenimento dei diversi tratti di Strade Regie situate nei Territori delle Comunità dependenti da questa Camera sono state stabilite per i respettivi Contratti di accollo in epoche affatto disparate, giacchè le consegne alle medesime Comunità sono state eseguite saldatariamente, e secondo che il comodo de' respettivi Deputati ne ha presentata l' occasione.

Da ciò ne segue che la scrittura di questa Camera non ha un epoca generale costante per increditar le Comunità respettive delle responsioni annuali, e gl' Ingegneri della stessa Camera devono portarsi tante volte separatamente in Campagna, quanti sono i diversi tratti di Strade, talora con ritardo delle operazioni più necessarie, giacchè mentre si ritrovano impegnati in una parte, non possono contemporaneamente accorrere in un altra.

A fine di ovviare a tali inconvenienti SUA ALTEZZA REALE con Rescritto de' 16. Gen-

 najo

najo caduto si è degnata di ordinare che l'epoche di queste rate siano ridotte tutte ad un tempo uniforme, avendo stabilita l'ultima per tutto Dicembre del corrente Anno 1781., e le altre due di quattro in quattro mesi preventivi, con ordine di così seguitare in ciaschedun Anno.

Per questo nuovo stabilimento di epoca ha comandato che sia pagato alle respettive Comunità l'importare di quel tempo rotto che interverrà tra l'ultima rata stabilita nel respettivo Contratto di accollo, ed il prossimo Dicembre avvenire, giacchè a tutto questo tempo dovrà saldarsi il dare, ed avere delle diverse Comunità per dependenza delle Strade Regie.

Ne viene da ciò in conseguenza che calcolati questi tempi rotti, codesta Comunità riscossa che abbia la terza rata all'epoca convenuta nel Contratto di accollo, dovrà ritirare per saldo a tutto il prossimo Dicembre 1781. la somma che troverà notata in piè della presente, quale non sarà lasciato di corrisponderli con i metodi soliti repartitamente in tre rate, la prima a tutto il prossimo Aprile, la seconda a tutto Agosto, e l'ultima a tutto Dicembre, da continuare in appresso perpetuamente rispetto al pagamento dell' intiera somma convenuta alle scadenze soprindicate.

Stabilita in tal guisa a tutto Dicembre di ciaschedun anno l'epoca di scadenza di tali prestazioni, siccome a forma del Motuproprio de' 4. Marzo 1776. non dovrò far pagar l'ultima rata se non dopo di essermi assicurato per mezzo delle visite d'Ingegneri, o altre prove autentiche che i respettivi tratti di Strade siano mantenuti in

in buon grado, così nei precedenti mesi di Ottobre, e Novembre saranno da questa Camera spediti gl' Ingegneri a fare tali riscontri.

Se in tal circostanza i respettivi tratti di Strade saranno ritrovati stare a dovere (conforme ho fatto fino al presente) non difficulterò di dar l' ordine perchè le respettive Comunità restino saldate di ciò che è loro dovuto per tal dependenza.

Se dalla Relazione dell' Ingegnere resulterà esser mancanti soltanto alcuni speciali resarcimenti, sospenderò l' ordine del pagamento di detta terza rata finchè con prove autentiche non sarò assicurato essere stati i medesimi effettuati.

Se poi saranno questi ritrovati assolutamente in grado cattivo sospenderò un tal ordine finchè con una nuova visita dell' Ingegnere non sarò assicurato essere stato proceduto ai convenienti restauri, e che la Strada sia effettivamente in quello stato che si prescrive per il citato Motuproprio de' 4. Marzo 1776.

E siccome questa nuova gita dell' Ingegnere sarà occasionata per colpa della Comunità, la quale avrà tralasciato di fare i convenienti risarcimenti, conforme se n' è assunta l' onere nel respettivo Contratto di accollo, così la R. A. S. con detto Rescritto mi ha autorizzato a fare intendere alle Magistrature che per il caso di queste nuove visite dovranno le Comunità che gli averanno dato causa soffrire la spesa, potendo esse domandar la relevazione contro il Subaffittuario che è il suo debitore del buon grado della Strada Regia, e contro il Provveditore di Strade, al quale avesse data incombenza d' invigilarne al-

la perfetta manutenzione, qualora questi avesse tralasciato di avvertire le respettive Magistrature dello stato nel quale si trovavano tali tratti, perchè fossero presi in tempo quei provvedimenti che potessero essere reputati opportuni.

Se poi anco in questa seconda visita sarà nonostante la Strada trovata in cattivo grado, allora (conforme si prescrive per il citato Motuproprio de' 4. Marzo 1776. e conforme è stato nuovamente ordinato con il citato Rescritto de' 16. del caduto) farò procedere a farla resarcire per lista con i denari di questa Cassa, con ritirarne in appresso il rimborso della Comunità respettiva, e con ritenere in primo luogo alla medesima le rate che anderanno scadendo, ed Essa potrà tenere a conto i Magistrati Comunitativi che avranno mancato d'invigilare che fossero eseguiti ne' tempi debiti da Chi era obbligato i convenienti resarcimenti.

Ella parteciperà per regola, e per l'esecuzione ai Rappresentanti ai quali spetta tali Sovrane Determinazioni, mi darà riscontro della ricevuta della presente; E resto.

Di V.S.

Firenze 10. Febbrajo 1781.

Affezionatissimo Servitore
Pel Senat. Soprassind. e Soprintend. ec.

NO.

NOTIFICAZIONE

Relativa alla Gabella dello Stallaggio di Mare

DEL DÌ 20. FEBBRAIO 1781.

L'Illustrissimo Signore Auditore delle Regalìe, e Reali Possessioni in esecuzione di Benigno Rescritto di SUA ALTEZZA REALE del dì 6. Febbrajo corrente 1781. fa pubblicamente Notificare come la R. A. S. si è degnata di ridurre lo Stallaggio di Mare dovuto alla Dogana di Livorno sopra gli Zolfi dalle Lire due a una Lira il migliajo delle libbre. E tutto ec. Mandans ec.

Dal Tribunale delle Regalìe, e Reali Possessioni li 20. Febbrajo 1781.

Gaspero Domenico Paver Cancelliere.

NOTIFICAZIONE

Relativa alla Soppressione di varie Gabelle in Pietrasanta

DEL DÌ 24. FEBBRAIO 1781.

L'Illustrissimo Signore Auditore delle Regalìe, e Reali Possessioni in esecuzione di Benigno Motuproprio di SUA ALTEZZA REALE del dì 21. Febbrajo 1781. fa pubblicamente notifica-

re, come la R. A. S. sempre intenta a sollevare i suoi amatissimi Sudditi avendo preso in considerazione le circostanze degli Abitanti nel Vicariato di Pietrasanta è venuta nella Determinazione di sopprimere, conforme col suddetto Moto-proprio ha soppresso dal dì primo Marzo prossimo futuro in sollievo dei medesimi Abitanti.

La Gabella del Sigillo della Carne e suo aumento.

La Gabella sulle Bestie da Macello.

Il Bollo della Carta.

Il Bollo delle Carte da Giuoco, ferma stante però l'osservanza delle Leggi concernenti i Giuochi proibiti.

Le Tasse dell'Osterìe.

La Gabella dell'Estrazione del Pesce dal suddetto Vicariato.

Tale è la Volontà della R. A. S., e perciò colla pienezza della Sua Sovrana Autorità ha derogato a qualunque Legge ed Ordini che si opponessero alle sopraespresse Regie Sue Determinazioni: E tutto &c. Mand. &c.

Dal Tribunale delle Regalìe, e Reali Possessioni li 24. Febbrajo 1781.

Gaspero Domenico Paver Cancelliere.

NO-

NOTIFICAZIONE

Relativa all' introduzione dei Filaticci

DEL DÌ 24. FEBBRAIO 1781.

L' Illustrissimo Sig. Auditore delle Regalìe, e Reali Possessioni in esecuzione di Benigno Rescritto di SUA ALTEZZA REALE de' 13. Febbrajo 1781. fa pubblicamente notificare, come resta permesso per fino a nuovo ordine l'introdurre in Firenze da qualunque luogo del Granducato i Tessuti di Seta, Filaticcio, e di ogni altra materia tanto semplici che composti per ricondizionare, e ritrarre col pagamento della sola Gabella del Passo, e con gli obblighi, cautele, e riscontri imposti dalla Riforma della Dogana di Firenze. E tutto ec. mandans ec.

Dal Tribunale delle Regalìe, e Reali Possessioni li 24. Febbrajo 1781.

Gaspero Domenico Paver Cancelliere.

LETTERA CIRCOLARE

Della Consulta diretta per ordine, e con approvazione di SUA ALTEZZA REALE, come per suo Benigno Rescritto del dì 15. Marzo 1781. a tutti i Magistrati, e Giudici della Città di Firenze. Relativa ad altri ordini emanati in rapporto alla loro condotta del dì suddetto.

SUA ALTEZZA REALE, a cui è stato rappresentato, che non abbiano prodotto il loro effetto i replicati Ordini, che di Suo comandamento sono stati dati a' Giudici, e Tribunali del Suo felicissimo Dominio, affinchè invigilino sopra la condotta de' Procuratori, ed Avvocati nella difesa delle Cause da essi patrocinate, e di prendere nelle occorenze che si dessero quei provvedimenti, ed espedienti, che da' predetti Ordini vengon loro prescritti, dopo aver dato per mezzo del Conservator delle Leggi le sue Sovrane disposizioni rispetto a' Tribunali, e Giudici di Provincia, ha ordinato, che la Consulta risvegli ne' Giudici, e Tribunali di questa Dominante quella premura, che debbono avere di uniformarsi non meno per questo, che per qualunque altro oggetgetto della maggior rilevanza, a' supremi voleri della R. A. S.

Tutti i Giudici adunque, e i Magistrati di questa Città di Firenze, niuno eccettuato, dovranno

vranno esser ricordevoli, nè tralascieranno di mettere in pratica una tal massima, che a loro è affidata la cura di riconoscere se i Difensori delle Cause, che si agitano, e si agiteranno davanti di essi, soddisfacciano al loro dovere con quella diligenza, e religiosità, che si conviene, non tanto per non pregiudicare all' interesse de' loro Clienti, o indebitamente aggravare la Parte contraria, quanto ancora per mantenere il credito, ed il buon nome, di cui la Curia deve esser sempre gelosa.

Che sono nell'obbligo preciso di esercitare quelle facoltà, le quali vengon loro accordate specialmente dall' Editto de' 31. Dicembre 1771. dalla Circolare de' 25. Ottobre 1777., e dall' Istruzione de' 5. Giugno 1779. per correggere quei difetti de' Curiali, che per questi, ed altri simili Ordini son rilasciati alla loro coercizione.

E che trattandosi di più gravi, e notabili mancanze, a forma dell' accennato Editto de' 31. Dicembre 1771. e della successiva Istruzione de' 5. Giugno 1779. non possono, accertati che sieno di tali mancanze, dispensarsi dal renderne intesa la Consulta, ed il Conservatore delle Leggi, e di dare ancora, sì all' una che all' altro, le più sincere informazioni, tutte le volte che ne saranno richiesti, e che specialmente osserveranno nell' occasione d' esser interrogati sopra le suppliche di proroghe, di termini, e restaurazioni d' istanze, dicendo schiettamente se nelle dilazioni, che danno causa alle predette Suppliche, abbian luogo di credere che sia intervenuta colpa, o negligenza del Procuratore.

Dagli

Degli obblighi dichiarati di sopra, che finalmente pongono ancora i Giudici, e Magistrati in grado di essere sempre più rispettati da' Difensori, S. A. R. è persuasa, che non vi sarà alcuno tra di essi, il quale pensi di esimersi, ma che anzi ciascuno procurerà d'adempierli esattamente, mosso dal zelo del suo Regio Servizio più, che dal timore di dover risentire, come altrimenti facendo risentirebbe, gli effetti della sua Indignazione.

Sigismondo della Stufa.

NOTIFICAZIONE

Relativa al Tabacco

DEL DÌ 16. MARZO 1781.

L'Illustrissimo Sig. Auditore delle Regalie, e Reali Possessioni in esecuzione del Veneratissimo Motuproprio di SUA ALTEZZA REALE del dì 5. Marzo 1781. fa pubblicamente notificare come la R. A. S. Volendo are attenzione alle istanze degli Abitanti nei Territorj della Trappola, e di S. Lorino del Conte, permette ai medesimi fino a nuov'ordine il piantare, e coltivare il Tabacco nel modo, e colle condizioni seguenti.

Ciascun Coltivatore dovrà annualmente nel tempo che sarà stimato il più a proposito, e che verrà

verrà stabilito una volta per sempre, consegnare all' Amministrazione Generale, o al Ministro, che dalla medesima sarà nominato, tutta la Foglia, che avrà raccolta, bene stagionata, ed asciutta.

L' Amministrator Generale Deputato sopra l' Azienda suddetta terrà in quei Territori un Magazzino per farvi ricevere, e depositare la Foglia, che vi sarà portata, per poi farla manipolare dove gli parrà più opportuno.

La Foglia della miglior qualità sarà ricevuta al prezzo di soldi sedici la libbra, quella di seconda qualità a soldi dieci, e l' infima a soldi sei parimente la libbra; intendendo che tutte le enunciate qualità di Foglia corrispondano, e sieno respettivamente di uguale bontà della Foglia di Chitignano.

Saranno pertanto formati i Campioni di ciascheduna delle qualità suddette, per servire di regola per la valutazione, e prezzo della Foglia, che sarà portata al Ministro dell' Amministrazione Generale.

I Coltivatori dovranno assortire la Foglia secondo le respettive qualità nelle classi suddette, e secondo il rapporto, che avrà ai Campioni sopraccennati, per essere riscontrata, e riconosciuta, se sia conforme ai Campioni dal suddetto Ministro deputato dall' Amministrazione Generale.

Niuno degli Abitatori negli enunciati Territorj, nè qualsivoglia altra Persona potrà ritenere nascostamente, manipolare, usare, vendere, contrattare, o donare alcuna benchè minima quantità di Tabacco in esso raccolto, ma questo dovrà essere consegnato tutto all' Amministrazione Generale

nera-

nerale sotto le pene comminate ai Trasgressori nel Bando Generale del dì 11. Maggio 1769. sopra il Tabacco.

La cognizione delle Trasgressioni, che si commettessero nei detti Territorj spetterà per il Territorio della Trappola al Vicario di San Giovanni, e per il Territorio di S. Lorino del Conte al Vicario di Poppi per risolvere secondo le Leggi veglianti, e quanto alle pene dovranno repartirsi a forma del sopracitato Bando del dì 11. Maggio 1769. E tutto ec. Mandans ec.

Dal Tribunale delle Regalìe, e Reali Possessioni li 16. Marzo 1781.

Gaspero Domenico Paver Cancelliere.

MOTUPROPRIO

Relativo all' Alienazioni, e Vendite di Beni da farsi nella Città di Pisa

DEL DÌ 26. MARZO 1781.

AVendo SUA ALTEZZA REALE con suo Motuproprio de' 26. Febbrajo prossimo passato soppresso a benefizio del Pubblico il diritto della Loggetta di Pisa già assegnato per dote di una delle Commende concesse alla Famiglia del Marchese Vincenzio Capponi con avere accordato al

al medesimo, e ai suoi descendenti altra Commenda, Vuole, che dal dì primo del prossimo Mese d'Aprile in poi rispetto alle vendite, e liberazioni da farsi per via d'Incanto di Stabili, Mobili, Livelli, Fitti, e Proventi si osservi in Pisa il Regolamento seguente,

I. Trattandosi di vendite, e liberazioni da farsi necessariamente per via d'Incanto, ciascuno Magistrato, e Tribunale di detta Città farà eseguire nei casi di sua respettiva competenza gl'Incanti suddetti nel luogo di sua residenza con l'assistenza del suo Cancelliere, o altro Ministro, senza obbligo di valersi dei Ministri della soppressa Loggetta, e senza il pagamento della Tassa, che prima si esigeva per conto della Commenda sopraccennata,

II. Nei casi poi di vendite, e liberazioni volontarie, il Venditore, o altro Deputato a alienare gli Stabili, Mobili, e Proventi potrà indirizzarsi a quel Magistrato, o Tribunale, che stimerà più conveniente,

III. E rispetto agli onorarj, o mercedi da pagarsi al Cancelliere, o altro Ministro del Tribunale, che assisterà all'Incanto, come pure a quello, che suonerà la Tromba, dovranno attendersi le Tariffe veglianti nella Città di Pisa che dovranno tenersi affisse nella respettiva Cancellerìa, o Uffizio.

Dato in Firenze li ventisei Marzo mille settecento ottantuno.

PIETRO LEOPOLDO

V. ANGELO TAVANTI

DI SCHMIDVEILLER.

NO:

NOTIFICAZIONE

Relativamente al passo dei Fiumi

DEL DÌ 27. MARZO 1781.

L'Illustrissimo Signore Auditore delle Regalìe, e Reali Possessioni in esecuzione di Veneratissimo Motuproprio di SUA ALTEZZA REALE del dì 13. Marzo cadente 1781. fa pubblicamente notificare come Volendo la R. A. S. ovviare agli inconvenienti, e risse che frequentemente insorgono fra i Navalestri delle Barche inservienti al passo de' Fiumi del Contado, e Distretto Fiorentino, ed i Passeggieri in rapporto alle mercedi, che si esigono per il suddetto passo, Comanda che d'ora in avanti si osservino unicamente per l'esazione di tali mercedi nel predetto Contado, e Distretto Fiorentino per il Fiume Arno, e per gli altri Fiumi minori l'infrascritte respettive Tariffe, Derogando in quanto occorra a qualunque Statuto, Legge, Ordine, e Consuetudine che fosse contraria alle presenti Sovrane Disposizioni.

TA-

TARIFFA

Delle Mercedi che devono esigere i Barcajoli, e Navalestri del Fiume Arno nel Contado e Distretto Fiorentino.

	Quando le Acque sono basse.	Quando le Acque sono alte.
Pedoni con carico in dosso, o senza carico Lir.	— — 8.	L. — 1. 8.
Bestie coll' Uomo a Cavallo	— 1. 8.	— 3. —
Un Cavallo da sella senza l' Uomo sopra . .	— 1. —	— 1. 8.
Bestie da Soma con carico	— 1. 8.	— 3. —
Dette senza carico . .	— 1. —	— 1. 8.
Calessi con due Cavalli, col carico dei bauli, e dei Passeggieri, e Vetturino	— 10. —	— 15. —
Calessi con un solo Cavallo carico ec. . . .	— 8. 4.	— 12. —
Carrozze con due Cavalli compreso il Cocchiere la roba, e Persone che vi sono dentro. .	1. — —	1. 10. —
Ed essendovi più di due Cavalli, si deve pagare		

di

di più per ogni Cavallo a testa	— 1. —	— 1. 8.
Tregge con due Bovi con carico ec.	— 6. 8.	— 10. —
Carri con due Bovi compreso il loro carico .	— 16. 8.	1. 5. —
Carrettoni, e Barrocci con un sol Cavallo compreso il loro carico . .	— 5. —	— 8. 4.
Barrocci e Ceste con due Cavalli compreso il loro carico	— 6. 8.	— 10. —
Bovi, e Vacche per testa	— 1. 8.	— 3. —
Bestie minute, e Pecore non passando 20. per ogni Capo	— — 4.	— — 8.
Dalle 20. fino alle 100. per ogni Capo	— — 3.	— — 4.
Tutta la Barca piena di legne, fieni, o altra materia, bestiame ec. . .	— 13. 4.	1. — —

T A R I F F A

Delle Mercedi che devono esigere i Barcajoli, e Navalestri degli altri Fiumi minori esistenti nel Contado, e Distretto Fiorentino.

	Quando le Acque sono basse.	Quando le Acque sono alte.
PEdoni con carico in dosso, o senza carico Lir.	— — 4.	L. — — 8.

Bestie coll' Uomo a Cavallo	— 1. —	— 1. 8.
Un Cavallo da sella senza l'Uomo sopra	— — 8.	— 1. —
Bestie da Soma con carico	— 1. —	— 1. 8.
Dette senza carico	— — 8.	— 1. —
Calessi con due Cavalli, col carico de' bauli, de' Passeggieri, e Vetturino	— 6. 8.	— 10. —
Calessi con un solo Cavallo con carico ec.	— 5. 4.	— 8. —
Carrozze con due Cavalli compreso il Cocchiere, la roba, e Persone che vi sono dentro	— 13. 4.	1. — —
Ed essendovi più di due Cavalli, si deve pagare di più per ogni Cavallo a testa	— — 8.	— 1. —
Tregge con due Bovi con carico ec.	— 4. 8.	— 7. —
Carri con due Bovi compreso il loro carico.	— 10. —	— 15. —
Carrettoni, e Barrocci con un sol Cavallo compreso il loro carico	— 3. 4.	— 5. —
Barrocci, e Ceste con due Cavalli compreso il loro carico	— 4. 8.	— 6. 8.
Bovi, e Vacche per testa	— 1. —	— 1. 8.

Beſtie minute, e Pecore non paſſando 20. per ogni Capo	— — 2	— — 3.
Dalle 20. fino alle 100. per Capo	— — 1.	— — 2.
Tutta la Barca piena di legne, fieni, o altra materia, beſtiame ec. . .	— 6. 8	— 10. —

E tutto ec. mandans ec.

Dal Tribunale delle Regalìe e Reali Poſſeſſioni li 27. Marzo 1781.

Gaſpero Domenico Paver Cancelliere,

NOTIFICAZIONE

Relativa all' approvazione della Tariffa di diverſi Tribunali

DEL DÌ 14. APRILE 1781.

L' Illuſtriſſimo Signor Auditore delle Regalìe, e Reali Poſſeſſioni in eſecuzione di Veneratiſſimo Reſcritto di SUA ALTEZZA REALE del dì 27. Marzo ſcorſo 1781. fa pubblicamente notificare come la R. A. S. ſi è degnata di approvare la ſeguente Tariffa degli Emolumenti, e Diritti per gl' Atti nelle Cancellerie dei diverſi Dipartimenti ſottopoſti al Tribunale delle Regalìe, e Rea-

e Reali Possessioni, e ne ha ordinata la puntuale ed esatta osservanza, Volendo che d'ora in poi restino soppresse, ed abolite tutte le altre precedenti Tariffe degli Emolumenti, e Diritti suddetti.

T A R I F F A

Degl' Emolumenti, e Diritti per gl' Atti nelle Cancellerie dei diversi Dipartimenti sottoposti al Tribunale delle Regalie, e Reali Possessioni.

1. PEr esibita di qualunque Scrittura tanto semplice, quanto unita con recapiti, o giustificazioni, e per esibita di qualunque ordine, o documento esibito senza scrittura soldi tredici, e denari quattro . . . . lir. — 13. 4.

2. Per ogni Notificazione di qualunque atto tanto a Banco, quanto per Cedola soldi sei, e denari otto . . . — 6. 8.

3. Per ogni Giuramento da darsi ai Testimoni, o Ponenti, o Stimatori, o altri, soldi tredici, e denari quattro — 13. 4.

Ma occorrendo in progresso dell' atto medesimo rinnovare il giuramento all' istessa Persona, non sarà dovuto emolumento alcuno per tale rinnovazione.

4. Per gli esami sopra Capitoli, Posizioni, e Interrogatorj.

Per ogni Capitolo, o Posizione soldi cinque . . . . — 5. —

Per

Per ogni Interrogatorio soldi tre . . — 3. —

5. Per lo scritturato di detti Esami, di Accessi, o d' Inventari per ogni faccia di versi venti, e di lettere ventisette per verso benchè principiata, e non finita soldi tre, e denari quattro . . . . — 3. 4.

6. Per qualunque lettera ad istanza, e per interesse delle Parti soldi diciotto — 18. —

7. Per ogni gita per occasione di Esami, Inventarj, Recognizioni, Accessi, Visite, o altri fuori delle respettive Cancellerie in Firenze al Ministro, che la farà lire tre, e soldi dieci 3. 10. —

E fuori di Firenze per ogni giornata lire sei . . . . 6. — —

E devino in questo caso essere levati, posti, e trattati.

8. Per ogni Obbligazione che si riceva, e si registri negl'atti tanto semplice, che con uno, o più Mallevadori non compresi i giuramenti lire una 1. — —

9. Per ogni Contratto fatto per scritta privata distesa dal Cancelliere lire tre, e soldi dieci . . . . 3. 10. —

10. Per Registro, e Rogito di qualunque Deliberazione, o Decreto dell' Auditore del predetto Tribunale lire una, soldi sei, e denari otto . . . . 1. 6. 8.

11. Per registro, e Rogito di ogni Sentenza, o Decreto definitivo di detto Auditore lire due . . . . 2. — —

E pagato che sia il soprascritto emo-

lumen-

lumento, si dovrà dar vista gratis a Chi la richieda di qualunque Sentenza, o Decreto definitivo.

12. Per Tassa dovuta per la prima copia di dette Sentenze, o Decreti definitivi secondo l' importare delle medesime, si dovrà pagare da Chi richiederà detta Copia, compreso la mercede della copia medesima quanto appresso.

Da scudi dieci, fino a scudi cento lire sette . . . . 7. — —

Da scudi cento a trecento lire dieci 10. — —

Da scudi trecento a mille lire quindici 15. — —

Da scudi mille a duemila lire ventuna 21. — —

Da scudi duemila in qualunque somma lire ventotto . . . . 28. — —

13. E quando la Sentenza contenesse più capi di decisioni, che di ragione si debbano considerare Cause separate, e distinte, si dovrà oltre le sopra descritte Tasse dovute per il primo capo pagare per ciascheduno degl' altri Capi la metà delle Tasse suddette.

14. Per Tassa per la prima copia d' ogni Sentenza di merito incerto si dovrà pagare lire quindici . . . . . . 15. — —

15. E rispetto alla Tassa per la prima copia delle Sentenze graduatorie oltre l' emolumento correspettivo al merito cumulato di tutti i gradi, si dovrà per ciascun grado lire una . . 1. — —

16. Per Copia, che sia richiesta

 dalle

dalle Parti d' ogni scrittura d' Atti, Inventarj, Accessi, Esami, e generalmente d' ogni atto, e documento, e per la seconda, o ulterior copia d' ogni Sentenza, e Decreto definitivo per ogni faccia legale come sopra, benchè cominciata, e non finita soldi sei, e denari otto . . . . — 6. 8.

17. Per Collazionatura d' Atti, Documenti, e scritture per ogni faccia come sopra soldi uno, e denari otto — 1. 8.

18. Per Tassazione di spese di liti, o Liquidazione di frutti da approvarsi con Decreto di detto Auditore oltre l' emolumento di lire due per registro, e rogito lire tre, e soldi dieci . . . . 3. 10. —

19. Per ogni accettazione di Grazia concessa per Rescritto del Sovrano, o per Deliberazione degl' Amministratori Generali delle Regie Rendite secondo le loro facoltà, compresi tutti gl' atti relativi di notificazione, copia, lettera, decreto, obbligazione, o altro atto niuno eccettuato lire tre . . . . 3. — —

Con dichiarazione che per le grazie di restaurazioni d' istanze, e proroghe di termini non sia dovuto alcun emolumento.

20. Per ogni Fede, o Attestato ad istanza di Particolari soldi tredici, e denari quattro . . . . — 13. 4.

21. Per le Minute, Rogiti, Copie, e altri atti concernenti i Contrat-

ti

ti da celebrarsi per pubblico Istrumento dai Cancellieri come Notai del respettivo Dipartimento si stia alla Tariffa vegliante dell'Archivio Generale di Firenze.

22. Per qualunque Possesso sopra uno, ó più capi di beni da registrarsi negl' atti in esecuzione di Sentenza oltre l' emolumento della gita lire due 2. — —

23. Per la Descrizione, o sia Cartella dei beni di Particolari da esporsi all' incanto lire due . . . . 2. — —

24. Per disteso di ogni Editto d' Incanti di beni di Particolari lire una 1. — —

E passando lo scritturato una faccia legale per ogni faccia soldi tre, e denari quattro . . . . — 3. 4.

25. Per assistenza ad ogni Incanto di beni di Particolari, e registro di esso, quando non segua liberazione lire una . . . . 1. — —

E seguendo la liberazione, oltre al suddetto emolumento, soldi dieci . . . — 10. —

26. Per ogni Licenza d' esecuzione personale a favore dei Crediteri contro i Ministri debitori impiegati nei respettivi Dipartimenti soldi tredici, e denari quattro . . . . — 13. 4.

27. Per ogni Licenza, o Passaporto solito farsi dal Cancelliere della Dogana, e dall' Attuario del Sale soldi tredici, e denari quattro . . . . — 13. 4.

28. Per registro, e Copia di ogni Patente di elezione di Ministri del re-

H 4 spet-

ſpettivo Dipartimento da inſerirſi negl' atti, e da darſi reſpettivamente a ciaſcun Miniſtro lire due . . . . 2. — —

29. Per Regiſtro, e Copia delle Patenti ſolite darſi ai Canovieri del Sale di tre in tre anni per ogni Patente lire quattro . . . . 4. — —

30. Per il Decreto e Lettera ſucceſſiva riguardante la deputazione dei Cancellieri nelle diverſe Comunità per intereſſe della Taſſa del Macinato in tutto lire tre, che lire due per il Decreto, e lire una per la Lettera . . . . 3. — —

Per gl' appreſſo atti ſoliti farſi dai Cancellieri delle Gabelle dei Contratti.

31. Per ciaſcun Viſto di atti non gabellabili, e per ſottoſcrizione di ciaſcuna Cartella delle Doti di Monti, e del ſoppreſſo Ufizio di Sanità ec. ſoldi cinque . . . . — 5. —

32. Per ciaſcun Viſto di obbligazione non eccedente la ſomma di lir. 500. ſoldi cinque . . . . — 5. —

E oltrepaſſando detta ſomma compreſo lo ſtanziamento ſolito ſoldi dieci — 10. —

33. Per ogni inſinuazione di Donazione lire quattro . . . . 4. — —

34. Per Spoglio e Regiſtro di qualunque atto gabellabile fatto per ſcritta privata per regolar la gabella ſoldi cinque . . . . — 5. —

35. E

35. E per Spoglio, e Regiſtro di Sentenza ſoldi tredici, e denari quattro — 13. 4.

36. Per poſtille di ſtime di Beni, che ſi fanno per intereſſe delle Gabelle de' Contratti.

Fino alli Scudi venticinque ſoldi cinque . . . . — 5. —

Da ſcudi venticinque a cinquanta ſoldi dieci . . . . — 10. —

Da ſcudi cinquanta a cento ſoldi quindici . . . . — 15. —

Da ſcudi cento a cento cinquanta lire una . . . . 1. — —

Da ſcudi cento cinquanta a dugento lire una, e ſoldi cinque . . . . . . 1. 5. —

Da ſcudi dugento a trecento lire, una, e ſoldi dieci . . . . 1. 10. —

Da ſcudi trecento a quattrocento lire una, e ſoldi quindici . . . . 1. 15. —

Da ſcudi quattrocento in ogni ſomma lire due . . . . 2. — —

37. Per gl' Atti occorrenti nelle Cauſe eſecutive dovrà oſſervarſi la Tariffa della Camera del Commercio.

38. Tutti i ſopraſcritti emolumenti dovranno pagarſi alle Caſſette delle reſpettive Cancellerie a forma degl' Ordini veglianti.

Ai Cuſtodi, Tavolaccini, Donzelli, Eſattori, Guardie ec. per le appreſſo reſpettive funzioni.

39. Per qualunque Notificazione,

Cita-

Citazione, e Precetto che portino, e refertino, se si faccia dentro la Città soldi sei, e denari otto . . . . . . — 6. 8.

E dovendosi fare fuori della Città soldi dieci per miglio da computarsi solamente dalla Città al luogo dell' eseguita citazione . . . . — 10. —

40. Per Cercatura di filze del respettivo Ufizio, che verranno indicate, e richieste dalle Parti per qualunque Filza eccettuate le veglianti, e correnti soldi sei, e denari otto . . . . — 6. 8.

41. Per qualunque approvazione d' uno, o più Mallevadori per lo stesso oggetto soldi tredici, e denari quattro — 13. 4.

42. Per Mercede d'ogni gita in Firenze in occasione di Possessi, Inventarj, Accessi ec. per ciascun giorno lire una, e soldi dieci . . . . 1. 10. —

E quando seguino in Campagna oltre il dover esser levati, posti, e trattati per ogni giorno lire due . . . . 2. — —

43. Per assistenza a qualunque Incanto, che segua nel respettivo Ufizio soldi sei, e denari otto . . . . . — 6. 8.

44. Per ogni serbo di robe, e generi messi in frodo soldi sei, e denari otto . . . . — 6. 8.

45. Per affissione d' Editti d' Incanti dei beni di Particolari lire due . . . 2. — —

46. Per affissione di qualunque Legge, Editto, o Notificazione nei luoghi soliti lire otto . . . . 8. — —

47. E

47. E per gli Atti occorrenti nelle Cause esecutive si dovrà osservar la Tariffa della Camera del Commercio.

E tutto ec. Mandans ec.

Dal Tribunale delle Regalie, e Reali Possessioni li 14. Aprile 1781.

Gaspero Domenico Paver Cancelliere.

NOTIFICAZIONE

Relativa alla Carta Bollata

DEL DÌ 16. APRILE 1781.

L'Illustrissimo Sig. Auditore delle Regalie e Reali Possessioni in esecuzione di Veneratissimo Motuproprio di SUA ALTEZZA REALE del dì 3. Aprile 1781. fa pubblicamente notificare come la R. A. S. Vuole che tutti gli Atti fatti nel Vicariato di Pietrasanta si debbano ricevere, ed ammettere benchè scritti in Carta non bollata in tutti i Tribunali del Granducato, e che i Ministri del pubblico, e generale Archivio di Firenze debbano ricevere le Mandate degl'Istrumenti rogati nel suddetto Vicariato, e collazionare, e archiviare le Copie de' medesimi benchè respettivamente scritti in Carta non bollata non ostante; E tutto ec. Mandans ec.

Dal Tribunale delle Regalie, e Reali Possessioni li 16. Aprile 1781.

Gaspero Domenico Paver Cancelliere.

NOTIFICAZIONE

Relativa all' Abolizione di alcuni Dazj del Monte S. Savino.

DEL DÌ 20. APRILE 1781.

L' Illustrissimo Signore Auditore della Camera delle Comunità ec. dello Stato Fiorentino in esecuzione di Veneratissimo Rescritto de' 3. Aprile 1781. fa pubblicamente notificare come SUA ALTEZZA REALE essendo informata che l' esazione del Dazio imposto dallo Statuto della Terra del Monte S. Savino sopra le Pigioni di Case, sopra le Colombaje, e sopra i Mulini, o Frantoj da Olio esistenti in detta Terra cagiona delle vessazioni, e ristringe l' industria di quelli Abitanti, Vuole, che d' ora in poi il detto Dazio resti intieramente soppresso ed abolito, derogando in questa parte all' enunciato Statuto.

Dalla Camera delle Comunità ec. li 20. Aprile 1781.

Lorenzo Rossi Cancelliere.

NO-

NOTIFICAZIONE

Relativa all'abolizione della vendita del Latte, e Siere in Firenze

DEL DÌ 21. APRILE 1781.

GL'Illustrissimi Signori Deputati della Camera di Commercio, Arti, e Manifatture della Città di Firenze in esecuzione di Benigno Motuproprio di SUA ALTEZZA REALE del dì 17. Aprile 1781. fanno pubblicamente noto come Vuole la medesima R. A. S. che a benefizio pubblico resti dal dì primo del prossimo futuro Mese di Maggio in poi soppresso, ed abolito l'Appalto, o sia Privativa della Vendita del Latte, e Siere di Capra in Firenze; E in conseguenza sarà permesso a Chiunque vorrà tener Capre in detta Città di venderne liberamente il Latte, ed il Siere, con obbligo sempre ai loro Custodi, e Guardiani di non lasciarle divagare per la Città, e d'impedire altresì, che arrechino danno ai Beni dei Particolari, quando si condurranno a pascolare fuori di Firenze, sotto le pene comminate dalle Leggi veglianti, fermi stanti i soliti Diritti, e Cautele per interesse della Dogana, tanto per la prima introduzione di tali Bestie, quanto per l'effetto di condurle fuori della Città a pascolare per rimetterle in essa, e tutto ec. mandantes ec. Dalla Camera di Commercio ec. di Firenze li 21. Aprile 1781.

Alessandro Romoaldo Scurtz Cancelliere.

MOTUPROPRIO

Relativo all' imposizioni imposte dalle Decime

DEL DÌ 2. MAGGIO 1781.

PIETRO LEOPOLDO

Per grazia di Dio Principe Reale d' Ungheria, e di Boemia, Arciduca d' Austria, Granduca di Toscana, ec. ec. ec.

AI Benefici, che ridondano ai Nostri amatissimi Sudditi dall' uniformità del metodo stabilito con i Nostri Regolamenti nella distribuzione, e nel pagamento delle gravezze Reali, Volendo ora Noi aggiunger quello di sollevarsi da una parte del peso delle medesime, la quale posa sopra i beni posti in vari luoghi del Distretto che essendo stati posseduti una volta, e possedendosi tuttavia da Cittadini Fiorentini, o da persone di questo Contado sono stati sottoposti, e Descritti alle Decime Granducali, o del Contado, e perciò sono tenuti oltre al pagamento delle gravezze Regie, e Comunitative anche a quello della Decima, e per ottenere il defalco di tutta o parte delle medesime respettivamente, obbligano i particolari possessori a spese, a impiego di tempo, e cura non leggera; Quindi è che essendoci determinati a condonarle.

Ordi-

Ordiniamo che si cancellino, ed aboliscano dai libri della Decima Granducale, e da quelle del Contado tutte le Poste, e Decime, che posano sopra i beni posti in qualunque parte, e luogo del Distretto, e che dal primo Luglio mille settecento ottantuno in avvenire si intendano, e siano liberi da questa gravezza, e dal peso del pagamento della medesima, fermo però sempre stante l' obbligo del pagemento dei debiti finora contratti per un tal peso colla Cassa delle Decime Granducali, o del Contado, o di quello delle gravezze Regie, e Comunitative alle respettive Comunità del Distretto, nel Territorio delle quali si trovano situati, cessando in tal guisa ogni sorte d' indennizzazione, o buonificamento, che si faceva per l' innanzi dalla Cassa delle Decime a favore de' Possessori di beni decimati nel Distretto.

E Volendo far godere del medesimo benefizio anche i Possessori dei beni posti parimente nel Distretto, i quali si trovano aggravati dell' obbligo di pagare una tassa annua alla Cassa delle Decime quale prima pagavasi al Monte Comune, Ordiniamo che si cancellino dai libri della Decima, dove sono stati descritti, e che dal primo Luglio suddetto sieno liberi dal pagamento delle tasse suddette, fermo però stante come sopra l'obbligo del pagamento delle altre gravezze Regie, e Comunitative alle Comunità, nel Territorio delle quali si trovano situati, e dei debiti finora contratti per detta tassa.

Il Magistrato delli Ufiziali delle Decime darà sopra di ciò le partecipazioni opportune per la piena,

piena, e puntuale esecuzione di quanto sopra.
Dato in Firenze li due Maggio mille settecento ottantuno.

PIETRO LEOPOLDO

V. ANGELO TAVANTI

F. BENEDETTO MORMORAJ.

NOTIFICAZIONE

Relativa ad Tabacco, e Carta Bollata

DEL DÌ 5. MAGGIO 1781.

L'Illustrissimo Sig. Auditore delle Regalìe, e Reali Possessioni in esecuzione di Veneratissimo Rescritto di SUA ALTEZZA REALE del dì primo Maggio 1781. fa pubblicamente notificare, che i Magazzini del Tabacco, e della Carta Bollata stabiliti alla Pieve San Stefano in seguito delle Notificazioni de' *16.* Luglio 1777., e 7. Gennajo 1778. resteranno ivi soppressi dal dì primo del prossimo Mese di Giugno in avvenire, e saranno trasportati alla Città di San Sepolcro, dove i Popoli della Potesterìa di detta Pieve San Stefano, e di altre circonvicine Giurisdizioni potranno provvedersi di detta Carta Bollata, e dei Tabacchi, che gli abbisogneranno con le

le condizioni espresse nelle sopracitate due Notificazioni; E tutto ec. Mandans ec.

Dal Tribunale delle Regalie, e Reali Possessioni li 5. Maggio 1781.

Gaspero Domenico Paver Cancelliere.

NOTIFICAZIONE

Relativa alla Soppressione della Gabella del Sigillo in alcune Comunità

DEL DÌ 17. MAGGIO 1781.

L'Illustrissimo Signore Auditore delle Regalie, e Reali Possessioni in esecuzione di Benigno Motuproprio di SUA ALTEZZA REALE del dì 14. Maggio corrente 1781. fa pubblicamente notificare come la R. A. S. Volendo avere un favorevole riguardo agli Abitanti di diverse Comunità d'Aria insalubre tanto nella Maremma Volterrana, che Pisana Sopprime la Gabella del Sigillo della Carne, e suo Aumento, come pure la Tassa di Vino, e Macello nelle Comunità, e Luoghi infrascritti.

NELLA PROVINCIA VOLTERRANA

Potesterìa delle Pomarance, e Comuni annessi.

Monte Catini.

Querceto.

Sassa.

Gello.

Mazzola.

Monte Castelli, e Comuni annessi.

Comunità di Castel Nuovo, e luoghi annessi.

Comunità di Monte Verdi, Canneto, e Luoghi annessi.

NELLA PROVINCIA PISANA

Monte Scudajo.	Castagneto.
Casaglia.	Bolgheri.
Santa Luce.	Donoratico.
Pieve.	Segalari.
Pastina.	Sassetta.
Riparbella.	Campiglia.
Strido.	Rosignano.
Guardistallo.	Orciano.
Casale.	Castellina Marittima.
Bibbona.	Monte Vaso.
Cecina.	Orciatico.

Vuole inoltre S. A. R. che per gli Acquisti, e Contrattazioni dei Beni immobili situati nei Comuni sopraccennati, come pure per i Censi ed altre Obbligazioni concernenti i Beni suddetti da qualunque Persona ancorchè forestiera si facciano, e per qualsivoglia titolo, non sia dovuta alcuna Gabella, dalla quale Ordina parimente che siano esenti tutti gli Acquisti, e Contrattazioni fatte per privata Scritta, o per pubblico Istrumento in qualsisia Luogo celebrato dei Beni Mobili, Semoventi, Crediti, Ragioni, quando uno dei Contraenti sia per origine, domicilio, o in qualunque modo abitante nei Comuni predetti, e che tanto gli Originarj abitanti, e Domiciliati, quanto Tutti quelli che vi anderanno ad abitare godano dell' Esenzione da ogni Gabella per le Doti delle Donne che prenderanno, e che vi condurranno ad abitare; E tutto ec. Mandans ec.

Dal Tribunale delle Regalie, e Reali Possessioni li 17. Maggio 1781.

Gaspero Domenico Paver Cancelliere.

NOTIFICAZIONE

Relativa alle bonificazioni della Valdichiana

DEL DÌ 18. MAGGIO 1781.

L'Illustrissimo Signore Auditore della Camera delle Comunità ec. dello Stato Fiorentino in esecuzione di Benigno Rescritto di SUA ALTEZZA REALE de' 2. Maggio 1781. fa pubblicamente notificare quanto appresso.

Volendo S. A. R. che si renda sempre più permanente la bonificazione della Valdichiana, che con i molti lavori che si è degnata approvare, e far'eseguire in questi ultimi anni si è ridotta a quel grado di felicità a cui non è mai giunta nei tempi addietro, ha rivolte le sue paterne premure alle Campagne adiacenti al Fiume Foenna, ed a suoi influenti nella circostanza che la notabile elevatezza dei loro alvei sopra la superficie delle contigue pianure richiede un provvedimento di più lunga durata, quale non può essere altro che quello utilissimo delle Colmate.

Avendo incaricato il Mattematico Dott. Pietro Ferroni, e l'Ingegner Giuseppe Salvetti di proporre il metodo migliore per dette Colmate, hanno Essi presentata la loro Relazione, la quale porta in sostanza che attese le attuali circostanze, compito che sia di rialzare il secondo recinto dell'

attual Colmata della Foenna nei Beni della Fattoria di Bettolle appartenente alla Religione di S. Stefano, si porti il detto Fiume nel terzo, ed ultimo recinto che giunge alla via di Valiano, ma con includervi ancora i Beni dei Particolari delle Palaje, e Manzinaje, e quindi finita una tal Colmata si vada retrocedendo con portare il detto Fiume a rialzare i Beni pure dei Particolari situati nel piano delli Sciarti, dando ancora contemporaneamente una rifiorita al primo recinto della predetta Religione, e dipoi si torni sempre addietro colmando gratamente li altri terreni dei piani contigui all'istesso Fiume, talmente che l'effetto sia che nel tempo che si ottiene il loro rialzamento, si vada altresì abbreviando, ed incassando nella Campagna il troppo elevato alveo del Fiume Foenna, e degl'influenti del medesimo.

Dovranno pertanto tutti i Possessori dei citati piani delle Palaje, e Manzinaje, come pure quelli delli Sciarti, e gli altri che si estendono nel restante della pianura di Monte Pulciano, e nella contigua del Territorio di Turrita dentro il termine di tre mesi presentare alla Camera delle Comunità il loro sentimento sopra le accennate proposizioni di colmate, o altre che credessero di loro maggior vantaggio, con dovere ciaschedun Particolare dichiarare in scritto qual sia il Suolo che intende di voler colmare, e la sua estensione con quelle operazioni che crederà di effettuare acciò non restino danneggiati i Beni dei Confinanti, affinchè previo l'esame di tali Istanze possano esser prese le opportune determinazioni.

E perchè i particolari Possessori si prestino con più

più facilità ad intraprendere questo per loro utilissimo provvedimento, S. A. R. si riserva a fare sperimentare sempre più ad Essi gli atti delle sue beneficenze con preferire i Particolari alla Religione di S. Stefano quando lo porti il miglior sistema desunto dalle circostanze locali, e con accordare inoltre ai detti Particolari quelle gratificazioni, e soccorsi che saranno corrispondenti alle circostanze dei casi, restando su di ciò incaricato il Senator Soprassindaco a fare le sue proposizioni corrispondenti alle istanze, e dichiarazioni dei lavori, che verranno prodotte nel tempo assegnato. E tutto ec. Mandans ec.

Dalla Camera delle Comunità ec. li 18. Maggio 1781.

Lorenzo Rossi Cancelliere.

NOTIFICAZIONE

Relativa al Bollo delle Carte da giuoco

DEL DÌ 26. MAGGIO 1781.

L'Illustrissimo Signore Auditore delle Regalìe e Reali Possessioni in esecuzione di Benigno Motuproprio di SUA ALTEZZA REALE del dì 15. Maggio cadente 1781. fa pubblicamente notificare come la R. A. S. Volendo avere un favorevole riguardo anche per gli Abitanti di Lu-

nigiana è venuta nella determinazione di sopprimere conforme colla sua Suprema Autorità sopprime in tutta l' estensione della Provincia di Lunigiana il Bollo delle Carte da Giuoco, ferma stante però l' Osservanza delle Leggi concernenti i Giuochi proibiti.

Sopprime parimente in detta Provincia il Bollo della Carta, ed in conseguenza Vuole che tutti gl' Atti fatti dopo la pubblicazione della presente Notificazione nei Tribunali di Lunigiana si debbano ricevere, ed ammettere benchè scritti in Carta non bollata in tutti i Tribunali del Granducato, e che i Ministri del pubblico, e generale Archivio di Firenze debbano ricevere le Mandate degl' Istrumenti rogati nella suddetta Provincia, e collazionare, ed archiviare le Copie dei medesimi benchè respettivamente scritti in Carta non bollata, non ostante; E tutto ec. Mandans ec.

Dal Tribunale delle Regalìe, e Reali Possessioni li 26. Maggio 1781.

Gaspero Domenico Paver Cancelliere.

NO-

NOTIFICAZIONE

Relativa alle Stadere grosse da tenersi nel Mercato Vecchio di Firenze

DEL DÌ 31. MAGGIO 1781.

GL' Illustrissimi Signori Deputati della Camera di Commercio, Arti, e Manifatture in esecuzione di Benigno Motuproprio di SUA ALTEZZA REALE del dì 29. Maggio 1781. fanno pubblicamente noto come Vuole la medesima R. A. S. che per una maggior soddisfazione del Pubblico la Camera del Commercio ec. faccia tenere nella Piazza di Mercato vecchio di questa Città in luogo adattato due Stadere grosse sotto la custodia di due Pubblici Pesatori per comodo delle pesature dei Commestibili di qualunque genere che ivi si contrattano in di grosso, senza obbligo però a veruno di valersene.

I detti Pubblici Pesatori dovranno far pesare alla spontanea richiesta dei Contraenti tali Commestibili con la dovuta giustizia, e senza alcuna spesa dai Donzelli che per tale effetto saranno loro assegnati; restando espressamente proibito ai detti Pubblici Pesatori, e Donzelli di pretendere o ricevere sotto qualsivoglia pretesto alcuna tassa, o mercede in contanti, o in generi, sotto pena della perdita dell'Impiego, e di quei maggiori

 gasti-

gastighi che esigeranno le circostanze della loro contravvenzione; E tutto ec. Mandantes ec.

Dalla Camera di Commercio ec. di Firenze li 31. Maggio 1781.

Alessandro Romoaldo Scurtz Cancelliere.

NOTIFICAZIONE

Relativa ai Vitalizj

DEL DÌ 23. GIUGNO 1781.

L'Illustrissimo Sig. Francesco Maria Niccolini come Commissario del Regio Spedale di S. Maria Nuova della Città di Firenze in esecuzione dei Sovrani Comandi statigli ingiunti con Viglietto della Segreterìa di Stato dei 26. Giugno 1781. fa pubblicamente notificare affinchè sia manifesto a chiunque qualmente SUA ALTEZZA REALE Nostro Signore ad oggetto di sempre più favorire i contratti di vitalizio tanto celebrati, che da celebrarsi in futuro da qualsivoglia persona di qualunque grado, stato, e condizione con detto Regio Spedale si è degnata con il seguente suo graziosissimo Motuproprio di ordinare quanto appresso.

„ S. A. R. dopo aver concessa l' esenzione del-
„ la Gabella per i Contratti Vitalizi, che in
„ av-

,, avvenire si faranno col Regio Spedale di S. Ma-
,, ria Nuova per sempre più favorire i detti con-
,, tratti si è compiaciuta di ordinare.

,, Che non siano molestati per debito di Ga-
,, bella non pagato i vitalizi già fatti.

,, E che i creditori di vitalizi siano privile-
,, giati, e preferiti a qualunque creditore dello
,, Spedale preservati però sempre i privilegi e
,, preferenze, che competano ai creditori che han-
,, no una speciale ipoteca.

Dato li 23. Giugno 1781.

PIETRO LEOPOLDO

V. ALBERTI.

F. SERATTI.

In quorum ec.

Gaspero Maffij Cancelliere de Mandato.

NOTIFICAZIONE

Per la Consegna di Decima alle tre Comunità di S. Casciano, Montespertoli, e Barberino di Val d' Elsa componenti la Cancellerìa di S. Casciano ordinata con Motuproprio

DEL DÌ 26. GIUGNO 1781.

L'Illustrissimo Sig. Auditore della Camera delle Comunità ec. dello Stato Fiorentino fa noto al Pubblico, che in esecuzione di Benigno Motuproprio di SUA ALTEZZA REALE del

di

di 26. Giugno prossimo passato saranno consegnati alle tre Comunità di S. Casciano, Montespertoli, e Barberino di Val d'Elsa comprese nella Cancelleria di S. Casciano, e per esse al suo Cancelliere i seguenti Libri, che a tutte spese di S. A R. sono stati già compilati, e perfezionati nell' Ufizio delle Decime Granducali, e sono

Tre Libri intitolati = Catasti = ove appariscono le Descrizioni, e Poste sì delle Decime dei Cittadini, che delle Decime di Contado sopra i respettivi Beni stabili situati nei Territorj delle predette Comunità, secondo lo stato in cui furono trovati nel dì primo Agosto 1776.

Tre Libri intitolati = Campioni, o Libri Maestri di dare, e avere = ove cominciando dall' epoca predetta sono stati, e saranno in futuro respettivamente raccolti tutti i conti dei Possessori contribuenti a ciascuna respettivamente delle suddette Comunità: E a questi Libri Campioni si trova annessa la Tabella, o Indice di tutte le Poste di Decima veglianti nel primo Agosto 1779., dalla quale resulta la Tassa di Decima data in accollo respettivamente alle tre suddette Comunità.

Dodici Libri intitolati = Arroti, o siano Libri di Volture = ove dal suddetto dì primo Agosto 1776. sono state, e saranno in avvenire riportate le Descrizioni, e Volture dei Beni stabili delle respettive predette Comunità nel passaggio da un Possessore nell'altro, e sono.

Quattro per la Comunità di S. Casciano.

Quattro per la Comunità di Monte Spertoli, e

Quattro per la Comunità di Barberino di Val d'Elsa.

Le

Le Tasse da consegnarsi in accollo per l'esazione alle istesse tre Comunità, e rimettersi alla Camera delle Comunità in Firenze insieme con la Tassa respettiva di Redenzione sono nelle seguenti somme.

Per la Comunità di S. Casciano Sc. . . . . 2260. 2. 17. 2.

Per la Comunità di Monte Spertoli . . . . Sc. 2045. 1. 5. 8.

Per la Comunità di Barberino di Val d'Elsa . . . . . . Sc. 2102. 1. 9. 2.

Nelle dette somme sono comprese tanto le Poste sottoposte alla Decima dei Cittadini, quanto quelle della Decima di Contado.

La consegna dei suddetti Libri sarà fatta dall' Illustriss. e Clariss. Sig. Senat. Provveditore delle Decime Granducali nelle debite forme senza veruna spesa nè delle Comunità nè dei privati nel dì 16. del corrente mese di Agosto coll'assistenza dell' Illustriss. e Clariss. Sig. Senat. Soprassindaco, e Soprintendente della Camera delle Comunità.

E siccome l'Imposizione comunitativa per l'Anno corrente 1781. è già formata, e la prima paga della medesima si deve fare nell'Agosto dell'Anno presente, per ciò senza fare alterazione alcuna allo stato di detta Imposizione, nè al modo di eseguire i pagamenti di essa, si dovrà fare sul luogo per mezzo di un Dazzajolo a parte l'ultima paga di Decima nel mese di Dicembre 1781. a favore delle istesse Comunità, giacchè i Possessori sopportanti la Decima hanno fatto già una paga in Firenze nel mese di Maggio, ed un'altra

tra corre, e si fa nel presente mese di Agosto, dovendo i medesimi fare la detta ultima paga sul luogo, e non più in Firenze come è detto sopra.

La suddetta ultima paga da farsi in Comunità deve importare la terza parte delle respettive somme espresse di sopra senza spesa di registro, nè di ricevuta.

Nell' Anno futuro 1782., e in tutti li altri successivi, cessata affatto in Firenze rispetto alle dette tre Comunità l' esazione della Decima Granducale detta dei Cittadini, e dell' altra detta di Contado, dovrà questa effettuarsi nelle tre predette Comunità per mezzo dell' Imposizione annuale del Dazio, cumulando insieme con le altre tasse, e spese di benefizio, e comodo comunitativo anche la Tassa fissa di accollo nella somma rilevata di sopra, la quale resterà sempre ferma ed inalterabile, non ostante che in avvenire occorressero farsi nuove descrizioni, e tassazioni di Beni stabili non descritti nei Libri da consegnarsi, o non compresi nella Tassa di accollo, o che si scoprissero i veri Possessori delle Poste consegnate per fogne, o non ostante che convenisse cancellare, o diminuire qualche Posta già descritta o compresa nella Tassa di accollo: Con dichiarazione però che non sia fatto il più piccolo aumento nella somma fissa ordinata imporsi dai Regolamenti particolari per le tre suddette Comunità de' 23. Maggio 1774. sopra i Coloni, o Contadini, e sopra li Artigiani, o Testanti, nè variazione alcuna al metodo di esigerla.

E perchè le Imposizioni comunitative si dovranno stabilire secondo il resultato del Libro Maestro,

ſtro, e delli Arroti, perciò dovrà il Cancelliere tenere ſempre in giorno i detti Libri Maeſtri, e li Arroti per non farſi debitore di tutto ciò che poteſſe derivare dalla ſua traſcuratezza in pregiudizio, e danno dell'Intereſſati medeſimi, con riportare nei ſuddetti Libri quelle Poſte, che non vi ſi trovaſſero acceſe, e che per deliberazione del Conſiglio Generale foſſero ſtate, o ſaranno ſottopoſte al contributo della Comunità.

I pagamenti della ſuddetta Impoſizione comunitativa ſopra i Poſſeſſori ancorchè ſia in avvenire compreſiva della Taſſa di accollo, dovranno farſi dai Contribuenti in mano ai reſpettivi Camarlinghi nei ſoliti modi, e tempi già ſtabiliti per la riſcoſſione del Dazio, e ſecondo le Iſtruzioni che il Cancellier di S. Caſciano riceverà dal Sig. Sen. Sopraſſindaco, e Soprintendente della Camera delle Comunità, le quali dovranno tenerſi affiſſe nella Cancellerìa.

Ed i Camarlinghi delle tre Comunità dovranno rimettere in Firenze alla Camera delle Comunità nei ſoliti termini fiſſati per la rimeſſa delle reſpettive Taſſe di Redenzione inſieme colle medeſime anche la Taſſa di accollo nelle ſomme reſpettivamente fiſſate di ſopra.

Ed affinchè queſta nuova Partita entrando in Amminiſtrazione comunitativa non alteri in maniera alcuna il ſiſtema di già introdotto nelle Comunità, S. A. R. ha dichiarato, e comandato che la medeſima ſia riguardata a tutti li effetti civili, economici, e penali, come qualunque altra Partita comunitativa; e perdendo affatto il carattere, e natura di Decima acquiſti il carattere e la natura di Partita comunitativa.

S. A. R. ha inoltre dichiarato, e comandato che sebbene la suddetta Partita di Decima sia consegnata in somma fissa, ed invariabile, non per questo resta impedito alle tre Comunità della Cancellerìa di S. Casciano, nè tolta ad esse la facoltà concessa loro coi nuovi Regolamenti di descrivere di nuovo, e addaziare quei Beni stabili, che non fossero stati descritti, nè addaziati, e di estendere anche sopra di essi, benchè non compresi nella consegna, e Tassa di accollo le Imposizioni Comunitative. Come neppure resta impedito alle medesime Comunità di emendare, e rettificare quelle Poste che in progresso di tempo fossero riconosciute, e verificate essere state valutate nei Catasti, e computate nella Tassa di accollo in somma diversa da quella, che conviene per adeguare nella miglior forma possibile la distribuzione di tutte le Tasse, e spese comunitative.

I Passi di Nave sopra i Fiumi in ordine al benigno Rescritto di S. A. R. del dì 11. Agosto 1778. non dovranno aversi nè trattarsi come Beni stabili, nè considerarsi come paganti nel reparto delle Imposizioni comunitative sopra i Possessori, fermo stante però quanto si pratica rispetto ai Navalestri per la contribuzione che fanno alle Comunità del Contado come testanti.

Consegnati che saranno alle suddette Comunità i Libri predettti dovranno questi a tutti li effetti civili, economici, e penali aversi per autentici, e legali, e conservarsi con ogni studio, e diligenza, come documenti, che serviranno nei tempi futuri a dimostrare lo stato di Possessione nel dì 1. Agosto 1776., e tutte le variazioni che sono seguite,

guite, e seguiranno nei successivi possessi dopo l' epoca suddetta, ed a regolare in conseguenza l' annuale distribuzione delle Imposte comunitative, e le imborsazioni dei soggetti che dovranno risedere nel Magistrato e Consiglio generale delle respettive Comunità.

Non sarà permesso ad alcuno per qualunque accidente possibile, senza eccettuare i Ministri di Cancellerìa, di fare la minima alterazione, o segno, o di scrivere nel Libro intitolato = Catasto =, dovendo sempre, ed in qualunque tempo costare dello stato del medesimo nel dì 1. Agosto 1776.; E se mai nel medesimo venisse scoperto qualche errore, dovrà sempre correggersi previe le opportune giustificazioni dai Ministri di Cancellerìa, non già nell' istesso Catasto, che dovrà restare sempre scrupolosamente inalterabile, ma per mezzo dei Libri denominati Arroti, nei quali dovranno farsi dai soli Ministri di Cancellerìa tutte le correzioni, spiegazioni, o dichiarazioni necessarie senza veruna spesa, e aggravio dell' interessati, come quelli, che non possono avere avuta alcuna parte nell' errore.

Non sarà neppure permesso ai suddetti Cancellieri, o altri Ministri di Cancellerìa l' estrarre dalli Archivi delle respettive Comunità nè i Catasti suddetti, nè i Campioni, nè li Arroti, se non nel caso che occorresse ai Giusdicenti oppure ai Magistrati, o ai Consigli generali legittimamente adunati di vederli unicamente per servizio, ed interesse delle Comunità medesime, sempre però con la continua assistenza, e presenza di uno de' Ministri di Cancellerìa.

E sic-

E siccome nella suddetta Tassa che si dà in accollo alle dette Comunità sono state considerate per paganti, come infatti lo saranno dal giorno, che comincia il pagamento in Comunità, tutte quelle Poste di Decima, che dai respettivi Possessori sono state precedentemente affrancate, o redente dal peso della Decima per la Legge del dì 5. Maggio 1554., come pure i Beni goduti dai privilegiati per il titolo di dodici figliuoli, affinchè tali Possessori non risentano pregiudizio dalla suddetta Sovrana Disposizione, S. A. R. ha ordinato che Le sia reso conto dal Sig. Senat. Provveditore delle Decime Granducali di questi oggetti, affine d' indennizzare i Possessori di Beni affrancati, e privilegiati come sopra nelle maniere più convenienti.

Tutte le Volture dei Beni compresi nelle dette tre Comunità, che in avvenire occorresse di fare in testa dei veri, e vivi Possessori, dovranno dal giorno della Consegna in poi eseguirsi dai Ministri della Cancellerìa di S. Casciano, e non più in Firenze dai Ministri delle Decime Granducali secondo le Istruzioni che riceveranno dal suddetto Sig. Senat. Soprassindaco, e Soprintendente della Camera delle Comunità rispetto alla qualità e grandezza della carta, alla forma dello scritturato, alle formule delle Volture, ed altro, venendo specialmente raccomandata da S. A. R. in un' affare di tanta importanza ogni diligenza e sollecitudine nei detti Ministri in eseguirle, ed ogni esattezza, e chiarezza nel distenderle.

Per queste Volture i Ministri di Cancellerìa esigeranno a loro proprio profitto li emolumenti enun-

enunciati nell' Editto del dì 7. Agosto corrente, che sono i seguenti.

Per ogni carta composta di due facciate . . . . lire — 6. 8.

Per le Fedi che non eccedono una facciata . . . . lire — 3. 4.

E per le Fedi che eccedono la facciata a ragione di due crazie per facciata, o sia quattro crazie per carta.

E più potranno percipere il rimborso della carta bollata.

Sarà sempre permesso a qualunque dei Possessori, ed altri contribuenti il vedere nelle loro Cancellerìe senza spesa alcuna tanto il Catasto, che il Campione, e li Arroti, e Filze di giustificazioni, ma però alla presenza di alcuno dei Ministri di Cancellerìa; volendo poi qualche copia per extensum come sopra, questa non si potrà fare altro che dai Ministri predetti; Sarà anche permesso di prendere dai suddetti Libri, e Filze di giustificazioni qualche appunto, o ricordo in scritto, ma in presenza di alcuno dei Ministri medesimi di Cancellerìa, i quali per questo non esigeranno emolumento, e volendo qualche copia autentica, o Fede, dovrà farsi unicamente dai Ministri di detta Cancellerìa.

Essendo già stato soppresso l' Ufizio del Decimino per il suddetto Motuproprio di S. A. R. del dì 26. Giugno prossimo passato, cessa in conseguenza l' obbligo imposto dalle Istruzioni dei 20. Maggio 1777. di fare le mandate alla detta Cancellerìa comunitativa di S. Casciano, e dovranno esser rimessi dalla detta Cancellerìa all' Ufizio del-

 le

le Decime Granducali di Firenze tanto i Tomi, che i Giornali di Decimino, che in essa si conservano, volendo S. A. R. che in avvenire nelle questioni che possono insorgere per cose anteriori al suddetto dì 1. Agosto 1776. debba aversi ricorso ai Libri originali delle Decime, i quali insieme con le Matrici, o Abbozzi dei Catasti da consegnarsi alle dette Comunità saranno conservati nell'Archivio delle Decime Granducali, che sarà tenuto aperto a benefizio, e comodo del Pubblico.

Nella muta del Cancelliere di detta Cancelleria di S. Casciano dovrà il Successore ricevere dall'altro la consegna dei Catasti, dei Campioni, delli Arroti, e delle Filze di giustificazioni spettanti alle Comunità comprese nella suddetta Cancelleria, e trovando che siano stati trascurati, o alterati, o non tenuti in giorno dovrà renderne inteso, enunciandone i difetti, il suddetto Sig. Senat. Soprassindaco, e Soprintendente della Camera delle Comunità, il quale dovrà parteciparlo a S. A. R., altrimenti il nuovo Cancelliere sarebbe debitore delle alterazioni, e negligenze benchè commesse da altri.

Tutti i Livellarj, in esecuzione del Benigno Rescritto di S. A. R. de' 25. Settembre 1775., e del Rescritto del dì 28. Luglio 1781. dovranno nel nuovo sistema per mezzo dell'Imposizione comunitativa corrispendere alla Comunità anco la Partita di Decima, che si possa sul Fondo livellario in faccia, e conto del Padron diretto, e questa Partita potrà da loro conteggiarsi con i Padroni diretti a forma dei patti fra le parti stipula-

pulati, con pagare tanto di meno del Canone convenuto con i medesimi, calcolandola secondo che si pagava iu Firenze alle Decime Granducali, o alle Decime di Contado.

E sarà incumbenza, ed opera del Cancelliere, subito che avrà ricevuto in consegna i nuovi Libri, di levare dal conto del Padron diretto la detta Posta, e porla tutta in conto del Livellario, al quale effetto saranno date al medesimo dal Sig. Senat. Soprassindaco, e Soprintendente della Camera delle Comunità le opportune Istruzioni.

Rispetto alli obblighi, termini, e pene per le Volture, S. A. R. ha comandato tutto ciò, che ha creduto necessario per il bene del pubblico servizio nella sua Legge del dì 7. del corrente mese di Agosto. E tutto ec.

Dalla Camera delle Comunità ec. li 14. Agosto 1781.

Lorenzo Rossi Cancelliere.

NOTIFICAZIONE

Relativa ai Monti della Città di Firenze

DEL DÌ 5. LUGLIO 1781.

L'Illustrissimo, e Clarissimo Sig. Senatore Giovanni Federighi Soprintendente Generale dei Monti di Firenze in vigore dell'autorità concessali per Benigno Rescritto di SUA ALTEZZA

REALE del dì 19. Giugno 1781. fa pubblicamente noto, qualmente la R. A. S. volendo riunire in una sola Azienda il debito pubblico dei Monti di Firenze con suo Motuproprio del dì 20. Febbrajo 1781. si è compiaciuta comandare „ Che „ tutto il debito sì di capitale, che di frutti che „ saranno decorsi a tutto il Mese di Luglio 1781. „ dei Luoghi del Monte di Pietà descritti nei „ due Libri veglianti in detto Monte denomi„ nati dei *Liberi*, e dei *Condizionati*, s'intenda, „ e sia nel dì primo del seguente Mese d'Ago„ sto aggregato al Monte Comune per doversene „ pagare dalla Cassa del medesimo tutti i frutti „ decorsi, e che decorreranno in futuro alle rispet„ tive scadenze nel modo che si pagano agli altri „ Creditori di detto Monte.

In conseguenza di che ciascuno dei Creditori Montisti di detto Monte di Pietà dovrà dal detto dì primo Agosto 1781. in futuro portarsi per esigere il pagamento dei frutti maturati, e che matureranno alle respettive scadenze al Tribunale del detto Monte Comune per ricevere il consueto Mandato dallo Scrivano del nuovo Libro che verrà creato in detto Monte comprendente i Creditori provenienti dal Monte di Pietà intitolato di Lettera G $\frac{\text{to}}{9}$, e successivamente per ritirarne l'importare dal Camarlingo Generale del detto Monte Comune.

Dato in Firenze il dì 5. Luglio 1781.

Giona Filippo Brocchi Cancelliere.

MO-

MOTUPROPRIO

In Rapporto ai Canali, e Strade di Livorno

DEL DÌ 5. LUGLIO 1781.

PIETRO LEOPOLDO

Per grazia di Dio Principe Reale d'Ungheria, e di Boemia, Arciduca d'Austria, Granduca di Toscana, ec. ec. ec.

UNa delle Nostre principali premure è stata, e sarà sempre quella di proteggere, e difendere a' Nostri amatissimi Sudditi il sacro diritto della proprietà, ed il libero esercizio del medesimo, e di togliere tutti i vincoli che possono impedire la loro industria, del che abbiamo date le più convenienti riprove.

Richiede però il Pubblico bene che si receda da tali benefiche disposizioni, quando elle cagionano de' pregiudizi ad oggetti di somma importanza per il medesimo.

Tali sono il buono stato, e la conservazione del Nostro Porto di Livorno, e de' Canali, ed altre Fabbriche pubbliche del medesimo, e della Strada di Marina tanto necessaria per il Commercio, e per i riguardi che esige la pubblica salute.

Non può ottenersi quanto sopra se non si abbia tutta l'attenzione di mantenere in buono sta-

to le Rive del Mare, e di conservare le Cave di quelle Pietre che sono adattate per le Scogliere, e per le Panchine, e Targonate.

L'indiscretezza degli Zavoranti, e Cavatori di Sassi, o la loro imperizia, e poca avvertenza nello scegliere i luoghi ove prenderli fra Livorno, e Castiglioncello pregiudica alla Strada di Marina, ed a' ripari o naturali, o artefatti che vi sono per sostenerla, ed a quelli che difendono dalla furia del Mare i Lazzeretti, e li Scali per i Cantoni, e toglie le Zavorre che si riservano per le Targonate.

Ed il lasciar libero l'uso delle Cave di Calafuria, Chioma, e Castiglioncello, e quello del Tufo nel Piano di Livorno potrebbe far mancare in breve i materiali assolutamente necessarj per le Panchine, Scogliere, e Lastrici; e lo scavamento della Terra Arzilla per i Mattoni, e per le Pipe lascia delle buche ove stagnano le acque in pregiudizio della pubblica salute quando le medesime non siano ripiene.

Per evitare adunque così gravi inconvenienti ci siamo determinati a rinnovare le proibizioni state fatte altre volte specialmente con gl'Editti del primo Gennajo 1598., 20. Marzo 1601., e 28. Giugno 1758., e ad ordinare quanto appresso.

Resta proibito generalmente a qualunque persona di qualsivoglia stato, e condizione prendere, o scavar Sassi, Terra, Rena, o qualunque altra materia alle Spiagge, e Rive del Mare da Livorno per la parte di Levante fino alla Torre di Castiglioncello, come pure il cavar Pietre dalle Cave di Calafuria, Chioma, e Castiglioncello, e di

di cavar Tufo, o Terra Arzilla nella Campagna adiacente a Livorno nello spazio che resta compreso fra la detta Città, la Strada che và a Montenero, il Rio Felciajo, o di S. Lucia, ed il Mare senza licenza in scritto da accordarsi gratis.

La spedizione di queste licenze spetterà regolatamente all' Ingegnere dello Scrittojo delle Reali Fabbriche quando per commissione, e ragioni particolari non ne siano altri incaricati; Ed ora fino a nuovo ordine, rispetto al solo Lido dallo Scalo dei Cantoni fino al Rio Felciaio, o sia Scalo di S. Lucia, ne resta incaricato il Capitano del Terzo Lazzeretto.

Quelli ai quali fosse negata la licenza senza giusto motivo, potranno ricorrere al Governatore di Livorno, quale provvederà come creda giusto, e conveniente.

Quando occorrerà cavar Pietre, o Tufo anche per servizio pubblico saranno pagati a' Padroni delle Cave, o del suolo i soliti diritti.

I trasgressori caderanno in pena di scudi dieci per ciascuno, e per ciascuna volta, e della perdita de' Sassi, Zavorra, e della Barchetta, e Attrazzi de' quali si serviranno per scavare, o raccogliere le materie predette, da applicarsi per un terzo all' Inventore, o Accusatore segreto, o palese, per un terzo allo Spedale di S. Antonio, e per un terzo allo Spedale della Misericordia, ed in caso d' impotenza a pagare la pena pecuniaria avrà luogo l' afflittiva di Carcere per quel tempo che parrà opportuno all' arbitrio del Giudice a misura de' casi, e delle circostanze, ed in caso di recidiva saranno aggravate le dette pene ad Arbitrio come sopra.

Cognitore delle trasgressioni Vogliamo che sia l'Auditor Vicario del Tribunale di Livorno senza obbligo di partecipazione al Supremo Tribunale di Giustizia, e che si possa procedere ex officio, ed anche per via d'Inquisizione contro quelli che non fossero trovati in fragranti.

I Ministri incaricati di spedire le Licenze Vogliamo che facilitino nell'accordarle sempre che non vi sia pregiudizio, e si regolino secondo le Istruzioni che gli verranno date.

Tale è la Nostra Volontà, che comandiamo sia esattamente adempita. E tutto non ostante.

Dato li cinque Luglio Mille settecento ottantuno.

PIETRO LEOPOLDO

V. ALBERTI

FRANCESCO SERATTI.

EDITTO

Relativo ai Lavori da farsi nella Maremma Pisana

DEL DÌ 28. LUGLIO 1781.

SUA ALTEZZA REALE essendo informata che l'Ufizio dei Fossi di Pisa in conseguenza dei nuovi Regolamenti, che gli sono stati dati, non è più in grado d'invigilare alla conservazione in buon grado delle Fosse esistenti lungo le Strade Regie, e Comunitative, e che alcune Comu-

Comunità nuovamente aggregate a quel Dipartimento mancano di qualunque disposizione sopra tale importante affare, da cui dipende in gran parte la buona manutensione di dette Strade, Ordina, e Vuole che in tutte le Comunità della Provincia Pisana si osservi quanto appresso:

Dovranno i Lavoratori di terreni in ciascun Anno per tutto il Mese di Settembre, e poi di nuovo in tutto il Mese di Febbrajo aver mondate, nette, e cavate tutte le Fosse, e Scoli con tener quelle lungo le Strade Regie alla larghezza di due braccia, e della profondità di un braccio, e mezzo, e quelle lungo le Strade Comunitative alla larghezza di un braccio, e mezzo, e della profondità di un braccio alla pena di soldi otto per pertica andante.

Non sarà lecito ad alcuno il diminuire, o ristringere le Strade Regie, nè le Comunitative, nè di deviare, o mandar acque dei propri beni nelle Strade predette, e qualora seguisse specialmente nelle Strade di Monte, o di Collina, che le dette acque si aprissero il corso per le dette Strade, dovranno i lavoratori delli effetti, dai quali tali acque derivano, rimetterle prontamente al loro corso, siccome dovranno subito rimettere, o ritirare le frane, o smottamenti, che dai terreni da essi lavorati venissero in qualunque tempo a cadere nelle dette Strade, e dovranno altresì i suddetti lavoratori tener monde, e potate le siepi, e piante lungo le suddette Strade, acciò non ristringano la loro latitudine, e non impediscano il libero transito per ciascun punto delle medesime alla pena dell' Arbitrio rigoroso di chi dovrà

dovrà giudicare, da regolarsi secondo il grado di colpa, o dolo dei trasgressori, oltre l'emenda del danno che fosse causato.

Dovranno parimente avvertire i lavoratori di terreni in occasione del vuotamento delle Fosse di non gettare la terra, che caveranno nelle Strade Regie, o Comunitative, che siano inghiarate, o selciate, ma nei propri effetti, e nelle Strade sterrate dovranno porre, e dispensare la detta terra ordinatamente, e nei luoghi più bassi per rendere più praticabili, e comode le dette Strade.

Non potranno farsi Collerecce, o Carraje sopra le Fosse lungo le Strade Regie, e Comunitative, in occasione di sbiadi, di estrazione di raccolte, o d'introduzione di sughi, che dal dì primo di Maggio di ciascun anno, e dovranno esser levate in tutto il Mese di Settembre alla pena di lire cinque per ciascuna Collereccia, o Carraja, avvertendo che incorreranno nell'istessa pena quelli, che nei debiti tempi formassero tali Collerecce, o Carraje in modo che venissero a ristringere la sezione delle Fosse prescritta di sopra.

Non sarà lecito di costruire Ponti murati sopra le Fosse esistenti lungo le Strade Regie, o Comunitative senza l'approvazione, e licenza del Magistrato Comunitativo, che non dovrà accordarla prima di essersi assicurato per mezzo del suo Provveditor di Strade che la luce di detti Ponti sarà tenuta della larghezza, e profondità prescritta per le Fosse alla pena di lire venticinque per ciascun Ponte, che fosse fabbricato senza la suddetta licenza.

Sarà proibito ancora di far qualunque chiusa, o ri-

o riparo nelle Fosse per fermare, e radunare le acque nemmeno col pretesto d'innaffiar Orti, dovendo lasciarsi le acque nelle Fosse lungo le Strade Regie, e Comunitative nella libertà del suo corso alla pena dell'arbitrio rigoroso di chi dovrà giudicare.

E perchè i predetti Ordini sieno tenuti nella loro piena osservanza Vuole che in ciascun Anno dai Giusdicenti, o Ministri dei loro Tribunali con l'intervento del Cancellier Comunitativo, o di quella persona, o persone, che saranno a ciò destinate dalle respettive Comunità, si faccia la visita alle Fosse lungo le Strade Regie, e Comunitative, purchè il Giusdicente locale per quelle trasgressioni, che saranno ritrovate nell'atto della visita, e per le quali saranno tenuti i Contadini, che a mezzo, o come padroni, o conduttori lavorassero le terre, e qualunque altra persona, che a sua mano facesse lavorarle, proceda senza formalità di processo, e sul semplice resultato dell'atto della visita, previa soltanto l'assegnazione di un breve termine al trasgressore ad aver sommariamente dedotta avanti al medesimo Giusdicente la causa, per cui pretenda di non esser tenuto alla detta pena, la quale in caso di condanna dovrà intieramente applicarsi alle Comunità dannificate.

Vuole inoltre S. A. R. che per le trasgressioni in materia di Strade pubbliche, riconosciute nell'atto di detta visita, e fuori di essa venute altrimenti in cognizione, o notizia, ove non siavi certo debitore della pena, il Giusdicente Criminale proceda nelle forme alla verificazione del

tra-

trasgressore, e la pena in tal caso si applichi per due terzi alla Comunità dannificata, e per un terzo all'accusatore palese, o segreto che sia; ma quando la Condanna nascesse da istanza fatta *ex officio* dal Cancelliere, o dal Provveditor di Strade di dette Comunità, allora la pena si applichi per l'intero alla Comunità, con facoltà al Magistrato Comunitativo di accordare in qualunque caso secondo le circostanze quella riduzione, condonazione, o stralcio, che crederà conveniente, derogando in questa parte agli Ordini disponenti in contrario.

Vuole finalmente la R. A. S. che chiunque si sentirà aggravato dalle sentenze dei respettivi Giusdicenti Locali, o Criminali in questa materia, abbia il riservo di giorni dieci a poter ricorrere al Supremo Tribunale di Giustizia, il quale con i consueti Voti dovrà fare quelle dichiarazioni, che crederà di Giustizia.

Dato in Firenze li ventotto Luglio mille settecento ottantuno.

PIETRO LEOPOLDO

Per il Direttore del Dipartimento delle Reali Finanze impedito.

V. DI SCHMIDVEILLER

F. BENEDETTO MORMORAI.

MO.

MOTUPROPRIO

Relativo all' Archivio Pubblico della Città di Pontremoli per cui si danno diversi Provvedimenti

DEL DÌ 11. AGOSTO 1781.

PIETRO LEOPOLDO

Per grazia di Dio Principe Reale d' Ungheria e di Boemia, Arciduca d' Austria, Granduca di Toscana ec. ec. ec.

PErsuasi della importanza, che i luoghi destinati alla conservazione delle Scritture Pubbliche (come è l' Archivio della Città di Pontremoli) dai Ministri a tal' Ufizio deputati siano bene, e con la maggior fedeltà, ed accuratezza amministrati, e che le Leggi, Ordini, e Riforme per un tale oggetto state prescritte siano osservate convenientemente; Ed essendo informati che con li Statuti, Capitoli, e Costituzioni per il Collegio, e Notari di detta Città per l' addietro state compilate non siasi ottenuto fin quì tal' importante fine.

Quindi è, che in maggior vantaggio pubblico, e privato di quei Nostri amatissimi Sudditi, Volendo Noi provvedere efficacemente, ed impedire gl' inconvenienti, che ne son derivati, Ci siamo determinati a prescrivere la presente Riforma, e Rego-

Regolamento, di cui con la pienezza della Nostra Sovrana Autorità derogando, in quanto occorra a tutto quel che in contrario fosse stato disposto dai detti Statuti, Capitoli, Costituzioni, Leggi, e Riforme precedenti, Comandiamo per l'avvenire la più esatta, ed inviolabile osservanza.

I. Soppressi gli antichi Archivisti, dalla Magistratura Comunitativa di Pontremoli per mezzo di legittimo Partito, salva la Sovrana Nostra Approvazione da domandarsi per mezzo di quel Nostro Vicario Regio, dovranno speditamente eleggersi due nuovi Archivisti; E quelli, che saranno eletti, e da Noi approvati a Nostro Beneplacito, un mese prima dello spirare di ciascun'Anno dovranno stare a Sindacato d'avanti quel Vicario Regio pro tempore, e detta Magistratura, il quale Vicario sentite ed esaminate le doglianze, che contro detti Archivisti venissero fatte, con quant'altro stimerà conveniente, ed opportuno, dovrà renderne conto a Noi, se troverà, che tali doglianze, o le mancanze delle quali fossero imputati, meritar potessero qualche attenzione.

II. Prima d'entrare al Possesso della Carica, dovrà ciascuno dei suddetti Archivisti obbligarsi nelle forme, e prestare Mallevadore per la somma di scudi dugento Fiorentini, non tanto per l'esatta osservanza del presente nuovo Regolamento, quanto ancora per la fedele conservazione, e custodia di tutti i Protocolli, Libri, Filze, e Scritture, che riceveranno in Consegna, e delle quali sollecitamente dovrà esser formato da chi spetta un'esatto Inventario in un Libro da tenersi in quell'Archivio a quest'effetto, ed in cui

essi

essi Archivisti in seguito dovranno aggiungere, e notare tutte le Filze, e Protocolli di Contratti, e Testamenti, che ivi saranno rimessi durante il loro Ufizio.

III. Non potranno in qualsivoglia modo, e per qualsivoglia occasione tener fuoco, o lumi accesi nelle stanze dell' Archivio; nè trasportare alcun' Istrumento, Libro, o altra Scrittura fuori del medesimo, sotto pena della privazione della Carica.

IV. Non sarà loro permesso dar Copia, o Transunto di alcun' Istrumento de' Notari viventi, ma potranno solamente darne vista con riceverne ogni volta la mercede di due Crazie Fiorentine da chi ne saranno richiesti.

V. Sarà bensì lecito agli Archivisti di dare Copia degl' Istrumenti, e de' Testamenti rogati dai Notari viventi, che fossero impediti da cecità, o che avessero depositato nell' Archivio i loro Protocolli, con accreditare detti Notari dei due terzi dell' importare della Copia, dovendo l' altro terzo andare a profitto di essi Archivisti.

VI. Sarà loro special premura di tener ben custoditi in detto Archivio, e serrati a chiave tutti i Testamenti, ed altri Atti di ultima Volontà, senza darne vista, nè Copia ad alcuno, nè tampoco la minima notizia, se prima non sia fatto loro costare della Morte del Testatore, alla pena mancando della privazione dell'Ufizio, e di scudi cento Fiorentini.

VII. Dovrà nell'Archivio tenersi un Libro intitolato = Campione =, nel quale sarà obbligo degli Archivisti di registrare a Casati tutti i Notari morti, con scrivere il Nome del Notaro, del

del di lui Genitore, ed Avo, ed il Cognome, quanti Protocolli abbia, in che tempo cominciò a rogare, ed in che tempo finì.

VIII. Dovrà parimente tenersi altro Libro intitolato = Entrata, ed Uscita = del quale sarà peso degli Archivisti tenere conto aperto delle Copie, che essi daranno ai Particolari, che loro ne faranno istanza, dei Rogiti dei Notari morti, o di quelli, che avessero depositato i loro Protocolli in Archivio, con farli subito creditori di due terzi dell'importare delle dette Copie, ed all'incontro dargli debito di mano in mano dei denari, che per tal titolo pagheranno a detti Notari, o a loro Eredi.

IX. Useranno detti Archivisti tutta l'attenzione subito, che si saranno serviti delle Scritture, delle quali averanno avuto bisogno, di rimetterle al suo luogo, acciò non arrechino confusione.

X. Dovrà tenersi nell'Archivio ancora un Libro intitolato = Registro delle Fidejussioni dei Notari, che prendono i Protocolli =, e nel medesimo, e non altrove, sarà peso degli Archivisti di registrare estesamente l'Atto dell'Obbligazione, e Fidejussione di tali Notari.

XI. In piè di ciascuna Mandata d'Istrumento, Testamento, o altr'Atto di ultima volontà, che sarà dai Notari rimessa in Archivio, dovrano l'Archivisti fare l'esibita, notando il giorno, mese, ed anno, che sarà presentata; e immediatamente inoltre, rispetto ai Contratti tra vivi, in un Libro, che si terrà in detto Archivio intitolato = Registro di Mandate d'Istrumenti =, sarà loro obbligo notare a giornata ciascuna Mandata

data d'Istrumento, specificando la qualità del medesimo, il numero di cui sarà segnato, il tempo della celebrazione ed il nome, e cognome del Notaro rogante; e senza intervallo di tempo, o almeno nel giorno medesimo, che verranno esibite tali Mandate, gli Archivisti dovranno porle nelle respettive Filze dei Notari, ai quali appartengono, tenendo per ciascun Notaro la Filza dei Contratti inter vivos separata, e distinta da quella dei Testamenti, ed Atti di ultima volontà.

XII. Dovranno gli Archivisti aver cura speciale, che i Notari rimettano in tempo le Mandate in Archivio, e saranno obbligati passare la Notizia al predetto Vicario Regio di quelle Mandate, che fossero esibite fuori di tempo, sotto pena mancando ai detti Archivisti di scudi cinquanta Fiorentini.

XIII. Saranno ancora tenuti ad assicurarsi, che le Mandate, le quali verranno rimesse in Archivio, non siano mancanti di quei Documenti, che vi s'accenneranno per uniti alle medesime, dovendo rigettar la Mandata, quando ne fosse senza, alla pena mancando per detti Archivisti di lire cento Fiorentine per ciascun Documento, che si trovasse mancante, e che nella Mandata si dasse per rimesso.

XIV. In occasione del riscontro Semestrale da farsi nel modo, che si dirà in appresso, dei veglianti Protocolli di ciascun Notaro dovranno gli Archivisti in piè dell'ultima Mandata dei Contratti caduti in rivista prender nota del giorno del fatto riscontro, e della Persona, cui vengano restituiti, e consegnati i Protocolli; ed inoltre

 con

contemporaneamente in un Libro, che dovrà tenersi in Archivio con suo Repertorio Alfabetico saranno obbligati prender registro del giorno, mese, e anno della fatta rivista, appuntandolo di contro al Nome, e Cognome del Notaro, cui spettano i protocolli rivisti, affinchè dal predetto Vicario, non meno che da essi Archivisti si possa sempre, ed a colpo d'occhio riscontrare quando cada la Semestrale rivista dei Protocolli di ciascun Notaro, e serva loro di norma per richiamare ai propri doveri quei Notari, che se ne rendessero morosi, o contumaci.

XV. Per loro mercede divisibile tra essi a metà dovranno gli Archivisti percipere due crazie fiorentine per la visura di ciascun Protocollo, o Filza da chi sarà domandata per leggerla, o riscontrarla.

XVI. Esigeranno pure secondo la Tariffa, che per le mercedi Notariali in piè del presente Regolamento vien prescritta, il terzo dell' importare di tutte quelle Copie, che daranno ne' modi, come sopra permessi a chi gliene farà istanza.

XVII. A profitto degli Archivisti anderà ancora tutto il prodotto della Tassa, che sull' esibite delle Mandate degli Istrumenti, e Testamenti, quali i Notari roganti saranno tenuti rimettere in Archivio, vien fissata in detta Tariffa.

XVIII. Per l' Atto dell' aperizione dei Testamenti sigillati, stati rimessi in quell' Archivio, o che dovranno esservi rimessi in avvenire dai Notari con i loro respettivi Istrumenti di recezione, sarà dovuto agli Archivisti l' emolumento in tutto di lire due fiorentine.

XIX. E

XIX. E venendo di tali Testamenti richiesta la Copia, lucreranno gli Archivisti il terzo stabilito in detta Tariffa per la mercede delle Copie degli altri Testamenti, dovendone di due terzi accender creditori i Notari roganti.

XX. Quelli, i quali per l'avvenire brameranno di essere ammessi al Notariato di semplice rogito per esercitarlo solamente in Pontremoli, Veppo, Calice, Madrignano, e loro Territorj, fatte d'avanti la nostra Pratica segreta tutte quelle giustificazioni, che prescrive agli altri Notari la nostra Legge de' 10. Luglio 1771., dovranno sottoporsi egualmente agli Esami voluti dalla medesima, ed ordinati nell'altra nostra Legge de' 27. Maggio 1777.; e, riportato che abbiano la Patente, o sia Matricola di Notaro della detta Pratica segreta, si potranno far descrivere nel Collegio dei Notari di Pontremoli, che dovrà ammetterli senza ulteriore esame, e col solo pagamento della consueta Tassa di scudi quattro fiorentini.

XXI. Questi nuovi Notari approvati, ed ammessi come sopra, volendo rogare, egualmente che volendo continuare a rogare gli attuali Notari di Pontremoli, Veppo, Calice, e Madrignano, già abilitati al Rogito, premessa la giustificazione avanti gli Archivisti predetti di aver compito l'età di anni ventiquattro, dovranno obbligarsi nelle forme, con prestare idoneo Mallevadore per la somma di scudi dugento fiorentini, non tanto per la piena osservanza degli Ordini espressi nel presente nuovo Regolamento, quanto di quelli contenuti negli Statuti, Capitoli, e Riforme precedenti per detto Collegio, ed Archivio, quando

 non

non fiano contrarj al presente Regolamento, come anche di ben custodire i Protocolli che saranno loro consegnati dal detto Vicario Regio protempore, come si dirà in appresso, di non trasportarli fuori del Nostro Granducato, di rimetterli in quell' Archivio nel caso, che da essi si abbracciasse lo Stato Ecclesiastico sì Secolare, che Regolare, e di farne seguire la rimessa per mezzo dei proprj Eredi dentro due mesi dal dì della morte di essi Notari.

XXII. In detti Protocolli solamente, e non più in Fogli volanti, o Filze sciolte, gli uni, e gli altri Notari predetti dovran registrare per l' avvenire tutti gli Atti fra i vivi, o di ultima volontà, dei quali si rogheranno; Al qual oggetto ciascuno di detti Notari avrà il peso di formare due diversi Protocolli in carta semplice, ma di buona qualità, ben legati, e coperti di Cartapecora con il respettivo Indice alfabetico a Casati, composto il primo di Carte trecento per Registro de' Contratti tra vivi, e l' altro di Carte dugento per Registro de' Testamenti, o altri Atti di ultima volontà, e tali Protocolli dovrà presentare al suddetto Vicario Regio per riceverne da lui la formal consegna: Il Vicario Regio, fatte prima marcare tutte le Carte dei suddetti Protocolli con il Bollo, che esiste in quel Tribunale esprimente = Fides Publica =, che dovrà star sotto la di lui custodia continuamente per passarsi al Successore in occasione di muta, noterà di sua mano nella prima Carta di ciascun Protocollo il giorno, mese, ed anno della consegna, il numero del Protocollo, e delle Carte che

lo

lo compongono, il Nome, Cognome, e Patria del Notaro, a cui verrà consegnato, e il Nome del Padre del medesimo; ed aggiungendovi la propria firma, e soscrizione, ne farà la consegna a quel Notaro, da cui per tale oggetto gli saranno stati presentati.

XXIII. E tal consegna il Vicario predetto non potrà, nè dovrà fare, se prima non avrà ricevuto dagli Archivisti autentica fede, che il Notaro, da cui i Protocolli gli verranno domandati, abbia stipulato l'obbligazione, e presentata la Mallevadorìa, che nel Capitolo XXI. del presente Regolamento è stata prescritta, quale obbligazione, e Mallevadorìa una volta prestata dai suddetti Notari, non sarà necessario di rinnuovarsi, occorrendo loro di prendere nelle forme che sopra altri Protocolli, ripieni i primi di mano in mano.

XXIV. Dall'istesso Vicario Regio dovrà tenersi un Libro per Alfabeto, in cui dovrà scrivere a Casati il Nome, e Cognome de' Notari, ai quali consegnerà detti Protocolli, il giorno, mese, ed anno della Consegna, il numero di ciascun Protocollo, e delle Carte, che lo compongono, e passarne sollecito riscontro agli Archivisti, perchè da questi pure se ne prenda opportuno registro in altro consimil Libro da tenersi nell' Archivio per questo oggetto.

XXV. Ciascun Notaro, ricevuti i Protocolli, nella prima Carta di essi dovrà far l' Intitolazione di suo carattere, opponendovi la propria firma, e segno Notariale.

XXVI. Nel principio di ciascun' Istrumento o

 inter

inter vivos, o di ultima volontà i Notari dovranno apporre = In Dei Nomine Amen = l'Indizione Romana, il giorno, il mese, ed anno dalla Natività di Nostro Signor Gesù Cristo, il Nome del Real Gran-Duca, che per tempo regnerà, ed il luogo dove seguirà il Rogito, sotto pena a chi mancherà di lire cinquanta fiorentine.

XXVII. Saranno obbligati registrare, come sopra, nei lor Protocolli tutti i Rogiti, che faranno nel tempo, e termine di giorni dieci dal dì del Rogito, alla pena in caso di contravvenzione di scudi venticinque fiorentini per ciascun Istrumento non registrato in tempo.

XXVIII. Dovranno i Notari rimettere nel predetto Archivio, munite della loro soscrizione, le Mandate di tutti i Contratti inter vivos, e dei Testamenti tanto nuncupativi, che di quelli che ricevessero in scriptis, e sigillati, o altri atti di ultima volontà, de' quali si saranno rogati nel tempo, e termine dal dì del Rogito di giorni quindici, e venti utili respettivamente, di giorni quindici per quelli rogati dentro la Città di Pontremoli, e di giorni venti per quelli rogati fuori della Città, con notare in margine della Mandata il numero, e la qualità dell'Istrumento, ed i nomi dei Contraenti, o Testatori, sottopena a chi mancherà di scudi venticinque fiorentini per ciascun' Istrumento inter vivos, o di ultima volontà, non rimesso in tempo.

XXIX. Sarà cauto ciascun Notaro di rimettere all'Archivio nel termine, come sopra prescritto, le Mandate de' Testamenti, ed altri atti di ultima volontà in fogli separati, chiusi, e sigillati

lati a segno di non poter' esser letti da chi li porta, altrimenti dovranno reputarsi come non mandati al debito tempo; E gli altri Istrumenti inter vivos, purchè si mandino nel termine sopra assegnato, sarà permesso che si possino scriver più d'uno in un'istesso foglio, purchè però vadino correnti nel numero, e nel loro titolo in margine.

XXX. Sarà espressamente proibito ai Notari lasciare spazio nei loro Protocolli fra Istrumento, e Istrumento tra vivi, o di ultima volontà, se non quanto è solito lasciarsi ordinariamente da un verso all'altro; far cancellature non intelligibili, remissioni, rasure, e raschiature, non tanto nelle Mandate da rimettersi all'Archivio, che nelle Copie da darsi alle Parti, che ne faranno instanza, quanto negl' Istrumenti, e Testamenti, che registreranno, o averanno registrato ai loro Protocolli, l' interporli, o intrometterli con preposterazione dell' uno dall'altro; Descrivere, o notare le somme, quantità, tempi, e numeri, giorno, e millesimo del seguito Rogito per abbaco, dentro al Corpo degl' Istrumenti, se prima non l'averanno totalmente compitate almeno una volta con lettere intelligibili assieme con tutto il contesto degl' Istrumenti, quali non possano, nè in modo alcuno sia loro lecito scriverli ai Protocolli, farne le Mandate all'Archivio, e darne Copia alle Parti, con scritto, lettere, e carattere difficile ad esser letto, ed inteso.

XXXI. Sarà bensì permesso ai Notari, di ciò, che per errore averanno tralasciato di scrivere, tanto ne' Protocolli, che nelle Mandate, e sì de' Contratti inter vivos, che dei Testamenti, o al-

 tri

tri Atti d'ultima volontà, come anche nelle Copie richieste dalle Parti farne Postille, e di ciò, che abbiano scritto, e che non andava scritto farne le cancellature, ma per altro intelligibili, segnando tutto ciò che non andava scritto, e aggiungendo tutto ciò, che avevano lasciato di scrivere sotto la Clausula = Rogans =; e quì, e non altrove possino fare le occorrenti Apostille, e non mai in margine, e tra verso, e verso; E nei Protocolli dovranno farle, occorrendo, avanti che vi registrino altri Contratti, o Testamenti, e con che l'approvino di propria mano; E mancando all'osservanza di alcuna delle particolarità come sopra prescritte, s'intendano incorsi per qualunque, e ciascuna volta nella pena di scudi dieci fiorentini.

XXXII. Dovranno i Notari mandare ogni sei mesi per il riscontro all'Archivio di Pontremoli i Protocolli con la loro soscrizione generale in piè dell'ultimo Istrumento fra vivi, e dell'ultimo Testamento, o altr'Atto d'ultima volontà, e coll'apposizione appresso, ed in margine del Segno Notariale; Dovendo la rivista farsi dal dì, che gli furono consegnati; E successivamente rimetterli nel termine di sei mesi dal dì dell'ultima rivista, ancorchè non avessero in detto tempo rogato alcun'Istrumento, e Testamento, alla pena mancando di scudi dieci fiorentini; E sotto detta pena resterà loro proibito di poter rogare quando averanno rimesso per detto effetto i Protocolli in Archivio, e sia pendente la rivista dei medesimi, onde i Protocolli non gli siano stati restituiti.

XXXIII.

XXXIII. Un tale riscontro dovrà farsi dagli Archivisti coll'assistenza del Vicario Regio pro tempore; Dal medesimo, e non da altri dovrà annotarsi in ciascun Protocollo, ed in piè dell' ultimo Contratto, e Testamento respettivamente, il giorno, mese, ed anno della fatta rivista, con aggiungervi la propria firma, non tralasciando contemporaneamente gli Archivisti di prender registro della seguita rivista, come vien loro ordinato nel Capitolo XIV. del presente Regolamento.

XXXIV. Dovranno i Notari tenere in giorno i Repertorj dei loro Protocolli, con accendervi a Casati di mano in mano tutti i Rogiti con i nomi, e cognomi dei Contraenti, e Testatori respettivamente, alla pena mancando di lire venticinque, se in occasione della Semestrale rivista non saranno detti Repertori ritrovati completi.

XXXV. Non sarà loro lecito dar vista, nè Copia, nè alcuna notizia del contenuto de' Testamenti, ed altri Atti di ultima volontà da essi rogati, se prima non gli costerà della morte del Testatore, alla pena mancando di scudi dugento fiorentini, dell'arbitrio, e della privazione in perpetuo delle facoltà di rogare.

XXXVI. E perchè non troviamo nè utile, nè conveniente, che continuino a rimanere nelle mani dei Particolari i Rogiti dei Notari morti, Vogliamo, e Comandiamo che tutte le Persone, Luoghi, Comunità, ed Università del Vicariato di Pontremoli, compreso Veppo, Calice, e Madrignano, di qualunque stato, grado, sesso, dignità, preeminenza, e condizione si siano, ancorchè Ecclesiastiche, ed in qualsivoglia modo privile-

vilegiate, in potere delle quali si ritrovino Contratti, Testamenti, ultime volontà, Codicilli, ed altre Scritture originali di simil natura in Protocolli, Filze, Quaderni, o fogli di qualsivoglia sorte con i Rogiti di Notari morti, e sottoposti al Pubblico Archivio di Pontremoli, siano precisamente tenute, ed obbligate, e così devino portare, o mandare, e attualmente dare, consegnare, o far consegnare nel Pubblico Archivio di Pontremoli a quegli Archivisti dentro il tempo, e termine di giorni quindici dal dì della pubblicazione del presente Regolamento tutti i Rogiti originali di Notari morti di qualsisia sorte, o qualità, che in Filze, Protocolli, o fogli sciolti, con i loro Repertorj, ed Alfabeti, o senza di essi fossero nelle mani loro, ed in loro potere per dover restare, e conservarsi in detto Pubblico Archivio, e dagli Archivisti essere aggiunti all'Inventario generale, e posti ai suoi luoghi con buon'ordine, e regola per pubblica utilità, sotto pena di scudi dugento fiorentini per ciascuno, che contravverrà, ed esser privo per l'avvenire d'ogni emolumento, ed utile, che appartener gli potrebbe del retratto delle Copie di detti Rogiti.

XXXVII. Vogliamo parimente, e Comandiamo, che tutti gli attuali Notari viventi, sottoposti al predetto Archivio di Pontremoli, alla pena, mancando, di scudi dieci fiorentini, e della inabilitazione al Rogito, nell'istesso termine di giorni quindici debbano aver presentato da per se, o fatto presentare in detto Archivio i loro proprj Rogiti originali, ben legati in filze cartolate,

late, e repertoriate a Casati con la loro firma in piè dell'ultimo Istrumento tra vivi, e dell'ultimo Testamento, o altro Atto di ultima volontà, e con l'apposizione del segno Notariale, per esser queste riscontrate dall'attual Vicario Regio insieme con gli Archivisti, li quali dopo avere in un Libro a parte preso riscontro del numero di esse, con le Date del principio, e fine, numero dei Contratti, e Testamenti, e loro cartelazione, apponendo sotto la soscrizione del Notaro, che l'ha presentate, o mandate, e fatte pervenire, il giorno, mese, ed anno dell'Esibita, e la loro respettiva firma dopo quella del suddetto Vicario, dato di fregio alle carte bianche, qualor ve ne siano, tali filze dovranno dipoi restituire al Notaro, cui appartengono, purchè per altro ancor per questo rapporto alla restituzione di tali Rogiti proceda la formale obbligazione, e Mallevadoria, che al Capitolo XXI. del presente Regolamento è stata prescritta, e con che inoltre detti Notari attuali s'obblighino espressamente di portare, o mandare in detto Archivio le dette Filze ogni sei mesi alla rivista, in occasione che vi dovranno rimettere per il semestrale riscontro i nuovi Protocolli, che dall'istesso Archivio gli saran consegnati, se vorranno continuare nell'esercizio del Rogito, come pure che dai loro Eredi dopo la morte di essi Notari saranno rimesse nell'Archivio medesimo le predette Filze, con i nuovi Protocolli, nel termine di due mesi dal dì della loro morte.

XXXIII. Soppressi egualmente gli antichi Consoli, dal Collegio dei Notari di Pontremoli per

mez-

mezzo di legittimo partito dovranno eleggersi con sollecitudine, ed annualmente confermarsi, salva sempre la Sovrana Nostra Approvazione da impetrarsi per mezzo di quel Nostro Vicario Regio pro tempore, due nuovi Consoli, ai quali spetterà, come per il passato, legalizzare le Copie, che si daranno dagli Archivisti, custodire il Sigillo dell'Archivio, con cui dovranno esser bollate le dette Copie, invigilare per la piena osservanza degli Ordini, e dar conto delle irregolarità, che rilevassero al Vicario Regio pro tempore, al quale per la miglior regola del suddetto Archivio, e per la più puntuale, esatta, e costante osservanza di tali Ordini, Vogliamo, e Comandiamo, che oltre una Generale Soprintendenza all' Archivio medesimo privativamente spetti la cognizione, e decisione di tutte le mancanze, ommissioni, e trasgressioni dei Consoli, degli Archivisti, e dei Notari sottoposti all' Archivio di Pontremoli, come pure delle questioni, che per ragione di Mercedi dovute agli Archivisti, o ai Notari, e dei dubbj, che insorgessero su la nuova Tariffa delle Mercedi Notariali, che in appresso sarà prescritta, venissero promossi; con che per altro nelle Cause Criminali, per le quali possa esser luogo a pena afflittiva di corpo, sospensione, o privazione dal Rogito, o pena pecuniaria, che sia superiore alle lire cento fiorentine, detto Vicario debba spedire i Processi con le solite partecipazioni al Supremo Tribunale di Giustizia di questa Città di Firenze, e non oltrepassando la pena delle dette lire cento, dai Decreti, e Sentenze di detto Vicario Regio per chi

chi si sentisse aggravato si dia l'appello dentro il termine di un mese al predetto Supremo Tribunale di Giustizia.

XXXIX. Se gli Archivisti, o i Notari in qualunque modo ardiranno d'esigere alcuna, benchè minima cosa di più a quel, che sì per gli uni, come per gli altri respettivamente è stato determinato, caderanno irremissibilmente, ed ogni volta nella pena di scudi dieci fiorentini, oltre al dover restituire il di più, che averanno percetto; e tutte le condannagioni pecuniarie, di che nel presente Regolamento, dovranno applicarsi per la metà all'accusatore secreto, o palese, se vi sarà, e per l'altra metà al Fisco.

T A R I F F A

Per le Mercedi, ed Emolumenti dovuti ai Notari sottoposti all'Archivio Pubblico di Pontremoli.

I. PEr Rogito di Contratto, l'importare del quale non passi la somma di scudi trecento moneta di Pontremoli, i Notari dovranno avere venti crazie fiorentine, con obbligo al Notaro rogante di pagare agli Archivisti per la Mandata di ciascuno di tali Rogiti due crazie fiorentine.

II. Per ogni Contratto, l'importare del quale oltrepassi la somma di scudi trecento moneta di Pontremoli, i Notari dovranno avere ventotto crazie fiorentine, con dover pagare il Notaro rogante

gante agli Archivisti per la Mandata di ciascuno di tali Contratti quattro crazie fiorentine.

III. Per Rogito di Testamento, o altra ultima volontà i Notari dovranno avere ventotto crazie fiorentine, con dover pagare il Notaro rogante agli Archivisti per la Mandata di ciascuno di tali Atti quattro crazie fiorentine.

IV. Per le Copie de' Testamenti, e altre ultime volontà, e per le Copie de' Contratti inter vivos, qualora però dette Copie siano loro richieste, e senza potere obbligare le Parti a prenderle, i Notari potranno percipere venti crazie per cento, fino a scudi dugento moneta di Pontremoli; e da detta somma di scudi dugento in su una lira fiorentina per cento, purchè detta Mercede per qualunque maggior somma non ecceda lire ventiquattro fiorentine.

V. Per le Copie de' Contratti delle vendite di Beni mobili, Bestiami, Recognizione di debito, Mallevadorìe, Soccite, Tutele, Cessioni di ragioni, Estinzioni di Censi, Affitti, Convenzioni, Accordi, e Pagamenti di qualunque sorte, quando non fossero dati Beni in pagamento, semprechè gli vengano richieste da'contraenti, potranno i Notari esigere per dette Copie una lira fiorentina.

VI. E quando dette Copie fossero domandate duplicate, non potranno per la seconda Copia pretendere più della metà dell'importare della prima Copia.

Tale è la Nostra Volontà, della quale Comandiamo la piena, ed esatta osservanza; non ostante ec.

Dato li 11. Agosto 1781.

PIETRO LEOPOLDO

V. ALBERTI

F. SEAATTI.

CIRCOLARE

Relativa ai termini Giurisdizionali

DEL DÌ 30. APRILE 1783.

Sig. Sig. e Padron Collendiss.

LE non indifferenti spese, che cagionano le operazioni, e l'assistenza degl'Ingegneri, che intervengono agl'Esami, e Verificazioni de' Confini giurisdizionali del Granducato con li Stati Esteri, ed al ristabilimento dei medesimi nei casi di mancanza, e alterazione di Termini, o di incertezza della Linea hanno richiamata la Sovrana attenzione di S. A. R. Nostro Signore per prevenire ogni abuso, che potesse accadere nell'esecuzione delle Commissioni, che li vengono affidate, affinchè non restino aggravate più del dovere le Comunità che concorrono a tali spese.

E benchè non vi sia motivo nessuno di sospettare della probità, ed onoratezza di quelli che sono attualmente nel caso di essere incaricati di simili commissioni, pure la R. A. S. ha creduto che convenisse per interesse dell'universale di stabilire un Regolamento Generale, onde accertarsi che tutte le giornate della loro permanenza ne' respettivi luoghi ove saranno spediti, siano unicamente impiegate nel servizio per il quale vengono destinati. Ed a questo effetto con suo Benigno Rescritto del dì 11. del corrente, che originalginal-

ginalmente si conserva nella Filza vegliante di quest' Archivio de' Confini sotto N. 10. ha ordinato doversi in avvenire osservare le seguenti cautele nelle occorrenze di spedizioni d' Ingegneri ai luoghi di Confine.

Saranno pertanto tenuti gl' Ingegneri predetti nell' atto di presentare le loro Relazioni, ed i Conti, esibire ancora il giornale, o diario delle operazioni, che avranno fatto giorno per giorno in servizio della commissione per cui saranno spediti, qual giornale dovrà essere firmato tanto dal Giusdicente del Luogo, che dal Cancelliere della Comunità nel Territorio della quale l' avranno respettivamente eseguita; mentre non saranno loro passati gl' onorarj, e mercedi in quelle giornate, che o per il cattivo tempo, o per altro qualunque motivo non giustificheranno di averne impiegate cinque, o sei ore almeno in servizio della Commissione, ma in tali casi saranno loro solamente menate buone le spese.

Viene però incaricata la vigilanza di V.S. di concorrere per quanto le spetta alla dovuta esecuzione dei prefati Comandi della R. A. S., lusingandoci che avrà l' istessa cura, e riguardo perchè le altre spese, che occorrono in simili occasioni si faccino con tutta la maggiore economia; ed in attenzione di riscontro che siale pervenuta la presente con tutto l' ossequio ci confermiamo.

Di V.S.

Firenze dall' Archivio di palazzo 30. Aprile 1783.

Devotiss. Obbligatiss. Servitori

I Direttori degl' Archivi di Palazzo, e dei Confini.

CIR.

CIRCOLARE

Relativa alle Chiese, e Cappelle

DEL DÌ 18. SETTEMBRE 1783.

Eccellentissimo Signore.

PEr dare la debita esecuzione agli Ordini Veneratissimi di S. A. R. espressi nel Motuproprio del dì 12. Luglio 1783. si rende necessario, che V.S. prese le più sicure, ed accurate informazioni riconosca quante, e quali siano le Chiese, Cappelle, Canonicati ec. di Patronato in tutto, o in parte dei Capitani di Parte, o sia di Parte Guelfa che si trovano nei Territorj Comunitativi della sua Cancellerìa, e quali siano le vere Entrate, e Uscite di ciascuna di dette Chiese, e Cappelle ec.

In Entrata si devono considerare tutte le Rendite fisse Annuali che resultano da frutto di Terreno, o di Stabili, da Canoni, da Pensioni, o altre Assegnazioni attive, come pure la Decima Parrocchiale, senza considerare i diritti di Stola, o Corpo di Chiesa.

Per Uscita si deve intendere tuttociò che occorre alla soddisfazione degli Obblighi, e Legati, Uficj, e Funzioni sacre di preciso obbligo, mantenimento di Fabbriche o Effetti, Obblighi

 e Pesi

e Pesi Annuali, Pensioni o altre prestazioni passive.

Con queste vedute e regole V.S. formerà, e mi rimetterà la Nota di tali Chiese, Cappelle, Canonicati ec. coll'indicazione delle respettive Diocesi, e per ciascuno di detti Benefizj una Dimostrazione che faccia vedere le respettive Entrate, e Uscite.

Tanto le commetto, e tanto procuri che resti compito con quella maggior sollecitudine che è compatibile coll'esattezza; E resto.

Di V.S.

Firenze dalla Camera delle Comunità 18. Settembre 1783.

Sig. Cancelliere

Devotiss. Servitore
Francesco Benedetto Mormorai.

CIRCOLARE

Relativa alle volture dei Beni

DEL DÌ 4. NOVEMBRE 1783.

Eccellentissimo Signore.

SUA ALTEZZA REALE informata delle Intimazioni state fatte da diversi Cancellieri Comunitativi fuori del disposto dall'Editto del dì 7. Agosto 1781. a più Compratori di Beni a voltare in conto di essi Compratori i detti Beni non

non colla Decima, con cui erano descritti nei pubblici Catasti, e sulla quale n'erano state regolate le Stime, e l'Alienazione, ma bensì in quella maggior somma resultante dall'Alienazione medesima, con Ordine del dì 13. Ottobre 1783. si è degnata di comandare che il precitato Editto sia osservato alla Lettera, dovendo ad esso onninamente referirsi le successive Notificazioni del dì 14. Agosto, 15. Ottobre, 24. Novembre, e 18. Dicembre 1781., nonostante qualunque espressione che comparisse, o fosse stata intesa come ampliativa delle facoltà nel suddetto Editto contenute.

A quest'effetto servirà d'istruzione ai Cancellieri Comunitativi che la prefata R. A. S. si è compiaciuta di dichiarare, e ordinare.

Che alle Comunità, loro Magistrati, Consigli Generali, e Cancellieri non è permesso di fare alcuna nuovità per variare la Massa di Decima sopra le Poste di antica Addecimazione già riportate, e descritte nei Catasti, e nei Libri di corredo allorchè ne fu fatta la consegna alle respettive Comunità, quantunque i Beni denotati dalle dette Poste sì nelle loro Contrattazioni, che in altra qualunque occasione potessero apparire d'un diverso valore.

Che i suddetti Ordini debbano aver luogo parimente rispetto ai beni, i quali non decimati per l'addietro fossero stati, o dall'Ufizio delle soppresse Decime, o dalle medesime Comunità modernamente sottoposti alle gravezze, dimodochè sull'istesso fondo addecimato una volta in legittima forma sia, e s'intenda tolta ogni facoltà

d' accrefcerne, e variarne refpettivamente la contribuzione già impoftavi.

Che in confegüenza di ciò anche le Alluvioni, le Colmate, i Profciugamenti di Terreni palu- dofi, i Dicioccamenti, o Smacchiamenti, e le Coltivazioni di qualfifia genere, non fi dovranno avere giammai per un titolo fufficiente ad alterare, ed accrefcere la Decima.

Che al contrario refti fgravato proporzionatamente dall'onere della Decima qualunque fondo, che in tutto, o in parte, o per natura, o per cafo aveffe perduta la potenza, e l'attività di produrre quel frutto a riguardo del quale gli era ftata impofta la Decima.

Che un benefizio fimile in conformità dell'Editto fuddetto del dì 7. Agofto 1781. e prefa la mifura della regola in effo ftabilita, dovranno avere i Poffeffori di quei Fondi, che nelle moderne addecimazioni farà riconofciuto effere ftati addecimati con eccesso di Pofta, oltre la giufta loro valuta.

Che finalmente dovrà cedere a profitto delle Comunità tutto il vantaggio, fenza l'obbligo di contribuire alla Caffa della Camera delle Comunità alcuna fomma fuperiore alla taffa fiffa d'Accollo, che le medefime fono ftate, o faranno in grado di rifentire dall'Addazziamento dei Beni prima non Decimati, e dalle Pofte confegnate loro per fogne, e nulla valutate, e ridotte poi mediante lo fcuoprimento dei Beni, e dei loro Poffeffori effettivamente paganti.

Nel parteciparle le fopraefpreffe Sovrane Determinazioni le commetto di renderle note alla Magiftra-

gistratura Comunitativa, ed a Chi altri occorre, invigilandone alla puntuale esecuzione; Mi darà sollecito riscontro di aver ricevuta la presente Circolare che dovrà inserire nella filza d'Ordini di codesta Cancellerìa; E resto.

Di V.S.

Firenze 4. Novembre 1783.

Sig. Cancelliere

Devotissimo Servitore
Francesco Benedetto Mormorai.

NOTIFICAZIONE

Relativa a diversi Debitori dell' imposizione di Val d' Arno

DEL DÌ 5. NOVEMBRE 1783.

L'Illustrissimo Sig. Auditore delle Regalìe, e Reali Possessioni in esecuzione dei Sovrani Comandi fa pubblicamente notificare il seguente Veneratissimo Motuproprio del dì 27. Ottobre decorso 1783.

„ SUA ALTEZZA REALE essendo informa-
„ ta che coll'erogazione di diverse sovvenzioni
„ accordate dalla Sua Sovrana Clemenza a favo-
„ re della Classe dei Debitori più poveri dell'
„ Imposizione d'Arno nel Val d'Arno di sopra,
„ e con varj accolli, e pagamenti fatti dagli al-

 „ tri

„ tri Debitori solventi dell'istessa Imposizione a „ favore dei Creditori, che vegliavano contro il „ Corpo di quegl'Interessati, è rimasto intieramente estinto, e saldato il ragguardevole numero dei Creditori Cambisti della detta Imposizione, che somministrato avevano in diversi „ tempi rilevanti somme per supplire ai lavori „ dei ripari stati intrapresi fino dai primi anni „ del corrente Secolo per difendere i Beni dall' „ inondazione del Fiume Arno, come anche colle renunzie di alcuni Interessati ai loro pretesi „ Crediti contro l'istessa Imposizione, è venuto „ il Corpo degl'Interessati a rimaner libero da „ qualunque molestia anche per tal dependenza;

„ E considerando che con gli enunciati provvedimenti, che assicurano una volta la quiete „ generalmente nei Possessori dei Beni finora compresi nel Circondario della mentovata Imposizione cessano le ragioni per le quali restò eccettuata la detta Imposizione dalle disposizioni „ date con Motuproprio de' 16. Dicembre 1782., „ e pubblicate con successiva Notificazione dell' „ Auditore delle Regalie, e Reali Possessioni del „ dì 9. Gennajo 1783. per le Amministrazioni „ delle Imposizioni dei Fiumi, Torrenti, e Rij.

„ Perciò Comanda che dal primo Febbrajo 1784. „ abbiano le predette Disposizioni in tutte le loro parti pienamente effetto, e vigore anche per „ l'Imposizione d'Arno nel Val d'Arno di sopra, quando però l'attual Deputato Bargigli „ Sarchi non avesse precedentemente convenuto „ con un numero maggiore della metà degli Interessati un particolare Regolamento di comun

„ le-

„ loro sodisfazione, e vantaggio per l' esecuzione
„ dei lavori che di mano in mano potranno oc-
„ correre per la buona conservazione, e manuten-
„ zione di quelli già fatti con grave dispendio
„ di essi Interessati, riservata però sempre ai sud-
„ detti Interessati la facoltà di variare il regola-
„ mento, o sistema una volta convenuto, qualo-
„ ra vi concorra ugualmente il numero maggiore
„ della metà delle Persone interessate."

E tutto ec. mand. ec.

Dal Tribunale delle Regalìe, e Reali Possessioni
li 5. Novembre 1783.

Gaspero Domenico Paver Primo Cancelliere.

MOTUPROPRIO

Relativo ai Processi Criminali che si fabbricano nei Tribunali dell' Ordine

DEL DÌ 1. DICEMBRE 1783.

SUA ALTEZZA REALE il Serenissimo Gran Maestro, ordina, che ferma stante la Giurisdizione del Consiglio dell' Ordine nelle Cause Criminali, e fermo stante il Disposto del Motuproprio de' 5. Agosto 1783. s' intenda delegata al Notaro Criminale del Commissariato di Pisa la Fabbricazione de' Processi in detta Città; E negli

gli

gli altri Luoghi agli altri Notari Criminali de' respettivi Tribunali Ordinari, quando riguardano i Dipendenti dall' Ordine.

Dato il primo di Dicembre Mille settecento ottantatre.

PIETRO LEOPOLDO

V. ALBERTI

C. BONSI.

NOTIFICAZIONE

Relativa alle Strade, e Piazze della Città di Firenze

DEL DÌ 17. DICEMBRE 1783.

L'Illustrissimo Sig. Auditore delle Regalie, e Reali Possessioni in esecuzione dei Veneratissimi Comandi di SUA ALTEZZA REALE fa pubblicamente notificare il seguente Sovrano Motuproprio del dì 17. Dicembre 1783., ed il Regolamento al medesimo relativo approvato dalla R. A. S.

SUA ALTEZZA REALE in aumento al Regolamento Generale del dì 27. Marzo 1782. sopra le Strade, Piazze, ed altri Luoghi di ragione pubblica, Vuole, che per l'interno della Città di Firenze sia osservato ancora l'infrascritto par-

particolare Regolamento, fermo stante quanto fu disposto dall'Editto del dì 26. Maggio 1777., per quello riguarda la Giurisdizione conferita ai Commissarj dei quattro Quartieri dell'istessa Città di Firenze sopra gli oggetti della pulizia pubblica delle Strade, Piazze, Ponti, Fogne ec. dovendo solamente appartenere sopra tali oggetti al Magistrato della Comunità di Firenze le pure ispezioni d'economia;

E colla pienezza della Sua Sovrana Potestà Comanda che resti derogato a qualsivoglia Legge, Ordine, Statuto, o Consuetudine, che disponesse in contrario alle presenti Sovrane Determinazioni.

Dato li 17. Dicembre 1783.

PIETRO LEOPOLDO

V. ANTONIO SERRISTORI

MARMI.

REGOLAMENTO PER LA CITTA' DI FIRENZE.

IN aumento al Regolamento Generale de' 27. Marzo 1782. relativo alle Strade, Piazze, ed altri Luoghi di ragione pubblica, si dovrà osservare ancora, riguardo alla Città di Firenze quanto si dispone quì appresso.

I. Per provvedere alla sicurezza dei Passeggieri in tempo di notte sarà obbligo di Chiunque fabbrica-

brica di sbarazzare le Strade, e Piazze dai Calcinacci, o altri Materiali di qualunque sorte, che per suo privato comodo vi avesse posti nel giorno, e non riescendoli di liberare intieramente la Strada, o Piazza dovrà tenere acceso un Lume per l' intiero corso della notte nel luogo, ove saranno stati raccolti, e ammontati i detti Materiali, o Cementi affinchè possano essere visti, e scansati, alla pena mancando di due Lire per ogni trasgressione da pagarsi da quello, a cui appartiene la Fabbrica, come pure ai Lavori di Lastrici, e Fogne dovrà in tempo di notte tenersi uno, o più Lumi accesi a spese di Chi farà i detti Lavori, sempre sotto l' istessa penale di Lire due per ogni trasgressione, che anderà a benefizio del Querelante segreto, o palese che sia.

II. Sarà similmente obbligo degli Ortolani, o altri che vuotano in tempo di notte i Bottini, o Pozzi neri di tenere il Lume acceso, dove si fermano con le Bestie, Carrette, ed altro che serve al detto vuotamento, e di accompagnarle per le Strade con una Lanterna accesa, alla pena mancando di Lire due, da applicarsi come sopra.

III. Resta dichiarato in quanto faccia di bisogno che Chi fabbrica sarà in obbligo di fare trasportare a sue spese i Calcinacci, o altri Materiali inservibili, che avanzano alla sua Fabbrica, non dovendo la Comunità di Firenze essere mai aggravata in conto alcuno di tali spese;

Sarà bensì cura della detta Comunità l' invigilare perchè siano i Calcinacci, ed altri Materiali suddetti sollecitamente remossi, e levati dalle Strade, o Piazze, con destinare opportunamente uno, o più

o più luoghi tempo per tempo per li scarichi di tali Cementi.

IV. All' incontro essendo a carico della Comunità di Firenze il fare tenere nette, e pulite le Strade, e Piazze della Città dovrà la medesima far rimuovere senza alcuna spesa dei Particolari quei Sassi sciolti, Terra, Erbe, o altre Materie, che spesso si sogliono levare dagli Orti, e Case di Firenze, e porre in Strada, quando però tutte insieme non arrivino a comporre, e formare un' intiera Carretta, ma quando fossero in quantità da farne una Carrettata, o più, apparterrà al Padrone della Casa il rimuovere le dette Materie.

V. Dovrà restare nella sua piena osservanza la Legge del dì 20. Luglio 1747., mediante la quale è proibito l'uso anche nella Città di Firenze di tutti i Carri, Carrette, e Barrocci con Ruote armate di Bullettoni, e di Chiavarde, sotto la pena di Lire sette per ogni Carro, Carretta, o Barroccio stabilita dal Regolamento del dì 27. Marzo 1782.

VI. Nei casi d'Inondazioni del Fiume Arno dentro la Città all'oggetto d'impedire, per quanto è possibile, i dannosi effetti che potrebbe cagionare la permanenza nelle Strade, e Piazze della Molletta, o Belletta, ed altre materie eterogenee depositatevi dalle torbe del Fiume, non meno che quelle levate dalle Case dei Particolari, Botteghe, ed altre Fabbriche, averà il Magistrato della Comunità di Firenze tutta la cura, e la premura di fare sollecitamente pulire, e nettare da tali immondezze le Strade, e le Piazze,

re, che averanno sofferta l'Inondazione con fare trasportare le dette deposizioni, e materie in luoghi remoti da non potere arrecare danno colle loro esalazioni.

Parimente la Comunità di Firenze allorchè il Fiume Arno minaccia di traboccare dovrà provvedere con tutta la sollecitudine, e servirsi degli opportuni ripari, e mezzi per impedire l'ingresso delle Acque torbe nella Città, e qualora ciò non ostante seguisse qualche trabocco senza potervi apporre riparo, il Magistrato pro tempore, e suoi Ministri, e Serventi dovranno apprestare tutti quei soccorsi, che richiede l'umanità in sì deplorabile congiuntura a tutti quelli, che si trovassero privi di alimento, e senza maniera di poterlo altrimenti avere con l'ajuto altrui.

VII. Ed appartenendo alla Comunità di Firenze l'invigilare alla pulizia delle Strade urbane, perciò sarà sua cura di far rimuovere frequentemente dalla Via detta *de' Pelacani*, e da qualunque altra contigua compresa nel Circondario della Fogna dei Pelacani, le materie che avanzano alla manifattura delle Conce, e che si depositano dai Conciatori nella Strada, con facoltà ad essa Comunità di provvedere a tale oggetto scegliendo quel metodo, che più le sembrerà adattato;

E la spesa occorrente al ripulimento delle dette, Strade dovrà repartirsi Anno per Anno sopra le Case, e Fondi situati dentro il preaccennato Circondario, e soffrirsi dai Proprietarj degli enunciati respettivi Stabili.

VIII. Siccome i Carrozzieri della Città di Firenze cagionano danno ai Lastrici coll'accendere sopra

sopra le Lastre fuochi di legna forte per armare le Ruote, così per ovviare al danno predetto resta ingiunto l' obbligo ai predetti Carrozzieri di distendere una sufficiente quantità di Rena sopra quella parte di Lastrico, dove vogliono accendere il fuoco all' effetto d' impedirne l' azione sopra le Last e medesime, e mancando a tal diligenza incorreranno per ogni trasgressione nella pena di Lire due, che anderà a favore del Querelante segreto, o pubblico che sia, e nella refezione del danno cagionato al Lastrico.

IX. E perchè le Acque dei Salumaj cagionano stagnando nelle Strade della Città cattive esalazioni, e nocumento ai Lastrici, perciò sarà cura della Comunità di procurare dove sono Fogne vicine di far fare qualche Scolo sotterraneo alle Acque predette, che le porti nella Fogna più vicina.

E tutto ec. Mandans ec.

Dal Tribunale delle Regalìe, e Reali Possessioni li 14. Febbrajo 1784.

Gaspero Domenico Paver Primo Cancelliere.

CIR-

CIRCOLARE

Relativa alle paghe degl' Impiegati

DEL DÌ 5. GENNAJO 1784.

Eccellentissimo Signore.

Essendo frequente il caso che i Giusdicenti permutati a tempo rotto facciano istanza di risquotere nel luogo del nuovo Impiego l'ultima rata della provvisione dovutali per conto della Cassa di questa Camera per il Governo che lasciano, così per facilitare ai detti Giusdicenti la maniera di ritirare le loro provvisioni dove più faccia ad essi comodo, o dal Camarlingo Comunitativo di quella Giurisdizione di dove partono, o da quello in cui vanno a risedere, potranno in avvenire i detti Giusdicenti avanti di partire, ritirare gratis dal Cancelliere Comunitativo della Residenza che lasciano un attestato autentico, nel quale sia spiegato con precisione fino a qual giorno abbiano i medesimi ritirata la loro provvisione, e quanto importi la somma che resta a ritirarsi, acciò questo serva di regola ai Cancellieri dei Luoghi dove i Giusdicenti mutati come sopra vanno a risedere, per spedire loro i Mandati della provvisione non riscossa nel luogo dal quale partono.

VS. parteciperà adesso e alle occorrenze quanto sopra

sopra ai Giusdicenti che si trovassero nel caso accennato di esser permutati a tempo rotto.

Mi darà pronto riscontro di aver ricevuta la presente, che inserirà nella Filza d'Ordini di cotesta Cancelleria; E resto.

Di VS.

Firenze 3. Gennajo 1784.

Sig. Cancelliere

Devotissimo Servitore.
Francesco Benedetto

NOTIFICAZIONE

Relativa al Mercato dei bestiami fuori della Porta alla Croce

DEL DÌ 30. MARZO 1784.

L'Illustrissimo Sig. Auditore Interino delle Regalìe, e Reali Possessioni fa pubblicamente notificare come SUA ALTEZZA REALE Volendo avere un favorevole riguardo ai Mercanti di Bestiame, che concorrono al Mercato fuori della Porta alla Croce della Città di Firenze con suo Benigno Rescritto de' *6.* Marzo cadente 1784. si è degnata di comandare che sia estesa anco ad essi la facoltà accordata dalla Legge Generale dell' Uffizio del Sale dell'Anno 1704. a simili Mercanti nell'occasione di Fiere, e perciò a quei Mercanti

canti di Bestiame, che si porteranno al Mercato suddetto resta permesso di poter andare ad alloggiare, e riporre i loro Bestiami nelle Case dei Contadini, o in quelle di altre Persone particolari circonvicine all'istesso Mercato senza pagamento di veruna Tassa, o Diritto di qualunque sorte, nè a favore del Regio Erario, nè a profitto d'alcun Proventuario d'Osterìa; E tutto ec. Mandans ec.

Dal Tribunale delle Regalìe, e Reali Possessioni li 30. Marzo 1784.

Gaspero Domenico Paver Primo Cancelliere.

E D I T T O

Relativo all'abolizione dei privilegj dei Cittadini

DEL DÌ 16. APRILE 1784.

GLi Illustrissimi e Clarissimi Signori Luogo Tenente, e Consiglieri per S. A. R. Granduca di Toscana ec. nel Magistrato Supremo servat. ec. In esecuzione degl'Ordini della Real Consulta partecipati al Magistrato Loro con Biglietto del dì 15. Aprile 1784. fanno pubblicamente notificare ad ogni, e qualunque persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione il Motuproprio di S. A. R. del dì primo Aprile 1784., quale è dell'appresso tenore cioè,

SUA

„ SUA ALTEZZA REALE avendo riconosciuto che il Privilegio dell' Elezione, e variazione del Foro accordato nelle Cause Civili ai Cittadini Fiorentini può essere d'aggravio agl' altri amatissimi suoi Sudditi, colla pienezza della sua Autorità abolisce ed annulla il detto Privilegio, volendo che ancora le Cause dei medesimi, escluse le veglianti, siano indistintamente discusse, e decise ne' Tribunali competenti, non ostante qualunque Legge, Statuto, e Consuetudine in contrario.

Dato il dì primo di Aprile 1784.

PIETRO LEOPOLDO

V. ALBERTI

C. BONSI.

Estratta la presente Copia dal suo Originale esistente nella Segreteria della Real Consulta e concorda ec.

Sigismondo della Stufa.

E ciò ad effetto, che da ciascheduno siano esattamente osservate ed eseguite le Sovrane disposizioni. Mand. ec.

Bernardino Sciarelli Cancelliere.

NOTIFICAZIONE

Relativa alle imposizioni d' Arno

DEL DÌ 23. APRILE 1784.

L'Illustrissimo Sig. Auditore Interino delle Regalìe, e Reali possessioni fa pubblicamente notificare come in ordine al Veneratissimo Rescritto di SUA ALTEZZA REALE del dì 11. Febbrajo 1784. emanato in piè della Rappresentanza dell' Illustrissimo Sig. Avvocato Gio. Bargigli Sarchi Deputato attuale dell' Imposizione d' Arno in Val d' Arno di Sopra del dì 10. Febbrajo detto, ed in conformità del successivo Decreto di Sua Signoria Illustrissima del dì 19. Aprile stante, tanto per l'esecuzione dei lavori da farsi in futuro per il mantenimento, e conservazione degli Argini Reali, Spalle, e Argini traversi posti, e situati nel Circondario dei Beni sottoposti all' Imposizione d' Arno in Val d' Arno di Sopra, quanto per il reparto delle spese occorrenti in detti lavori, si dovrà osservare il seguente Regolamento concordato dal predetto Deputato col numero maggiore della metà di tutti gli Interessati ec. in conformità del Veneratissimo Motuproprio del dì 27. Ottobre 1783. pubblicato colla Notificazione de' 5. Novembre detto, cioè

I. Che per le spese dei lavori da farsi in futuro

turo non vi sia fra gl' Interessati alcuna obbligazione solidale, ma ognuno sia tenuto per la sua rata solamente.

II. Che appartenga, e sia in facoltà dei Possessori adiacenti agli Argini di fare quei lavori ai termini di ragione che di mano in mano crederanno opportuni, e necessarj col consenso di due dei maggiori Interessati dell' Imposizione, nella quale si dovranno fare i lavori medesimi, e quando sia trovato che tali lavori siano stati eseguiti rettamente, e a regola d'arte, in questo caso competerà a Chi ha speso l'azione di farsi rimborsare dagl' Interessati compresi in quell' Imposizione a forma del sistema praticato per il passato, e coerentemente al Cartone del Clarissimo Sig. Senat. Nelli, e delle successive Sentenze di correzione, qual Cartone, e sistema praticato fin quì per l'unico effetto di riconoscere le Persone obbligate a concorrere alla spesa, e per stabilire la rata a ciascheduna di esse spettante, dovrà osservarsi, e attendersi in tutto, e per tutto.

III. Che nel caso in cui il Possessore adiacente all' Argine fosse trascurato nell' eseguire i lavori opportuni, e necessarj, s'intenda riservata a termini di ragione la facoltà d'eseguirli a ciascheduno degl' altri Interessati in quell' Imposizione, con far però precedentemente assegnare al Possessore adiacente all' Argine un breve termine ad avere effettuati i necessarj, ed opportuni ripari, spirato il qual termine sarà in facoltà degl' altri Interessati più lontani di eseguirli come sopra si è detto.

IV. Che il sopracitato Cartone del Clarissimo

Sig. Senator Nelli, e Sentenze di correzione con altri recapiti, che saranno creduti necessarj per l' esecuzione dei lavori da farsi in futuro devino conservarsi nella Cancellerìa di S. Giovanni, con facoltà al Sig. Avvocato Giovanni Bargigli Sarchi attual Deputato suddetto di nominare una Persona tra gl' Interessati che sia obbligata di fare i reparti che gli verranno di mano in mano richiesti da quegl' Interessati che averanno fatti i lavori, con assegnarsi a questa Persona per la sopraddetta ingerenza l' emolumento di un soldo per lira sopra l' importare dei reparti medesimi, che di mano in mano dovrà fare, quale aggravio di soldi uno dovrà pagarsi dalla Persona che avrà fatti i lavori nell' atto della consegna del reparto, e dovrà ugualmente repartirsi tra quegl' Interessati, e con quella proporzione colla quale saranno obbligati concorrere alla spesa del lavoro.

Dichiarando Sua Signorìa Illustrissima che a forma del sudetto Motuproprio del dì 27. Ottobre 1783. resta riservata agl' Interessati la facoltà di variare il suddetto Regolamento già convenuto, qualora in variarlo concorra ugualmente il numero maggiore della metà delle Persone interessate. E tutto ec. Mandans ec.

Dal Tribunale delle Regalie, e Reali Possessioni li 23. Aprile 1784.

Gaspero Domenico Paver Primo Cancelliere.

NO-

NOTIFICAZIONE

Relativa all' inumazione dei Cadaveri

DEL DÌ 28. APRILE 1784.

L'Illustrissimo Sig. Auditor Fiscale di Firenze in esecuzione degli Ordini di SUA ALTEZZA REALE fa bandire, e notificare.

Che dal dì primo del prossimo Maggio dovendo incominciare l'inumazione dei Cadaveri nel Camposanto di Trespiano, resta proibita in Firenze l'inumazione tanto a Sterro, che a Buche per qualsivoglia persona di qualunque grado, e condizione sia, all'eccezione soltanto delle Monache, per le quali si osserveranno i particolari provvedimenti già dati.

Resta altresì proibito il trasporto, ed inumazione delle Persone morte in Firenze nelle Sepolture di Chiese, ed Oratorj fuori di Città, o in altri Cimiterj fuori di quello di Trespiano, ancorchè tali trasporti, ed inumazioni volessero farsi a spese delli stessi Parenti, ed Eredi del Defunto.

Tutti i Cadaveri saranno trasportati dalle Compagnie, che ne hanno assunto il peso, alla Stanza Mortuaria di S. Caterina la sera dopo il suono del *Deprofundis*, e dalla Stanza Mortuaria saranno trasportati nelle Stanghe a ciò destinate al Camposanto avanti giorno.

Ma i Cadaveri dello Spedale di S. Maria Nuova saranno trasportati direttamente dalla Stanza di Deposito di detto Spedale al Camposanto.

Ogni qual volta occorra tanto per servizio della Giustizia, che per soddisfazione dei Parenti, o per studio dei Professori di fare Sezioni di Cadaveri, queste dovranno farsi nelle stanze a ciò destinate nello Spedale di S. Maria Nuova, ove tali Cadaveri dovranno trasportarsi per quanto si possa di notte, ed ivi dipoi lasciarsi per essere di lì trasportati al Camposanto.

Tutte le Ceremonie Sacre sopra il Cadavere dovranno eseguirsi prima del trasporto del medesimo alla Stanza di Deposito, la quale in questa parte dovrà riguardarsi come l' inumazione stessa, per quanto sia stato stabilito nel Camposanto un Cappellano, il quale ogni mattina dovrà dare la benedizione ai Cadaveri, che vi saranno trasportati, e suffragare con i suoi Sacrifizj in quella Cappella le loro Anime; E non dovranno pure associarsi i Cadaveri al Camposanto da Sacerdoti, o da Compagnie.

Dovendosi trasportare i Cadaveri alla Stanza di Deposito in un ora determinata, non sarà necessario, che rigorosamente si osservi il termine delle 24. ore, per cui dovrebbero dopo morte tenersi i Cadaveri nelle Case, o nelle Stanze Mortuarie ma nel detto termine delle 24. ore potranno computarsi ancora quell' ore, che dovranno i Cadaveri restare nella Stanza di Deposito fino al trasporto al Camposanto.

In occasione di qualche sollecita Corruzione, che non desse luogo ad attendere l' ora prescritta del

del trasporto di qualche Cadavere, dovrà farsene ricorso al Commissario del Quartiere, il quale verificata la necessità di una pronta inumazione, farà trasportare al più presto il Cadavere alla Stanza di Deposito, e ne ordinerà l'inumazione nel più prossimo Camposanto fuori di Porta a Pinti, avvertendo per quanto sarà possibile, che il trasporto si faccia in ore, ed in strade di minor concorso.

Il Presidente al buon Governo, ed i Commissarj de' Quartieri faranno invigilare, che non seguano trasgressioni ai presenti Ordini; E qualunque trasgressione sarà punita con pena pecuniaria di Scudi cinquanta, da applicarsi per metà all' Accusatore, e metà allo Spedale di S. Maria Nuova, oltre l' arbitrio secondo le qualità delle Trasgressioni, delle quali conoscerà il Supremo Tribunal di Giustizia.

E tutto non ostante.

Dato li 28 Aprile 1784.

Bartolommeo Cioni Cancelliere Maggiore.

LEGGI SANESI
PARTE TERZA.

REGOLAMENTO

Per la Comunità di Grosseto

DEL DÌ 17. MARZO 1783.

PIETRO LEOPOLDO

Per grazia di Dio Principe Reale d' Ungheria, e di Boemia Arciduca d' Austria, Granduca di Toscana ec. ec. ec.

AVendo con nostro Editto di questo giorno stabilito il Regolamento Generale di tutto ciò che conviene alle Comunità della Provincia inferiore dello Stato di Siena per la libera Amministrazione delle loro Aziende, e Volendo dare quelle ulteriori Provvidenze, che esigono le particolari circostanze della nuova Comunità

nità di Grosseto, perchè abbia il suo effetto l' Editto sopracitato, Prescriviamo, e Comandiamo in aumento, e dichiarazione del predetto Regolamento Generale l'osservanza anche del presente Regolamento particolare per la detta Comunità.

I. Primieramente per Comunità di Grosseto a tutti gli effetti voluti, e dipendenti dalle presenti ordinazioni, Vogliamo che in avvenire s' intendano tutti gl' interessi, persone, e cose comprese nel Territorio, e circondario fin quì conosciuto sotto la denominazione delle seguenti Comunità, e Comunelli.

COMUNITA'

Grosseto	Batignano
Castiglione della Pescaia	Istia

COMUNELLI

Albarese	Tirli

II. E siccome fino al presente le Aziende delle Comunità predette sono state riguardate, e trattate come tanti Patrimoni distinti, e Amministrazioni separate fra loro, così con la pienezza della Nostra Suprema Autorità Facciamo delle suddette Aziende, e Patrimoni un solo Corpo Economico, ed una sola società, e ragione di maniera che tutti gli assegnamenti, che hanno attualmente, e che in avvenire acquistassero le dette Comunità, e Patrimoni debbano andare a benefizio comune, ed erogarsi unitamente nella intiera

tiera sodisfazione di tutti gli Obblighi, Pesi, e Bisogni, che respettivamente si sono sodisfatti fino al presente dalle suddette Aziende, e debbano in avvenire considerarsi, ed aversi per comuni, e scambievoli ed in conseguenza qualunque maggiore assegnamento potesse occorrere alla piena sodisfazione dei loro Pesi, si dovrà indistintamente repartire per mezzo d' imposizione sopra i possessori dei Beni stabili, compresi nel Territorio della nuova Comunità di Grosseto circoscritta, e determinata come sopra.

III. La nuova predetta Comunità di Grosseto dovrà essere rappresentata da una Magistratura col titolo di Gonfaloniere, e Priori, ed alla medesima Intendiamo, che vengano conservate, e mantenute tutte le prerogative, distinzioni, ed autorità di cui a forma degl' Ordini veglianti fino al presente avessero goduto le Comunità suddette, nel Corpo delle loro Magistrature Comunitative, salvo quanto vien detto del nuovo Consiglio Generale stabilito per il miglior servizio, e Governo delle cose Comunitative.

IV. La Magistratura dovrà essere composta di cinque soggetti, cioè di un Gonfaloniere, e di quattro Priori.

V. E volendo noi conservare la distinzione dei Gradi Onorifici, a quelle Famiglie, che ne hanno fin' ora goduto, ordiniamo che resti formata una Borsa da denominarsi, Borsa dei Gonfalonieri, nella quale saranno inclusi non solo i nomi di tutti i Capi delle Famiglie, che godono il grado della Cittadinanza di Grosseto, ma ancora di quelle che giustificheranno di godere nelle Comuni-

munità aggregate alla nuova predetta Comunità il grado di Capo Priore.

Da questa Borsa dovrà estrarsi annualmente una Polizza e la Persona così estratta risederà in qualità di Gonfaloniere, purchè possegga nel Territorio Comunitativo circoscritto come sopra tanti Beni stabili, che corrispondano almeno alla somma di Scudi 500. voluta dal presente Regolamento per risedere nel Magistrato Comunitativo dovendo rinnovarsi la Tratta fin tanto che non venga estratto un soggetto che unitamente al grado abbia ancora la quantità di Possessione prescritta di sopra da giustificarsi, come è stato ordinato nel Regolamento Generale all' Art. XVI.

VI. Per l' elezione dei quattro Priori sarà formata altra Borsa con includere, ed imborsare nella medesima similmente in tante Cedole, o Polizze distinte i nomi generalmente di tutti i possessori nel detto Territorio, non esclusi i Luoghi Pij, tanto Laicali, che Ecclesiastici, lo Scrittoio delle nostre Possessioni, e qualunque altro Uffizio, ed Azienda ec., purchè posseggano per il valore di Scudi cinquecento almeno, da giustificarsi come sopra; E da questa Borsa si estrarranno quattro Polizze, e gli estratti saranno i Priori.

VII. Il Consiglio Generale della predetta Comunità di Grosseto sarà composto dei Residenti nel Magistrato, ed insieme di dieci Consiglieri, volendo che dall' unione dei suddetti Corpi venga formata una sola Magistratura col titolo di Consiglio Generale.

VIII. Per l' elezione dei soggetti, che dovranno risedere nel Consiglio Generale, come Consiglie-

glieri insieme col Magistrato del Gonfaloniere, e Priori, Ordiniamo che si formi, una Borsa Generale, nella quale si dovranno includere parimente in tante Cedole, o Polizze distinte i nomi di tutti i Possessori di Beni stabili situati nel detto Territorio, nessuno eccettuato qualunque sia il valore della respettiva Possessione da doversi per altro giustificare nel modo detto di sopra, volendo che questa Borsa Generale serva a dar luogo, che ogni grande, o piccolo Possessore, possa rendere il suo voto nel Consiglio Generale, qualora venga estratto a risedervi, e da detta Borsa dovranno estrarsi annualmente i dieci Consiglieri.

IX. I residenti tanto nel Magistrato che nel Consiglio Generale dovranno risedere tutti in Lucco nero senza distinzione alcuna a riserva del solo Gonfaloniere, che potrà portare una Becca rossa, sopra di che viene specialmente incaricato il Cancelliere d'invigilare, e non permettere che venga tollerato il minimo abuso.

X. Mediante l'istituzione delle suddette nuove Magistrature, sopprimiamo, ed aboliamo intieramente le seguenti Magistrature, Corpi, ed Ufizi, che fino ad ora sono stati nelle dette Comunità; ed insieme tutti gli Statuti, Ordini, e Leggi concernenti la creazione dei medesimi, e le incumbenze dei loro Residenti.

NELLA COMUNITA' DI GROSSETO

Il Soprintendente, Priori, e Camarlingo l'antico Consiglio Generale.

Gli

Gli Uffiziali delle Ragioni Pupillari.
I Revisori delle Ragioni Pupillari.
I Deputati dei Matrimoni.
I Grascieri.
Gli Stimatori Pubblici.
I Ricevitori dei Soldati.
I Deputati delle Bandite, e della Giuncola.
I Sindacatori.
Il Rettore, e Santesi dell' Opera di S. Maria.
I Massari dell' Opera suddetta.
L' Amministratore del Regio Spedale della Misericordia.
I Deputati di detto Spedale.

NELLA COMUNITA' DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Il Soprintendente, Priori, e Camarlingo, l'antico Consiglio Generale.
Il Rettore dello Spedale.

NELLA COMUNITA' DI BATIGNANO

Il Soprintendente, Priori, e Camarlingo, l'antico Consiglio Generale.
I Santesi, e Camarlingo dell' Opera di S. Martino.

NELLA COMUNITA' D'ISTIA

Il Soprintendente, Priori, e Camarlingo, l' antico Consiglio Generale.
E qualunque altro Uffizio, o Impiego Comunitativo.

Doven-

Dovendosi intendere di avere per riuniti nel Corpo della Magistratura del Gonfaloniere, e Priori tutti i diritti, e prerogative dei vecchi Residenti, Uffiziali, e Ministri, salvo che in quanto per il Regolamento Generale, e per il presente viene prescritto, che alcune loro incumbenze si esercitino particolarmente per mezzo d' altri Uffiziali, o del Consiglio Generale, che ne vengono specialmente incaricati.

XI. L'onorario da fissarsi ai Residenti nelle Magistrature stabilite di sopra a forma di quanto si prescrive nel Regolamento Generale all' Articolo XXXVIII. non oltrepasserà la somma di scudi otto l'anno per ciascheduno dei Residenti nel Magistrato, e di Scudi tre annui per ciaschedun Consigliere.

XII. In sequela del Rescritto de' 2. Gennajo 1781. essendo stata dall' Uffizio dei Fossi di Grosseto consegnata alle due Comunità di Grosseto, e Castiglione della Pescaia una parte dei Lavori Idraulici, esistenti nei Territori delle menzionate Comunità, la nuova Magistratura Comunitativa di Grosseto in aumento delle incumbenze delle quali viene incaricata col Regolamento Generale, dovrà avere ogni possibile premura per la Conservazione di essi a forma di quanto sarà detto con Regolamento a parte.

XIII. Dal dì primo Gennajo mille settecento ottantaquattro vogliamo che alle Tasse che attualmente si corrispondono dalle Comunità, e Comunelli predetti alla Cassa dell' Uffizio dei Fossi di Grosseto sia surrogata una Tassa unica, detta, Tassa di Redenzione, che dovrà similmente pagarsi

garsi alla Cassa dell'enunciato Uffizio in una somma annua che provvisionalmente, e fino a tanto che non sarà fatto il nuovo Estimario Comunitativo si fissa in scudi millesettecento due di lire sette per ogni Scudo in moneta fiorentina, ed in questa somma si comprendano, e si abbiano per compresi i seguenti titoli.

Tassa dei Conservatori, e Biccherna.

Tassa all' Opera del Duomo di Siena.

Tassa per i Forzati.

Tassa per i Giusdicenti, e Famigli.

Tassa detta delle Bande dovuta alla Depositeria Generale.

Tassa per la Provvisione del Procuratore delle Comunità.

Censo annuo dovuto all' Opera del Duomo di Siena per la Tenuta dell' Albarese.

Tassa dovuta all' Uffizio dei Fossi di Pisa sopra la tenuta suddetta.

La Provvisione del Cancelliere Comunitativo, ed altri Ministri di Cancelleria per la rata spettante alle Comunità, e Comunelli suddetti.

XIV. In ogni restante, ed a qualunque altro oggetto non espresso di sopra dovrà osservarsi quanto vien prescritto nel Regolamento Generale, che insieme col presente Regolamento particolare dovrà incominciare ad avere il suo effetto nella nuova Comunità di Grosseto circoscritta, e determinata come sopra, il dì primo Gennajo mille settecento ottantaquattro.

Dato li 17. Marzo 1783.

PIETRO LEOPOLDO

V. ANTONIO SERRISTORI

MARMI.

REGOLAMENTO

Per la Comunità di Sorano

DEL DÌ 17. MARZO 1783.

PIETRO LEOPOLDO

Per grazia di Dio Principe Reale d'Ungheria, e di Boemia, Arciduca d'Austria, Granduca di Toscana ec. ec. ec.

AVendo con Nostro Editto di questo giorno stabilito il Regolamento Generale di tutto ciò che conviene alle Comunità della Provincia inferiore dello Stato di Siena per la libera Amministrazione delle loro Aziende, e volendo dare quelle ulteriori Provvidenze, ch'esigono le particolari circostanze della nuova Comunità di Sorano, perchè abbia il suo effetto l'Editto sopracitato, Prescriviamo, e Comandiamo in aumento, e dichiarazione del predetto Regolamento Generale l'osservanza anche del presente Regolamento particolare per la detta Comunità.

I. Primieramente per Comunità di Sorano a tutti gli effetti voluti, e dipendenti dalle presenti Ordinazioni, Vogliamo, che in avvenire s'intendano tutti gl'interessi, persone, e cose comprese nel Territorio, e Circondario fin quì conosciuto sotto la denominazione delle seguenti Comunità, e Comunelli.

 CO-

COMUNITA'

Sorano	Soana, e	Castellottieri

COMUNELLI

Monte buono	San Martino, e
Elmo vivo	San Giovanni
Monte Vitozzo	

II. E siccome fino al presente le Aziende delle Comunità predette sono state riguardate, e trattate fin quì come tanti Patrimoni distinti, e Amministrazioni separate fra loro, così con la pienezza della Nostra Suprema Autorità, Facciamo delle suddette Aziende, e Patrimoni un sol corpo Economico, ed una sola Società, e ragione di maniera che tutti gli assegnamenti, che hanno attualmente, e che in avvenire acquistassero le dette Comunità, e Patrimoni debbano andare a benefizio comune, ed erogarsi unitamente nell' intiera sodisfazione di tutti gli obblighi, pesi, e bisogni, che respettivamente si sono sodisfatti fino al presente dalle suddette Aziende, e debbano in avvenire considerarsi, ed aversi, per comuni, e scambievoli, ed in conseguenza qualunque maggiore assegnamento potesse occorrere alla piena sodisfazione dei loro pesi si dovrà indistintamente repartire per mezzo d'imposizione sopra i Possessori di Beni stabili compresi nel Territorio della nuova Comunità di Sorano circoscritta, e determinata come sopra.

III. La nuova predetta Comunità di Sorano dovrà

dovrà essere rappresentata da una Magistratura con titolo di Gonfaloniere, e Priori, ed alla medesima Intendiamo, che vengano conservate, e mantenute tutte le prerogative, distinzioni, ed autorità di cui a forma degl' Ordini veglianti fino al presente avessero goduto le Comunità suddette nel Corpo delle loro Magistrature Comunitative, salvo quanto vien detto del nuovo Consiglio Generale stabilito per il miglior servizio, e Governo delle cose Comunitative.

IV. La Magistratura Comunitativa dovrà essere composta di tre soggetti, cioè di un Gonfaloniere, e di due Priori.

V. Per l' elezione del Gonfaloniere, e Priori dovrà formarsi una Borsa con includere, ed imborsare nella medesima in tante Cedole, o Polizze distinte i nomi generalmente di tutti i Possessori nel detto Territorio non esclusi i luoghi Pii tanto Laicali, che Ecclesiastici, lo Scrittoio delle nostre Possessioni, o qualunque altro Uffizio, o Azienda ec. purchè posseggano Beni stabili per il valore di scudi quattrocento almeno da giustificarsi come è stato detto nel Regolamento Generale all' Articolo XVI.

Da questa Borsa si estrarranno annualmente tre polizze, ed il primo estratto sarà il Gonfaloniere, e gli altri due i Priori.

VI. Il Consiglio Generale della predetta Comunità di Sorano sarà composto dai Residenti nel Magistrato, ed insieme da sei Consiglieri, volendo, che dall' unione dei suddetti Corpi venga formata una sola Magistratura con titolo di Consiglio Generale.

VII. Per l'elezione dei soggetti che dovranno risedere nel Consiglio Generale, come Consiglieri insieme col Magistrato del Gonfaloniere, e Priori, Ordiniamo, che si formi una Borsa Generale, nella quale si dovranno includere in tante Cedole, o Polizze distinte i nomi di tutti i Possessori di Beni stabili situati nel detto Territorio nessuno eccettuato qualunque sia il valore della respettiva Possessione da doversi similmente giustificare come è stato detto all'Art. XVI. del Regolamento Generale, Volendo che questa Borsa Generale serva a dar luogo, che ogni grande, o piccolo Possessore possa rendere il suo voto nel Consiglio Generale qualora venga estratto a risedervi, e da detta Borsa Generale dovranno estrarsi annualmente i sei Consiglieri.

VIII. I Residenti tanto nel Magistrato, che nel Consiglio Generale dovranno riseder tutti in Lucco nero senza distinzione alcuna, a riserva del solo Gonfaloniere, che potrà portare qualche fregio, o ornamento da determinarsi una volta per sempre dal Magistrato, sopra di che viene specialmente incaricato il Cancelliere d'invigilare, e non permettere che venga tollerato il minimo abuso.

IX Mediante l'istituzione delle suddette nuove Magistrature sopprimiamo, ed aboliamo intieramente i seguenti Corpi, Magistrature, ed Uffizi, che fino ad ora sono stati nelle dette Comunità, ed insieme tutti gli Statuti, Ordini, e Leggi concernenti la creazione dei medesimi, e le incumbenze dei loro Residenti.

NEL-

NELLA COMUNITA' DI SORANO

Il Soprintendente, Priori, Camarlingo Comunitativo.

L'antico Consiglio Generale.

L'Operaio di S. Niccolò, ed il Rettore dello Spedale.

NELLA COMUNITA' DI SOANA.

Il Soprintendente, Priori, Camarlingo Comunitativo.

L'antico Consiglio Generale.

NELLA COMUNITA' DI CASTELLOTTIERI

Il Soprintendente, Priori, Camarlingo Comunitativo.

L'antico Consiglio Generale.

E qualunque altro Uffizio, o Impiego Comunitativo.

Dovendosi intendere di avere per riuniti nel Corpo della Magistratura del Gonfaloniere, e Priori tutti i diritti, e prerogative dei vecchi Residenti, Uffiziali, e Ministri, salvo che in quanto per il Regolamento Generale, e per il presente vien prescritto, che alcune loro incumbenze si esercitino particolarmente per mezzo di altri Uffiziali, o del Consiglio Generale, che ne vengono specialmente incaricati.

X. L'Onorario da fissarsi ai Residenti nelle Ma-

gistrature stabilite di sopra a forma di quanto si prescrive nel Regolamento Generale all'Articocolo XXXVIII. non oltrepasserà la somma di scudi sei l'anno per ciaschedun dei Residenti nel Magistrato Comunitativo, e di scudi due l'anno per ciaschedun Consigliere.

XI. Dal dì 1. Gennaio 1784. Vogliamo che alle Tasse, le quali attualmente si corrispondono dalle Comunità, predette alla Cassa dell' Uffizio dei Fossi di Grosseto sia surrogata una Tassa unica detta Tassa di Redenzione, che dovrà similmente pagarsi alla Cassa dell' enunciato Uffizio in una somma annua, che provvisionalmente, e fino a tanto che non sarà fatto il nuovo Estimario Comunitativo si fissa in scudi cinquecento ottantasei di lire sette per scudo moneta fiorentina, ed in questa somma si comprendano, e si abbiano per compresi i seguenti titoli.

Tassa dei Conservatori, e Biccherna.

Tassa della Metropolitana di Siena.

Tassa dei Forzati.

Tassa per i Salari dei Giusdicenti, e Famigli.

Tassa per la Provvisione al Procuratore delle Comunità.

La Provvisione del Cancelliere Comunitativo, ed altri Ministri di Cancelleria per la rata spettante alle Comunità, e Comunelli suddetti.

XII. In ogni restante, ed a qualunque altro oggetto non espresso di sopra dovrà osservarsi quanto vien prescritto nel Regolamento Generale, che insieme col presente Regolamento particolare dovrà incominciare ad avere il suo effetto nella nuova Comunità di Sorano circoscritta, e determina-

ta,

ta, come sopra il, dì primo Gennajo mille settecento ottantaquattro.

Dato li diciassette Marzo mille settecento ottantatre.

PIETRO LEOPOLDO

V. ANTONIO SERRISTORI

MARMI

REGOLAMENTO

Per la Comunità dell' Isola del Giglio

DEL DÌ 17. MARZO 1783.

PIETRO LEOPOLDO

Per grazia di Dio Principe Reale d' Ungheria, e di Boemia, Arciduca d' Austria, Granduca di Toscana, ec. ec. ec.

AVendo con Nostro Editto di questo giorno stabilito il Regolamento generale di tutto ciò che conviene alle Comunità della Provincia Inferiore dello Stato di Siena per la libera Amministrazione delle loro Aziende, e volendo dare quelle ulteriori Provvidenze, che esigono le particolari circostanze della nuova Comunità dell' Isola del Giglio, perchè abbia il suo effetto l'Edit-

to sopracitato, Prescriviamo, e Comandiamo in aumento, e dichiarazione del predetto Regolamento Generale l'osservanza anche del presente Regolamento particolare per la detta Comunità.

I. Primieramente per Comunità dell' Isola del Giglio a tutti gli effetti voluti, e dipendenti alle presenti Ordinazioni, Vogliamo che in avvenire s'intendano tutti gl' Interessi, Persone, e Cose comprese nell' estensione del Territorio dell' Isola suddetta.

II. La nuova predetta Comunità dell' Isola del Giglio dovrà essere rappresentata da una Magistratura con titolo di Gonfaloniere, e Priori, ed alla medesima Intendiamo, che vengano conservate, e mantenute, tutte le prerogative, distinzioni, ed autorità, di cui a forma degl' Ordini veglianti sino al presente avesse goduto la Comunità suddetta nel Corpo della sua Magistratura Comunitativa, salvo quanto vien detto del nuovo Consiglio Generale stabilito per il miglior servizio, e governo delle cose Comunitative.

III. La Magistratura suddetta dovrà essere composta di tre soggetti, cioè di un Gonfaloniere, e due Priori.

IV. Per l' elezione del Gonfaloniere, e Priori dovrà formarsi una Borsa con includere, ed imborsare nella medesima in tante Cedole, o Polizze distinte i nomi generalmente di tutti i Possessori nel detto Territorio, non esclusi i Luoghi Pii tanto Laicali, che Ecclesiastici, lo Scrittoio delle Nostre Possessioni, e qualunque altro Uffizio, e Azienda ec. purchè posseggano almeno per il valore di scudi dugento da giustificarsi, come è sta-

è stato ordinato dal Regolamento Generale all' Art. XVI.; E da questa Borsa si estrarranno annualmente tre Polizze, ed il primo estratto sarà il Gonfaloniere, e gli altri due i Priori.

V. Il Consiglio Generale della suddetta Comunità sarà composto dei Residenti nel Magistrato, ed insieme di sei Consiglieri, volendo che dall' unione dei suddetti Corpi venga formata una sola Magistratura con titolo di Consiglio generale.

VI. Per l'elezione dei soggetti, che dovranno risedere nel Consiglio generale, come Consiglieri insieme col Magistrato del Gonfaloniere, e Priori, ordiniamo che si formi una Borsa generale nella quale si dovranno includere in tante Cedole, o Polizze distinte i nomi di tutti i Possessori di Beni stabili situati nel detto Territorio nessuno eccettuato qualunque sia il valore della respettiva Possessione da doversi similmente giustificare come è stato detto all'Articolo XVI. del Regolamento Generale, volendo che questa Borsa serva a dar luogo che ogni grande, o piccolo Possessore possa rendere il suo voto nel Consiglio Generale, qualora venga estratto a risedervi, e da detta Borsa dovranno estrarsi annualmente i sei Consiglieri.

VII. Mediante l'istituzione delle suddette nuove Magistrature sopprimiamo, ed aboliamo interamente le seguenti Magistrature, Corpi, ed Uffizi, che fino ad ora sono stati nella detta Comunità, ed insieme tutti gli Statuti, Ordini, e Leggi concernenti la creazione dei medesimi, e le incumbenze dei loro Residenti.

Il soprintendente, Priori, e Camarlingo.

L' antico Consiglio Generale.

I Gra-

I Grascieri.

I pubblici Stimatori, ed i Viari.

E qualunque altro Uffizio, o Impiego Comunitativo.

Dovendosi intendere di avere per riuniti nel Corpo della Magistratura del Gonfaloniere, e Priori tutti i diritti, e prerogative dei vecchi Residenti, Uffiziali, e Minstri, salvo che in quanto per il Regolamento Generale, e per il presente vien prescritto, che alcune loro incumbenze si esercitino particolarmente per mezzo di altri Uffiziali, o del Consiglio Generale, che ne vengono specialmente incaricati.

VIII. L'onorario da fissarsi ai Residenti nelle Magistrature stabilite di sopra a forma di quanto si prescrive dal Regolamento Generale all' Articolo XXXIII. non oltrepasserà la somma di lire sette l'anno per ciascheduno dei Residenti nel Magistrato Comunitativo, e di lire due annue per ciaschedun Consigliere.

IX. Condoniamo alla nuova Comunità dell'Isola del Giglio l'annua somma di lire cinque soldi due e denari otto, che si pagava annualmente all' Uffizio dei Fossi di Grosseto con titolo di Tassa dei Forzati, volendo che la detta somma in avvenire non si esiga altrimenti attese le particolari circostanze di quel Territorio.

X. In ogni restante, ed a qualunque altro oggetto non espresso di sopra dovrà osservarsi quanto vien prescritto nel Regolamento Generale, che insieme col presente Regolamento particolare dovrà avere il suo effetto nella suddetta nuova Comuni-

munità dell' Isola del Giglio il dì primo Gennajo mille settecento ottantaquattro.

Dato li 17. Marzo 1783.

PIETRO LEOPOLDO

V. ANTONIO SERRISTORI.

MARMI.

REGOLAMENTO

Per la nuova Comunità di Pereta

DEL DÌ 17. MARZO 1783.

PIETRO LEOPOLDO

Per grazia di Dio Principe Reale d' Ungheria, e di Boemia, Arciduca d' Austria, Granduca di Toscana ec. ec. ec.

Avendo con Nostro Editto di questo giorno stabilito il Regolamento Generale di tutto ciò che conviene alle Comunità della Provincia inferiore dello Stato di Siena per la libera amministrazione delle loro Aziende, e volendo dare quelle ulteriori Provvidenze che esigono le particolari circostanze della nuova Comunità di Pereta perchè abbia il suo effetto l' Editto sopracitato; Prescriviamo, e Comandiamo in aumento, e di-

e dichiarazione del predetto Regolamento Generale, l'osservanza anche del seguente Regolamento particolare per la detta Comunità.

I. Primieramente per Comunità di Pereta a tutti gli effetti voluti e dipendenti dalle presenti Ordinazioni, Vogliamo che in avvenire s'intendano tutti gl' interessi, persone, e cose comprese nel Territorio, e Circondario fin quì conosciuto sotto la denominazione delle seguenti Comunità, e Comunelli.

COMUNITA'

Pereta Saturnia Magliano

COMUNELLI

Murci Poggio, e Capanne

II. E siccome fino al presente le Aziende delle Comunità predette sono state riguardate, e trattate, come tanti Patrimoni distinti, ed Amministrazioni separate fra loro così con la pienezza della Nostra Suprema Autorità facciamo delle suddette Aziende, e Patrimoni un sol Corpo Economico, ed una sola Società, e ragione di maniera che tutti gli assegnamenti, che hanno attualmente, e che in avvenire acquistassero le dette Comunità, e Patrimoni debbano andare a benefizio comune, ed erogarsi unitamente nell'intera sodisfazione di tutti gli obblighi, pesi, e bisogni, che respettivamente si sono sodisfatti fino al presente dalle suddette Aziende, e debbano in avvenire considerarsi ed aversi per comuni, e scambievo-

bievoli, ed in conseguenza qualunque maggiore assegnamento potesse occorrere alla piena sodisfazione dei loro pesi si dovrà indistintamente repártire per mezzo d'imposizione sopra i Possessori di Beni stabili compresi nel Territorio, e Circondario della nuova Comunità di Pereta circoscritta, e determinata come sopra.

III. La nuova predetta Comunità di Peretà dovrà essere rappresentata da una Magistratura con titolo di Gonfaloniere, e Priori ed alla medesima intendiamo, che vengano conservate, e mantenute tutte le prerogative, distinzioni, ed autorità di cui a forma degl' Ordini veglianti fino al presente avessero goduto le Comunità suddette nel Corpo delle loro Magistrature Comunitative, salvo quanto vien detto del nuovo Consiglio Generale stabilito per il miglior servizio, e Governo delle cose Comunitative.

IV. La Magistratura Comunitativa di Pereta dovrà essere composta di tre soggetti, cioè di un Gonfaloniere, e due Priori.

V. Per l'elezione del Gonfaloniere, e Priori dovrà formarsi una Borsa con includere, ed imborsare della medesima in tante Cedole, o Polizze distinte i nomi generalmente di tutti i Possessori nel detto Territorio non esclusi i Luoghi Pii, tanto Laicali, che Ecclesiastici, lo Scrittoio delle nostre Possessioni, e qualunque altro Uffizio, o Azienda ec. purchè possegano Beni stabili per il valore di scudi quattrocento almeno, da giustificarsi, come è stato detto nel Regolamento Generale all' Articolo XVI.

E da questa Borsa si estrarranno annualmente

tre

tre Polizze, ed il primo estratto sarà il Gonfaloniere, e gli altri due i Priori.

VI. Il Consiglio Generale della predetta Comunità di Pereta sarà composto dai Residenti nel Magistrato, ed insieme da sei Consiglieri volendo, che dall'unione dei suddetti Corpi venga formata una sola Magistratura con titolo di Consiglio Generale.

VII. Per l'elezione dei soggetti, che dovranno risedere nel Consiglio Generale, come Consiglieri insieme col Magistrato del Gonfaloniere, e Priori, ordiniamo, che si formi una Borsa Generale, nella quale si dovranno includere in tante Cedole, o Polizze distinte i nomi di tutti i Possessori di Beni stabili situati nel detto Territorio nessuno eccettuato qualunque sia il valore della respettiva Possessione, da doversi similmente giustificare, come è stato detto all' Articolo XVI. del Regolamento Generale; Volendo, che questa Borsa serva a dar luogo che ogni grande, o piccolo Possessore possa rendere il suo voto nel Consiglio Generale, qualora venga estratto a risedervi, e da detta Borsa Generale dovranno estrarsi annualmente i sei Consiglieri.

VIII. I Residenti tanto nel Magistrato, che nel Consiglio Generale dovranno risedere tutti in Lucco nero senza distinzione alcuna a riserva del solo Gonfaloniere che potrà portare qualche fregio, o ornamento da determinarsi una volta per sempre dal Magistrato, sopra di che viene specialmente incaricato il Cancelliere d' invigilare, e non permettere, che sia tollerato il minimo abuso.

IX. Mediante l'istituzione delle suddette nuove Magi-

Magistrature, Sopprimiamo, ed Aboliamo intieramente i seguenti Corpi, Magistrature, ed Uffizi stati fin' ad ora nelle dette Comunità, ed insieme tutti gli Statuti, Ordini, e Leggi, concernenti la creazione dei medesimi, e le incumbenze dei loro Residenti.

NELLA COMUNITA' DI PERETA

Il Soprintendente, Priori, Camarlingo Comunitativo, e

L' antico Consiglio Generale.

NELLA COMUNITA' DI SATURNIA

Il Soprintendente, Priori, Camarlingo Comunitativo, e

L' antico Consiglio Generale.

NELLA COMUNITA' DI MAGLIANO

Il Soprintendente, Priori, Camarlingo Comunitativo, e

L' antico Consiglio Generale.

E qualunque altro Uffizio, o Impiego Comunitativo.

Dovendosi intendere di avere per riuniti nel Corpo della Magistratura del Gonfaloniere, e Priori tutti i diritti, e prerogative dei vecchi Residenti, Uffiziali, e Ministri, salvo che in quanto per il Regolamento Generale, e per il presente vien prescritto, che alcune loro incumbenze si esercitino particolarmente per mezzo di altri Uffi-

ziali, o del Consiglio Generale, che ne vengono specialmente incaricati.

X. L' Onorario da fissarsi ai Residenti nelle Magistrature stabilite di sopra a forma di quanto si prescrive dal Regolamento Generale all' Art. XXXVIII. non oltrepasserà la somma di Scudi sei l' anno per ciascheduno dei Residenti nel Magistrato Comunitativo, e di Scudi due annui per ciaschedun Consigliere.

XI. Dal dì primo Gennaio mille settecento ottantaquattro Vogliamo, che alle Tasse, che attualmente si corrispondono dalle Comunità predette alla Cassa dell' Uffizio dei Fossi di Grosseto, sia surrogata una Tassa unica detta Tassa di Redenzione, che dovrà similmente pagarsi alla Cassa dell' enunciato Uffizio in una somma annua, che provvisionalmente, e fino a tanto che non sarà fatto il nuovo Estimario Comunitativo si fissa in Scudi novecento ottantadue di lire sette per ogni Scudo Moneta Fiorentina, ed in questa somma si comprendano, e si abbiano per compresi i seguenti Titoli.

Tassa dei Conservatori, e Biccherna.

Tassa della Metropolitana di Siena.

Tassa dei Forzati.

Tassa per il mantenimento dei salari ai Giusdicenti, e Famigli.

Tassa per la provvisione del Procuratore delle Comunità.

La Provvisione del Cancelliere Comunitativo, ed altri Ministri di Cancelleria per la rata spettante alle Comunità, e Comunelli predetti.

XII. In ogni restante, ed a qualunque altro oggetto

getto non espresso di sopra dovrà osservarsi quanto vien prescritto nel Regolamento Generale, che insieme col presente Regolamento particolare dovrà incominciare ad avere il suo effetto nella nuova Comunità di Pereta circoscritta, e determinata come sopra il dì primo Gennaio mille settecento ottantaquattro. Dato li diciassette Marzo mille settecento ottantatre.

PIETRO LEOPOLDO

V. ANTONIO SERRISTORI

MARMI.

REGOLAMENTO

Per la Comunità di Seggiano

DEL DÌ 17. MARZO 1783.

PIETRO LEOPOLDO

Per Grazia di Dio Principe Reale d' Ungheria, e di Boemia, Arciduca d' Austria. Granduca di Toscana ec. ec. ec.

Avendo con nostro Editto di questo giorno stabilito il Regolamento Generale di tutto ciò che conviene alle Comunità della Provincia Inferiore dello Stato di Siena per la libera Amministrazione delle loro Aziende, e volendo dare

 quelle

quelle ulteriori Provvidenze, che esigono le particolari circostanze della nuova Comunità di Seggiano, perchè abbia il suo effetto l'Editto sopracitato Prescriviamo, e Comandiamo in aumento, e dichiarazione del predetto Regolamento Generale l'osservanza anche del seguente Regolamento particolare per la detta Comunità.

I. Primieramente per Comunità di Seggiano a tutti gli effetti voluti e dipendenti dalle presenti Ordinazioni, Vogliamo che in avvenire s'intendano tutti gl'interessi, persone, e cose comprese nel Territorio, e Circondario fin quì conosciuto, sotto la denominazione delle seguenti Comunità, e Comunelli

COMUNITA'

Seggiano   Monte Giovi   Monte Nero

COMUNELLI

Potentino Venturi

II. E siccome fino al presente le Aziende delle Comunità, e Comunelli predetti sono state riguardate, e trattate come tanti Patrimoni distinti, e Amministrazioni separate fra loro, così con la pienezza della Nostra Suprema Autorità, Facciamo delle suddette Aziende, e Patrimoni un sol Corpo Economico, ed una sola Società, e ragione dimanierachè tutti gli assegnamenti, che hanno attualmente, e che in avvenire acquistassero le dette Comunità, e Patrimoni debbano andare a benefizio comune, ed erogarsi unitamente nell'

nell' intiera sodisfazione di tutti gli obblighi, pesi, e bisogni, che respettivamente si sono sodisfatti sino al presente dalle suddette Aziende, e debbano in avvenire considerarsi, ed aversi per comuni, e scambievoli, ed in conseguenza qualunque maggiore assegnamento potesse occorrere alla piena sodisfazione dei loro pesi si dovrà indistintamente repartire per mezzo d' Imposizione sopra i Possessori di Beni stabili compresi nel Territorio della nuova Comunità di Seggiano, circoscritta, e determinata come sopra.

III. La nuova predetta Comunità di Seggiano dovrà essere rappresentata da una Magistratura con titolo di Gonfaloniere, e Priori, ed alla medesima Intendiamo, che vengano conservate, e mantenute tutte le prerogative, e distinzioni, ed autorità di cui a forma degl' Ordini veglianti sino al presente avessero goduto le Comunità suddette nel Corpo delle loro Magistrature Comunitative, salvo quanto vien detto del nuovo Consiglio Generale stabilito per il miglior servizio, e governo delle cose Comunitative.

IV. La Magistratura dovrà esser composta di tre soggetti, cioè di un Gonfaloniere, e due Priori.

V. Per l' elezione del Gonfaloniere, e Priori dovrà formarsi una Borsa con includere, ed imborsare nella medesima in tante Cedole, o Polizze distinte i nomi generalmente di tutti i Possessori nel detto Territorio non esclusi i Luoghi Pii tanto Laicali, che Ecclesiastici, lo Scrittoio delle Nostre Possessioni, e qualunque altro Uffizio, o Azienda ec. purchè possegano i Beni stabili

 per

per il valore di scudi quattrocento almeno, da giustificarsi come è stato detto dal Regolamento Generale all' Articolo XVI.

Da questa Borsa si estrarranno annualmente tre Polizze, ed il primo estratto sarà il Gonfaloniere, e gli altri due i Priori.

VI. Il Consiglio Generale della predetta Comunità di Seggiano sarà composto dei Residenti nel Magistrato, ed insieme di sei Consiglieri, volendo che dall' unione dei suddetti Corpi venga formata una sola Magistratura con titolo di Consiglio Generale.

VII Per l' elezione dei soggetti, che dovranno risedere nel Consiglio Generale, come Consiglieri, insieme col Magistrato del Gonfaloniere, e Priori, Ordiniamo che si formi una Borsa Generale, nella quale si dovranno includere in tante Cedole, o Polizze distinte i nomi di tutti i Possessori di Beni stabili, situati nel detto Territorio, nessuno eccettuato, qualunque sia il valore della respettiva Possessione da doversi similmente giustificare come è stato detto all' Art. XVI. del Regolamento Generale, volendo che questa Borsa Generale serva a dar luogo, che ogni grande, o piccolo Possessore possa rendere il suo voto nel Consiglio Generale, qualora venga estratto a risedervi, e da detta Borsa dovranno estrarsi annualmente i sei Consiglieri.

VIII. I Residenti tanto nel Magistrato, che nel Consiglio Generale dovranno risedere tutti in Lucco nero, senza distinzione alcuna a riserva del solo Gonfaloniere, che potrà portare qualche fregio, o ornamento da determinarsi una volta per

sem-

sempre dal Magistrato, sopra di che viene specialmente incaricato il Cancelliere d'invigilare, e non permettere, che sia tollerato il minimo abuso.

IX. Mediante l'Istituzione delle suddette nuove Magistrature Sopprimiamo, ed Aboliamo intieramente i seguenti Corpi, Magistrature, ed Uffizi stati fin ad ora nelle dette Comunità, ed insieme tutti gli Statuti, Ordini, e Leggi, concernenti la creazione dei medesimi, e le incumbenze dei loro Residenti.

PER SEGGIANO

L'Uffizio del Soprintendente, Priori, e Camarlingo.

L'antico Consiglio Generale.

PER MONTE GIOVI

L'Uffizio del Soprintendente, Priori, e Camarlingo.

L'antico Consiglio Generale.

PER MONTE NERO

L'Uffizio del Soprintendente, Priori, e Camarlingo.

L'antico Consiglio Generale.

E qualunque altro Uffizio, o Impiego Comunitativo.

Dovendosi intendere di avere per riuniti nel Corpo della Magistratura del Gonfaloniere, e Priori tutti i diritti, o prerogative dei vecchi Residenti,

denti, Uffiziali, e Miniſtri, ſalvo che in quanto per il Regolamento Generale, e per il preſente vien preſcritto, che alcune loro incumbenze ſi eſercitino particolarmente per mezzo di altri Uffiziali, o del Conſiglio Generale, che ne vengono ſpecialmente incaricati.

X. L'onorario da fiſſarſi ai Reſidenti nelle Magiſtrature ſtabilite di ſopra a forma di quanto ſi preſcrive dal Regolamento Generale all'Articolo XXXVIII. non oltrepaſserà la ſomma di ſcudi ſei l'anno per ciaſcheduno dei Reſidenti nel Magiſtrato Comunitativo, e di ſcudi due annui per ciaſchedun Conſigliere.

XI. Dal dì primo Gennaio 1784. Vogliamo che alle Taſſe, che attualmente ſi corriſpondono dalle Comunità predette alla Caſſa dell'Ufizio de' Foſſi di Groſſeto, ſia ſurrogata una Taſſa unica detta Taſſa di Redenzione, che dovrà ſimilmente pagarſi alla Caſſa dell'enunciato Uffizio, in una ſomma annua che provviſionalmente, e fino a tanto che non ſarà formato il nuovo Eſtimario Comunitativo ſi fiſſa in ſcudi quattrocento novanta ſette di lire ſette per ogni ſcudo moneta fiorentina, ed in queſta ſomma ſi comprendano, e ſi abbiano per compreſi i ſeguenti titoli.

Taſſa dei Conſervatori, e Biccherna.

Taſſa all'Opera della Metropolitana di Siena.

Taſſa dei Forzati.

Taſſa per i Salari del Giuſdicente, e Famigli.

La provviſione del Cancelliere Comunitativo, ed altri Miniſtri di Cancelleria per la rata ſpettante alle Comunità, e Comunelli ſuddetti.

XII. In ogni reſtante, ed a qualunque altro ogget-

oggetto non espresso di sopra dovrà osservarsi quanto vien prescritto nel Regolamento Generale, che insieme col presente Regolamento particolare dovrà incominciare ad avere il suo effetto nella Comunità di Seggiano circoscritta, e determinata come sopra il dì primo Gennajo mille settecento ottantaquattro.

Dato li diciassette Marzo mille settecento ottantatre.

PIETRO LEOPOLDO

V. ANTONIO SERRISTORI

M A R M I.

REGOLAMENTO

Per la Comunità di Campagnatico

DEL DÌ 17. MARZO 1783.

PIETRO LEOPOLDO

Per grazia di Dio Principe Reale d' Ungheria, e di Boemia, Arciduca d' Austria, Granduca di Toscana ec. ec. ec.

AVendo con Nostro Editto di questo giorno stabilito il Regolamento Generale di tutto ciò che conviene alle Comunità della Provincia inferiore dello Stato di Siena per la libera Amministrazione delle loro Aziende, e volendo dare

quel-

quelle ulteriori Provvidenze, ch'esigono le particolari circostanze della nuova Comunità di Campagnatico, perchè abbia il suo effetto l'Editto sopracitato, Prescriviamo, e Comandiamo in aumento, e dichiarazione del predetto Regolamento Generale l'osservanza anche del presente Regolamento particolare per la detta Comunità.

I. Primieramente per Comunità di Campagnatico a tutti gli effetti voluti, e dipendenti dalle presenti Ordinazioni, Vogliamo, che in avvenire s'intendano tutti gl'interessi, persone, e cose comprese nel Territorio, e Circondario fin quì conosciuto sotto la denominazione delle seguenti Comunità, e Comunelli.

COMUNITA'

Campagnatico	Montorsaio	Paganico

COMUNELLI

Monte Verdi	Bagnola Tarsinata	Lapidalto

II. E siccome fino al presente le aziende delle Comunità predette sono state riguardate, e trattate come tanti Patrimoni distinti e Amministrazioni separate fra loro, così con la pienezza della Nostra Suprema Autorità, Facciamo delle suddette Aziende, e Patrimoni un sol corpo Economico, ed una sola Società, e ragione di maniera che tutti gli assegnamenti, che hanno attualmente, e che in avvenire acquistassero le dette Comunità, e Patrimoni debbano andare a benefizio

zio comune, ed erogarsi unitamente nell'intiera sodisfazione di tutti gli obblighi, pesi, e bisogni, che respettivamente si sono sodisfatti fino al presente dalle suddette Aziende, e debbano in avvenire considerarsi, ed aversi, per comuni, e scambievoli, ed in conseguenza qualunque maggiore assegnamento potesse occorrere alla piena sodisfazione dei loro pesi si dovrà indistintamente repartire per mezzo d'imposizione sopra i Possessori di Beni stabili compresi nel Territorio della nuova Comunità di Campagnatico circoscritta, e determinata come sopra.

III. La nuova predetta Comunità di Campagnatico dovrà essere rappresentata da una Magistratura con titolo di Gonfaloniere, e Priori, ed alla medesima Intendiamo, che vengano conservate, e mantenute tutte le prerogative, distinzioni, ed autorità di cui a forma degl'Ordini veglianti fino al presente avessero goduto le Comunità suddette nel Corpo delle loro Magistrature Comunitative, salvo quanto vien detto del nuovo Consiglio Generale stabilito per il miglior servizio, e Governo delle cose Comunitative.

IV. La Magistratura dovrà essere composta di tre soggetti, cioè di un Gonfaloniere, e di due Priori.

V. Per l'elezione del Gonfaloniere, e Priori dovrà formarsi una Borsa con includere, ed imborsare nella medesima in tante Cedole, o Polizze distinte i nomi generalmente di tutti i Possessori nel detto Territorio non esclusi i luoghi Pii tanto Laicali, che Ecclesiastici, lo Scrittoio delle nostre Possessioni, o qualunque altro Uffizio,

o Azien-

o Azienda ec. purchè posseggano tanti Beni stabili per il valore almeno di scudi quattrocento da giustificarsi come è stato ordinato nel Regolamento Generale all' Art. XVI. da questa Borsa si estrarranno annualmente tre polizze, ed il primo estratto sarà il Gonfaloniere, e gli altri due i Priori.

VI. Il Consiglio Generale della predetta Comunità di Campagnatico sarà composto dei Residenti nel Magistrato, ed insieme di sei Consiglieri, volendo, che dall' unione dei suddetti Corpi venga formata una sola Magistratura con titolo di Consiglio Generale.

VII. Per l' elezione dei soggetti che dovranno risedere nel Consiglio Generale, come Consiglieri insieme col Magistrato del Gonfaloniere, e Priori, Ordiniamo, che si formi una Borsa Generale nella quale si dovranno includere in tante Cedole, o Polizze distinte i nomi di tutti i Possessori di Beni stabili situati nel detto Territorio nessuno eccettuato qualunque sia il valore della respettiva Possessione da doversi similmente giustificare nel modo detto di sopra, volendo che questa Borsa Generale serva a dar luogo, che ogni grande, o piccolo Possessore possa rendere il suo voto nel Consiglio Generale qualora venga estratto a risedervi, e da detta Borsa dovranno estrarsi annualmente i sei Consiglieri.

VIII. I Residenti tanto nel Magistrato, che nel Conglio Generale dovranno riseder tutti in Lucco nero senza distinzione alcuna, a riserva del solo Gonfaloniere, che potrà portare qualche fregio, o ornamento da determinarsi una volta per

per sempre dal Magistrato Comunitativo, sopra di che viene specialmente incaricato il Cancelliere d'invigilare, e non permettere che venga tollerato il minimo abuso.

IX. Mediante l'istituzione delle suddette nuove Magistrature Sopprimiamo, ed Aboliamo intieramente le seguenti Magistrature, Corpi, ed Uffizi, che fino ad ora sono stati nelle dette Comunità, ed insieme tutti gli Statuti, Ordini, e Leggi concernenti la creazione dei medesimi, e le incumbenze dei loro Residenti.

NELLA COMUNITA' DI CAMPAGNATICO

Il Soprintendente, Priori, e Camarlingo.

L'antico Consiglio Generale.

L'Operaio delle Chiese di S. Maria, e di S. Gio. Battista,

NELLA COMUNITA' DI MONTORSAIO

Il Soprintendente, Priori, e Camarlingo.

L'antico Consiglio Generale.

NELLA COMUNITA' DI PAGANICO

Il Soprintendente, Priori, e Camarlingo.

L'antico Consiglio Generale.

L'Operaio di S. Michele Arcangelo, e qualunque altro Uffizio, o Impiego Comunitativo.

Dovendosi intendere di avere per riuniti nel Corpo della Magistratura del Gonfaloniere, e Priori tutti i diritti, e prerogative dei vecchi Residenti

denti, Uffiziali, e Ministri, salvo che in quanto per il Regolamento Generale, e per il presente vien prescritto, che alcune loro incumbenze si esercitino particolarmente per mezzo di altri Uffiziali, o del Consiglio Generale, che ne vengono specialmente incaricati.

X. L'Onorario da fissarsi ai Residenti nelle Magistrature stabilite di sopra a forma di quanto si prescrive dal Regolamento Generale all'Articolo XXXVIII. non oltrepasserà la somma di scudi sei l'anno per ciascheduno dei Residenti nel Magistrato Comunitativo, e di scudi due annui per ciaschedun Consigliere.

XI. Dal dì 1. Gennaio 1784. Vogliamo che alle Tasse che attualmente si corrispondono dalle Comunità, e Comunelli predetti alla Cassa dell'Uffizio dei Fossi di Grosseto sia surrogata una Tassa unica detta Tassa di Redenzione, che dovrà similmente pagarsi alla Cassa dell'enunciato Uffizio in una somma annua, che provvisionalmente, e fino a tanto che non sarà fatto il nuovo Estimario Comunitativo si fissa in scudi settecento settantuno di lire sette per ogni scudo in moneta fiorentina, ed in questa somma si comprendano, e si abbiano per compresi i seguenti titoli.

Tassa dei Conservatori, e Biccherna.

Tassa all'Opera del Duomo di Siena.

Tassa per i Forzati.

Tassa per i Giusdicenti, e Famigli.

Tassa per la Provvisione del Procuratore delle Comunità,

La Provvisione del Cancelliere Comunitativo, ed

ed altri Ministri di Cancelleria per la rata spettante alle Comunità, e Comunelli suddetti.

XII. In ogni restante, ed a qualunque altro oggetto non espresso di sopra dovrà osservarsi quanto vien prescritto nel Regolamento Generale, che insieme col presente Regolamento particolare dovrà incominciare ad avere il suo effetto nella nuova Comunità di Campagnatico circoscritta, e determinata come sopra il dì primo Gennaio mille settecento ottantaquattro.

Dato li diciassette Marzo mille settecento ottantatre.

PIETRO LEOPOLDO

V. ANTONIO SERRISTORI.

MARMI.

REGOLAMENTO

Per la Comunità di Roccalbegna

DEL DÌ 17. MARZO 1783.

PIETRO LEOPOLDO

Per grazia di Dio Principe Reale d'Ungheria, e di Boemia, Arciduca d'Austria, Granduca di Toscana, ec. ec. ec.

AVendo con nostro Editto di questo giorno stabilito il Regolamento Generale di tutto ciò che conviene alle Comunità della Provincia Inferiore dello Stato di Siena per la libera Amministrazione-

miniſtrazione delle loro Aziende, e volendo dare quelle ulteriori Provvidenze, che eſigono le particolari circoſtanze della nuova Comunità di Roccalbegna, perchè abbia il ſuo effetto l' Editto ſopracitato Preſcriviamo, e Comandiamo in aumento, e dichiarazione del predetto Regolamento Generale l' oſſervanza anche del preſente Regolamento particolare per la detta Comunità.

I. Primieramente per Comunità di Roccalbegna a tutti gli effetti voluti e dipendenti dalle preſenti Ordinazioni, Vogliamo che in avvenire s' intendano tutti gl' intereſſi, perſone, e coſe compreſe nel Territorio, e Circondario fin quì conoſciuto, ſotto la denominazione delle ſeguenti Comunità, e Comunelli

COMUNITA'

Roccalbegna Sanprugnano, e Rocchette

COMUNELLI

Triana Piccolomini	Riccione, e
Santa Caterina	Vallerona

II. E ſiccome fino al preſente le Aziende delle Comunità, e Comunelli predetti ſono ſtate riguardate, e trattate come tanti Patrimoni diſtinti, e Amminiſtrazioni ſeparate fra loro, così con la pienezza della Noſtra Suprema Autorità, Facciamo delle ſuddette Aziende, e Patrimoni un ſol Corpo Economico, ed una ſola Società, e ragione dimanierachè tutti gli aſſegnamenti, che hanno

no attualmente, e che in avvenire acquistassero le dette Comunità, e Patrimoni debbano andare a benefizio comune, ed erogarsi unitamente nell' intiera sodisfazione di tutti gli obblighi, pesi, e bisogni, che respettivamente si sono sodisfatti fino al presente dalle suddette Aziende, e debbano in avvenire considerarsi, ed aversi per comuni, e scambievoli, ed in conseguenza qualunque maggiore assegnamento potesse occorrere alla piena sodisfazione dei loro pesi si dovrà indistintamente repartire sopra i Possessori di Beni stabili compresi nel Territorio, e Circondario della nuova Comunità di Roccalbegna circoscritta, e determinata come sopra.

III. La nuova predetta Comunità di Roccalbegna dovrà essere rappresentata da una Magistratura con titolo di Gonfaloniere, e Priori, ed alla medesima Intendiamo, che vengano conservate, e mantenute tutte le prerogative, distinzioni, ed autorità di cui a forma degl' Ordini veglianti fino al presente avessero goduto le Comunità suddette nel Corpo delle loro Magistrature Comunitative, salvo quanto vien detto del nuovo Consiglio Generale stabilito per il miglior servizio, e governo delle cose Comunitative.

IV. La Magistratura Comunitativa dovrà essere composta di tre soggetti, cioè di un Gonfaloniere, e due Priori.

V. Per l'elezione del Gonfaloniere, e Priori dovrà formarsi una Borsa con includere, ed imborsare nella medesima in tante cedole, o polizze distinte i nomi di tutti i Possessori nel detto Territorio non esclusi i Luoghi Pii tanto Laicali,

li, che Ecclesiastici, lo Scrittoio delle Nostre Possessioni, e qualunque altro Uffizio, o Azienda ec. purchè possegano Beni stabili per il valore di scudi quattrocento almeno, da giustificarsi come è stato detto nel Regolamento Generale all' Art. XVI.

Da questa Borsa si estrarranno annualmente tre polizze, ed' il primo estratto sarà il Gonfaloniere, e gli altri due i Priori.

VI. Il Consiglio Generale della nuova predetta Comunità di Roccalbegna sarà composto dai Residenti nel Magistrato, ed insieme di sei Consiglieri, volendo che dall' unione dei suddetti Corpi venga formata una sola Magistratura col titolo di Consiglio Generale.

VII. Per l'elezione dei soggetti, che dovranno risedere nel Consiglio Generale come Consiglieri, insieme col Magistrato del Gonfaloniere, e Priori, Ordiniamo che si formi una Borsa Generale, nella quale si dovranno includere in cedole, o polizze distinte i nomi di tutti i Possessori di Beni stabili, situati nel detto Territorio, nessuno eccettuato, qualunque sia il valore della respettiva Possessione da doversi similmente giustificare come è stato detto all' Articolo XVI. del Regolamento Generale, volendo che questa Borsa Generale serva a dar luogo, che ogni grande, o piccolo Possessore possa rendere il suo voto nel Consiglio Generale, qualora venga estratto a risedervi, e da detta Borsa dovranno estrarsi annualmente i sei Consiglieri.

VIII. I Residenti tanto nel Magistrato, che nel Consiglio Generale dovranno risedere tutti in

Lucco

Lucca nero, senza distinzione alcuna a riserva del solo Gonfaloniere, che potrà portare qualche fregio, o ornamento da determinarsi una volta per sempre dal Magistrato Comunitativo, sopra di che viene specialmente incaricato il Cancelliere d'invigilare, e non permettere, che sia tollerato il minimo abuso.

IX. Mediante l'Istituzione delle suddette nuove Magistrature Sopprimiamo, ed Aboliamo intieramente i seguenti Corpi, Magistrature, ed Uffizi stati fin ad ora nelle dette Comunità, ed insieme tutti gli Statuti, Ordini, e Leggi, concernenti la creazione dei medesimi, e le incumbenze dei loro Residenti.

PER ROCCALBEGNA

Il Soprintendente, Priori, Camarlingo Comunitativo.

L'antico Consiglio Generale.

L'Operaio dei SS. Apostoli Pietro, e Paolo.

IN SAN PRUGNANO

Il Soprintendente, Priori, Camarlingo Comunitativo.

L'antico Consiglio Generale.

L'Operaio dei SS. Vincenzio, ed Anastasio.

NELLE ROCCHETTE

Il Soprintendente, Priori, Camarlingo Comunitativo.

L'antico Consiglio Generale, e qualunque altro Uffizio, o Impiego Comunitativo.

Dovendosi intendere di avere per riuniti nel Corpo della Magistratura del Gonfaloniere, e Priori tutti i diritti, e prerogative dei vecchi Residenti, Uffiziali, e Ministri, salvo che in quanto per il Regolamento Generale, e per il presente vien prescritto, che alcune loro incumbenze si esercitino particolarmente per mezzo di altri Uffiziali, o del Consiglio Generale, che ne vengono specialmente incaricati.

X. L' onorario da fissarsi ai Residenti nelle Magistrature stabilite di sopra a forma di quanto si prescrive dal Regolamento Generale all' Articolo XXXVIII. non oltrepasserà la somma di scudi sei l' anno per ciascheduno dei Residenti nel Magistrato Comunitativo, e di scudi due annui per ciaschedun Consigliere.

XI. Dal dì primo Gennajo 1784. Vogliamo che alle Tasse, che attualmente si corrispondono dalle Comunità predette alla Cassa dell' Ufizio de' Fossi di Grosseto, sia surrogata una Tassa unica detta Tassa di Redenzione, che dovrà similmente pagarsi alla Cassa dell' enunciato Uffizio, in una somma annua che provvisionalmente, e fino a tanto che non sarà formato il nuovo Estimario Comunitativo si fissa in scudi cinquecento undici di lire sette per ogni scudo moneta fiorentina, ed in questa somma si comprendano, e si abbiano per compresi i seguenti titoli

Tassa dei Conservatori, e Biccherna.

Tassa dell'Opera della Metropolitana di Siena.

Tassa dei Forzati.

Tassa

Taſſa per i Salari dei Giuſdicenti, e Famigli.

Taſſa per la Provviſione del Procuratore delle Comunità.

La provviſione del Cancelliere Comunitativo, ed altri Miniſtri di Cancelleria per la rata ſpettante alle Comunità, e Comunelli ſuddetti.

XII. In ogni reſtante, ed a qualunque altro oggetto non eſpreſſo di ſopra dovrà oſſervarſi quanto vien preſcritto nel Regolamento Generale, che inſieme col preſente Regolamento particolare dovrà incominciare ad avere il ſuo effetto nella Comunità di Roccalbegna circoſcritta, e determinata come ſopra il dì primo Gennaio mille ſettecento ottantaquattro. Dato li diciaſſette Marzo mille ſettecento ottantatre.

PIETRO LEOPOLDO

V. ANTONIO SERRISTORI

MARMI.

Q e RE.

REGOLAMENTO

Per la Comunità di Massa Marittima

DEL DÌ 17. MARZO 1783.

PIETRO LEOPOLDO

Per grazia di Dio Principe Reale d'Ungheria, e di Boemia, Arciduca d'Austria, Granduca di Toscana ec. ec. ec.

AVendo con nostro Editto di questo giorno stabilito il Regolamento Generale di tutto ciò che conviene alle Comunità della Provincia inferiore dello Stato di Siena per la libera amministrazione delle loro Aziende, e Volendo dare quelle ulteriori provvidenze, che esigono le particolari circostanze della nuova Comunità di Massa, perchè abbia il suo effetto l' Editto sopracitato, Prescriviamo, e Comandiamo in aumento, e dichiarazione del predetto Regolamento Generale l'osservanza anche del presente Regolamento particolare per la detta Comunità.

I. Primieramente per Comunità di Massa a tutti gli effetti voluti, e dipendenti dalle presenti ordinazioni, Vogliamo che in avvenire s' intendano tutti gl' interessi, persone, e cose comprese nel Territorio, e Circondario fin quì conosciuto sotto la denominazione delle seguenti Comunità, e Comunelli.

COMUNITA'

Massa. Monte Rotondo. Prata. Tatti.

COMUNELLI

Perolla.

II. E siccome fino al presente le Aziende delle Comunità, e Comunelli predetti sono state riguardate, e trattate come tanti Patrimoni distinti, e Amministrazioni separate fra loro così con la pienezza della Nostra Suprema Autorità facciamo delle suddette Aziende, e Patrimoni un sol Corpo Economico, ed una sola società, e ragione di maniera che tutti gli assegnamenti che hanno attualmente, e che in avvenire acquistassero le dette Comunità, e Patrimoni, debbano andare a benefizio comune, ed erogarsi unitamente nell' intiera sodisfazione di tutti gli obblighi, pesi, e bisogni, che respettivamente si sono sodisfatti fino al presente dalle suddette Aziende, e debbano in avvenire considerarsi, ed aversi per comuni, e scambievoli, ed in conseguenza qualunque maggiore assegnamento potesse occorrere alla piena sodisfazione dei loro pesi, si dovrà indistintamente repartire per mezzo d' imposizione sopra i Possessori di Beni Stabili compresi nel Territorio della nuova Comunità di Massa circoscritta, e determinata come sopra.

III. La nuova predetta Comunità di Massa dovrà

vrà essere rappresentata da una Magistratura con titolo di Gonfaloniere, e Priori, ed alla medesima intendiamo che vengano conservate, e mantenute tutte le prerogative, distinzioni, ed autorità di cui a forma degl' Ordini veglianti fino al presente avessero goduto le Comunità suddette nel Corpo delle loro Magistrature Comunitative, salvo quanto vien detto del nuovo Consiglio Generale stabilito per il miglior servizio, e governo delle cose Comunitative.

IV. La Magistratura dovrà essere composta di cinque soggetti, cioè di un Gonfaloniere, e di quattro Priori.

V. E volendo noi conservare la distinzione dei gradi onorifici a quelle famiglie, che ne hanno fin' ora goduto, Ordiniamo, che resti formata una Borsa da denominarsi Borsa dei Gonfalonieri, nella quale saranno inclusi non solo i nomi di tutti i Capi delle Famiglie, che godono il grado della Cittadinanza di Massa, ma ancora di quelle che giustificheranno di godere nelle Comunità aggregate alla nuova predetta Comunità il grado di Capo Pr ore.

Da questa Borsa dovrà estrarsi annualmente una Polizza e la Persona così estratta risederà in qualità di Gonfaloniere, purchè possegga nel Territorio Comunitativo circoscritto come sopra tanti Beni stabili, che corrispondano almeno alla somma di Scudi 500. voluta dal presente Regolamento per risedere nel Magistrato Comunitativo dovendo rinnovarsi la Tratta fin tanto che non venga estratto un soggetto che unitamente al grado abbia ancora la quantità di Possessione prescritta

scritta di sopra da giustificarsi, come è stato ordinato nel Regolamento Generale all' Art. XVI.

VI. Per l' elezione dei quattro Priori sarà formata altra Borsa con includere, ed imborsare nella medesima similmente in tante Cedole, o Polizze distinte i nomi generalmente di tutti i possessori nel detto Territorio, non esclusi i Luoghi Pij, tanto Laicali, che Ecclesiastici, lo Scrittoio delle nostre Possessioni, e qualunque altro Uffizio, o Azienda ec., purchè posseggano Beni stabili per il valore di Scudi cinquecento almeno, da giustificarsi come sopra; E da questa Borsa si estrarranno annualmente quattro Polizze, e gli estratti saranno i Priori.

VII. Il Consiglio Generale della predetta nuova Comunità di Massa sarà composto dei Residenti nel Magistrato, ed insieme di dieci Consiglieri, volendo che dall' unione dei suddetti Corpi venga formata una sola Magistratura col titolo di Consiglio Generale.

VIII. Per l' elezione dei soggetti, che dovranno risedere nel Consiglio Generale, come Consiglieri insieme col Magistrato del Gonfaloniere, e Priori, Ordiniamo che si formi, una Borsa Generale, nella quale si dovranno includere parimente in tante Cedole, o Polizze distinte i nomi di tutti i Possessori di Beni stabili situati nel detto Territorio, nessuno eccettuato qualunque sia il valore della respettiva Possessione da doversi per altro giustificare nel modo detto di sopra, volendo che questa Borsa Generale serva a dar luogo, che ogni grande, o piccolo Possessore, possa rendere il suo voto nel Consiglio Generale,

 qua-

qualora venga estratto a risedervi, e da detta Borsa dovranno estrarsi annualmente i dieci Consiglieri.

IX. I residenti tanto nel Magistrato che nel Consiglio Generale dovranno risedere tutti in Lucco nero senza distinzione alcuna a riserva del solo Gonfaloniere, che potrà portare una Becca rossa, sopra di che viene specialmente incaricato il Cancelliere d'invigilare, e non permettere che venga tollerato il minimo abuso.

X. Mediante l'istituzione delle suddette nuove Magistrature, sopprimiamo, ed aboliamo intieramente le seguenti Magistrature, Corpi, ed Ufizi, che fino ad ora sono stati nelle dette Comunità, ed insieme tutti gli Statuti, Ordini, e Leggi concernenti la creazione dei medesimi, e le incumbenze dei loro Residenti.

PER MASSA.

Il Magistrato del Gonfaloniere, e Priori.
Il Consiglio Generale.
Il Camarlingo Comunitativo.
Il Provveditore di Strade, e Fabbriche.
Il Rettore dello Spedale di S. Andrea.
Gli Operai delle Opere di S. Cerbone, di S. Agostino, e di S. Francesco.

PER MONTE ROTONDO.

L'Uffizio del Soprintendente, e Priori.
Il Camarlingo Comunitativo.
L'antico Consiglio Generale.

Gli

Gli Operai della Madonna del Frassine, della Madonna del Coro, e di S. Lorenzo.

PER PRATA.

L' Uffizio del Soprintendente, e Priori.
Il Camarlingo Comunitativo.
L' antico Consiglio Generale.

PER TATTI.

L' Uffizio del Soprintendente, e Priori.
Il Camarlingo Comunitativo.
L' antico Consiglio generale.
E qualunque altro Uffizio, o Impiego Comunitativo.

Dovendosi intendere di avere per riuniti nel Corpo della Magistratura del Gonfaloniere, e Priori i diritti e prerogative dei vecchi Residenti, Uffiziali, e Ministri, salvo che in quanto per il Regolamento generale, e per il presente vien prescritto, che alcune loro incumbenze si esercitino particolarmente per mezzo di altri Uffiziali, o del Consiglio generale che ne vengono specialmente incaricati.

XI. L' Onorario da fissarsi ai Residenti nelle Magistrature stabilite di sopra a forma di quanto si prescrive dal Regolamento Generale all' Art. XXXVIII. non oltrepasserà la somma di Scudi otto l'anno per ciascheduno dei Residenti nel Magistrato Comunitativo, e di Scudi tre annui per ciaschedun Consigliere.

XII. E per rimovere qualunque difficoltà potesse

tesse insorgere sull'ammissione delle persone attualmente inservienti la Comunità di Massa all'esercizio delle nuove Magistrature ed Uffizi comunitativi, dichiariamo che in occasione della prima estrazione, o elezione alle nuove Magistrature, ed Uffizi istituiti dal presente Regolamento, e dal Regolamento generale qualora restasse estratta, o eletta alcuna delle persone indicate di sopra si abbiano per capaci di risedere, ed esercitare le cariche per le quali fossero destinate senza che possa essere loro opposto il divieto prescritto dal Regolamento de' 30. Ottobre 1780.

XIII. Dal dì 1. Gennaio 1784. Vogliamo, che alle Tasse che attualmente si corrispondono dalle Comunità, e Comunelli predetti alla Cassa dell'Uffizio d.i Fossi di Grosseto, sia surrogata una tassa unica, detta Tassa di Redenzione, che dovrà similmente pagarsi alla Cassa dell'enunciato Uffizio in una somma annua che provvisionalmente, - fino a tanto che non sarà fatto il nuovo Estimario Comunitativo si fissa in scudi mille novecento cinquantaquattro di lire sette per ogni Scudo moneta fiorentina, ed in questa somma si comprendano, e si abbiano per compresi i seguenti titoli.

Tassa dei Conservatori, e Biccherna.

Tassa all'Opera del Duomo di Siena.

Tassa dei Forzati all'Uffizio dei Fossi di Pisa.

Tassa per i salari dei Giusdicenti, e Famigli.

Tassa per la Provvisione del Procuratore delle Comunità.

Tassa dovuta all'Uffizio dei Fossi di Pisa sopra la tenuta suddetta.

La Provvisione del Cancelliere Comunitativo, ed

ed altri Ministri di Cancelleria per la rata spettante alle Comunità, e Comunelli suddetti.

XIV. In ogni restante, ed a qualunque altro oggetto non espresso di sopra dovrà osservarsi quanto vien prescritto nel Regolamento Generale, che insieme col presente Regolamento particolare dovrà incominciare ad avere il suo effetto nella nuova Comunità di Massa circoscritta, e determinata come sopra, il dì primo Gennajo mille settecento ottantaquattro.

Dato li 17. Marzo 1783.

PIETRO LEOPOLDO

V. ANTONIO SERRISTORI

MARMI.

REGOLAMENTO

Per la Comunità di Manciano

DEL DÌ 17. MARZO 1783.

PIETRO LEOPOLDO

Per grazia di Dio Principe Reale d' Ungheria, e di Boemia Arciduca d' Austria, Granduca di Toscana ec. ec. ec.

AVendo con Nostro Editto di questo giorno stabilito il Regolamento Generale di tutto ciò che conviene alle Comunità della Provincia Inferiore dello Stato di Siena per la libera Ammini-

ministrazione delle loro Aziende, e volendo dare quelle ulteriori Provvidenze, che esigono le particolari circostanze della nuova Comunità di Manciano perchè abbia il suo effetto l' Editto sopracitato, Prescriviamo, e Comandiamo in aumento, e dichiarazione del predetto Regolamento Generale l'osservanza anche del presente Regolamento particolare per la detta Comunità.

I. Primieramente per Comunità di Manciano a tutti gli Effetti voluti, e dipendenti dalle presenti Ordinazioni, Vogliamo che in avvenire s' intendano tutti gl' interessi, persone, e cose comprese nel Territorio, e Circondario fin quì conosciuto sotto la denominazione delle seguenti Comunità, e Comunelli.

COMUNITA'

Manciano
Capalbio, e
Montemerano

COMUNELLI

Marsiliana

II. E siccome fino al presente le Aziende delle Comunità predette sono state riguardate, e trattate, come tanti Patrimoni distinti, e Amministrazioni separate fra loro, così con la pienezza della Nostra suprema Autorità, Facciamo delle suddette Aziende, e Patrimoni un sol Corpo Economico, ed una sola Società, e Ragione di maniera che tutti gli assegnamenti, che hanno attual-

attualmente, e che in avvenire acquistassero le dette Comunità, e Patrimoni debbano andare a benefizio comune, ed erogarsi unitamente nell'intiera sodisfazione di tutti gli obblighi, pesi, e bisogni, che respettivamente si sono sodisfatti fino al presente dalle suddette Aziende, e debbano in avvenire considerarsi ed aversi per comuni, e scambievoli, ed in conseguenza qualunque maggiore assegnamento potesse occorrere alla piena sodisfazione dei loro Pesi, si dovrà indistintamente repartire per mezzo d'Imposizione sopra i Possessori di Beni Stabili compresi nel Territorio, e Circondario della Nuova Comunità di Manciano circoscritta, e determinata come sopra.

III. La Nuova predetta Comunità di Manciano dovrà essere rappresentata da una Magistratura con titolo di Gonfaloniere, e Priori, ed alla medesima Intendiamo, che vengano conservate, e mantenute tutte le Prerogative, Distinzioni, ed Autorità di cui a forma degl'Ordini Veglianti fino al presente avessero goduto le Comunità suddette nel Corpo delle loro Magistrature Comunitative salvo quanto vien detto del Nuovo Consiglio Generale stabilito per il miglior Servizio, e Governo delle cose Comunitative.

IV. La Magistratura Comunitativa dovrà essere composta di tre soggetti cioè di un Gonfaloniere, e due Priori.

V. Per l'elezione del Gonfaloniere, e Priori dovrà formarsi una Borsa con includere, ed imborsare nella medesima in tante Cedole o Polize distinte, i nomi generalmente di tutti i Possessori nel detto Territorio non esclusi i Luoghi Pij

tanto

tanto Laicali, che Ecclesiastici, lo Scrittojo delle nostre Possessioni, e qualunque altro Uffizio, o Azienda ec., purchè posseggano Beni stabili per il valore di scudi quattrocento almeno da giustificarsi, come è stato detto nel Regolamento Generale all' Articolo XVI.

Da questa Borsa si estrarranno annualmente tre Polize, ed il primo estratto sarà il Gonfaloniere, e gli altri due i Priori.

VI. Il Consiglio Generale della predetta Comunità di Manciano sarà composto dai Residenti nel Magistrato, ed insieme da sei Consiglieri, volendo che dall' unione dei suddetti Corpi venga formata una sola Magistratura col titolo di Consiglio Generale.

VII. Per l' elezione dei soggetti che dovranno risedere nel Consiglio Generale come Consiglieri insieme col Magistrato del Gonfaloniere e Priori ordiniamo che si formi una Borsa Generale nella quale si dovranno includere in tante Cedole, o Polize distinte i nomi di tutti i Possessori di Beni Stabili situati nel detto Territorio nessuno eccettuato, qualunque sia il valore della respettiva Possessione da doversi similmente giustificare come è stato detto all' Articolo XVI. del Regolamento Generale, volendo che questa Borsa serva a dar luogo, che ogni grande, o piccolo possessore possa rendere il suo voto nel Consiglio Generale, qualora venga estratto a risedervi, e da detta Borsa Generale dovranno estrarsi annualmente i sei Consiglieri.

VIII. I Residenti tanto nel Magistrato, che nel Consiglio Generale, dovranno risedere tutti in

in Lucco Nero, senza distinzione alcuna, a riserva del solo Gonfaloniere, che potrà portare qualche fregio, o ornamento da determinarsi una volta per sempre dal Magistrato sopra di che viene specialmente incaricato il Cancelliere d' invigilare, e non permettere che sia tollerato il minimo abuso.

IX. Mediante l'instituzione delle suddette nuove Magistrature Sopprimiamo, ed Aboliamo intieramente i seguenti Corpi, Magistrature, ed Uffizi stati fin ora nelle dette Comunità, ed insieme tutti gli Statuti, Ordini, e Leggi concernenti la creazione dei medesimi e le incumbenze dei loro Residenti.

NELLA COMUNITA' DI MANCIANO.

Il Soprintendente, Priori, e Camarlingo.
L' Antico Consiglio Generale, e
L' Operaio di S. Leonardo.

NELLA COMUNITA' DI CAPALBIO.

Il Soprintendente, Priori, e Camarlingo.
L' Antico Consiglio Generale, e l'Operaio di S, Niccolò.

NELLA COMUNITA' DI MONTE MERANO.

Il Soprintendente, Priori, e Camarlingo.
L' Antico Consiglio Generale, e
L' Operaio di S. Giorgio, e qualunque altro Uffizio, o Impiego Comunitativo.

Do-

Dovendosi intendere di avere per riuniti nel Corpo della Magistratura del Gonfaloniere, e Priori tutti i Diritti, e Prerogative dei Vecchi residenti, Uffiziali, e Ministri, salvo che in quanto per il Regolamento Generale, e per il presente vien prescritto, che alcune loro Incumbenze si esercitino particolarmente per mezzo di altri Uffiziali, o del Consiglio Generale che ne vengono specialmente incaricati.

L' onorario da fissarsi ai Residenti nelle Magistrature stabilite di sopra a forma di quanto si prescrive dal Regolamento Generale all' Articolo XXXVIII. non oltrepasserà la somma di scudi cinque l' Anno per ciascheduno dei residenti nel Magistrato Comunitativo, e di scudi due l'Anno per ciaschedun Consigliere.

X. Dal dì primo Gennaio mille settecento ottantaquattro Vogliamo, che alle Tasse, che attualmente si corrispondono dalle Comunità predette alla Cassa dell' Uffizio dei Fossi di Grosseto, sia surrogata una Tassa unica detta Tassa di Redenzione, che dovrà similmente pagarsi alla Cassa dell' enunciato Uffizio in una somma annua, che provvisionalmente, e fino a tanto che non sarà fatto il nuovo Estimario Comunitativo si fissa in Scudi mille quattordici di lire sette per ogni Scudo Moneta Fiorentina, ed in questa somma si comprendano, e si abbiano per compresi i seguenti Titoli.

Tassa dei Conservatori, e Biccherna.

Tassa della Metropolitana di Siena.

Tassa dei Forzati.

Tassa per il mantenimento dei salari ai Giusdicenti, e Famigli.

Tassa per la provvisione del Procuratore delle Comunità.

La Provvisione del Cancelliere Comunitativo, ed altri Ministri di Cancelleria per la rata spettante alle Comunità, e Comunelli suddetti.

XI. In ogni restante, ed a qualunque altro oggetto non espresso di sopra dovrà osservarsi quanto vien prescritto nel Regolamento Generale, che insieme col presente Regolamento Particolare dovrà incominciare ad avere il suo Effetto nella Nuova Comunità di Manciano circoscritta, e determinata come sopra il dì primo Gennajo millesettecento ottantaquattro.

Dato li 17. Marzo 1783.

PIETRO LEOPOLDO

V. ANTONIO SERRISTORI.

MARMI.

REGOLAMENTO

Per la Comunità di Gavorrano

DEL DÌ 17. MARZO 1783.

PIETRO LEOPOLDO

Per grazia di Dio Principe Reale d' Ungheria e di Boemia, Arciduca d' Austria, Granduca di Toscana ec, ec. ec.

AVendo con Nostro Editto di questo giorno stabilito il Regolamento Generale di tutto ciò che conviene alle Comunità della Provincia inferiore dello Stato di Siena per la libera Amministrazione delle loro Aziende, e volendo dare quelle ulteriori Provvidenze, ch' esigono le particolari circostanze della nuova Comunità di Gavorrano, perchè abbia il suo effetto l' Editto sopracitato, Prescriviamo, e Comandiamo in aumento, e dichiarazione del predetto Regolamento Generale l' osservanza anche del presente Regolamento particolare per la detta Comunità.

I. Primieramente per Comunità di Gavorrano a tutti gli effetti voluti, e dipendenti dalle presenti Ordinazioni, Vogliamo, che in avvenire s'intendano tutti gl' interessi, persone, e cose comprese nel Territorio, e Circondario fin quì conosciuto sotto la denominazione delle seguenti Comunità.

COMUNITA'

Gavorano | Giuncarico
Ravi | Colonna
Caldana

II. E ficcome fino al prefente le Aziende delle Comunità predette fono ftate riguardate, e trattate, come tanti Patrimoni diftinti, ed Amministrazioni feparate fra loro così con la pienezza della Noftra Suprema Autorità facciamo delle fuddette Aziende, e Patrimoni un fol Corpo Economico, ed una fola Società, e ragione di maniera che tutti gli affegnamenti, che hanno attualmente, e che in avvenire acquiftaffero le dette Comunità, e Patrimoni debbano andare a benefizio comune, ed erogarfi unitamente nell'intiera fodisfazione di tutti gli obblighi, pefi, e bifogni, che refpettivamente fi fono fodisfatti fino al prefente dalle fuddette Aziende, e debbano in avvenire confiderarfi ed averfi per comuni, e fcambievoli, ed in confeguenza qualunque maggiore affegnamento poteffe occorrere alla piena fodisfazione dei loro pefi fi dovrà indiftintamente repartire per mezzo d'impofizione fopra i Poffeffori di Beni ftabili comprefi nel Territorio, della nuova Comunità di Gavorrano circofcritta, e determinata come fopra.

III. La nuova predetta Comunità di Gavorrano dovrà effere rapprefentata da una Magiftratura con titolo di Gonfaloniere, e Priori ed alla medefima intendiamo, che vengano confervate, e mantenute tutte le prerogative, diftinzioni, ed autorità di

 cui

cui a forma degl' Ordini veglianti fino al presente avessero goduto le Comunità suddette nel Corpo delle loro Magistrature Comunitative, salvo quanto vien detto del nuovo Consiglio Generale stabilito per il miglior servizio, e Governo delle cose Comunitative.

IV. La Magistratura dovrà essere composta di tre soggetti, cioè di un Gonfaloniere, e due Priori.

V. La Borsa da trarne il Gonfaloniere, e Priori sarà formata con includere, ed imborsare nella medesima in tante Cedole, o Polizze distinte i nomi generalmente di tutti i Possessori nel detto Territorio non esclusi i Luoghi Pii, tanto Laicali, che Ecclesiastici, lo Scrittoio delle nostre Possessioni, e qualunque altro Uffizio, o Azienda ec. purchè posseggano Beni stabili per il valore di scudi quattrocento almeno, da giustificarsi, come è stato detto nel Regolamento Generale all' Articolo XVI.

E da questa Borsa si estrarranno annualmente tre Polizze, ed il primo estratto sarà il Gonfaloniere, e gli altri due i Priori.

VI. Il Consiglio Generale della predetta Comunità di Gavorrano sarà composto dei Residenti nel Magistrato, ed insieme di sei Consiglieri, volendo che dall' unione dei suddetti Corpi venga formata una sola Magistratura con titolo di Consiglio generale.

VII. Per l'elezione dei soggetti, che dovranno risedere nel Consiglio generale, come Consiglieri insieme col Magistrato del Gonfaloniere, e Priori, ordiniamo che si formi una Borsa generale nella quale si dovranno includere parimente in tante Cedole, o Polizze distinte i nomi di tutti i Possessori

ſeſſori di Beni ſtabili neſſuno eccettuato qualunque ſia il valore della reſpettiva Poſſeſſione da doverſi per altro giuſtificare nel modo detto di ſopra; volendo che queſta Borſa Generale ſerva a dar luogo che ogni grande, o piccolo Poſſeſſore poſſa rendere il ſuo voto nel Conſiglio Generale, qualora venga eſtratto a riſedervi, e da detta Borſa dovranno eſtrarſi annualmente i ſei Conſiglieri.

VIII. I Reſidenti tanto nel Magiſtrato, che nel Conſiglio Generale dovranno riſeder tutti in Lucco nero ſenza diſtinzione alcuna, a riſerva del ſolo Gonfaloniere, che potrà portare qualche fregio, o ornamento da determinarſi una volta per ſempre dal Magiſtrato Comunitativo, ſopra di che viene ſpecialmente incaricato il Cancelliere d'invigilare, e non permettere, che venga tollerato il minimo abuſo.

IX. Mediante l'iſtituzione delle ſuddette nuove Magiſtrature ſopprimiamo, ed aboliamo intieramente i ſeguenti Corpi, Magiſtrature, ed Uffizi, fino ad ora eſiſtenti nelle dette Comunità, ed inſieme tutti gli Statuti, Ordini, e Leggi concernenti la creazione dei medeſimi, e le incumbenze dei loro Reſidenti.

PER GAVORRANO

L'Uffizio del Soprintendente, Priori, e Camarlingo Comunitativo.

L'antico Conſiglio Generale.

L'Operaio della Chieſa di S. Giuliano.

P E R R A V I

L'Uffizio del Soprintendente, Priori, e Camarlingo Comunitativo.

L'antico Conſiglio Generale.

PER CALDANA

L' Uffizio del Soprintendente, Priori, e Camarlingo Comunitativo.

L' antico Consiglio Generale.

PER GIUNCARICO

L' Uffizio del Soprintendente, Priori, e Camarlingo Comunitativo.

L' antico Consiglio Generale.

L' Operaio della Chiesa di S. Egidio Abate.

PER COLONNA

L' Uffizio del Soprintendente, Priori, e Camarlingo Comunitativo.

L' antico Consiglio Generale, e qualunque altro Uffizio, o Impiego Comunitativo.

Dovendosi intendere di avere per riuniti nel Corpo della Magistratura del Gonfaloniere, e Priori tutti i diritti, e prerogative dei vecchi Residenti, Uffiziali, e Ministri, salvo che in quanto per il Regolamento Generale, e per il presente vien prescritto, che alcune loro incumbenze si esercitino particolarmente per mezzo di altri Uffiziali, o del Consiglio Generale, che ne vengono specialmente incaricati.

X. L' Onorario da fissarsi ai Residenti nelle Magistrature stabilite di sopra a forma di quanto si prescrive dal Regolamento Generale all' Articolo XXXVIII. non oltrepasserà la somma di scudi sei l' anno per ciascheduno dei Residenti nel Magistrato Comunitativo, e di scudi due annui per ciaschedun Consigliere.

XI.

XI. Dal dì 1. Gennaio 1784. Vogliamo che alle Tasse, che attualmente si corrispondono dalle Comunità, predette alla Cassa dell' Uffizio dei Fossi di Grosseto sia surrogata una Tassa unica detta Tassa di Redenzione, che dovrà similmente pagarsi alla Cassa dell' enunciato Uffizio in una somma annua, che provvisionalmente, e fino a tanto che non sarà fatto il nuovo Estimario Comunitativo si fissa in scudi settecento uno di lire sette per ogni scudo moneta fiorentina, ed in questa somma si comprendano, e si abbiano per compresi i seguenti titoli.

Tassa dei Conservatori, e Biccherna.

Tassa all' Opera della Metropolitana di Siena.

Tassa dei Forzati all' Uffizio dei Fossi di Pisa.

Tassa per i Salari dei Giusdicenti, e Famigli.

Tassa per la Provvisione al Procuratore delle Comunità.

La Provvisione del Cancelliere Comunitativo, ed altri Ministri di Cancelleria per la rata spettante alle Comunità suddette.

XII. In ogni restante, ed a qualunque altro oggetto non espresso di sopra dovrà osservarsi quanto vien prescritto nel Regolamento Generale, il quale insieme col presente Regolamento particolare dovrà incominciare ad avere il suo effetto nella nuova Comunità di Gavorrano circoscritta, e determinata, come sopra il dì primo Gennajo mille settecento ottantaquattro.

Dato li diciassette Marzo mille settecento ottantatre.

PIETRO LEOPOLDO

V. ANTONIO SERRISTORI

MARMI.

REGOLAMENTO

Per la Comunità di Cinigiano

DEL DÌ 17. MARZO 1783.

PIETRO LEOPOLDO

Per grazia di Dio Principe Reale d' Ungheria, e di Boemia, Arciduca d' Austria, Granduca di Toscana, ec. ec. ec.

AVendo con Nostro Editto di questo giorno stabilito il Regolamento generale di tutto ciò che conviene alle Comunità della Provincia Inferiore dello Stato di Siena per la libera Amministrazione delle loro Aziende, e volendo dare quelle ulteriori Provvidenze, che esigono le particolari circostanze della nuova Comunità di Cinigiano, perchè abbia il suo effetto l' Editto sopracitato, Prescriviamo, e Comandiamo in aumento, e dichiarazione del predetto Regolamento Generale l' osservanza anche del presente Regolamento particolare per la detta Comunità.

I. Primieramente per Comunità di Cinigiano a tutti gli effetti voluti, e dipendenti alle presenti Ordinazioni, Vogliamo che in avvenire s' intendano tutti gl' Interessi, Persone, e Cose comprese nel Territorio e Circondario fin quì conosciuto sotto la denominazione delle seguenti Comunità, e Comunelli.

COMUNITA'

Cinigiano	Monticello
Cana	Sasso di Maremma

COMUNELLI

Porrona Tolomei	Colle Massari, e
Porrona Piccolomini	Vicarello

II. E siccome fino al presente le Aziende delle Comunità, e Comunelli predetti sono state riguardate, e trattate come tanti Patrimoni distinti, e Amministrazioni separate fra loro, così con la pienezza della Nostra Suprema Autorità, Facciamo delle suddette Aziende, e Patrimoni un sol corpo Economico, ed una sola Società, e ragione di maniera che tutti gli assegnamenti, che hanno attualmente, e che in avvenire acquistassero le dette Comunità, e Patrimoni debbano andare a benefizio comune, ed erogarsi unitamente nell' intiera sodisfazione di tutti gli obblighi, pesi, e bisogni, che respettivamente si sono sodisfatti fino al presente dalle suddette Aziende, e debbano in avvenire considerarsi, ed aversi, per comuni, e scambievoli, ed in conseguenza qualunque maggiore assegnamento potesse occorrere alla piena sodisfazione dei loro pesi si dovrà indistintamente repartire per mezzo d' imposizione sopra i Possessori di Beni stabili compresi nel Territorio della nuova Comunità di Cinigiano circoscritta, e determinata come sopra.

III. La nuova predetta Comunità di Cinigiano

giano dovrà essere rappresentata da una Magistratura con titolo di Gonfaloniere, e Priori, ed alla medesima Intendiamo, che vengano conservate, e mantenute, tutte le prerogative, distinzioni, ed autorità, di cui a forma degl' Ordini veglianti fino al presente avessero goduto le Comunità suddette nel Corpo delle loro Magistrature Comunitative, salvo quanto vien detto del nuovo Consiglio Generale stabilito per il miglior servizio, e governo delle cose Comunitative.

IV. La Magistratura Comunitativa dovrà essere composta di num. tre soggetti, cioè di un Gonfaloniere, e di num. due Priori.

V. Per l' elezione del Gonfaloniere, e Priori dovrà formarsi una Borsa con includere, ed imborsare nella medesima in tante Cedole, o Polizze distinte i nomi generalmente di tutti i Possessori nel detto Territorio, non esclusi i Luoghi Pii tanto Laicali, che Ecclesiastici, lo Scrittoio delle Nostre Possessioni, e qualunque altro Uffizio, o Azienda ec. purchè posseggano Beni stabili per il valore di scudi quattrocento almeno da giustificarsi, come è stato detto nel Regolamento Generale all' Articolo XVI.

Da questa Borsa si estrarranno annualmente tre polizze, ed il primo estratto sarà il Gonfaloniere, e gli altri due i Priori.

VI. Il Consiglio Generale della predetta nuova Comunità di Cinigiano sarà composto dai Residenti nel Magistrato, ed insieme di sei Consiglieri, volendo, che dall' unione dei suddetti Corpi venga formata una sola Magistratura con titolo di Consiglio Generale.

VII.

VII. Per l'elezione dei soggetti che dovranno risedere nel Consiglio Generale, come Consiglieri insieme col Magistrato del Gonfaloniere, e Priori, Ordiniamo, che si formi una Borsa Generale, nella quale si dovranno includere in tante Cedole, o Polizze distinte i nomi di tutti i Possessori di Beni stabili situati nel detto Territorio nessuno eccettuato qualunque sia il valore della respettiva Possessione da doversi similmente giustificare come è stato detto all' Art. XVI. del Regolamento Generale, Volendo che questa Borsa Generale serva a dar luogo, che ogni grande, o piccolo Possessore possa rendere il suo voto nel Consiglio Generale qualora venga estratto a risedervi, e da detta Borsa Generale dovranno estrarsi annualmente i sei Consiglieri.

VIII. I Residenti tanto nel Magistrato, che nel Consiglio Generale dovranno risedere tutti in Lucco nero senza distinzione alcuna a riserva del solo Gonfaloniere che potrà portare qualche fregio, o ornamento da determinarsi una volta per sempre dal Magistrato Comunitativo, sopra di che viene specialmente incaricato il Cancelliere d' invigilare, e non permettere, che sia tollerato il minimo abuso.

IX. Mediante l'istituzione delle suddette nuove Magistrature sopprimiamo, ed aboliamo intieramente i seguenti Corpi, Magistrature, ed Uffizi, stati fino ad ora esistenti nelle dette Comunità, ed insieme tutti gli Statuti, Ordini, e Leggi concernenti la creazione dei medesimi, e le incumbenze dei loro Residenti.

PER

PER CINIGIANO

Il Soprintendente, Priori, Camarlingo Comunitativo, e

L'antico Consiglio Generale.

PER MONTICELLO

Il Soprintendente, Priori, Camarlingo Comunitativo, e

L'antico Consiglio Generale.

L'Operaio di S. Antonio, e

L'Operaio dei Santi Sebastiano, e Rocco.

PER CANA

Il Soprintendente, Priori, Camarlingo Comunitativo, e

L'antico Consiglio Generale.

PER SASSO DI MAREMMA

Il Soprintendente, Priori, Camarlingo Comunitativo, e

L'antico Consiglio Generale.

E qualunque altro Uffizio, o Impiego Comunitativo.

Dovendosi intendere di avere per riuniti nel Corpo della Magistratura del Gonfaloniere, e Priori tutti i diritti, e prerogative dei vecchi Residenti, Uffiziali, e Ministri, salvo che in quanto per il Regolamento Generale, e per il presente vien

vien prescritto, che alcune loro incumbenze si esercitino particolarmente per mezzo di altri Uffiziali, o del Consiglio Generale, che ne vengono specialmente incaricati.

X. L'onorario da fissarsi ai Residenti nelle Magistrature stabilite di sopra a forma di quanto si prescrive dal Regolamento Generale all' Articolo XXXIII. non oltrepasserà la somma di Scudi sei l'anno per ciascheduno dei Residenti nel Magistrato, e di scudi due per ciaschedun Consigliere.

XI. Dal dì primo Gennaio mille settecento ottantaquattro Vogliamo, che alle Tasse, che attualmente si corrispondono dalle Comunità, e Comunelli predetti alla Cassa dell' Uffizio dei Fossi di Grosseto, sia surrogata una Tassa unica detta Tassa di Redenzione, che dovrà similmente pagarsi alla Cassa dell' enunciato Uffizio in una somma annua, che provvisionalmente, e sino a tanto che non sarà formato il nuovo Estimario Comunitativo si fissa in scudi quattrocento cinquantaquattro di lire sette per ogni Scudo Moneta Fiorentina, e in questa somma si comprendano, e si abbiano per compresi i seguenti titoli.

Tassa dei Conservatori, e Biccherna.

Tassa all' Opera della Metropolitana di Siena.

Tassa dei Forzati.

Tassa per il Procuratore delle Comunità.

Tassa per il salario dei Giusdicenti, e Famigli.

La Provvisione del Cancelliere Comunitativo, ed altri Ministri di Cancelleria per la rata spettante alle Comunità, e Comunelli predetti.

XII. In ogni restante, ed a qualunque altro oggetto

getto non espresso di sopra dovrà osservarsi quanto vien prescritto nel Regolamento Generale, che insieme col presente Regolamento particolare dovrà incominciare ad avere il suo effetto nella nuova Comunità di Cinigiano circoscritta, e determinata come sopra il dì primo Gennajo mille settecento ottantaquattro.

Dato li 17. Marzo 1783.

PIETRO LEOPOLDO

V. ANTONIO SERRISTORI

MARMI.

REGOLAMENTO

Per la nuova Comunità di Pari

DEL DÌ 17. MARZO 1783.

PIETRO LEOPOLDO

Per grazia di Dio Principe Reale d' Ungheria, e di Boemia, Arciduca d' Austria, Granduca di Toscana ec. ec. ec.

AVendo con Nostro Editto di questo giorno stabilito il Regolamento Generale di tutto ciò che conviene alle Comunità della Provincia inferiore dello Stato di Siena per la libera amministrazione delle loro Aziende, e volendo dare quelle ulteriori Provvidenze che esigono le particolari circostanze della nuova Comunità di Pari

ri perchè abbia il suo effetto l'Editto sopracitato; Prescriviamo, e Comandiamo in aumento, e dichiarazione del predetto Regolamento Generale, l'osservanza anche del presente Regolamento particolare per la detta Comunità.

I. Primieramente per Comunità di Pari a tutti gli effetti voluti e dipendenti dalle presenti Ordinazioni, Vogliamo che in avvenire s'intendano tutti gl'interessi, persone, e cose comprese nel Territorio, e Circondario fin quì conosciuto sotto la denominazione delle seguenti Comunità, e Comunelli.

COMUNITA'

Pari	Civitella

COMUNELLI

Gello di Maremma	Lampugnano
Montantico	S. Lorenzo a Monte Luco
Casenovole	Monte Frontoni
Secchieta	Abbadia Ardenghesca
Casal di Pari	

II. E siccome fino al presente le Aziende delle Comunità predette sono state riguardate, e trattate come tanti Patrimoni distinti, e Amministrazioni separate fra loro, così la pienezza della Nostra suprema Autorità facciamo delle suddette Aziende, e Patrimoni un sol Corpo Economico, e una sola società, e ragione di maniera che tutti gli assegnamenti, che hanno attualmente, e che in avvenire acquistassero le dette Comunità, e

Pa-

Patrimoni debbano andare a benefizio comune, ed erogarsi unitamente nella intiera sodisfazione di tutti gli obblighi, pesi, e bisogni che respettivamente si sono sodisfatti fino al presente dalle suddette Aziende, e debbano in avvenire considerarsi, ed aversi per comuni, e scambievoli, ed in conseguenza qualunque maggiore assegnamento potesse occorrere alla piena sodisfazione dei loro pesi, si dovrà indistintamente repartire per mezzo d'Imposizione sopra i Possessori di Beni Stabili compresi nel Territorio della nuova Comunità di Pari circoscritta e determinata come sopra.

III. La nuova predetta Comunità di Pari dovrà essere rappresentata da una Magistratura con titolo di Gonfaloniere, e Priori, ed alla medesima Intendiamo, che vengano conservate, e mantenute tutte le prerogative, distinzioni, ed autorità di cui a forma degl'Ordini veglianti fino al presente avessero goduto le Comunità suddette nel Corpo delle loro Magistrature Comunitative, salvo quanto vien detto del nuovo Consiglio Generale stabilito per il miglior servizio, e Governo delle cose Comunitative.

IV. La Magistratura dovrà essere composta di tre soggetti, cioè di un Gonfaloniere, e di due Priori.

V. Per l'elezione del Gonfaloniere, e Priori dovrà formarsi una Borsa con includere, ed imborsare nella medesima in tante Cedole, o Polizze distinte i nomi generalmente di tutti i Possessori nel detto Territorio non esclusi i luoghi Pii tanto Laicali, che Ecclesiastici, lo Scrittoio delle nostre Possessioni, e qualunque altro Uffi-

zio,

zio, o Azienda ec. purchè posseggano Beni stabili per il valore almeno di scudi quattrocento da giustificarsi, come è stato ordinato nel Regolamento Generale all'Articolo XVI. da questa borsa s'estrarranno annualmente tre Polizze, ed il primo estratto sarà il Gonfaloniere, e gli altri due i Priori.

VI. Il Consiglio Generale della predetta Comunità di Pari sarà composto dei Residenti nel Magistrato, ed insieme di sei Consiglieri volendo, che dall'unione dei suddetti Corpi venga formata una sola Magistratura con titolo di Consiglio Generale.

VII. Per l'elezione dei soggetti, che dovranno risedere nel Consiglio Generale, come Consiglieri insieme col Magistrato del Gonfaloniere, e Priori ordiniamo, che si formi una Borsa Generale, nella quale si dovranno includere in tante Cedole, o Polizze distinte i nomi di tutti i Possessori di Beni stabili nessuno eccettuato qualunque sia il valore della respettiva Possessione, da doversi similmente giustificare nel modo detto di sopra, Volendo, che questa Borsa Generale, serva a dar luogo che ogni grande, o piccolo Possessore possa rendere il suo voto nel Consiglio Generale, qualora venga estratto a risedervi, e da detta Borsa dovranno estrarsi annualmente i sei Consiglieri.

VIII. I Residenti tanto nel Magistrato, che nel Consiglio Generale dovranno risedere tutti in Lucco nero, senza distinzione alcuna a riserva del solo Gonfaloniere, che potrà portare qualche fregio, o ornamento da determinarsi una volta per sempre dal Magistrato Comunitativo, sopra di che

 viene

viene specialmente incaricato il Cancelliere d'invigilare, e non permettere, che venga tollerato il minimo abuso.

IX. Mediante l'istituzione delle suddette nuove Magistrature, Sopprimiamo, ed Aboliamo intieramente le seguenti Magistrature, Corpi, ed Uffizi che fin'ad ora sono stati nelle dette Comunità, ed insieme tutti gli Statuti, Ordini, e Leggi, concernenti la creazione dei medesimi, e le incumbenze dei loro Residenti.

Nella Comunità di Pari.

Il Soprintendente, Priori, Priore di Casale, e Camarlingo.

L'antico Consiglio Generale.

Nella Comunità di Civitella.

Il Soprintendente, Priori, e Camarlingo.

L'antico Consiglio Generale.

L'Operaio di S. Maria in Montibus, e qualunque altro Uffizio, o Impiego Comunitativo.

Dovendosi intendere di avere per riuniti nel Corpo della Magistratura del Gonfaloniere, e Priori tutti i diritti, e prerogative dei vecchi Residenti, Uffiziali, e Ministri, salvo che in quanto per il Regolamento Generale, e per il presente vien prescritto, che alcune loro incumbenze si esercitino particolarmente per mezzo di altri Uffiziali, o del Consiglio Generale, che ne vengono specialmente incaricati.

X. L'Onorario da fissarsi ai Residenti nelle Magistrature stabilite di sopra a forma di quanto si prescrive dal Regolamento Generale all'Articolo XXXVIII. non oltrepasserà la somma di scudi sei l'anno per ciascheduno dei Residenti nel

Magi-

Magistrato, e di scudi due annui per ciascheduu Consigliere.

XI. Dal dì 1. Luglio 1783. Vogliamo che alle Tasse che attualmente si corrispondono dalle Comunità, e Comunelli predetti alla Cassa dell' Uffizio dei Fossi di Grosseto sia surrogata una Tassa unica detta Tassa di Redenzione, che dovrà similmente pagarsi alla Cassa dell' enunciato Uffizio in una somma annua, che provvisionalmente, e fino a tanto che non sarà fatto il nuovo Estimario Comunitativo si fissa in scudi ducento settantanove di lire sette per ogni scudo in moneta fiorentina, ed in questa somma si comprendano, e si abbiano per compresi i seguenti titoli.

Tassa dei Conservatori, e Biccherna.

Tassa all' Opera del Duomo di Siena.

Tassa per i Forzati.

Tassa per i Giusdicenti, e Famigli.

Tassa detta delle Bande dovuta alla Depositeria Generale.

Tassa per la provvisione del Procuratore delle Comunità.

La Provvisione del Cancelliere Comunitativo, ed altri Ministri di Cancelleria per la rata spettante alle Comunità, e Comunelli suddetti.

XII. In ogni restante, ed a qualunque altro oggetto non espresso di sopra dovrà osservarsi quanto vien prescritto nel Regolamento Generale, che insieme col presente Regolamento particolare dovrà incominciare ad avere il suo effetto nella nuova Comunità di Pari circoscritta, e determi-

nata come sopra il dì primo Luglio mille settecento ottantatre.

Dato li diciassette Marzo mille settecento ottantatre.

PIETRO LEOPOLDO

V. ANTONIO SERRISTORI.

MARMI.

REGOLAMENTO

Per la Comunità di Pitigliano

DEL DÌ 17. MARZO 1783.

PIETRO LEOPOLDO

Per grazia di Dio Principe Reale d'Ungheria, e di Boemia, Arciduca d'Austria, Granduca di Toscana, ec. ec. ec.

AVendo con nostro Editto di questo giorno stabilito il Regolamento Generale di tutto ciò che conviene alle Comunità della Provincia Inferiore dello Stato di Siena per la libera Amministrazione delle loro Aziende, e volendo dare quelle ulteriori Provvidenze, ch'esigono le particolari circostanze della nuova Comunità di Pitigliano, perchè abbia il suo effetto l'Editto sopracitato, Prescriviamo, e Comandiamo in aumento, e dichiarazione del predetto Regolamento Generale l'osservanza anche del seguente Regolamento particolare per la detta Comunità.

I. Primieramente per Comunità di Pitigliano a tutti gli effetti voluti, e dipendenti dalle presenti Ordinazioni, Vogliamo, che in avvenire s'intendano tutti gl'interessi, persone, e cose comprese nel Territorio, e Circondario fin quì conosciuto sotto la denominazione del Territorio della Comunità di Pitigliano.

II. La nuova predetta Comunità di Pitigliano dovrà essere rappresentata da una Magistratura con titolo di Gonfaloniere, e Priori, ed alla medesima Intendiamo, che vengano conservate, e mantenute tutte le prerogative, distinzioni, ed autorità di cui a forma degl'Ordini veglianti fino al presente avesse goduto la Comunità suddetta nel Corpo della sua Magistratura Comunitativa, salvo quanto vien detto del nuovo Consiglio Generale stabilito per il miglior servizio, e Governo delle cose Comunitative.

III. La Magistratura dovrà essere composta di tre soggetti, cioè di un Gonfaloniere, e due Priori.

IV. Per l'elezione del Gonfaloniere, e Priori dovrà formarsi una Borsa, nella quale dovranno imborsarsi, ed includersi in tante cedole, o polizze distinte i nomi generalmente di tutti i Possessori nel detto Territorio non esclusi i luoghi Pii tanto Laicali, che Ecclesiastici, lo Scrittoio delle nostre Possessioni, o qualunque altro Uffizio, o Azienda ec. purchè posseggano per il valore almeno di scudi quattrocento da giustificarsi come è stato ordinato nel Regolamento Generale all'Art. XVI.

E da questa Borsa si estrarranno annualmente tre polizze, ed il primo estratto sarà il Gonfaloniere, e gli altri due i Priori.

V. Il Consiglio Generale della predetta nuova Comunità di Pitigliano sarà composto dei Residenti nel Magistrato, ed insieme di sei Consiglieri, volendo che dall'unione dei suddetti Corpi venga formata una sola Magistratura col titolo di Consiglio Generale.

VI. Per l'elezione dei soggetti, che dovranno risedere nel Consiglio Generale come Consiglieri; insieme col Magistrato del Gonfaloniere, e Priori, Ordiniamo che si formi una Borsa Generale, nella quale si dovranno includere in tante cedole, o polizze distinte i nomi di tutti i Possessori di Beni stabili, situati nel detto Territorio, nessuno eccettuato, qualunque sia il valore della respettiva Possessione da doversi similmente giustificare come è stato detto all'Articolo XVI. del Regolamento Generale, volendo che questa Borsa Generale serva a dar luogo, che ogni grande, o piccolo Possessore possa rendere il suo voto nel Consiglio Generale, qualora venga estratto a risedervi, e da detta Borsa dovranno estrarsi annualmente i sei Consiglieri.

VII. I Residenti tanto nel Magistrato, che nel Consiglio Generale dovranno risedere tutti in Lucco nero senza distinzione alcuna a riserva del solo Gonfaloniere, che potrà portare qualche fregio, o ornamento da determinarsi una volta per sempre dal Magistrato Comunitativo, sopra di che viene specialmente incaricato il Cancelliere d'invigilare, e non permettere che venga tollerato il minimo abuso.

VIII. Mediante l'Istituzione delle suddette nuove Magistrature Sopprimiamo, ed Aboliamo intiera-

tieramente i seguenti Corpi, Magistrature, ed Uffizi stati fin ora nella detta Comunità, ed insieme tutti gli Statuti, Ordini, e Leggi, concernenti la creazione dei medesimi, e le incumbenze dei loro Residenti.

Il Soprintendente, Sindaco generale, primo, e secondo Difensore, il Camarlingo Comunitativo, l'antico Consiglio generale, gl' Uffiziali imbossolatori, e qualunque altro Uffizio, o Impiego Comunitativo.

Dovendosi intendere di avere per riuniti nel Corpo della Magistratura del Gonfaloniere, e Priori tutti i diritti, e prerogative de' vecchi Residenti, Uffiziali, e Ministri, salvo che in quanto per il Regolamento Generale, e per il presente vien prescritto, che alcune loro incumbenze si esercitino particolarmente per mezzo di altri Uffiziali, o del Consiglio Generale, che ne vengono specialmente incaricati.

IX. L'onorario da fissarsi ai Residenti nelle Magistrature stabilite di sopra a forma di quanto si prescrive nel Regolamento generale all' Articolo XXXVIII. non oltrepasserà la somma di scudi cinque l'anno per ciascheduno dei Residenti nel Magistrato Comunitativo, e di scudi tre annui per ciaschedun Consigliere.

X. Dal dì primo Luglio 1783. in poi Vogliamo, che alla Tassa che attualmente si corrisponde dalla Comunità predetta alla Cassa dell Uffizio de' Fossi di Grosseto sia surrogata una Tassa unica, detta di Redenzione che dovrà similmente pagarsi alla Cassa dell' enunciato Uffizio in una somma annua che provvisionalmente, e fino a tan-

to che non farà fatto il nuovo Estimario Comunitativo si fissa in scudi settecento ventitre di lire sette per scudo di moneta fiorentina, ed in questa somma si comprendano, e si abbiano per compresi i seguenti titoli.

Tassa della Metropolitana di Siena.

Tassa dei Forzati.

Tassa per i salari dei Giusdicenti, e Famigli.

Tassa per la provvisione al Procuratore delle Comunità.

La provvisione del Cancelliere Comunitativo, ed altri Ministri di Cancelleria per la rata spettante alla suddetta nuova Comunità di Pitigliano.

XI. In ogni restante, ed a qualunque altro oggetto non espresso di sopra dovrà osservarsi quanto vien prescritto nel Regolamento Generale, che insieme col presente Regolamento particolare dovrà incominciare ad avere il suo effetto nella nuova Comunità di Pitigliano il dì primo Luglio mille settecento ottantatre. Dato li diciassette Marzo mille settecento ottantatre.

PIETRO LEOPOLDO

V. ANTONIO SERRISTORI

MARMI.

RE.

REGOLAMENTO

Per la Comunità di Scanzano

DEL DÌ 17. MARZO 1783.

PIETRO LEOPOLDO

Per Grazia di Dio Principe Reale d'Ungheria, e di Boemia, Arciduca d'Austria, Granduca di Toscana ec. ec. ec.

AVendo con nostro Editto di questo giorno stabilito il Regolamento Generale di tutto ciò che conviene alle Comunità della Provincia Inferiore dello Stato di Siena per la libera Amministrazione delle loro Aziende, e Volendo dare quelle ulteriori Provvidenze, che esigono le particolari circostanze della nuova Comunità di Scanzano perchè abbia il suo effetto l'Editto sopracitato, Prescriviamo, e Comandiamo in aumento, e Dichiarazione del predetto Regolamento Generale l'osservanza anche del presente Regolamento particolare per la detta Comunità.

I. Primieramente per Comunità di Scanzano a tutti gli effetti voluti e dipendenti dalle presenti Ordinazioni, Vogliamo che in avvenire s'intendano tutti gl'interessi, persone, e cose comprese nel Territorio, e Circondario fin quì conosciuto sotto la denominazione delle seguenti Comunità, e Comunelli.

COMUNITÀ

Scanzano — Montiano
Montorgiali — Cotone

COMUNELLI

Poggio Ferro — Polveraja
Pancoli — Montepo, e
Collecchio — Pomonte

II. E siccome fino al presente le aziende delle Comunità predette sono state riguardate, e trattate come tanti Patrimoni distinti e Amministrazioni separate fra loro, così con la pienezza della Nostra Suprema Autorità, Facciamo delle suddette Aziende, e Patrimoni un sol corpo Economico, ed una sola Società, a ragione di modo-chè tutti gli assegnamenti, che hanno attualmente, e che, in avvenire acquistassero le dette Comunità, e Patrimoni debbano andare a benefizio comune, ed erogarsi unitamente nello intiera sodisfazione degl' obblighi, pesi, e bisogni, che respettivamente si sono sodisfatti fino al presente dalle suddette Aziende, e debbano in avvenire considerarsi, ed aversi, per comuni, e scambievoli, ed in conseguenza qualunque maggiore assegnamento potesse occorrere alla piena sodisfazione dei loro pesi si dovrà indistintamente repartire per mezzo d' imposizione sopra i Possessori di Beni stabili compresi nel Territorio e circondario della nuova Comunità di Scanzano circoscritta, e determinata come sopra.

III. La

III. La nuova predetta Comunità di Scanzano dovrà essere rappresentata da una Magistratura con titolo di Gonfaloniere, e Priori, ed alla medesima intendiamo, che vengano conservate tutte le prerogative, distinzioni, ed autorità di cui a forma degl'Ordini veglianti fino al presente avessero goduto le Comunità suddette nel Corpo delle loro Magistrature Comunitative salvo quanto vien detto del nuovo Consiglio Generale stabilito per il miglior servizio, e governo delle cose Comunitative.

IV. La Magistratura Comunitativa dovrà essere composta di cinque soggetti, cioè di un Gonfaloniere, e di quattro Priori.

V. Per l'elezione del Gonfaloniere, e Priori dovrà formarsi una Borsa con includere, ed imborsare nella medesima in tante Cedole, o Polizze distinte i nomi generalmente di tutti i Possessori nel detto Territorio non esclusi i Luoghi Pii, tanto Laicali, che Ecclesiastici lo Scrittoio delle nostre Possessioni, e qualunque altro Uffizio, o Azienda ec., purchè possieggano beni stabili per il valore di scudi cinquecento almeno, da giustificarsi come è stato detto nel Regolamento Generale all'Articolo XVI.

Da questa Borsa si estrarranno annualmente cinque Polizze, ed il primo estratto sarà il Gonfaloniere, e gli altri quattro i Priori.

VI. Il Consiglio Generale della predetta nuova Comunità di Scanzano sarà composto dai Residenti nel Magistrato, ed insieme da dieci Consiglieri, volendo che dall'unione dei suddetti Corpi venga formata una sola Magistratura con titolo di Consiglio Generale.

VII. Per l'elezione dei soggetti, che dovranno risedere nel Consiglio Generale, come Consiglieri, insieme col Magistrato del Gonfaloniere, e Priori, Ordiniamo che si formi una Borsa Generale, nella quale si dovranno includere in tante Cedole, o Polizze distinte i nomi di tutti i Possessori di Beni stabili, situati nel detto Territorio, nessuno eccettuato, qualunque sia il valore della respettiva Possessione da doversi similmente giustificare come è stato detto all' Art. XVI. del Regolamento Generale, volendo che questa Borsa serva a dar luogo, che ogni grande, o piccolo Possessore possa rendere il suo voto nel Consiglio Generale, qualora venga estratto a risedervi, e da detta Borsa Generale dovranno estrarsi annualmente i dieci Consiglieri.

VIII. I Residenti tanto nel Magistrato, che nel Consiglio Generale dovranno risedere tutti in Lucco nero senza distinzione alcuna a riserva del solo Gonfaloniere, che potrà portare qualche fregio, o ornamento da determinarsi una volta per sempre dal Magistrato, sopra di che, viene specialmente incaricato il Cancelliere Comunitativo d'invigilare, e non permettere, che sia tollerato il minimo abuso.

IX. Mediante l'instituzione delle suddette nuove Magistrature, sopprimiamo, ed aboliamo intieramente i seguenti Corpi, Magistrature, ed Uffizi, che sono stati fino ad ora nelle dette Comunità, ed insieme tutti gli Statuti, Ordini, e Leggi concernenti la creazione dei medesimi, e le incumbenze dei loro residenti.

NEL.

NELLA COMUNITA' DI SCANZANO

Il Soprintendente, Gonfaloniere, Priori, il Camarlingo Comunitativo.

L'antico Consiglio Generale.

Il Rettore dello Spedale di S. Antonio.

NELLA COMUNITA' DI MONTORGIALI

Il Soprintendente, Priori, il Camarlingo Comunitativo, e

L'antico Consiglio Generale.

NELLA COMUNITA' DI MONTIANO

Il Soprintendente, Priori, il Camarlingo Comunitativo, e

L'antico Consiglio Generale.

NELLA COMUNITA' DI COTONE

Il Soprintendente, Priori, Camarlingo Comunitativo.

L'antico Consiglio Generale, e

L'Operaio di S. Matteo.

E qualunque altro Uffizio, o Impiego Comunitativo.

Dovendosi intendere che si abbino per riuniti nel Corpo della Magistratura del Gonfaloniere, e Priori tutti i diritti, e prerogative dei vecchi Residenti, Uffiziali, e Ministri, salvo che in quanto per il Regolamento Generale, e per il presente vien

vien prescritto, che alcune loro incumbenze si esercitino particolarmente per mezzo di altri Ufiziali, o del Consiglio Generale, che ne vengono specialmente incaricati.

X. L'Onorario da fissarsi ai Residenti nelle Magistrature stabilite di sopra a forma di quanto si prescrive dal Regolamento Generale all' Articolo XXXVIII. non oltrepasserà la somma di scudi sei l'anno per ciascheduno dei Residenti nel Magistrato Comunitativo, e di scudi due l'anno per ciaschedun Consigliere.

XI. Dal dì primo Luglio 1783. in poi Vogliamo, che alle Tasse le quali attualmente si corrispondono dalle Comunità predette alla Cassa dell' Uffizio dei Fossi di Grosseto sia surrogata una Tassa unica, detta Tassa di redenzione, che dovrà similmente pagarsi alla Cassa dell' enunciato Uffizio in una somma annua, che provvisionalmente, e fino a tanto che non sarà fatto il nuovo Estimario Comunitativo si fissa in scudi mille cento tre di lire sette per scudo moneta Fiorentina, ed in questa somma si comprendano, e si abbiano per compresi i seguenti titoli.

Tassa dei Conservatori, e Biccherna.

Tassa della Metropolitana di Siena.

Tassa dei Forzati.

Tassa per i Salari dei Giusdicenti, e Famigli.

Tassa per la Provvisione al Procuratore delle Comunità.

La Provvisione del Cancelliere Comunitativo, ed altri Ministri di Cancelleria per la rata spettante alle Comunità, e Comunelli suddetti.

XII. In ogni restante, ed a qualunque altro ogget-

oggetto non espresso di sopra dovrà osservarsi quanto vien prescritto nel Regolamento generale, che insieme col presente Regolamento particolare dovrà incominciare ad avere il suo effetto nella nuova Comunità di Scanzano circoscritta, e determinata come sopra il dì 1. Luglio 1783.

Dato li 17. Marzo 1783.

PIETRO LEOPOLDO
V. ANTONIO SERRISTORI
M A R M I.

REGOLAMENTO

Per la Comunità di Castel del Piano

DEL DÌ 17. MARZO 1783.

PIETRO LEOPOLDO

Per grazia di Dio Principe Reale d' Ungheria, e di Boemia, Arciduca d' Austria, Granduca di Toscana ec. ec. ec.

AVendo con Nostro Editto di questo giorno stabilito il Regolamento Generale di tutto ciò che conviene alle Comunità della Provincia Inferiore dello Stato di Siena per la libera Amministrazione delle loro Aziende, e volendo dare quelle ulteriori providenze, che esigono le particolari circostanze della Nuova Comunità di Castel

ftel del Piano, perchè abbia il suo effetto l'Editto sopracitato, Prescriviamo, e Comandiamo in Aumento, e dichiarazione del predetto Regolamento Generale l'osservanza anche del presente Regolamento particolare per la detta Comunità.

I. Primieramente per Comunità di Castel del Piano a tutti gli Effetti voluti, e dipendenti dalle presenti Ordinazioni, Vogliamo che in avvenire s'intendano tutti gl'interessi, persone, e cose comprese nel Territorio della nuova Comunità di Castel del Piano.

II. La nuova predetta Comunità dovrà essere rappresentata da una Magistratura con titolo di Gonfaloniere, e Priori, ed alla medesima intendiamo che vengano conservate, e mantenute tutte le prerogative, distinzioni, ed autorità, di cui a forma degl'Ordini veglianti fino al presente avesse goduto la Comunità suddetta nel Corpo della sua Magistratura Comunitativa; salvo quanto vien detto del nuovo Consiglio Generale stabilito per il miglior servizio, e governo delle cose Comunitative.

III. La Magistratura Comunitativa dovrà essere composta di numero tre Soggetti, cioè di un Gonfaloniere, e di numero due Priori.

IV. Per l'elezione del Gonfaloniere, e Priori dovrà formarsi una Borsa con includere, ed imborsare nella medesima in tante Cedole o Polizze distinte i nomi generalmente di tutti i Possessori nel detto Territorio non esclusi i Luoghi Pii, tanto Laicali, che Ecclesiastici, lo Scrittojo delle nostre Possessioni, e qualunque altro Ufizio, o Azienda ec. purchè posseggano Beni stabili

li per il valore di Scudi quattrocento almeno da giustificarsi come è stato detto dal Regolamento Generale all' Art. XVI.

Da questa Borsa si estrarranno annualmente tre Polizze, ed il primo estratto sarà il Gonfaloniere, e gli altri due i Priori.

V. Il Consiglio Generale della predetta Comunità di Castel del Piano sarà composto dei Residenti nel Magistrato, ed insieme di sei Consiglieri, volendo che dall' unione dei suddetti Corpi venga formata una sola Magistratura con titolo di Consiglio Generale.

VI. Per l' elezione dei Soggetti, che dovranno risedere nel Consiglio Generale, come Consiglieri insieme col Magistrato del Gonfaloniere e Priori, Ordiniamo che si formi una Borsa Generale nella quale si dovranno includere in tante Cedole, o Polizze distinte i nomi di tutti i Possessori di Beni stabili situati nel detto Territorio nessuno eccettuato, qualunque sia il valore della respettiva Possessione da doversi similmente giustificare come è stato detto all' Artic. XVI. del Regolamento Generale, volendo che questa Borsa serva a dar luogo, che ogni grande, o piccolo Possessore possa rendere il suo voto nel Consiglio Generale, qualora venga estratto a risedervi, e da detta Borsa Generale dovranno estrarsi annualmente i sei Consiglieri.

VII. I Residenti tanto nel Magistrato che nel Consiglio Generale dovranno risedere tutti in Lucco nero senza distinzione alcuna a riserva del solo Gonfaloniere, che potrà portare qualche Fregio, o Ornamento da determinarsi una volta per

 sem-

sempre dal Magistrato, sopra di che viene specialmente incaricato il Cancelliere d' invigilare, e non permettere, che sia tollerato il minimo abuso.

VIII. Mediante l' istituzione delle suddette nuove Magistrature, sopprimiamo, ed aboliamo intieramente i seguenti Corpi, Magistrature, ed Ufizi esistenti fino ad ora nella detta Comunità, ed insieme tutti gli Statuti, Ordini, e Leggi concernenti la creazione dei medesimi, e le incumbenze dei suoi Residenti.

L' Ufizio di Soprintendente, e Priori, Camarlingo, ed il Consiglio Generale, e l' Operaio della Madonna Nuova, e tutti gli altri Ufizi, ed Impieghi Comunitativi.

Dovendosi intendere, che si abbino per riuniti nel Corpo della Magistratura del Gonfaloniere, e Priori tutti i diritti, e prerogative dei vecchi Residenti, salvo che in quanto per il Regolamento Generale, e per il presente vien prescritto, che alcune loro incumbenze si esercitino particolarmente per mezzo di altri Ufiziali, o del Consiglio Generale, che ne vengono specialmente incaricati.

IX. L' onorario da fissarsi ai Residenti nelle Magistrature stabilite di sopra a forma di quanto si prescrive dal Regolamento Generale all' Articolo XXXVIII. non oltrepasserà la somma di Scudi cinque l' Anno per ciascheduno dei Residenti nel Magistrato Comunitativo, e di Scudi due annui per ciascun Consigliere.

X. Dal dì primo Luglio 1783. in poi Vogliamo, che alle Tasse le quali attualmente si corrispon-

rispondono dalla Comunità predetta alla Cassa dell' Ufizio dei Fossi di Grosseto sia surrogata una Tassa detta di Redenzione, che dovrà similmente pagarsi alla Cassa dell' enunciato Ufizio in una somma annua, che provvisionalmente, e fino a tanto che non sarà fatto il nuovo Estimario Comunitativo si fissa in Scudi trecento tredici di lire sette per Scudo moneta fiorentina, ed in questa somma si comprendino, e si abbiano per compresi i seguenti titoli.

Tassa dei Conservatori, e Biccherna.

Tassa dell' Opera della Metropolitana di Siena.

Tassa dei Forzati; Tassa per la provvisione del Procuratore delle Comunità.

Tassa per i Salari dei Giusdicenti, e Famigli.

La provvisione del Cancelliere Comunitativo, ed altri Ministri di Cancellerìa per la rata spettante alla Comunità suddetta.

XI. In ogni restante, ed a qualunque altro oggetto non espresso di sopra dovrà osservarsi quanto vien prescritto nel Regolamento Generale, che insieme con il presente Regolamento Particolare dovrà incominciare ad avere il suo effetto nella nuova Comunità di Castel del Piano circoscritta, e determinata come sopra il dì primo Luglio Mille settecento ottantatre. Dato li diciassette Marzo Mille settecento ottantatre.

PIETRO LEOPOLDO

V. ANTONIO SERRISTORI

MARMI.

REGOLAMENTO

Per la Comunità di Arcidosso

DEL DÌ 17. MARZO 1783.

PIETRO LEOPOLDO

Per grazia di Dio Principe Reale d'Ungheria, e di Boemia, Arciduca d'Austria, Granduca di Toscana ec. ec. ec.

AVendo con Nostro Editto di questo giorno stabilito il Regolamento Generale di tutto ciò che conviene alle Comunità della Provincia Inferiore dello Stato di Siena per la libera Amministrazione delle loro Aziende, e volendo dare quelle ulteriori Provvidenze, che esigono le particolari circostanze della nuova Comunità di Arcidosso, perchè abbia il suo effetto l'Editto sopracitato Prescriviamo, e Comandiamo in aumento, e dichiarazione del predetto Regolamento Generale l' osservanza anche del seguente Regolamento particolare per la detta Comunità.

I. Primieramente per Comunità di Arcidosso a tutti gli effetti voluti e dipendenti dalle presenti Ordinazioni, Vogliamo che in avvenire s' intendano tutti gl' interessi, persone, e cose comprese nel Territorio fin quì conosciuto, sotto la denominazione delle seguenti Comunità.

CO-

COMUNITA'

Arcidosso Monte Latrone

COMUNELLI

Stribulliano

II. E siccome fino al presente le Aziende delle Comunità, e Comunelli predetti sono state riguardate, e trattate come Patrimoni distinti, e Amministrazioni separate fra loro, così con la pienezza della Nostra Suprema Autorità, Facciamo delle suddette Aziende, e Patrimoni un sol Corpo Economico, ed una sola Società, e ragione dimanierachè tutti gli assegnamenti, che hanno attualmente, e che in avvenire acquistassero le dette Comunità, e Patrimoni debbano andare a benefizio comune, ed erogarsi unitamente nell'intiera sodisfazione di tutti gli obblighi, pesi, e bisogni, che respettivamente si sono sodisfatti fino al presente dalle suddette Aziende, e debbano in avvenire considerarsi, ed aversi per comuni, e scambievoli, ed in conseguenza qualunque maggiore assegnamento potesse occorrere alla piena sodisfazione dei loro pesi si dovrà indistintamente repartire per mezzo d'Imposizione sopra i Possessori di Beni stabili compresi nel Territorio della nuova Comunità di Arcidosso, circoscritta, e determinata come sopra.

III. La predetta Comunità di Arcidosso dovrà essere rappresentata da una Magistratura con

titolo di Gonfaloniere, e Priori, ed alla medesima Intendiamo, che vengano conservate, e mantenute tutte le prerogative, e distinzioni, ed autorità di cui a forma degl' Ordini veglianti sino al presente avessero goduto le Comunità suddette nel Corpo delle loro Magistrature Comunitative, salvo quanto vien detto del nuovo Consiglio Generale stabilito per il miglior servizio, e governo delle cose Comunitative.

IV. La Magistratura dovrà esser composta di tre soggetti, cioè di un Gonfaloniere, e due Priori.

V. Per l'elezione del Gonfaloniere, e Priori dovrà formarsi una Borsa con includere, ed imborsare nella medesima in tante Cedole, o Polizze distinte i nomi generalmente di tutti i Possessori nel detto Territorio non esclusi i Luoghi Pii tanto Laicali, che Ecclesiastici, lo Scrittoio delle Nostre Possessioni, e qualunque altro Uffizio, o Azienda ec. purchè posseggano Beni stabili per il valore di scudi quattrocento almeno da giustificarsi come è stato detto dal Regolamento Generale all'Art. XVI. E da questa Borsa si estrarranno annualmente tre polizze, ed il primo estratto sarà il Gonfaloniere, e gli altri due i Priori.

VI. Il Consiglio Generale della predetta nuova Comunità di Arcidosso sarà composto dei Residenti nel Magistrato, ed insieme di sei Consiglieri, volendo, che dall'unione dei suddetti Corpi venga formata una sola Magistratura con titolo di Consiglio Generale.

VII. Per l'elezione dei soggetti che dovranno rise-

risedere nel Consiglio Generale, come Consiglieri ed insieme con il Magistrato del Gonfaloniere, e Priori, Ordiniamo, che si formi una Borsa Generale nella quale si dovranno includere in tante Cedole, o Polizze distinte i nomi di tutti i Possessori di Beni stabili situati nel detto Territorio nessuno eccettuato qualunque sia il valore della respettiva Possessione da doversi similmente giustificare come è stato detto all'Articolo XVI. del Regolamento Generale, volendo che questa Borsa Generale serva a dar luogo, che ogni grande, o piccolo Possessore possa rendere il suo voto nel Consiglio Generale qualora venga estratto a risedervi, e da detta Borsa dovranno estrarsi annualmente i sei Consiglieri.

VIII. I Residenti tanto nel Magistrato, che nel Consiglio Generale dovranno risedere tutti in Lucco nero senza distinzione alcuna, a riserva del solo Gonfaloniere, che potrà portare qualche fregio, o ornamento da determinarsi una volta per sempre dal Magistrato Comunitativo, sopra di che viene espressamente incaricato il Cancelliere d'invigilare, e non permettere che venga tollerato il minimo abuso.

IX. Mediante l'istituzione delle suddette nuove Magistrature Sopprimiamo, ed Aboliamo interamente i seguenti Corpi, Magistrature, ed Uffizi, fino ad ora esistenti nelle dette Comunità, ed insieme tutti gli Statuti, Ordini, e Leggi concernenti la creazione dei medesimi, e le incumbenze dei loro Residenti.

NELLA COMUNITA' D'ARCIDOSSO

Il Soprintendente, Priori, Camarlingo, e

L'antico Consiglio Generale.

NELLA COMUNITA' DI MONTE LATRONE

Il Soprintendente, Priori, Camarlingo, e

L'antico Consiglio Generale.

E qualunque altro Uffizio, o Impiego Comunitativo.

Dovendosi intendere di avere per riuniti nel Corpo della Magistratura del Gonfaloniere, e Priori tutti i diritti, e prerogative dei vecchi Residenti, Uffiziali, e Ministri, salvo che in quanto per il Regolamento Generale, e per il presente vien prescritto, che alcune loro incumbenze si esercitino particolarmente per mezzo di altri Uffiziali, o del Consiglio Generale, che ne vengano specialmente incaricati.

X. L'onorario da fissarsi ai Residenti nelle Magistrature stabilite di sopra a forma di quanto si prescrive dal Regolamento Generale all' Articolo XXXVIII. non oltrepasserà la somma di scudi cinque l'anno per ciascheduno dei Residenti nel Magistrato Comunitativo, e di scudi due annui per ciascun Consigliere.

XI. Dal dì primo Luglio 1783. in poi Vogliamo che alle Tasse, che attualmente si corrispondono dalle Comunità, e Comunelli predetti alla Cassa dell' Ufizio de' Fossi di Grosseto, sia surrogata una Tassa unica detta Tassa di Redenzione, che dovrà similmente pagarsi alla Cassa dell' enunciato Uffizio, in una somma annua che provvisionalmente, e fino a tanto che non sarà fatto il nuovo Estimario Comunitativo si fissa in scudi seicento novanta

nove

nove di lire sette per ogni scudo moneta fiorentina, ed in questa somma si comprendano, e si abbiano per compresi i seguenti titoli.

Tassa dei Conservatori, e Biccherna.

Tassa dell'Opera del Duomo di Siena.

Tassa per i salari dei Giusdicenti, e Famigli.

Tassa per il Procuratore delle Comunità.

Tassa dei Forzati.

La provvisione del Cancelliere Comunitativo, ed altri Ministri di Cancelleria per la rata spettante alle Comunità, e Comunelli suddetti.

XII. In ogni restante, ed a qualunque altro oggetto non espresso di sopra dovrà osservarsi quanto vien prescritto nel Regolamento Generale, che insieme col presente Regolamento particolare dovrà incominciare ad avere il suo effetto nella nuova Comunità di Arcidosso circoscritta, e determinata come sopra il dì primo Luglio mille settecento ottantatre.

Dato li diciassette Marzo mille settecento ottantatre.

PIETRO LEOPOLDO

V. ANTONIO SERRISTORI

MARMI.

RE-

REGOLAMENTO

Per la Comunità di Rocca Strada

DEL DÌ 17. MARZO 1783.

PIETRO LEOPOLDO

Per grazia di Dio Principe Reale d'Ungheria, e di Boemia Arciduca d'Austria, Granduca di Toscana ec. ec. ec.

AVendo con nostro Editto di questo giorno stabilito il Regolamento Generale di tutto ciò che conviene alle Comunità della Provincia inferiore dello Stato di Siena per la libera amministrazione delle loro Aziende, e Volendo dare quelle ulteriori provvidenze, che esigono le particolari circostanze della nuova Comunità di Rocca Strada, perchè abbia il suo effetto l'Editto sopracitato, Prescriviamo, e Comandiamo in aumento, e dichiarazione del predetto Regolamento Generale l'osservanza anche del presente Regolamento particolare per la detta Comunità.

I. Primieramente per Comunità di Rocca Strada a tutti gli effetti voluti, e dipendenti dalle presenti ordinazioni, Vogliamo che in avvenire s'intendano tutti gl'interessi, persone, e cose comprese nel Territorio, e Circondario fin quì conosciuto sotto la denominazione delle seguenti Comunità, e Comunelli.

CO-

COMUNITA'

Rocca Strada
Saſſo Fortino
Torniella
Rocca Tederighi
Monte Maſſi
Monte Peſcali

COMUNELLI

Torri di Maremma
Sticciano, e Peſcaia
Litiano
Lattaja, e Monte Lattaja
Fornoli, o Rocca al Forno

II. E ſiccome fino al preſente le Aziende delle Comunità, predette ſono ſtate riguardate, e trattate come tanti Patrimoni diſtinti, e Amminiſtrazioni ſeparate fra loro così con la pienezza della Noſtra Suprema Autorità facciamo delle ſuddette Aziende, e Patrimoni un ſol Corpo Economico, ed una ſola ſocietà, e ragione di maniera che tutti gli aſſegnamenti che hanno attualmente, e che in avvenire acquiſtaſſero le dette Comunità, Comunelli, e Patrimoni, debbano andare a benefizio comune, ed erogarſi unitamente nell'intiera ſodisfazione di tutti gli obblighi, peſi, e biſogni, che reſpettivamente ſi ſono ſodisfatti fino al preſente dalle ſuddette Aziende, e debbano conſiderarſi, ed averſi in avvenire per comuni, e ſcambievoli, ed in conſeguenza qualunque maggiore aſſegnamento poteſſe occorrere alla piena ſodisfazione dei loro peſi, ſi dovrà indiſtintamente repartire per mezzo d' impoſizione ſopra i Poſſeſſori di Beni Stabili compreſi nel Territorio, e Cir.

e Circondario della nuova Comunità di Rocca Strada circoscritta, come sopra.

III. La Nuova predetta Comunità di Rocca Strada dovrà essere rappresentata da una Magistratura con titolo di Gonfaloniere, e Priori, ed alla medesima Intendiamo, che vengano conservate, e mantenute tutte le Prerogative, Distinzioni, ed Autorità di cui a forma degl' Ordini Veglianti fino al presente avessero goduto le Comunità suddette nel Corpo delle loro Magistrature Comunitative salvo quanto vien detto del Nuovo Consiglio Generale stabilito per il miglior Servizio, e Governo delle cose Comunitative.

IV. La Magistratura dovrà essere composta di cinque soggetti cioè di un Gonfaloniere, e di quattro Priori.

V. La Borsa da trarne il Gonfaloniere, e Priori sarà formata con includere, ed imborsare nella medesima in tante Cedole, o Polize distinte, i nomi generalmente di tutti i Possessori nel detto Territorio non esclusi i Luoghi Pij tanto Laicali, che Ecclesiastici, lo Scrittojo delle Nostre Possessioni, e qualunque altro Uffizio, o Azienda purchè posseggano Beni Stabili per il valore almeno di scudi cinquecento da giustificarsi come è stato ordinato nel Regolamento Generale all' Articolo XVI.

Da questa Borsa si estrarranno annualmente cinque Polizze, ed il primo estratto sarà il Gonfaloniere, e gli altri quattro i Priori.

VI. Il Consiglio Generale della predetta nuova Comunità di Rocca Strada sarà composto dei Residenti nel Magistrato, ed insieme di dieci Consiglie-

figlieri, volendo che dall' unione de' suddetti Corpi venga formata una sola Magistratura con titolo di Consiglio Generale.

VII. Per l'elezione dei soggetti, che dovranno risedere nel Consiglio Generale, come Consiglieri, insieme col Magistrato del Gonfaloniere, e Priori, Ordiniamo, che si formi una Borsa Generale nella quale si dovranno includere in tante Cedole, o Polizze distinte i nomi di tutti i Possessori di Beni stabili situati nel detto Territorio, nessuno eccettuato, qualunque sia il valore della respettiva possessione da doversi similmente giustificare nel modo detto di sopra, volendo che questa Borsa generale serva a dar luogo, che ogni grande, o piccolo Possessore possa rendere il suo voto nel Consiglio Generale, qualora venga estratto a risedervi, e da detta Borsa dovranno estrarsi i dieci Consiglieri.

VIII. I residenti tanto nel Magistrato che nel Consiglio Generale dovranno risedere tutti in Lucco nero senza distinzione alcuna a riserva del solo Gonfaloniere, che potrà portare qualche fregio, o ornamento, da determinarsi una volta per sempre, dal Magistrato Comunitativo, sopra di che viene specialmente incaricato il Cancelliere d'invigilare, e non permettere che venga tollerato il minimo abuso.

IX. Mediante l'istituzione delle suddette nuove Magistrature, sopprimiamo, ed aboliamo interamente i seguenti Corpi, Magistrature, ed Ufizi, fino ad ora esistenti nelle dette Comunità, ed insieme tutti gli Statuti, Ordini, e Leggi concernenti la creazione dei medesimi, e le incumbenze dei loro Residenti.

PER ROCCA STRADA

L'Uffizio del Soprintendente, Priori, e Camarlingo Comunitativo.

L'antico Consiglio Generale.

PER SASSO FORTINO

L'Uffizio del Soprintendente, Priori, e Camarlingo Comunitativo.

L'antico Consiglio Generale.

PER TORNIELLA

L'Uffizio del Soprintendente, Priori, e Camarlingo Comunitativo.

L'antico Consiglio generale.

PER ROCCA TEDERIGHI

L'Uffizio del Soprintendente, Priori, e Camarlingo Comunitativo.

L'antico Consiglio Generale.

L'Operaio della Chiesa di S. Martino.

PER MONTE MASSI

L'Uffizio del Soprintendente, Priori, e Camarlingo Comunitativo.

L'antico Consiglio Generale.

L'Operaio della Chiesa di S. Andrea.

PER MONTE PESCALI

L'Uffizio del Soprintendente, Priori, e Camarlingo Comunitativo.

L'antico Consiglio Generale.

E qualunque altro Uffizio, o Impiego Comunitativo.

Dovendosi intendere di avere per riuniti nel Corpo della Magistratura del Gonfaloniere, e Priori tutti i diritti e prerogative dei vecchi Residenti, Uffiziali, e Ministri, salvo che in quanto per il Regolamento generale, e per il presente vien prescritto, che alcune loro incumbenze si esercitino particolarmente per mezzo di altri Uffiziali, o del Consiglio generale che ne vengono specialmente incaricati.

X. L' Onorario da fissarsi ai Residenti nelle Magistrature stabilite di sopra a forma di quanto si prescrive dal Regolamento Generale all' Art. XXXVIII. non oltrepasserà la somma di Scudi sei l' anno per ciascheduno dei Residenti nel Magistrato Comunitativo, e di Scudi due annui per ciaschedun Consigliere.

XI. Dal dì primo Luglio mille settecento ottantatre in poi Vogliamo, che alle Tasse, che attualmente si corrispondono dalle Comunità predette alla Cassa dell' Uffizio dei Fossi di Grosseto, sia surrogata una Tassa unica detta Tassa di Redenzione, che dovrà similmente pagarsi alla Cassa dell' enunciato Uffizio in una somma annua, che provvisionalmente, e fino a tanto che non sarà fatto il nuovo Estimario Comunitativo si fissa in scudi mille sessantanove di lire sette per ogni scudo Moneta Fiorentina, ed in questa somma si comprendano, e si abbiano per compresi i seguenti Titoli.

Tassa dei Conservatori, e Biccherna.

Tassa all' Opera della Metropolitana di Siena.

Tassa dei Forzati all'Uffizio dei Fossi di Pisa.

Tassa per i salari dei Giudicenti, e Famigli.

Tassa

Tassa di Paglie dovute alle Fortezze.

Tassa per la Provvisione del Procuratore delle Comunità.

La provvisione del Cancelliere Comunitativo, ed altri Ministri di Cancelleria per la rata spettante alle Comunità, e Comunelli suddetti.

XII. In ogni restante, ed a qualunque altro oggetto non espresso di sopra dovrà osservarsi quanto vien prescritto nel Regolamento Generale, il quale insieme col presente Regolamento particolare dovrà incominciare ad avere il suo effetto nella nuova Comunità di Rocca Strada circoscritta, e determinata come sopra il dì primo Luglio mille settecento ottantatre. Dato li diciassette Marzo mille settecento ottantatre.

PIETRO LEOPOLDO

V. ANTONIO SERRISTORI

MARMI.

RE-

MOTUPROPRIO

Relativo alla creazione della nuova Comunità di Santa Fiora

DEL DÌ 10. MARZO 1784.

PIETRO LEOPOLDO

Per grazia di Dio Principe Reale d' Ungheria, e di Boemia, Arciduca d' Austria, Granduca di Toscana, ec. ec. ec.

AVendo Noi con Editto del dì 17. Marzo 1783. stabilito il Regolamento Generale di tutto ciò che conviene alle Comunità della Provincia Inferiore dello Stato di Siena per la libera Amministrazione delle loro Aziende, e volendo dare quelle ulteriori Provvidenze, che esigono le particolari circostanze della nuova Comunità di Santa Fiora, perchè abbia effetto il sopracitato Editto, Comandiamo, e Prescriviamo l'osservanza del presente Regolamento in aumento, dichiarazione, e modificazione non tanto del predetto Regolamento generale; quanto ancora di tutte le altre Leggi, Ordini, Motuproprj ed Istruzioni precedentemente emanate per le Comunità della Provincia Inferiore.

I. Primieramente per Comunità di Santa Fiora a tutti gli Effetti voluti, e dipendenti dalle seguenti Ordinazioni, Vogliamo che in avvenire s'

 inten-

intendano tutti gl' interessi, persone, e cose comprese nel Territorio, e Circondario conosciuto sotto la denominazione delle seguenti Comunità, e Comunelli.

COMUNITA'

Santa Fiora Silvena Castellazzara

COMUNELLI

Bagnolo Macereto Selva Cortevecchia
Bagnore Cellena Monte Calvo Sforzesca

II. E siccome fino al presente le Aziende delle Comunità predette sono state riguardate, e trattate, come tanti Patrimoni distinti, e Amministrazioni separate fra loro, così con la pienezza della Nostra suprema Autorità, Facciamo delle suddette Aziende, e Patrimoni un sol Corpo Economico, ed una sola Società, e Ragione di maniera che tutti gli assegnamenti, che hanno attualmente, e che in avvenire acquistassero le dette Comunità, e Patrimoni devano andare a benefizio comune, ed erogarsi unitamente nell'intiera sodisfazione di tutti gli obblighi, pesi, e bisogni, che respettivamente si sono sodisfatti fino al presente dalle suddette Aziende, e devano in avvenire considerarsi, ed aversi per comuni, e scambievoli, ed in conseguenza qualunque maggiore assegnamento potesse occorrere alla piena sodisfazione dei loro Pesi, si dovrà indistintamente repartire sopra i Possessori di Beni Stabili compresi nel Territorio della Nuova Comunità di Santa Fiora circoscritta, e determinata come sopra.

III. La nuova Comunità di Santa Fiora dovrà

vrà essere rappresentata da una Magistratura con titolo di Gonfaloniere, e Priori, ed alla medesima Intendiamo, che vengano conservate, e mantenute tutte le prerogative, distinzioni, ed autorità, delle quali a forma degl' Ordini veglianti fino al presente avessero goduto le Comunità suddette nel Corpo delle loro Magistrature Comunitative, salvo quanto vien detto del nuovo Consiglio Generale stabilito per il miglior servizio, e governo delle cose Comunitative.

IV. La Magistratura dovrà essere composta di sei soggetti, cioè di un Gonfaloniere, e cinque Priori.

V. La Borsa da trarne il Gonfaloniere, e Priori sarà formata con includere, ed imborsare nella medesima in tante Cedole, o Polizze distinte i nomi generalmente di tutti i Possessori nel detto Territorio, nessuno eccettuato, e compresi anco i Luoghi Pii, tanto Laicali, che Ecclesiastici, lo Scrittoio delle Nostre Reali Possessioni, e qualunque altro Uffizio, o Azienda ec. purchè posseggano Beni stabili per il valore almeno di scudi cinquecento da giustificarsi, come è stato detto nel Regolamento Generale all' Articolo XVI.

E da questa Borsa si estrarranno annualmente sei Polizze, ed il primo estratto sarà il Gonfaloniere, e gli altri cinque i Priori.

VI. Il Consiglio Generale della predetta Comunità di Santa Fiora sarà composto dei Residenti nel Magistrato, ed insieme di dodici Consiglieri, volendo che dall' unione dei suddetti Corpi venga formata una sola Magistratura con titolo di Consiglio generale.

 VIII.

VIII. Per l'elezione dei soggetti, che dovranno risedere nel Consiglio Generale, come Consiglieri insieme con il Magistrato del Gonfaloniere, e Priori, Ordiniamo che si formi una Borsa Generale, nella quale si dovranno includere parimente in tante Cedole, o Polizze distinte i nomi di tutti i Possessori di Beni stabili nessuno eccettuato, qualunque sia il valore della respettiva Possessione da doversi per altro giustificare nel modo detto di sopra, volendo che questa Borsa Generale serva a dar luogo, che ogni grande, o piccolo Possessore, possa rendere il suo voto nel Consiglio Generale, qualora venga estratto a risedervi; e da detta Borsa dovranno estrarsi annualmente i dodici Consiglieri.

VIII. I Residenti tanto nel Magistrato, che nel Consiglio Generale dovranno risieder tutti in Lucco nero senza distinzione alcuna, a riserva del solo Gonfaloniere, che potrà portare qualche fregio, o ornamento da determinarsi una volta per sempre dal Magistrato Comunitativo, sopra di che viene specialmente incaricato il Cancelliere d'invigilare, e non permettere che venga tollerato il minimo abuso.

IX. Mediante l'istituzione delle suddette nuove Magistrature sopprimiamo, ed aboliamo intieramente i seguenti Corpi, Magistrature, ed Uffizi, fino ad ora esistenti nelle dette Comunità, ed insieme tutti gli Statuti, Ordini, e Leggi concernenti la creazione dei medesimi, e le incumbenze dei loro Residenti.

PER SANTA FIORA

L'Uffizio del Gonfaloniere, e Priori, e Camarlingo Comunitativo assieme con il Consiglio degli Otto della Giunta,

L' antico Consiglio generale.

I Sindacatori delle Amministrazioni Comunitative, e dei Luoghi Pii.

I Santesi dello Spedale di S. Pietro.

L' Uffizio dei Viai e Stimatori.

L' Uffizio dei Grascieri.

PER CASTELLAZZARA

L' Uffizio del Gonfaloniere, e Priori, e Camarlingo Comunitativo.

L' antico Consiglio generale.

Il Camarlingo delle Zappe, e Lire.

Il Depositario dei Pegni.

L' Uffizio del Sindaco, e del Canovaro.

L' Uffizio dei Viai, Provveditori del Comune, e dei Contatori di Bestie.

PER SILVENA.

Il Gonfaloniere, e Priori, e Camarlingo Comunitativo.

L' antico Consiglio generale.

Dovendosi intendere, ed aversi per riuniti nel Corpo della Magistratura del Gonfaloniere e Priori tutti i diritti e prerogative dei vecchi Residenti, Uffiziali, e Ministri, salvo che in quanto per il Regolamento generale, e per il presente vien prescritto, che alcune loro incumbenze si esercitino particolarmente per mezzo di altri Uffiziali, o del Consiglio generale, che ne vengono specialmente incaricati.

Sopprimiamo parimente la presidenza economica che ha esercitata finora in Santa Fiora l' Auditor Fiscale di Siena in conseguenza dell' Articolo VII. dell' Editto de' 28. Ottobre 1777.

X. L' o-

X. L'onorario da fissarsi ai Residenti nelle Magistrature stabilite di sopra a forma di quanto si prescrive dal Regolamento generale all'Articolo XXXVIII. non oltrepasserà la somma di scudi sei l'anno per ciascuno dei Residenti, e scudi due annui per ciascun Consigliere.

XI. Dal giorno in cui comincerà ad aver vigore il presente Regolamento, Vogliamo che in conseguenza degli Ordini contenuti nei Nostri precedenti Editti emanati per le Comunità della Provincia Inferiore restino aboliti.

XII. Primo; tutti i Proventi di qualunque specie che si trovassero ancora sussistenti, nessuno eccettuato, e neppure quelli che si pretendono, o si godono attualmente dal Feudatario di quel Territorio.

XIII. Secondo; le Comandate di uomini, o bestie, ed ogni altr' obbligo o servizio personale nessuno eccettuato come sopra.

XIV. Terzo; le tasse di un testone, e cinque paoli per casa detta Dazzio d'Uova e Capponi, siccome l'altra detta di Zappe, e Lire, che si sono pagate finora al Feudatario, la prima dagli Abitanti nell'antica Comunità di Santa Fiora, la seconda da quelli di Silvena, e la terza da quelli di Castellazzara, siccome ancora le altre tasse di qualunque specie, per qualunque titolo, ed a favore, e vantaggio di chiunque imposte, volendo che le persone abitanti questa Comunità siano libere da qualunque tassa ad eccezione dell'unica di Redenzione da imporsi, ed esigersi nella forma, e con il metodo prescritto nel Regolamento generale.

XV

XV. Questa Tassa Vogliamo che dalla Comunità si paghi annualmente alla Cassa dell' Uffizio dei Fossi di Grosseto provvisionalmente, e finchè non sia fatto il nuovo Estimario Comunitativo, nella somma di scudi cinquecento cinquanta di lire sette per ogni scudo moneta Fiorentina, ed in questa somma si comprendano e si abbiano per compresi i seguenti titoli

Tassa del Testone per casa di Santa Fiora.

Tassa d' Uova e Capponi o sia di cinque paoli per casa di Silvena.

Tassa di Zappe e Lire di Castellazzara.

Salario dell' Auditore del Feudo.

Salario dei Giusdicenti di S. Fiora e Castellazzara.

Salario del Cancelliere, Attuario, ed Archivista di Santa Fiora.

Salario del nuovo Cancelliere Comunitativo.

Salario dei Famigli, e Messi.

XVI. Quarto, e finalmente Vogliamo che dal dì che avrà esecuzione il presente Regolamento come sopra restino abolite tutte le servitù di Pascolo, Ruspo, Legnatico, Terratico, ed ogni altra servitù, o uso qualunque sia stato finora non tanto a favore del Feudatario, quanto della Comunità, e Comunisti sopra i Beni Feudali, Comunitativi, o di particolari possessori, talchè dal giorno predetto i fondi, e terreni respettivi siano, ed essere devano liberi da qualunque servitù, ed il possessore ne deva godere il pieno dominio;

Dichiarando peraltro che sarà sempre lecito, e permesso ai possessori dei terreni l' accomodarsi reciprocamente a tenere i loro Pascoli in comu-

 ne

ne con pagamento di fida, o senza come giudicheranno del loro migliore interesse, e per quel tempo, ed in quei termini, e modi che liberamente saranno convenuti, e stipulati dalle parti contraenti.

XVII. E siccome l' abolizione del Pascolo promiscuo che si praticava nelle due antiche Comunità di Santa Fiora, e Castellazzara riunisce ai respettivi terreni quella parte di Pascolo, di cui ha goduto il Feudatario nei terreni non soggetti a Bandita con fidarvi il Bestiame forestiero nel tempo di Estate, Vogliamo perciò che i respettivi possessori dei terreni, che restano liberati da questa servitù, paghino il prezzo di questa porzione di Pascolo goduta dal Feudatario nella quantità, e forma seguente.

XVIII. Il Magistrato del Gonfaloniere e Priori resta incaricato di fare eseguire per mezzo di Periti eletti dalle parti interessate la stima del prodotto annuale di tutto il Pascolo estivo di questi terreni, ed i respettivi possessori dei medesimi dovranno pagare annualmente, e come un Censo imposto su i loro terreni la terza parte dell' importar totale della stima suddetta a proporzione ciascuno dell' acquisto del Pascolo che verrà a conseguire mediante la di lui abolizione.

XIX. Sarà nonostante rilasciata a tutti e ciascuno dei predetti possessori la facoltà di redimere in ogni tempo i loro fondi dal Censo come sopra costituito con pagare in contanti una somma ragguagliata al tre per cento sulla quantità, che ciascun fondo sarà stato sottoposto a pagare per il titolo, o Censo predetto.

XX.

XX. Alla Comunità di Santa Fiora apparterrà l' esazione degli annui Censi predetti, e del prezzo delle loro respettive redenzioni; e tanto l' uno che gli altri Vogliamo che vengano reputati, siano, e formino una rendita, e respettivamente un capitale del Patrimonio Comunitativo a tutti gli effetti.

XXI. Ed in correspettività di tali assegnamenti rilasciati alla Comunità, la medesima dovrà pagare annualmente alla Cassa dell' Uffizio dei Fossi di Grosseto, ed in aumento della Tassa di Redenzione fissata nella somma, e per i titoli di che nell' Art. XV. l' importare della terza parte della stima che come sopra all' Articolo XVIII. sarà fissata per il prodotto del Pascolo estivo.

XXII. Comandiamo però che a riguardo dei fondi già precedentemente infeudati, allivellati, o altrimenti locati con il riservo delle servitù e usi aboliti come sopra all' Articolo XVI. restino salve ai respettivi Domini diretti, e proprietari le ragioni che potessero loro competere per l' aumento del canone, o altra qualunque somma fosse loro dovuta in conseguenza dell' aumento del dominio utile derivante dall' abolizione delle predette servitù, e alcuna di esse.

XXIII. Quanto poi ai terreni compresi nelle Bandite godute, o dal Feudatario, o dalla Comunità, o qualunque altra persona, Vogliamo che ai proprietari dei terreni compresi nelle Bandite predette sia permesso di riunire il Pascolo al suolo, e poter godere del pieno dominio dei loro terreni con le condizioni, e nella forma prescritta dal §. 22. del Regolamento degli 11. Aprile 1778.

XXIV. Il prezzo però del Pascolo che si riunirà dai proprietarj ai respettivi terreni posti nelle Bandite spettanti al Feudatario dovrà pagarsi alla Cassa dell'Uffizio dei Fossi di Grosseto; e quello dei Pascoli delle Bandite Comunitative dovrà pagarsi alla Comunità per doversi dalla Magistratura Comunitativa rinvestire egualmente che ogni altro capitale comunitativo in Luoghi di Monte delle due Città di Firenze, e di Siena.

XXV. Essendo Noi stati informati che non è stata finora eseguita nella Comunità di Santa Fiora l'alienazione dei Beni Comunitativi e dei Luoghi Pii Laicali, incarichiamo la Magistratura della nuova Comunità di Santa Fiora di procedere immediatamente all'alienazione predetta coerentemente a quanto viene ordinato dalle Leggi veglianti nella Provincia Inferiore.

XXVI. Parimente incarichiamo la Magistratura medesima di procedere senza la solennità dell'Asta all'allivellazione di tutti i terreni goduti dal Feudatario coerentemente a quanto viene prescritto nell'annesse Istruzioni.

XXVII. Eccettuiamo dall'allivellazione predetta i Boschi iandiferi, e la Tenuta della Sforzesca, di cui ne rilasciamo la libera amministrazione al Feudatario, come l'ha goduta finora.

XXVIII. Comandiamo per giusti motivi derivanti dalle particolari circostanze di questa Comunità, che la medesima sia dispensata, ed esente dall'obbligo di concedere gratuitamente un moggio di terreno comunitativo a ciascuna famiglia forestiera, derogando a riguardo però di questa sola Comunità di Santa Fiora al disposto nell'

Arti-

Articolo XVII. dell' Editto degli 11. Aprile 1778. concernente l' esenzioni, e franchigie accordate agli abitanti nella Provincia Inferiore.

XXIX. Finalmente sarà cura della Magistratura Comunitativa l' esaminare lo stato economico dei Patrimoni dei Luoghi Pii Laicali, e dei Legati pii lasciati a benefizio dell'Universale, di considerare se l'erogazione delle loro Entrate sia coerente al bene di quella Comunità, e farcene per mezzo del Provveditore dell'Uffizio dei Fossi quelle proposizioni che crederà più confacienti al bene dell'Universale.

XXX. In ogni restante, ed a qualunque altro oggetto non espresso di sopra dovrà inviolabilmente, ed esattamente osservarsi quanto viene prescritto nel Regolamento generale de' 17. Marzo 1783., negli Editti degli 11. Aprile 1778. ed in tutti gli altri Ordini relativi alle Comunità della Provincia Inferiore, i quali tutti nelle parti nelle quali non sono stati eseguiti finora, e che sono compatibili con il presente Regolamento particolare, dovranno incominciare ad avere assieme con quest' ultimo il loro effetto nella nuova Comunità di Santa Fiora circoscritta e determinata come sopra, il dì primo di Maggio 1784.

Tale è la Nostra Volontà, quale Vogliamo che sia puntualmente eseguita non ostante qualunque Legge, Statuto, Ordine, o Rescritto in contrario, ai quali tutti deroghiamo in quanto sieno contrari, o non conformi intieramente al prescritto nel presente Regolamento.

Dato li 12. Marzo 1784.

PIETRO LEOPOLDO

V. ANTONIO SERRISTORI.

F. ASSANDRI.

CONDIZIONI

Dei Livelli dei Terreni Feudali posti nella nuova Comunità di S. Fiora, ed Istruzione al Magistrato Comunitativo per la loro effettuazione.

DEL DÌ 12. MARZO 1784.

I. Le alienazioni di questi terreni si faranno solamente a titolo di livello, e questi Livelli saranno concessi a favore del Conduttore, o Conduttori, ed a loro Linea mascolinea di Maschio in infinito, ed estinta questa a favore delle Femmine nate immediatamente dall'ultimo Maschio loro vite naturali duranti solamente, e non più oltre, e col gius accrescendi tra tutti i compresi.

II. I beni che saranno dati a livello si reputeranno a tutti gli effetti di ragione come appodiati, e quasi allodiali, e perciò i Conduttori dei medesimi potranno disporne, ed alienarne il dominio utile, o in tutto, o in parte per atti tanto tra i vivi, che di ultima volontà con dichiarazione, ed a condizione per altro, che in tali casi passi anche nell'alienatario parziario l'obbligazione solidale a favore del padrone diretto per il pagamento dei Canoni, e per l'adempimento degli altri patti, e condizioni del Contratto.

III. Saranno tenuti, ed obbligati i compresi nelle concessioni livellarie sotto pena della nullità dell'atto di rendere inteso nel termine di un mese il Feudata-

datario per mezzo del di lui Amministratore dimorante in Santa Fiora dell'alienazione seguita tanto per una causa volontaria, che necessaria, perchè possa procedere a nuovo Contratto coll'alienatario.

IV. Il Canone annuo di questi Livelli dovrà pagarsi al Feudatario, e consisterà nel prezzo da liquidarsi a forma di ragione avanti il Vicario Regio d'Arcidosso una volta per sempre, di una quantità di grano buono, e mercantile corrispondente alla misura della terza parte del terreno seminativo compreso nella concessione livellaria, escluso però dalla misura predetta all'effetto della fissazione del quantitativo del grano costituente il Canone come sopra, ma non già all'effetto di tener fuori dalla concessione predetta tutto quel terreno, che fosse sassoso, o altrimenti non seminativo, ed inoltre dovrà pagarsi in aumento al Canone suddetto l'importar del pascolo annuo, che dovrà sempre intendersi riunito al suolo uniformemente al §. 24. dell'Editto degl'11. Aprile 1778. riguardante il Regolamento delle Comunità della Provincia Inferiore.

V. Tutte le specie d'Imposizioni, Gravezze, e Dazi tanto Regi, che Comunitativi, ordinari, e straordinari, soliti, e insoliti, presenti, e futuri nessuno escluso, nè eccettuato saranno a carico indistintamente dei respettivi Livellari, senza che per verun titolo possa da essi pretendersene alcun rimborso.

VI. Tutti i chiamati, e compresi dovranno pagare coll'obbligazione solidale fra di essi l'annuo Canone intieramente, ed alle scadenze che verranno stipulate ancorchè i Beni siano divisi

tra

tra detti chiamati, e compresi, senza poter domandare diminuzione, o defalco alcuno per qualunque caso, ed accidente anche fortuito tanto pensato, che impensato, e non solito accadere sull'entrate, o frutti dei Beni allivellati quali infortuni rimarranno a carico dei Conduttori, eccettuato il caso che perisse la sostanza del fondo o in tutto, o in parte, nel qual caso dovranno i Conduttori conseguire una proporzionata diminuzione di Canone corresponttiva alla perdita dell'annua entrata.

VII. I Conduttori, e compresi nelle concessioni livellarie saranno tenuti, ed obbligati piuttosto a migliorare, che deteriorare i fondi, e servirsi di quelli ad uso di buoni, e fedeli Livellari.

VIII. Tutti i miglioramenti che si faranno dai compresi di qualunque natura, e specie, ancorchè grandiosi, ed eccessivi, e non connaturali al Contratto di Livello ritorneranno al Padron diretto tanto nel caso di devoluzione col posto che di estinzione di Linea senza che ne sia stato disposto come sopra, senza che esso Padron diretto sia tenuto a bonificare somma alcuna per detti miglioramenti.

IX. I Conduttori, e compresi nelle concessioni livellarie saranno tenuti nel termine di due mesi da decorrere dal giorno che sarà stipulato il Contratto farne fare a proprie spese un esatta pianta contenente la misura, e confini del terreno preso a livello, da qual pianta dovrà rimettersi per mezzo del Cancelliere Comunitativo all' Archivio generale di Siena per unirsi ai respettivi Istrumenti di Livello.

X. Dovranno i chiamati e compresi nelle concessioni Livellarie ogni ventinove anni riconosce-

re

re a tutte loro spese i Beni, che avranno preso a livello colla descrizione dello stato e grado nel quale si trovano, e coll'apposizione dei confini moderni, e dovranno consegnare per pubblico Istrumento esser essi i Livellarj.

XI. Non pagando i compresi nella concessione livellaria il Canone immediatamente per due anni, o facendo tanto debito che ascenda al valore di due annate, e deteriorando notabilmente i Beni livellari s'intenderanno decaduti dal livello, e potranno essere dimessi i Conduttori e compresi nelle concessioni livellarie essere tenuti solidalmente per i Canoni scaduti.

XII. Dovranno i primi Conduttori per il pagamento dell'annuo Canone, e per l'osservanza degli altri patti obbligare tutti i Beni propri presenti e futuri, ed i Beni ancora compresi nelle Investiture per i quali dovranno promettere di ratori.

XIII. I Beni concessi a livello quando non ne sia stato disposto dai Compresi o per atti tra i vivi, o per ultima volontà ritorneranno al Comune per l'estinzione della linea, o per la mancanza dei Compresi immediatamente dall'ultimo possessore con tutti i miglioramenti ancorchè grandissimi, salvo però sempre il diritto di rinnovazione, che possa competere agli Eredi per ragione a favore di chi parimente ragione.

XIV. Chiunque vorrà acquistare simili livelli dovrà presentare al Magistrato del Gonfaloniere, e Priori la sua domanda, nella quale enuncerà la quantità del terreno che intende acquistare, il Comune, e la Contrada ove è posto, ed i Confini

fini dai quali è circoscritto; ed il medesimo dovranno far quelli, che volessero continovare a ritenere i terreni dei quali si trovassero in possesso al dì della pubblicazione del nuovo Regolamento.

XV. Il Magistrato predetto esaminerà se la persona postulante sia abitante della Contea, o forestiere, se possieda altri terreni, se chieda il livello per lavorare da se stesso, o per mezzo di operanti il terreno, e se finalmente la quantità del terreno domandata sia eccedente il bisogno del postulante.

XVI. Sopra tutto ciò dovrà fare la sua relazione, e proposizione a S. A. R. per il canale del Provveditore dell' Uffizio dei Fossi di Grosseto per attenderne la Regia approvazione, avvertendo di avere sempre presente l'interessante oggetto di dividere nei quanti più possessori sia possibile i terreni predetti, e preferire nel loro acquisto coloro, che possono, e vogliono impiegarvi la loro fatica, ed industria, ed abitare dentro la Comunità.

XVII. Ottenuta che sia la Regia approvazione il Magistrato predetto la intimerà per mezzo del Tribunale al Feudatario, o suo Agente, con la notificazione del giorno in cui si procederà alla misura del terreno per determinare il Canone a forma dell' Articolo IV. con la protesta che non intervenendo si averà per legittimamente determinato il Canone da esso Magistrato, come se vi avesse prestato il consenso il Feudatario. Fatto questo dì 12. Marzo 1784.

V. ANTONIO SERRISTORI

F. ASSANDRI.

Fine del Tomo Decimo-ottavo.

INDICE

DELLE MATERIE

La lettera L significa *Legge*: la U *Universale*: la F *Fiorentina*, e la S *Sanese*.

A

Alienazione.

Motuproprio relativo all' Affrancazione, e Alienazione del Beni Stabili L. U. pag. 30
Relativo all'alienazione dei Beni L. U. 35
Circolare relativa parimente all'alienazione dei Beni Stabili L. U. 34
Relativa alla vendita delle Case, e Beni Stabili delle Monache L. U. 39
Motuproprio mediante il quale sono esenti dal Decreto del Magistrato Supremo di Firenze, e da quello di Siena varie alienazioni L. U. 70
Relativo all' Alienazione, e vendite di Beni da farsi nella Città di Pisa L. F. 108

Archivio di Pontremoli.

Motuproprio relativo all' Archivio Pubblico della Città di Pontremoli per cui si danno diversi provvedimenti L. F. 157

B

Banditi.

Convenzione per l' Arresto de' Banditi, e Malviventi stabilita tra il Governo di Toscana, e quello di Genova L. U. 41

Bestiami.

Circolare relativa alla contrattazione dei Bestiami L. U. 15

C

Cadaveri.

Notificazione relativa all' inu-

Inumazione dei Cadaveri L. F. 197

Campi Santi.

Circolare relativa ai Campi Santi a sterro L. U. 75

Altra relativa ai Campi Santi a sterro L. U. 78

Carta Bollata.

Notificazione relativa alla Carta Bollata L. F. 123

Relativa al Tabacco, e Carta Bollata L. F. 128

Altra Circolare relativa alla Carta Bollata L. U. 14

Casa di Correzione.

Circolare relativa alla Casa di Correzione riguardo alle spese che vi possono occorrere L. U. 26

Parimente alla Casa di Correzione L. U. 62

Carte da Giuoco.

Notificazione relativa al Bollo delle Carte da giuoco L. F. 133

Colombicidi.

Ripubblicazione del Motuproprio sopra i Colombicidi L. U. 63

Comunità.

Circolare relativa al rimborso delle spese, che commettono i Residenti Comunitativi L. U. 67

Circolare relativa ai debiti Comunitativi L. F. 95

Regolamento per la Comunità di Grosseto L. S. 201

Regolamento per la Comunità di Sorano L. S. 209

Regolamento per la Comunità dell'Isola del Giglio L. S. 215

Regolamento per la Comunità di Pereta L. S 119

Regolamento per la Comunità di Seggiano L. S. 225

Regolamento per la Comunità di Campagnatico L. S. 231

Regolamento per la Comunità di Roccalbegna L. S. 237

Regolamento per la Comunità di Massa Marittima L. S. 244

Regolamento per la Comunità di Marciano L. S. 251

Regolamento per la Comunità di Gavorano L. S. 258

Regolamento per la Comunità di Cinigiano L. S. 264

Regolamento per la Comunità di Pari L. S. 270

Regolamento per la Comunità di Pitigliano L. S. 276

Regolamento per la Comunità di Scansano L. S. 281

Regolamento per la Comunità di Castel del Piano L. S. 287

Regolamento per la Comunità d'Arcidosso L. S. 292

Regolamento per la Comunità di Rocca Strada L. S. 298

Motuproprio Relativo alla Creazione della Nuova Comunità di S. Fiora L. S. 305

Convenzione.

Notificazione relativa alla Convenzione fissata colla Re-

Repubblica di Genova L. U. 42

Contrabandi.

Circolare relativa ai Contrabandi L. U. 46

Chiane.

Motuproprio in rapporto al Canal Maestro delle Chiane L. U. 56

Notificazione relativa alle bonificazioni della Valdichiana L. F. 131

Chiese.

Circolare relativa ai resarcimenti delle Chiese di Padronato del Popolo L. U. 53

Relativa alle Chiese, e Cappelle L. F. 177

Crediti.

Motuproprio relativo ai crediti che hanno l'esecuzion parata L. U. 13

D

Dazi.

Notificazione relativa all' Abolizione di alcuni Dazi di Monte S. Savino L. F. 124

Debitori.

Notificazione relativa a diversi Debitori dell' Imposizione di Val d' Arno L. F. 181

Decime.

Motuproprio relativo all' imposizioni imposte dalle Decime L. F. 126

Notificazione per la Consegna di Decima alle tre Comunità di S. Casciano, Montespertoli, e Barberino di Val d'Elza componenti la Cancelleria di S. Casciano ordinata con Motuproprio de' 26. Giugno 1781. L. F. 137

Delitti.

Notificazione relativa alla Consegna dei Delinquenti convenuti con la Repubblica di Lucca L. U. 12

E

Esecutori.

Circolare relativa alle Paghe anticipate da pagarsi agli Esecutori L. U. 47

Circolare relativa all' Abitazione degl' Esecutori L. U. 68

Etisia.

Notificazione relativa al male d'Etisia L. U. 65

F

Feudo.

Notificazione con cui sono liberati i Feudatari dalle lor Tasse L. U. 10

Motuproprio mediante il quale si dà la facoltà ai Feudatari d' eleggere i Giusdicenti L. U. 36

Filaticci.

Notificazione relativa all' introduzione dei Filaticci L. F. 163

Fiumi.

Notificazione in rapporto alle

alle abolizioni dei passi dei Fiumi L. U. 28
Notificazione relativamente al passo dei Fiumi L. F. 110

G

Gabelle.

Notificazione in rapporto all' esenzione d'alcune Gabelle L. U. 61
Notificazione relativa alla Soppressione di varie Gabelle in Pietrasanta L. F. 101
Notificazione relativa alla soppressione della Gabella del Sigillo in alcune Comunità L. F. 129

Giusdicenti.

Circolare relativa alla rinnuovazione di diversi ordini dati ai Giusdicenti L. U. 1
Lettera circolare della Consulta diretta per ordine, e con approvazione di S.A R., come per suo benigno Rescritto del dì 15. Marzo 1781. a tutti i Magistrati, e Giudici della Città di Firenze. Relativa ad altri ordini emanati in rapporto alla loro condotta del dì suddetto L. F. 104
Motuproprio con il quale si conferisce la Giurisdizione ai Giusdicenti Provinciali della Provincia Pisana L. F. 87

Giurisdizione.

Motuproprio con cui si trasferisce alcune Giurisdizioni nei Giudici Camerali L. U. 6

Grazie.

Motuproprio relativo all' esenzione del pagamento per le grazie L. U. 59

I

Imposizioni.

Notificazione relativa all' imposizione d'Arno L.F. 194

L

Latte, e Siero.

Notificazione relativa all' abolizione della vendita del Latte, e Siero L. F. 125

Lavori.

Editto relativo ai Lavori da farsi nella Maremma Pisana L. F. 152

Livelli.

Editto relativo alle Concessioni Livellarie L.U. 8
Circolare relativa alla reduzione dei Canoni dei Livelli L. U. 54
Condizioni dei Livelli dei Terreni Feudali posti nella nuova Comunità di S. Fiora, ed Istruzione al Magistrato Comunitativo per la loro effettuazione L. S. 316

M

Magistrati Comunitativi.
Circolare in cui s'ordina l'inabilitazione dei Sostituti a risedere nei Magistrati L. U. 41
Mercato.
Notificazione relativa al Mercato dei Bestiami fuori della Porta alla Croce L. F. 191
Monache.
Notificazione relativa alla Tassazione della Dote delle Monache L. U. 72
Monti.
Notificazione relativa ai Monti della Città di Firenze L. F. 147
Morti.
Notificazione relativa ai Registri dei Morti L. F. 90

P

Paghe.
Circolare relativa alle paghe degl'Impiegati L. F. 190
Palloni.
Notificazione relativa alla proibizione di Palloni Aereostatici L. U. 79
Pesca.
Notificazione relativa alla Pesca del Padule di Fucecchio L. F. 92
Pesi.
Notificazione relativa al Peso delle stadere L. U. 78
Notificazione relativa alle stadere grosse da tenersi nel Mercato Vecchio di Firenze L. F. 135
Perizia.
Circolare relativa alle perizie da farsi nei conti di Sale, Tabacco, e monete Forestiere L. U. 69
Poste.
Notificazione relativa ad alcune poste del Gran-Ducato L. U. 86
Pratica Segreta.
Editto con cui si abolisce il Tribunale della Pratica Segreta L. U. 76
Procaccini.
Circolare relativa ai Procaccini delle Comunità L. F. 94
Processi Criminali.
Motuproprio relativo ai Processi Criminali che si fabbricano nei Tribunali dell'Ordine L. F. 182
Motuproprio relativo alla formazione dei Processi Criminali dell'Ordine L. U. 51
Privilegi.
Editto relativo all'abolizione dei privilegi dei Cittadini L. F. 192

R

Residenti.
Motuproprio relativo alla creazione de' Residenti del buon governo del Supremo Tribunale di Giustizia L. U. 81

S

Sale.

Circolare relativa al Contrabbando del Sale, e Tabacco L. U. 29

Notificazione relativa allo scoprimento del Sale, e Tabacco L. U. 37

Stallaggio.

Notificazione relativa alla Gabella dello Stallaggio di Mare L. F. 101

Strade.

Altra Circolare relativa alla conservazione delle Strade Regie del Gran-Ducato L. U. 17

Circolare relativa alle Strade Regie L. F. 97

Motuproprio in rapporto ai Canali, e Strade di Livorno L. F. 149

Notificazione relativa alle Strade, e Piazze della Città di Firenze L. F. 184

T

Tabacco.

Motuproprio relativo al Tabacco L. U. 49

Notificazione relativa al Tabacco L. F. 106

Notificazione relativa al Tabacco, e Carta Bollata L. F. 128

Termini Giurisdizionali.

Circolare relativa ai termini Giurisdizionali L. F. 175

V

Vitalizi.

Notificazione relativa al Vitalizi L. F. 137

Volture.

Circolare relativa alle volture dei Beni L. F. 178

Fine dell' Indice del Tomo Decimo-Ottavo.